

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LIII

BARI, 7 APRILE 2022

n. 41 *suppl.*



Atti regionali
Concorsi

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' 6 aprile 2022, n. 250

PO FESR 2014/2020. Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm. e ii. - Titolo II - Capo 3 - denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” - Approvazione modifiche all’Avviso. 5

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' 6 aprile 2022, n. 251

PO FESR 2014/2020. Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm. e ii. - Titolo II capo 6 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore turistico-alberghiero” - denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” - Approvazione modifiche all’Avviso. 51

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' 6 aprile 2022, n. 252

PO FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm. e ii. - Titolo II - Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle Grandi Imprese” - Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi imprese ai sensi dell’art. 17 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014. Approvazione modifiche all’Avviso. 83

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' 6 aprile 2022, n. 253

PO FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm. e ii. - Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - Avviso per la presentazione di progetti promossi da MEDIE IMPRESE ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento - Approvazione modifiche. 123

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' 6 aprile 2022, n. 254

PO FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm. e ii. - Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - Avviso per la presentazione di progetti promossi da PICCOLE IMPRESE ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento - Approvazione modifiche..... 162

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' 6 aprile 2022, n. 255

PO FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss. mm. e ii. - Titolo II - Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di

agevolazione - PIA Turismo” - Avviso per la presentazione di progetti promossi da GRANDI, MEDIE e PICCOLE imprese ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento n. 17/2014 - Approvazione modifiche all’Avviso. 200

Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi

Concorsi

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE 6 aprile 2022, n. 399
Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per componenti esperti esterni delle Commissioni esaminatrici per n. 209 posti di cat. D indetto con determinazione del dirigente della Sezione Personale del 28 gennaio 2022, n. 69. Approvazione Elenco dei candidati ammessi per il profilo professionale “Specialista dei rapporti con i media, Giornalista Pubblico” e fissazione della data per l’estrazione pubblica..... 229

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 4 aprile 2022, n. 111
Concorso pubblico per esami per l’ammissione di n. 226 medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2021-2024. Rettifica della Determinazione dirigenziale n. 83 del 16 marzo 2022 ed approvazione della nuova graduatoria regionale di merito. - C.U.P. B34C2100020001..... 234

PARTE SECONDA

Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' 6 aprile 2022, n. 250

PO FESR 2014/2020. Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm. e ii. - Titolo II - Capo 3 - denominato "Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014" - Approvazione modifiche all'Avviso.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SU PROPOSTA DELL'ISTRUTTORE**Visti:**

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 04.02.1997, n. 7 "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale";
- la DGR 28.07.1998, n. 3261 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. N. 29/93 e s.m.i;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2011, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la L.R. 29.06.2004, n. 10 del recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e ss.mm.ii;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia" e s.m.i.;
- il Regolamento UE n. 679/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016";
- la DGR 31.07.2015, n. 1518 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale" integrata con DGR n. 458 del 08.04.2016;
- la DGR 07.06.2016, n. 833 di "Nomina Responsabili di Azione P.O.R Puglia FESR-FSE 2014/2020";
- la DGR 28.07.2016, n. 1176 avente come oggetto: "Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31.07.2015 n. 443. Conferimento incarichi di direzione di Sezione" e le successive DGR di proroga degli incarichi (DGR 30.07.2019, n. 1439, DGR 25.02.2020, n. 211 e DGR 08.04.2020, n. 508);
- la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0", pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- il DPGR 22.01.2021, n. 22 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0".
- la Determinazione dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione dei Servizi;
- la DGR n. 1501 del 10.09.2020 avente ad oggetto "DGR 8/04/20, n. 508 "DGR del 25 febbraio 2020, n. 211 avente ad oggetto "Conferimento incarichi di direzione Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.22, comma 2, del DPGR 31 luglio 2015, n.443". Modifica termine decorrenza incarichi." DGR 19 marzo 2020, n. 395 ad oggetto "Durata degli incarichi di dirigente di Servizio delle strutture della Giunta regionale. Atto di indirizzo". Proroga incarichi.";

- la Determinazione n. 27 del 28.09.2020 di attuazione della succitata DGR;
- la Determinazione n. 7 del 31.03.2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione avente ad oggetto: "Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2020, n. 395 recante "Durata degli incarichi di dirigente di Servizio delle strutture di Giunta Regionale. Atto di indirizzo". - Proroga incarichi dirigenti di Servizio, e successiva Determinazione n. 27 del 28.09.2020;
- la DGR 22.01.2021, n. 85 recante "Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R.";
- la DGR 28.01.2021, n. 2 recante "*Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 85 ad oggetto "Revoca del conferimento degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 211 ed ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale."* - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio";
- la successiva DGR 26.04.2021, n.674 di "*Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale*" al 30 giugno 2021, e conseguente D.D. 006/DIR/2021/00013;
- la DGR 17.05.2021, n. 799 recante "*Attribuzione, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, delle funzioni vicarie attribuite ad interim della Sezione "Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi", Struttura del Dipartimento Sviluppo Economico*", con la quale tali funzioni sono state attribuite alla dott.ssa Elisabetta Biancolillo;
- la DGR 30.06.2021, n. 1084 recante "*Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta reg."* di ulteriore proroga al 31.08.2021 degli incarichi di dirigenti di Sezione;
- la D.D. 01.07.2021, n. 4 del Dipartimento Personale e Organizzazione di ulteriore proroga al 31.08.2021 degli incarichi di dirigenti di Servizio;
- la DGR 01.09.2021, n 1424 con la quale la Giunta regionale ha prorogato gli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale in scadenza al 31 agosto 2021, ancorché conferiti ad interim, alla data del 30 settembre 2021 o, qualora antecedente, alla data di affidamento degli stessi, e ha dato indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione di procedere alla proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi della Giunta regionale, in scadenza al 31 agosto 2021, compresi quelli conferiti ad interim, fino alla data di conferimento degli stessi e comunque non oltre il 31 ottobre 2021;
- la D.D. 01.09.2021, n. 7 del Dipartimento Personale e Organizzazione di ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio fino alla data di conferimento degli stessi e comunque non oltre il 31 ottobre 2021;
- Con D.D. n. 429 del 01/06/2021 recante "*Titolo II - Capo 3 "Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese" come modificato con Regolamento regionale, 10 gennaio 2019, n. 2. - Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento - Titolo II - Capo 6 "aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero" - Avviso per la presentazione delle Istanze di accesso ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, modificati con D.D. n. 537/2019 e 538/2019 pubblicati sul B.U.R.P. n.20 del 13 febbraio 2020 – Delega di funzioni ex comma 1, art. 45 L.R. n. 10/2007 e successiva D.D. n. 447 del 08/06/2021 recante "Integrazione e parziale rettifica A.D. 429 adottata in data 01/06/2021"* sono state delegate alla dott.ssa Claudi alcune funzioni relative agli avvisi del Titolo II Capo 3 e Capo 6, sia ordinario che circolante;

- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Competitività al dirigente dott. Giuseppe Pastore;
- la D.G.R. n. 1734 del 28/10/2021 di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale;
- la D.D. n. 17 del 03/11/2021 e da ultimo la D.D. n. 7 del 01/02/2022 del Dipartimento Personale ed Organizzazione per l'ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale al 28/02/2022;
- la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione di *"Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22"*, con cui è stata nominata Dirigente ad interim del Servizio Incentivi Pmi e Grandi Imprese la Dott.ssa Titano Rossella;
- la nota prot. n.A00_158-3000 del 21/03/2022 avente ad oggetto Delega funzioni art.45 L.R. n.10/2007;
- la D.D. n. 891 del 25/11/2021 della Sezione Competitività di attribuzione della Responsabilità della sub-azione 3.6.a a Labellarte Gianluigi;
- l'Atto Dirigenziale n. 1255 del 31 luglio 2017 di conferimento incarico di titolarità di responsabile di sub azione 3.6.1 "Interventi per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese";
- l'Atto Dirigenziale n. 2073 del 19.12.2017 di rettifica della sub azione da 3.6.1 "Interventi per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese" a 3.6.a "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza – TITOLO II Capo III";
- l'Atto Dirigenziale n. 304 del 17.05.2019 di conferimento incarico di titolarità di responsabile di sub azione 3.6.a;
- la DGR n. 833 del 07.06.2016 di nomina Responsabili di Azione P.O.R Puglia FESR-FSE2014/2020;
- il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)";
- la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024";
- la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione. "

Visti altresì:

- la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l'attuazione delle stesse;
- l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato "Sviluppo Locale", sottoscritto in data 25 luglio 2013, per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell'allegato 1 "Programma degli interventi immediatamente cantierabili", tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l'operazione denominata "Titolo II Manifatturiero - Agroindustria", a cui sono stati destinati € 30.000.000,00;
- la DGR 21.11.2014, n. 2424 "Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al Fondo con deliberazione CIPE n. 14/2013" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 17.12.2014, con la quale si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti nell'Accordo, sulla base dei criteri della DGR 14.10.2014, n. 2120;

Considerato che:

- sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014 “Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione”, Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE;
- con DGR 26.09.2018, n. 1682 e con successiva rettifica con la DGR 11.12.2018, n. 2311 la Giunta Regionale ha provveduto all’adozione definitiva del R.R. 10.01.2019, n. 2 recante le modifiche al “Regolamento regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, pubblicato sul BURP n. 5 supplemento del 17 gennaio 2019);
- con DGR 21.11.2014, n. 2445 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
- con DGR 06.10.2015, n.1735 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo regionale 2014-2020 – FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13.08.2015, che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (BURP n. 137 del 21.10.2015);
- con DGR 28.09.2017, n. 1482 pubblicata sul BURP n. 118 del 13 ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
- con DGR 15.11.2018, n. 2029 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018 modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854 che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” per il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01.01.2014 e il 31.12.2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche e operative per contribuire all’implementazione della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento Generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del Fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del Fondo FSE), nonché con i contenuti dell’Accordo di Partenariato definitivo a livello nazionale.

Considerato altresì che:

- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 2487 del 22.12.2014 è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 177 del 31.12.2014 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 3 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” - denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” ed è stata impegnata la somma di € 30.000.000,00 (euro trentamilioni/00) successivamente modificato con AA.DD. della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi nn. 1887/2015 (BURP n. 147 del 12.11.2015), 216/2016 (BURP n. 19 del 25/02/2016), 1498/2016 (BURP n. 87 del 20/07/2016), D.D. n. 537 dell’8 agosto 2019, D.D. n. 641 del 02 ottobre 2019, D.D. n. 491 del 01.06.2020 (BURP n. 80 del 04.06.2021), D.D. 885 del 20/10/2020 (BURP n. 147 del 22.10.2020), D.D. n. 1131 del 30/12/2020 (BURP n. 2 del 07/01/2021), D.D. n. 59 del 29/01/2021 (BURP n. 18 del 04/02/2021), D.D. n. 116 del 16/02/2021 (BURP n. 25 del 18/02/2021), D.D. 473 del 15/06/2021 (BURP n. 78 del 17/06/2021);

- con D.G.R. n. 2430 del 21.12.2018 la Giunta Regionale ha modificato la convenzione per l'esecuzione delle attività di interesse generale nell'ambito della programmazione unitaria della Regione Puglia 2014/2020, di cui alla D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 e s.m.i.
- con l'approvazione del R.R. 10.01.2019, n. 2 di modifica del R.R. 30.09.2014, n. 17 "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)", la Giunta regionale ha provveduto all'adeguamento ed aggiornamento del Regolamento medesimo e nell'occasione è stato avviato un processo di semplificazione delle procedure, finalizzato anche alla riduzione dei tempi procedurali, ed a fornire chiarimenti applicativi su specifiche fattispecie di aiuti;
- in data 16.04.2019 si è tenuto un incontro con il Partenariato Economico e Sociale del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, per la condivisione delle modifiche all'avviso in oggetto;
- con D.G.R. n. 1435 del 30.07.2019 la Giunta Regionale ha provveduto all'approvazione delle linee di indirizzo per la modifica dell'avviso Titolo II capo 3 "Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese" - denominato "Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014", ai sensi dell'art. 6 comma 5 del su citato regolamento;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 537 del 08.08.2019 sono state approvate e pubblicate sul BURP n. 20 del 13.02.2020 le modifiche all'Avviso Titolo II capo 3 "Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese" - denominato "Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014", ai sensi dell'art. 6 comma 5 del su citato regolamento.

Premessi:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (cd. Temporary Framework), recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", che autorizza gli Stati membri ad utilizzare la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato, per sostenere l'economia durante l'emergenza e i successivi emendamenti adottati con le Comunicazioni C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 final del 8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020)7127 final del 13.10.2020, C(2021)564 del 28.01.2021 di ulteriore proroga della scadenza al 31.12.2021 e, da ultimo, C(2021)473 di ulteriore proroga al 30.06.2022;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020 recante "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 17 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, in particolare l'articolo 2, comma 3, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
- l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 e 10 aprile 2020, recanti *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020, recante *“Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 dell' 8 aprile 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020, recante *“Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*, pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 107 del 24 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 27 aprile 2020;
- La legge 24 aprile 2020, n. 27 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.”*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 110 del 29 aprile 2020;
- Il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante *“Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché*

- disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.*", pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 30 aprile 2020;
- Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante *"Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2"*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 10 maggio 2020;
 - Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 16 maggio 2020;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 126 del 17 maggio 2020;
 - il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto "rilancio"), recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 19 maggio 2020, ed, in particolare, gli artt. da 53 a 65 relativi al *"Regime quadro della disciplina degli aiuti"*;
 - Il DPCM 11 giugno 2020, *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020)"*;
 - Il Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 *"Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro" (GU Serie Generale n.151 del 16-06-2020)"*;
 - Il DPCM 07 agosto 2020, *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020)"*;
 - L' ORDINANZA del Ministero della Salute, 16 agosto 2020, *"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.204 del 17-08-2020), che sospende "all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico."*;
 - Il DPCM 07 settembre 2020, *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.222 del 07-09-2020)"*;
 - Il DPCM 18 ottobre 2020, *"Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"*;
 - il DPCM 24 ottobre 2020, *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33"*;
 - il DPCM 3 novembre 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33"*;
 - il DPCM 3 dicembre 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158"*;
 - il DPCM 14 gennaio 2021 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2"*;
 - il DPCM 2 marzo 2021 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15"*.

Rilevato che:

- l'art 57 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 (cd. "Cura Italia) – convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – e gli artt. 1 e 13 del decreto-legge 08.04.2020, n. 23 (cd. "Decreto Liquidità"), in corso di conversione, prevedono misure urgenti relative al Fondo centrale di garanzia per le PMI e Supporto alla liquidità delle imprese mediante il meccanismo della garanzia;
- con la Comunicazione C(2020) n. 1863 del 19.03.2020 "*Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*" la Commissione Europea ha evidenziato che "*l'epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell'Unione non solo costituisce una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le società, ma assesta anche un durissimo colpo alle economie del mondo e dell'Unione*", e, inoltre, che "*nelle circostanze eccezionali determinate dall'epidemia di COVID-19, le imprese di qualsiasi tipo possono trovarsi di fronte a una grave mancanza di liquidità. Sia le imprese solvibili che quelle meno solvibili possono scontrarsi con un'improvvisa carenza o addirittura con una mancata disponibilità di liquidità e le PMI sono particolarmente a rischio. In tale contesto è opportuno che gli Stati membri possano adottare misure per incentivare gli enti creditizi e gli altri intermediari finanziari a continuare a svolgere il proprio ruolo e a sostenere le attività economiche nell'UE*";
- in data 7-10 aprile 2020, lo Stato Italiano ha notificato il regime di aiuto SA.56963 "*Guarantee scheme under the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-10 outbreak*", relativo all'art. 1 del d.l. n. 23/2020, approvato dalla Commissione UE con decisione del 13.04.2020;
- in pari data, la Commissione UE ha approvato altresì il regime di aiuto SA.56966 "*Italy – Covid-19: Loan guarantee schemes under the Fondo di garanzia per le PMI*", relativo all'art. 13, par. 1 e 2 del d.l. n. 23/2020;
- con DGR 08.04.2020, n. 524, recante "*Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze socioeconomiche della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione*" la manovra consistente nell'introduzione di interventi straordinari a sostegno del sistema economico-produttivo. Con specifico riferimento alla misura "*Fondo Microcredito d'Impresa*" è stata effettuata la programmazione degli interventi a sostegno del sistema economico-produttivo in risposta all'emergenza da COVID-19;
- gli artt. da 54 a 61 del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 introducono, con il Capo II, uno specifico "*Regime quadro della disciplina degli aiuti*", strutturata sulle Sezioni del Quadro Temporaneo europeo sopra descritto, come emendato in data 3 aprile e 8 maggio, e soggetta alle regole di cui all'art. 108 del Trattato; tale regime quadro disciplina la concessione di aiuti conformi al quadro temporaneo europeo da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni ivi indicate;
- la suddetta disciplina è stata oggetto di notifica a "ombrello" da parte dello Stato Italiano - SA.57021 RegimeQuadro – COVID 19 - in data 20.05.2020, ed è stata approvata con decisione C(2020)3482 final il successivo 21.05.2020;
- con DGR 26.05.2020, n 782 recante "*Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR 524/2020*", con la quale la Giunta Regionale ha modificato la manovra approvata con DGR 524/2020, ha approvato la proposta di riprogrammazione finanziaria del POR e ha approvato lo schema di Accordo con il Governo nazionale;
- con DGR 26.05.2020, n. 787 recante "*Misure urgenti per il sostegno economico delle imprese a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Approvazione linee di indirizzo per il varo degli strumenti regionali straordinari di sostegno alle imprese*", la Giunta regionale ha adottato nuove Linee di Indirizzo regionali con la conseguente necessità di modificare l'Accordo di finanziamento;
- con DGR 28.05.2020, n. 794, recante "*POR Puglia FESR 2014/2020 – Asse III - Interventi per la Competitività dei Sistemi Produttivi - Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020 -2022 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. – Copertura finanziaria Titolo II Capo III Circolante Manifatturiero, Commercio e Servizi - TITOLO II Capo VI Circolante Turismo - Microprestito Circolante*" la Giunta Regionale ha autorizzato le variazioni di bilancio al fine di stanziare nuove risorse per le Azioni 3.3, 3.6 e 3.8 del PO FESR 2014-2020;
- la Legge del 30.12.2020, n. 178 ha modificato l'art. 61, comma 2 del d.l. n. 34/2020, convertito dalla

Legge n. 77/2020, disponendo che “*gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis sono concessi entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020*”;

- la comunicazione C(2021) 2570 final del 09.04.2021, ha approvato la notifica dell’aiuto SA. relativa all’art. 28 del decreto-legge 22.03.2021, n. 41 (cd. “decreto sostegni”), contenente, tra l’altro, la proroga al 31.12.2021 del Quadro Temporaneo di cui al precedente alinea e l’innalzamento della soglia di cumulabilità da 800.000 euro a 1.800.000 euro per le misure ricadenti nella Sezione 3.1 dello stesso.

Ulteriormente rilevato che:

- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 491 del 01.06.2020 sono state approvate e pubblicate sul BURP n. 80 del 04.06.2020 le modifiche all’Avviso Titolo II capo 3 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” - denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del su citato regolamento;
- con D.D. 08.06.2020, n. 520 – pubblicata sul BURP n. 82 del 08.06.2020 – la scrivente sezione ha approvato la rettifica dell’Allegato 1;
- Con D.G.R. 16/07/2020, n. 1091, recante “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Modifica del Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 4719 del 08/07/2020” è stata approvata la variazione del tasso di cofinanziamento Comunitario;
- l’art. 3 del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che “sino al 31.12.2021 ricorre sempre il caso d’urgenza e si procede ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020, è stato prorogato fino al 31/01/2021 “lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- Con D.G.R. 12/08/2020, n. 1391, sono state stanziati le ulteriori risorse a copertura dell’avviso Titolo II Capo 3 Circolante;
- Con D.G.R. 17/09/2020, n. 1603 di variazione di bilancio, è stata incrementata di € 70.600.000 la dotazione finanziaria dell’intervento “Aiuti agli investimenti delle imprese”, al fine di consentire la prosecuzione degli strumenti di sostegno al capitale circolante a favore delle Piccole e Medie Imprese pugliesi (PMI) “Titolo II Capo 3 Circolante” e “Titolo II Capo 6 Circolante”;
- Con D.G.R. 08/10/2020, n. 1673, l’Avviso di cui al presente atto è stato rifinanziato per un importo pari a € 65.600.000 consentendone la riapertura, in seguito a sospensione dello stesso avvenuto in data 24.08.2020;
- Come da indicazioni ricevute dalla Presidenza con nota prot. in ingresso AOO_158/PROT/20/10/2020/0011686, il bando di cui al presente atto è stato riaperto con DD n. 885 del 20.10.2020 (BURP n. 147 del 22/10/2020) con le risorse aggiuntive di € 65.600.000 e si è proceduto alla ricezione delle istanze anche oltre tale disponibilità, con l’avvertimento che, esaurite le risorse attualmente stanziati e le eventuali ulteriori aggiuntive stanziati, le domande rimaste prive di capienza – in rigoroso ordine cronologico – non sarebbero state istruite né finanziate;
- non sono state attualmente stanziati ulteriori risorse aggiuntive da destinare all’avviso di cui al presente atto;
- su iniziativa dell’Assessore Delli Noci, e come da conseguenti indicazioni ricevute dalla Presidenza con nota prot. in ingresso AOO_158/PROT/30/12/2020/0017536, si è stabilito di fissare un termine alla presentazione delle istanze.
- con D.D. n. 1131 del 30/12/2020 recante “PO FESR 2014/2020. Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm. e ii. - Titolo II - Capo 3 - denominato “Avviso per la

presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014" – Termine per la presentazione delle domande a valere sull'avviso, nella sola parte riferita al Titolo II Capo 3 Circolante (Art.22), e ulteriori disposizioni", e pubblicato sul BURP n. 2 del 07/01/2021, è stata inibita la presentazione di ulteriori domande per l'Avviso Titolo II Capo 3 nella sola parte riferita al Titolo II Capo 3 Circolante (Art.22) sulla piattaforma Puglia Semplice di gestione dello stesso, nonché fornite ulteriori disposizioni;

- con D.D. n. 59 del 29/01/2021, pubblicata sul BURP n. 18 del 04/02/2021, sono stati chiariti alcuni aspetti relativi alla possibilità di rinunciare al 10% di premialità aggiuntiva richiesta a valere sui suddetti avvisi;
- con D.D. n. 116 del 16/02/2021, pubblicata sul BURP n. 25 del 18/02/2021, sono state fornite alcune disposizioni in materia digitale;
- con D.D. 473 del 15/06/2021, pubblicata sul BURP n. 78 del 17/06/2021, è stato prorogato il periodo di tempo per poter utilizzare il finanziamento bancario, per la copertura di costi afferenti all'operatività aziendale, di 6 mesi rispetto ai 12 mesi, già previsti dal comma 15 dell'art. 22.

Rilevato altresì che:

- Con DGR n. 1238 del 22/07/2021, sono state approvate le linee di indirizzo per la modifica dell'Avviso Titolo II - Capo 3 "Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese" - Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento", includendo nella lista dei codici ATECO ammissibili anche il 47.73.10 - Farmacie
- Nella seduta partenariale del 29/07/2021 è stata condivisa l'opportunità che i Confidi vigilati fossero inclusi tra i soggetti abilitati a presentare le domande di agevolazione al pari dei soggetti finanziatori per conto dei soggetti ineterssati;
- Con DGR n. 1479 del 15/09/2021, sono state adottate definitivamente le modificazioni al Regolamento regionale 30 settembre 2014, n.17 "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)", tra le altre quelle relative al contributo aggiuntivo in conto impianti, di cui all'art. 37, commi 8 e 9 del Regolamento, così come dettagliate nell'Avviso (Allegato parte integrante del presente provvedimento);
- Nella seduta partenariale del 17/09/2021 è stata condivisa l'opportunità di includere nella lista dei codici ATECO ammissibili anche il seguente:
 - 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, limitatamente agli interventi riferiti alla realizzazione di "impianti tecnologicamente innovativi volti all'erogazione di combustibile efficiente e alternativo" (a titolo esemplificativo: gas naturale compresso o liquefatto, biogas, idrogeno, elettrico, biocombustibile, combustibili sintetici, etc.)Tale ammissibilità, infatti, è condizionata all'avvio di progetti di investimento per l'introduzione di nuove tecnologie a ridotte emissioni inquinanti;
- Nella stessa seduta di cui sopra, è stata altresì condivisa la necessità che l'impresa proponente indichi nell'Allegato A il/i contratto/i collettivo/i di lavoro applicato/i ai propri lavoratori dipendenti operanti nella unità locale oggetto di richiesta di agevolazioni;
- Con DGR n. 1579 del 30/09/2021, sono state approvate le linee di indirizzo relative all'Avviso di cui al presente provvedimento;
- la Commissione Europea con la Circolare "Aiuto di Stato SA. 100380 (2021/N)" ha approvato la carta dell'Italia per la concessione degli aiuti a finalità regionale dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 nel quadro degli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;

- in data 10/03/2022 sono state esaminate e condivise in sede di Partenariato Economico Sociale, possibili modifiche da apportare agli avvisi emanati dalla Sezione Competitività a valere sul Regolamento, in particolare:
 - o negli Avvisi “Titolo II, capo 3”, “Titolo II, capo 6”, “Contratti di Programma”, “PIA Medie Imprese”, “PIA Piccole Imprese”, “PIA Turismo”: modifica del calcolo dell’ESL – Equivalente Sovvenzione Lordo, come da nuove indicazioni fornite dalla suddetta Carta Aiuti, al fine di garantire una maggiore intensità di aiuto per le PMI;
 - o negli Avvisi “Titolo II, capo 3”, “Titolo II, capo 6”: inserimento della possibilità per le imprese di presentare un programma di investimenti che preveda unicamente la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile;
 - o negli Avvisi “Titolo II, capo 3”, “Contratti di Programma”, “PIA Medie Imprese”, “PIA Piccole Imprese”: inserimento di codici ATECO relativi alla produzione di compost e al trattamento di rifiuti speciali;
- con D.G.R. n. 392 del 21/03/2022, la Giunta Regionale ha approvato le modifiche al Regolamento regionale 30 settembre 2014, n.17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, in particolare ai segg. artt.:
 - o art. 13, relativo alla disciplina generale del cumulo delle agevolazioni;
 - o art. 37, comma 1, relativo all’intensità di aiuto del Titolo II Capo 3;
 - o art. 58, comma 1, relativo all’intensità di aiuto del Titolo II Capo 6;
- in data 22/03/2022, la suddetta D.G.R è stata trasmessa alla Commissione Consiliare competente ai fini dell’acquisizione del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ai sensi dell’art. 44, comma 2 della L.R. 7/2004, come modificato dall’art. 3 della L.R. 44/2014;
- in data 24/03/2022 la Commissione Consiliare ha espresso all’unanimità parere favorevole in merito alle Modifiche approvate con la succitata DGR;
- con DGR n. 441 del 28/03/2022, sono state adottate definitivamente le modificazioni al Regolamento regionale 30 settembre 2014, n.17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” e contestualmente approvate le linee di indirizzo per la modifica degli avvisi Titolo II Capo 1 - Contratti di Programma, Capo 2 – PIA Medie e Piccole, Capo 3, Capo 5 – PIA Turismo e Capo 6;
- il suddetto Regolamento è stato pubblicato sul BURP n. 40 Suppletivo del 05/04/2022 ed è entrato in vigore in pari data in virtù della procedura di urgenza prevista dall’art. 53 dello Statuto Regionale.

In considerazione di quanto sopra rilevato, si ravvisa, pertanto, la necessità:

- di approvare le modifiche all’Avviso (Allegato parte integrante del presente provvedimento), in attuazione delle linee di indirizzo di cui alla succitata DGR e come di seguito specificato:
 - o inserimento del riferimento alla nuova Carta degli Aiuti con relativo chiarimento sulle modalità di calcolo dell’ESL e sulle modalità di eventuale riproporzionamento del contributo nel caso di superamento delle nuove soglie, come di seguito specificato:
“La sovvenzione complessiva [ESL sovvenzione Titolo II + eventuale sovvenzione rating + eventuale premialità recupero immobili + eventuale premialità impianto fotovoltaico], calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 35% per le medie imprese e il 45% per le piccole

imprese. In presenza di un eventuale ESL aiuto di cui al finanziamento del rischio, in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, lo stesso ESL, derivante dal finanziamento del rischio, può essere cumulato con la sovvenzione complessiva di cui sopra sino al limite di 10 punti percentuali (45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole imprese. Nel caso di superamento delle suddette percentuali, si procede a ridurre proporzionalmente la sovvenzione del Titolo II, al fine di rientrare complessivamente nei limiti di cui sopra, compatibili con le previsioni di cui alla carta degli aiuti Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvato il 02.12.2021 C(2021) 8655 final)."

- inserimento all'art. 4, comma 19 della possibilità per le imprese di "presentare un programma di investimenti che preveda unicamente la realizzazione di un "impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile";
 - recepimento all'art. 4, comma 1 della modifica apportata all'art. 35 del R.R. 17/2014;
 - inserimento all'art. 2, comma 6, dei seguenti codici ATECO:
 - 38.21.09 - "Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi" limitatamente al trattamento che precede lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi speciali solidi o non solidi speciali
 - 38.22.00 - "Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi" limitatamente allo smaltimento dei rifiuti di amianto.
- di approvare l'Allegato 1_Lista Codici ATECO, parte integrante del presente provvedimento, che include fra gli altri anche i succitati con le relative limitazioni.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti Contabili ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non comporta nessun onere a carico del Bilancio Regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;

- ritenuto di dover provvedere in merito;
- rilevata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. e dell'art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia

DETERMINA

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare le modifiche all'Avviso (Allegato parte integrante del presente provvedimento), in attuazione delle linee di indirizzo di cui alla DGR n. 441 del 28/03/2022 e come di seguito specificato:
 - o inserimento del riferimento alla nuova Carta degli Aiuti con relativo chiarimento sulle modalità di calcolo dell'ESL e sulle modalità di eventuale riproporzionamento del contributo nel caso di superamento delle nuove soglie, come di seguito specificato:

“ La sovvenzione complessiva [ESL sovvenzione Titolo II + eventuale sovvenzione rating + eventuale premialità recupero immobili + eventuale premialità impianto fotovoltaico], calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 35% per le medie imprese e il 45% per le piccole imprese. In presenza di un eventuale ESL aiuto di cui al finanziamento del rischio, in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, lo stesso ESL, derivante dal finanziamento del rischio, può essere cumulato con la sovvenzione complessiva di cui sopra sino al limite di 10 punti percentuali (45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole imprese. Nel caso di superamento delle suddette percentuali, si procede a ridurre proporzionalmente la sovvenzione del Titolo II, al fine di rientrare complessivamente nei limiti di cui sopra, compatibili con le previsioni di cui alla carta degli aiuti Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1^o gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvato il 02.12.2021 C(2021) 8655 final).”
 - o inserimento all'art. 4, comma 19 della possibilità per le imprese di “presentare un programma di investimenti che preveda unicamente la realizzazione di un “impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile”;
 - o recepimento all'art. 4, comma 1 della modifica apportata all'art. 35 del R.R. 17/2014;
 - o inserimento all'art. 2, comma 6, dei seguenti codici ATECO:
 - 38.21.09 - “Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi” limitatamente al trattamento che precede lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi speciali solidi o non solidi speciali
 - 38.22.00 - “Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi” limitatamente allo smaltimento dei rifiuti di amianto.
- di approvare l'Allegato 1_Lista Codici ATECO, parte integrante del presente provvedimento, che include fra gli altri anche i succitati con le relative limitazioni;
- di dare atto che le modifiche contenute nella presente determinazione entrano in vigore e saranno applicate, quindi, alle domande censite in piattaforma con contestuale creazione del codice pratica, a far data dal giorno 07.04.2022.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale elettronico:

- è immediatamente esecutivo;

- si compone di n. 14 pagine cui si aggiungono 20 pagine relative all'Avviso e n. 12 pagine relative all'Allegato 1, per un totale di 46 pagine;
- verrà trasmesso in forma digitale a:
 - Segretariato Generale della Giunta Regionale
 - Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.
 - Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020;
 - Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico
- sarà pubblicato sui portali www.regione.puglia.it Sezione "Amministrazione Trasparente – Determinazioni Dirigenziali" e www.sistema.puglia.it - Determinazioni Dirigenziali, e sul B.U.R.P.

Il Dirigente di Sezione
Giuseppe Pastore

REGIONE PUGLIA

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii. (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) – Titolo II - Capo 3 "Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese" come modificato con Regolamento regionale, 10 gennaio 2019, n. 2. - Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento

Art. 1 "Premesse"

- 1) Il presente Avviso rende operative le disposizioni previste dal Titolo II - Capo 3 "Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese" del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 2014 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 suppl. del 06/10/2014) come modificato con Regolamento regionale, 10 gennaio 2019, n. 2 di seguito Regolamento.
- 2) La gestione del presente strumento è di competenza della Regione – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Competitività, che, procederà all'attuazione anche mediante il coinvolgimento dell'Organismo intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.
- 3) Puglia Sviluppo S.p.A. si occuperà della gestione della presente misura agevolativa in quanto designato quale Soggetto intermediario ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e della D.G.R. n. 2445 del 21 novembre 2014;
- 4) A partire dal 22 gennaio 2015 i Soggetti interessati (di cui al successivo art. 2 comma 1) possono presentare al Soggetto Finanziatore (una delle Banche di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 oppure uno dei Confidi vigilati iscritti nell'albo unico di cui all'art. 106 del TUB, ai quali l'interessato chiede il finanziamento) o ad un Confidi (iscritto nell'Elenco ex art. 112 TUB tenuto dall'Organismo Confidi Minori oppure iscritto nell'albo unico di cui all'art. 106 del TUB) le domande di agevolazione relativamente agli aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese, previsti dal Titolo II - Capo 3 del Regolamento.
- 5) A partire dalla stessa data il Soggetto Finanziatore può inoltrare la domanda a Puglia Sviluppo S.p.A. esclusivamente tramite procedura telematica, dopo aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del Titolo II - Capo 3 del Regolamento. Trattandosi di una procedura telematica, tutte le notifiche e le comunicazioni ai Soggetti interessati (Soggetti Finanziatori, Confidi, Soggetti proponenti, consulenti), saranno disponibili direttamente nella propria Area di lavoro telematica, a cui si accede con le credenziali personali. Il sistema telematico potrà trasmettere automaticamente delle PEC di "cortesia" per informare della presenza di notifiche o comunicazioni nella propria Area di lavoro.

Art. 2 "Modalità presentazione domande di agevolazione"

- 1) Le domande di agevolazione possono essere presentate da liberi professionisti, microimprese, da imprese di piccola dimensione e da medie imprese (di seguito PMI), come da definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che intendono realizzare una iniziativa nell'ambito di uno dei codici Ateco ammissibili elencati nell'**allegato 1** parte integrante del presente Avviso ed appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85;
 - b) imprese che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio riferiti alle seguenti attività:
 - esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso classificati esercizi di vicinato; per esercizio di vicinato si intendono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq;
 - esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso classificati M1. medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 a 600 mq;
 - esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso classificati M2. medie strutture intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.500 mq (LR n. 11/2003);
 - esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso classificati M3. medie strutture attrattive con superficie di vendita da 1501 a 2500 mq;
 - servizi di ristorazione di cui al gruppo "56" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007", ad eccezione delle categorie "56.10.4" e "56.10.5";
 - attività di commercio elettronico; per commercio elettronico si intende l'attività commerciale - ovvero quella di acquisto di merci in nome e per conto proprio e la loro rivendita - svolta tramite la rete internet, mediante l'utilizzo di un portale o sito web (e-commerce).
 - c) imprese, non iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, che realizzano investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione "C", il settore delle costruzioni di cui alla sezione "F" ed il settore dei servizi di comunicazione ed informazione di cui alla sezione "J" e alcuni servizi sanitari considerati di grande rilevanza sociale nell'ambito della Divisione Q "sanità e assistenza sociale" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007";

- d) liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, secondo l'art. 12, legge 22 maggio 2017, n. 81.
- 2) I soggetti proponenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese. Per la categoria dei liberi professionisti, che svolgono le attività disciplinate da apposite leggi professionali o quelle regolamentate dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013 "disposizioni in materia di professioni non organizzate", tale obbligo è da ritenersi assolto con l'iscrizione agli albi o collegi, se previsti dalla rispettiva legge professionale. Ogni altro requisito richiesto dal presente avviso è applicabile alla categoria dei liberi professionisti compatibilmente con la natura giuridica rivestita e con le rispettive leggi professionali o con quanto previsto dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e dalla Circolare direttoriale 1° ottobre 2018, n. 3708/c (Chiarimenti in merito all'applicazione della legge 14 gennaio 2013, n. 4). Alla data di presentazione della domanda, i liberi professionisti devono risultare in possesso di Partita Iva.
- 3) Nel caso di società la durata, rilevabile dall'atto costitutivo, deve essere almeno pari al periodo previsto dalla normativa per il vincolo di destinazione dei beni agevolati. In caso contrario, occorrerà acquisire, entro la data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, un verbale dell'Assemblea dei soci che proroghi detto termine fino a data successiva a quello del vincolo.
- 4) Ai sensi di quanto stabilito dagli artt.li 1 e 13 del Regolamento (CE) 651/2014 sono esclusi i seguenti settori:
- pesca e acquacoltura;
 - costruzione navale;
 - industria carboniera;
 - siderurgia, così come definito nell'allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento di cui alla comunicazione numero C(2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E. C70 del 19.3.2002;
 - fibre sintetiche;
 - produzione primaria di prodotti agricoli;
 - trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
- 5) Non sono considerate attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita.
- 6) Nell'ambito della categoria c) del precedente comma 1, sono ammissibili anche gli investimenti riguardanti i seguenti servizi di cui alla "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007": le sottocategorie "38.21.09 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi" limitatamente al trattamento che precede lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi speciali solidi o non solidi speciali, "38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi" limitatamente allo smaltimento dei rifiuti di amianto, "38.31.10 Demolizione di carcasse", "38.31.20 Cantieri di demolizione navali", "38.32.10 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici", "38.32.20 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche", "38.32.30 Recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse", "39.00.01 Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia", "39.00.09 Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti". Si chiarisce che la classe 38.32 "Recupero e cernita dei materiali" si riferisce agli impianti finalizzati alla materia prima secondaria (end of waste) per la trasformazione di rifiuti metallici e non metallici, rottami ed altri oggetti, usati o meno, in materie prime secondarie, comprendendo di solito un processo di trasformazione meccanica o chimica.
- 7) Attesa la necessità di garantire idoneo raccordo con la Pianificazione e Programmazione vigente nel settore di gestione dei rifiuti, le proposte progettuali di cui ai codici Ateco riferiti alle attività di valorizzazione dei rifiuti, saranno ammesse previa acquisizione di esito favorevole da parte del Tavolo Tecnico costituito da Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, AGER, Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi e Puglia Sviluppo S.p.A. Tale Tavolo Tecnico si riunisce con cadenza mensile per l'istruttoria delle istanze ricevute; è consentito un unico rinvio per approfondimenti istruttori.
- 8) Nell'ambito della categoria c) del precedente comma 1, sono ammissibili anche gli investimenti riguardanti la sottocategoria "93.29.90" limitatamente all'attività di "ludoteche per intrattenimento bambini" di cui alla "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007".
- 9) Nell'ambito della categoria c) del precedente comma 1, sono ammissibili anche gli investimenti riguardanti la sottocategoria "10.61.40" limitatamente alla "produzione di cereali per la prima colazione" di cui alla "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007".

- 10) Nell'ambito della categoria c) del precedente comma 1, sono ammissibili anche gli investimenti riguardanti i seguenti servizi ospedalieri e servizi di assistenza sociale residenziale di cui alla "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007": la sottocategoria Ateco "86.10.10 Ospedali e case di cura generici", "86.10.20 Ospedali e case di cura specialistici", "87.10.00 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani", "87.20.00 Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti", "87.30.00 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili" e "87.90.00 Altre strutture di assistenza sociale residenziale".
- 11) Con riferimento ai progetti presentati nell'ambito dell'attività economica "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" di cui al codice Ateco 49.32.20, sono ammissibili quali mezzi mobili targati, esclusivamente le autovetture con le seguenti limitazioni: "veicoli destinati al trasporto di persone, entro i nove posti, compreso quello del conducente".
- 12) Nell'ambito della categoria b) del precedente comma 1, sono ammissibili anche gli investimenti riguardanti la sottocategoria 47.30.00 "commercio al dettaglio di carburante per autotrazione" di cui alla "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007", limitatamente agli interventi riferiti alla realizzazione di "impianti tecnologicamente innovativi volti all'erogazione di combustibile efficiente e alternativo" (a titolo esemplificativo: gas naturale compresso o liquefatto, biogas, idrogeno, elettrico, biocombustibile, combustibili sintetici, etc.).

Art. 3 "Tipologie di investimenti ammissibili"

- 1) Le domande di agevolazione devono riguardare progetti di investimento iniziale di importo minimo pari a Euro 30 mila, destinati:
 - a) alla realizzazione di nuove unità produttive;
 - b) all'ampliamento di unità produttive esistenti;
 - c) alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
 - d) ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.
- 2) I progetti di cui ai punti a), b), c) e d) del precedente comma, devono tendere alla:
 - promozione del risparmio energetico, della gestione sostenibile dei rifiuti e il recupero degli stessi, del risparmio e della tutela delle risorse idriche;
 - riduzione di emissioni di CO₂, di sostanze acidificanti e di emissioni odorifere e sonore da parte dei soggetti beneficiari.
- 3) I progetti di cui ai punti a), b), c) e d) del precedente comma, possono comprendere investimenti volti all'introduzione delle BAT di settore che limitino il consumo e l'inquinamento del suolo.
- 4) Per la tipologia di investimento di cui alla lett. c) del precedente comma 1, i costi ammissibili devono superare almeno il 200% del valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.
- 5) Per quanto concerne la tipologia di investimento di cui alla lett. d) del precedente comma 1, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare.
- 6) Non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti finalizzati alla mera sostituzione di impianti.
- 7) Non sono ammissibili gli aiuti agli investimenti ad un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuto, abbia effettuato una delocalizzazione della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). All'atto di presentazione della domanda di agevolazione, il beneficiario dovrà altresì dichiarare di non avere concretamente in programma di delocalizzare la stessa o un'analoga attività a quella oggetto della richiesta di aiuto nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.
- 8) Il progetto di investimento iniziale deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi prefissati dal Soggetto Proponente ed indicati nella domanda di agevolazione.
- 9) Le iniziative agevolabili devono essere riferite a unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.
- 10) L'acquisto di un immobile è ammissibile nell'ambito di un progetto di investimento organico e funzionale (vedi precedente comma 8) ed, inoltre, il progetto deve rispettare i criteri e gli obiettivi previsti dal presente Avviso anche con riferimento a quanto indicato al precedente comma 2. Non è ammissibile l'acquisto di immobili che siano stati oggetto di agevolazione nei dieci anni precedenti come stabilito dall'articolo 18, comma 1 lettera c) del D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

Art. 4 "Spese ammissibili"

- 1) Le spese ammissibili sono quelle previste dagli artt. 35 e 36 del Regolamento, che di seguito si riporta.

Art. 35 del Regolamento:

1. Sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti in "attivi materiali" ed "attivi immateriali" che riguardano investimenti iniziali, come definiti all'art. 15, comma 4, di importo minimo pari a euro 30.000.

Art. 36 del Regolamento:

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 5% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
 - b. le spese per opere murarie e assimilabili relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in cui l'impresa dimostri che l'assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo; gli avvisi prevedono, inoltre, una premialità per le opere necessarie al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove acquisibili e restaurabili;
 - c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni. Per il settore dei trasporti l'acquisto di automezzi è ammissibile esclusivamente nel caso di imprese di trasporto persone;
 - d. Investimenti finalizzati al miglioramento delle misure di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. In caso di acquisto di un immobile, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.
3. Le spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5% delle spese di cui alla lett. b) del precedente comma 1.
4. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda al Soggetto Finanziatore o al Confidi accreditato. Si intende, quale avvio del programma di investimenti, la data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento.

- 2) Con riferimento al comma 1, lettera b), dell'articolo 36 del Regolamento, valgono le seguenti specifiche:
 - Opere murarie e assimilabili: capannoni e fabbricati industriali, per uffici, per servomezzi e per servizi [magazzino, mensa, infermeria, portineria, casa del custode - quest'ultima nel limite di mq. 100 - relativi impianti generali (impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico/fognario, impianto antitaccheggio, elettrico, sanitario, metano, aria compressa, rete Lan/dati, videosorveglianza, citofonico, telefonico, antincendio, antifurto, impianto tv, impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, ecc.), strade e piazzali, tettoie, cabine elettriche, recinzioni, infissi, porte, pareti divisorie, rivestimenti pareti e colonne - boiserie, basamenti per macchinari e impianti, rete fognaria, pozzi];
 - Infrastrutture aziendali: allacciamenti stradali, ferroviari, idrici, elettrici, informatici, ai metanodotti.
- 3) Con riferimento al comma 1, lettera c), dell'articolo 36 del Regolamento:
 - sono ammissibili anche le spese per l'acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa ed i trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
 - con riferimento ai mezzi mobili targati, sono ammissibili solo se strettamente funzionali e pertinenti rispetto all'attività ammissibile svolta dall'impresa, devono essere utilizzati in via esclusiva per l'esercizio dell'attività di impresa, devono essere immatricolati autocarro e devono essere furgonati (privi di sedili posteriori). L'obbligo dell'immatricolazione del mezzo mobile targato come autocarro e con allestimento furgonato, non si applica per le attività ammissibili di trasporto persone.
- 4) Inoltre, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento, le seguenti spese non sono comunque ammissibili:
 - a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
 - b. le spese relative all'acquisto di scorte;
 - c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
 - d. i titoli di spesa regolati in contanti;
 - e. le spese di pura sostituzione;
 - f. le spese di funzionamento in generale;
 - g. le spese in leasing (canoni e riscatto del bene);
 - h. tutte le spese non capitalizzate;

- i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- j. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro;
- 5) L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.
- 6) Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, conferma d'ordine) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.
- 7) Non sono ammissibili beni non strettamente funzionali e non a uso esclusivo dell'attività di impresa quali ad esempio computer portatili, telefoni cellulari e tablet.
- 8) Non sono ammissibili le spese per l'acquisto di beni facilmente deperibili quali ad esempio biancheria da tavola, biancheria da bagno, stoviglie, utensili per cucina.
- 9) Nel caso di acquisto di mezzi mobili non sono ammissibili le spese di IPT, messa su strada, immatricolazione.
- 10) Non sono ammissibili le forniture attraverso un contratto "chiavi in mano".
Nel caso in cui lo stesso fornitore fatturi sia le opere di ristrutturazione sia attrezzature ed arredi, deve essere fornita perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale attestante che tutte le forniture sono avvenute a valori di mercato senza ricarico sul prezzo, non ci sono state operazioni intermedie che hanno generato aumento del prezzo rispetto al valore di mercato, non ci sono state rifatturazioni intermedie e tutti i beni sono stati venduti allo stato "nuovi di fabbrica".
- 11) Con riferimento alle superfici dell'immobile destinate ad uffici è ritenuta congrua una superficie pari a 25 mq per impiegato, per operaio specializzato che necessita di una postazione lavorativa fissa e per il titolare o il socio lavoratore. Inoltre, si ritiene ammissibile la casa del custode nel limite di 100 mq e una superficie per sala riunioni nel limite di 60 mq. Resta inteso che l'impresa dovrà dimostrare, in sede di rendicontazione finale, nel caso dell'alloggio del custode l'assunzione di un addetto con tale qualifica. Si evidenzia che la figura del custode non può coincidere con quella del titolare o dei soci dell'impresa e dei relativi coniugi, ma deve essere esterno all'impresa stessa e senza legami di parentela e affinità (entro il terzo grado) con il titolare stesso o con i soci dell'impresa. Quanto su indicato vale anche per le domande presentate dai liberi professionisti.
- 12) Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l'attività d'impresa. L'acquisto o la costruzione di locali ad uso promiscuo è finanziabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività oggetto di agevolazione. Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte inerente l'investimento da agevolare deve risultare da perizia giurata con la quale si ripartisca l'investimento previsto sui diversi codici Ateco indicandone anche il criterio oggettivo di ripartizione.
- 13) Il Soggetto beneficiario deve dimostrare di avere la piena disponibilità dell'immobile dove svolge l'attività, nonché deve avere la piena disponibilità di tutti i beni agevolati e gli stessi devono essere utilizzati esclusivamente dal proponente stesso. Nel caso in cui il Soggetto proponente operi in una porzione di immobile, sarà necessario fornire la documentazione probatoria attestante la separazione fisica (ad esempio layout del tecnico, rilievo fotografico, etc.), rispetto alle altre porzioni di immobile ove svolgono l'attività altre imprese.
- 14) Non sono ammissibili le spese relative all'attività di ricevitoria, commercio al dettaglio di generi di monopolio e le attività di giochi, lotterie e scommesse.
- 15) Ciascuna spesa deve essere supportata da un documento giuridicamente vincolante, come ad esempio un ordine di acquisto o un preventivo controfirmato per accettazione, che conformemente alle disposizioni del presente Avviso non deve riportare data antecedente alla data di presentazione della domanda (data attestata nell'allegato D).
- 16) Non si ritengono ammissibili gli interventi di riparazione o pura manutenzione effettuati su cespiti già esistenti alla data di presentazione della domanda.
- 17) Con riferimento all'acquisto dell'immobile, del suolo o di software, non è ammissibile l'acquisto da parenti e affini fino al terzo grado dei soci, nel caso di società proponente, o del titolare, nel caso di ditta proponente, nonché dal coniuge del titolare o dei soci. L'acquisto di un immobile, del suolo o di software di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni medesime o dei relativi coniugi ovvero parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, è ammissibile in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci che non hanno alcun rapporto di parentela e coniugio suindicato. Non sono ammissibili alle agevolazioni "gli acquisti infragruppo, gli acquisti da soci o amministratori dell'impresa beneficiaria/proponente, da coniugi, parenti o affini entro il terzo grado di uno dei soci o amministratori dell'impresa beneficiaria anche nel caso in cui il rapporto sussista con un soggetto che rivesta il ruolo di amministratore o socio

dell'impresa fornitrice". Tali limitazioni su indicate si applicano, ove è il caso, anche al libero professionista quale Soggetto proponente.

Si precisa che, in caso di acquisto/realizzazione di immobile per trasferimento sede (o per apertura di una nuova unità locale che andrà ad aggiungersi a quella preesistente), occorre fornire copia registrata del titolo di disponibilità della vecchia sede operativa. Laddove la vecchia sede sia di proprietà, occorre fornire anche:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) che attesti che la destinazione della vecchia sede sarà mantenuta per i cinque anni successivi al completamento dell'investimento;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) riportante una descrizione del ciclo produttivo dell'impresa evidenziando, nel dettaglio, l'utilizzo della vecchia sede.

Qualora la vecchia sede sia di proprietà ma non verrà reimpiegata all'interno del ciclo produttivo dell'impresa e/o non verrà mantenuta per i cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, occorrerà fornire una perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo (Geom., Arch. o Ing.), all'interno della quale lo stesso tecnico deve riportare il valore del vecchio immobile ed il valore del suolo su cui il vecchio immobile insiste. Il tutto, al fine di ammettere il costo per l'acquisto/costruzione della nuova unità immobiliare al netto del valore del vecchio immobile non impiegato nel ciclo produttivo;

- 18) Con riferimento all'effetto di incentivazione si evidenzia che: ai sensi dell'art. 2 punto 23 Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014, per "avvio dei lavori" si intende: "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per "avvio dei lavori" si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito."

Pertanto, in presenza di un atto giuridicamente vincolante con data antecedente alla data di presentazione della domanda, l'intero programma di investimenti è ritenuto inammissibile.

A titolo esemplificativo, si riportano i documenti che possono ritenersi atti giuridicamente vincolanti:

- Preventivo controfirmato per accettazione;
- Contratto di fornitura/appalto;
- Ordine di acquisto/Conferma d'ordine (con o senza il versamento di un acconto/anticipo/caparra);
- Decreto di trasferimento del giudice, nel caso di acquisto immobile;

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il progetto di investimenti preveda anche l'acquisto dell'immobile ed il Soggetto proponente fornisca come titolo di disponibilità dell'immobile un contratto preliminare di compravendita o una proposta di acquisto accettata, tali documenti devono presentare una condizione sospensiva o l'espressa rinuncia all'applicazione delle disposizioni dell'art. 2932 c.c. da entrambe le parti.

- 19) Al fine di incentivare la promozione del risparmio energetico, le imprese possono presentare un programma di investimenti che preveda unicamente la realizzazione di un "impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile". Con la dizione "impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile," si intende qui riferirsi alle seguenti tipologie:

- impianti ad energia eolica;
- impianti ad energia solare (tutte le tecnologie);
- macchine frigorifere a fonte geotermica (refrigeratori o pompe di calore) integrati nei processi produttivi e/o dedicati alla climatizzazione ambientale;
- impianti di produzione di energia termica e/o elettrica a biomasse (liquide, solide o gassose).

A tal proposito, su tali iniziative volte alla tutela dell'ambiente ed al raggiungimento degli obiettivi comunitari di efficienza energetica tendenti a ridurre i consumi energetici, aumentando l'efficienza e soddisfacendo il fabbisogno energetico con le energie rinnovabili, è prevista una premialità pari al pari al 30% per le medie imprese e pari al 35% per le piccole imprese del costo dell'impianto (comprensivo delle spese relative alla diagnosi energetica nella misura non superiore all'1,5% del costo dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, per un ammontare complessivo non superiore a € 10.000,00). Sono, altresì, agevolabili le spese per i sistemi di accumulo integrati (storage), per l'implementazione di sistemi di monitoraggio e backup e per la realizzazione di stazioni di ricarica di veicoli elettrici e/o ibridi ad uso interno dei Soggetti proponenti. Si specifica, infine, che il limite di spesa dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile è di € 2.400,00 per ogni kW di potenza, mentre per i sistemi di accumulo integrati il limite è di € 1.000,00 per ogni kWh.

Relativamente alla "fornitura ed installazione di impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile", tenuto conto che l'energia prodotta con l'impianto deve essere utilizzata esclusivamente per l'esercizio dell'attività di impresa (o attività del libero professionista) oggetto di agevolazione, deve essere fornita una perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale attestante:

- che il piano di investimenti organico e funzionale, presentato ai sensi dell'Avviso pubblico del Titolo II capo 3, prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile e che il costo previsto è congruo;
 - il dato sulla potenza complessiva nominale dell'impianto (potenza di picco in kW);
 - l'attuale consumo di energia annuo in condizioni di regime in kWh per lo svolgimento dell'attività di impresa (o attività del libero professionista), insieme all'eventuale presenza in loco di altri impianti di produzione di energia sia da fonte rinnovabile, sia da fonte tradizionale e alle relative caratteristiche (tipologia, potenza massima di picco, energia prodotta a regime nell'anno trascorso);
 - il consumo annuo previsto a regime per il sito oggetto di intervento indicato in kWh;
- 20) Non sono ammissibili le spese riferite alle attrezzature per "allestimento show room" in quanto si tratta di scorte di magazzino e, quindi, di beni che l'impresa potrebbe vendere;
- 21) Non sono ammissibili le spese di acquisto/costruzione/ristrutturazione di aree di immobili non funzionali e non utilizzate dal Soggetto Proponente per l'esercizio dell'attività ammissibile oggetto di richiesta di agevolazioni.
- 22) Il Soggetto proponente, nei casi previsti al comma 1 lettera b dell'art. 36 del Regolamento, per interventi in opere murarie relative a nuova costruzione dovrà fornire una relazione dettagliata, corredata da documentazione probatoria, con cui dimostri che l'assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo.
- 23) Per "immobili esistenti e non utilizzati", previsti tra le opere murarie come interventi di recupero e di riqualificazione degli stessi (comma 1 lettera b dell'art. 36 del Regolamento), si intendono i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ai sensi del decreto legislativo del 2 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n° 44, (articolo 4, comma 5, lettera b)) che ha disposto una integrazione all'articolo 13, comma 3, d.l. 06 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214. L'inagibilità o inabitabilità, attestata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo, deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380) e l'immobile non deve essere utilizzato, neanche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata. La suindicata dichiarazione del tecnico di inagibilità o inabitabilità, deve essere depositata presso il Comune e il Soggetto proponente deve fornire dimostrazione di avvenuta consegna e protocollazione della stessa.

Art. 5 "Forma e intensità delle agevolazioni"

- 1) La forma e l'intensità delle agevolazioni concedibili sono quelle previste dall'articolo 37 del Regolamento, che di seguito si riporta.

Art. 37 del Regolamento:

1. L'intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 35% per le medie imprese e il 45% per le piccole imprese. In presenza di un eventuale ESL aiuto di cui al finanziamento del rischio, in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, le percentuali della sovvenzione complessiva sono aumentate di 10 punti percentuali (45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole imprese.
2. L'aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore accreditato.
3. Il contributo di cui al precedente comma viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato di uno spread determinato dalla Giunta regionale con proprio atto. La misura dello spread non potrà essere superiore al 5% (500 punti base). La Giunta entro il 31 dicembre di ciascun anno stabilisce il valore dello spread per i successivi 12 mesi, sulla base dell'andamento dei principali dati macroeconomici dell'economia regionale. In sede di prima applicazione, lo spread sarà indicato nell'Avviso di cui all'art. 6, comma 3. Il contributo sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali", utilizzando il minore tra il tasso definito al primo periodo del presente comma ed il tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore.
4. Il rischio del finanziamento è a completo carico del Soggetto Finanziatore.
5. Il contributo in conto impianti di cui al precedente comma 2 comprenderà l'eventuale preammortamento per una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari e di attrezzature e di 24 mesi per i finanziamenti destinati all'ampliamento e/o all'ammodernamento dello stabilimento.

6. Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo in conto impianti di cui al precedente comma 2 sarà calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto dell'eventuale periodo di preammortamento) di:
 - a. sette anni per i finanziamenti destinati alla creazione, all'ampliamento e/o all'ammodernamento dello stabilimento;
 - b. cinque anni per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze.
7. Le agevolazioni di cui al comma 6 precedente saranno calcolate, indipendentemente dall'ammontare del progetto ammissibile, su un importo finanziato massimo di 4.000.000 euro per le medie imprese e di 2.000.000 euro per le piccole imprese.
8. Con esclusivo riferimento agli investimenti in macchinari ed attrezzature, potrà essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non potrà essere superiore al 30% dell'investimento e all'importo massimo di 1.200.000 euro per le medie imprese e 35% dell'investimento e all'importo massimo di 700.000 euro per le piccole imprese.
9. Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, l'importo massimo del contributo in conto impianti, di cui al precedente comma 8 è elevato rispettivamente a 1.300.000 euro e a 800.000 euro.

- 2) il calcolo del contributo sul montante degli interessi di cui all'articolo 37, comma 2, verrà determinato in fase di verifica preliminare prevista dall'articolo 38, comma 4, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo concedibile, confrontando i parametri stabiliti nella delibera di finanziamento con i parametri indicati nell'Avviso pubblico, mentre nella fase di verifica finale della rendicontazione della spesa prevista dall'articolo 38, comma 7, verranno presi in considerazione i dati del contratto di finanziamento.
- 3) Gli aiuti di cui al presente Avviso sono cumulabili sia con gli aiuti al finanziamento del rischio di cui al Titolo III del Regolamento sia con gli aiuti de minimis di cui al Regolamento Regionale n. 15 del 01/08/2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 04/08/2014.
- 4) Le imprese beneficiarie in possesso del rating di legalità (articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni della legge 24 maggio 2012, n. 27) beneficiano di una ulteriore sovvenzione diretta che è pari al 5% dell'importo dell'investimento per le piccole imprese ed al 2,50% dell'investimento per le medie imprese, in entrambi i casi con un tetto massimo pari ad euro 100.000,00. Alla data di invio telematica della domanda da parte del Soggetto Finanziatore, le imprese devono già possedere il rating di legalità o avere inoltrato apposita richiesta all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
- 5) I Soggetti Proponenti che realizzano interventi in opere murarie necessari al recupero di immobili esistenti e non utilizzati (come definiti al comma 23 del precedente art. 4), ove acquisibili e restaurabili, beneficiano di una ulteriore sovvenzione diretta del 10%. Tale 10% di ulteriore sovvenzione sarà calcolato **esclusivamente** con riferimento alle spese necessarie all'eventuale acquisto e al recupero dei predetti immobili, così come definiti al comma 23 del precedente art. 4. La sovvenzione complessiva [ESL sovvenzione Titolo II + eventuale sovvenzione rating + eventuale premialità recupero immobili + eventuale premialità impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile], calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 35% per le medie imprese e il 45% per le piccole imprese.
In presenza di un eventuale ESL aiuto di cui al finanziamento del rischio, in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, lo stesso ESL, derivante dal finanziamento del rischio, può essere cumulato con la sovvenzione complessiva di cui sopra sino al limite di 10 punti percentuali (45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole imprese. Nel caso di superamento delle suddette percentuali, si procede a ridurre proporzionalmente la sovvenzione del Titolo II, al fine di rientrare complessivamente nei limiti di cui sopra, compatibili con le previsioni di cui alla carta degli aiuti Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvato il 02.12.2021 C(2021) 8655 final).

Art. 6 "Risorse disponibili"

- 1) Al presente Avviso sono destinati 30 milioni di euro a valere sul FSC 2007 - 2013, e assegnati all'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo Locale".
- 2) Dette risorse possono essere implementate con ulteriori finanziamenti rivenienti dal P.O. Puglia 2014 - 2020 - Asse prioritario III "Competitività delle Piccole e Medie Imprese" - obiettivo specifico 3e Azione 3.6, adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 1498 del 17/07/2014.
- 3) L'Avviso persegue il raggiungimento dell'obiettivo specifico 3e) - "Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI" a cui concorre l'Azione 3.6 - "Interventi di supporto alla nascita e consolidamento di nuove imprese" - (RA 3.5 dell'Accordo di Partenariato 2014/2020) del POR PUGLIA 2014/2020 e contribuisce al perseguimento dell'indicatore di output CO01 "Numero di imprese che ricevono un sostegno".

L'Avviso potrà contribuire, anche in relazione alle peculiarità degli interventi, al perseguimento di ulteriori indicatori, secondo le indicazioni riportate nel documento denominato "Nota metodologia per il monitoraggio fisico degli Indicatori di output FESR", POS C.3-Allegato 1 al Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014-2020.

Art. 7 "Domanda di ammissione del finanziamento ai contributi"

- 1) I Soggetti Finanziatori dovranno essere in possesso:
 - di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 Aprile 2005, n. 97";
 - di "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004".
- 2) Il Soggetto Finanziatore e i Confidi accreditati si obbligano ad esporre presso tutte le loro sedi/filiali presenti sull'intero territorio regionale il materiale informativo e pubblicitario (es. manifesti, locandine, totem) fornito dalla Regione Puglia, relativi al regime di aiuto di cui al presente Avviso.
- 3) Il Soggetto Finanziatore o il Confidi, al fine di censire telematicamente la domanda di aiuti nella piattaforma telematica (con contestuale generazione del codice pratica), deve procedere obbligatoriamente alla compilazione di tutte le informazioni previste per la generazione della domanda di agevolazione (Allegato C), come da modulo di domanda allegato al presente Avviso. Tale allegato generato telematicamente, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa proponente o dal libero professionista.
- 4) Il Soggetto Finanziatore inserisce nella procedura telematica l'attestazione della presentazione domanda (Allegato D) sottoscritta con firma digitale, non è necessaria la trasmissione tramite posta elettronica certificata;
- 5) La data di presentazione della domanda da parte del Soggetto Proponente, attestata all'interno della dichiarazione di ammissibilità (allegato D), determina il momento a partire dal quale possono essere sostenute le spese e, quindi, il momento in cui possono essere avviati gli investimenti. Se viene presentato un documento giuridicamente vincolante con data antecedente alla data di cui sopra, l'intero programma di investimenti è ritenuto inammissibile (vedi precedente art. 4 comma 18).
- 6) La modulistica, redatta in formato elettronico, è disponibile sul portale istituzionale della Regione Puglia al link <https://regione.puglia.it/web/guest/bandi-e-avvisi>. L'impresa proponente dovrà obbligatoriamente indicare nell'Allegato A il/i contratto/i collettivo/i di lavoro applicato/i ai propri lavoratori dipendenti operanti nella unità locale oggetto di richiesta di agevolazioni.
- 7) Qualora nello svolgimento dell'attività di istruttoria, sia in fase di verifica preliminare sia in fase di verifica finale della rendicontazione della spesa, si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni (visualizzabili e da trasmettere tramite upload sul "**Cruscotto impresa**"), Puglia Sviluppo S.p.A. assegna un termine, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile. Sarà, comunque, effettuata non più di una richiesta di integrazioni documentali per ciascuna fase di verifica istruttoria. A maggior chiarimento, non si considerano richieste di integrazioni:
 - Sollecito per documentazione richiesta e non inoltrata dal Soggetto proponente;
 - Chiarimenti e/o integrazioni necessari, rispetto alla documentazione integrativa fornita;
 - Integrazioni richieste, a seguito di variazioni al progetto di investimento presentate dal Soggetto proponente.
- 8) A seguito di presentazione della domanda presso un Soggetto Finanziatore accreditato, ottenuto il codice pratica, il Soggetto Proponente si deve **obbligatoriamente registrare** al portale raggiungibile nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it, eseguire la procedura di attivazione profilo e, successivamente, accreditarsi per la specifica pratica. Una volta accreditato il Soggetto proponente potrà operare sulla propria pratica ed effettuare l'upload di tutta la documentazione utile al completamento delle verifiche istruttorie, eventualmente richiesta da Puglia Sviluppo SPA, come indicato nel precedente comma 7.
- 9) L'invio telematico della domanda di agevolazione completa con tutta la documentazione relativa e corredata dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, sarà effettuato dal Soggetto Finanziatore, dopo aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del presente Avviso e solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento.

Art. 8 "modalità di ammissione e di erogazione dell'agevolazione"

- 1) Le modalità di ammissione e di erogazione dell'agevolazione sono quelle stabilite dall'articolo 38 del Regolamento, che di seguito si riporta.

Art. 38 del Regolamento:

1. La domanda di agevolazione deve essere presentata al Soggetto Finanziatore, direttamente o per il tramite di un Confidi.

2. Il Soggetto Finanziatore notifica a mezzo PEC alla Regione di aver ricevuto la domanda di agevolazioni da parte del Soggetto proponente.
3. Il Soggetto Finanziatore provvede all'inoltro telematico della domanda alla Regione, dopo aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del presente Capo e solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento bancario, appositamente finalizzato allo strumento agevolativo.
4. La Regione, ricevuta la domanda di cui al comma 3, procede nel rispetto dell'ordine cronologico ad una verifica preliminare dei requisiti del Soggetto proponente, nonché dell'ammissibilità del codice Ateco e delle spese presentate nel progetto di investimenti nell'ambito delle rispettive macrocategorie. Inoltre, effettua una valutazione economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario derivante dalla gestione.
5. La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, comunica al proponente, al Soggetto Finanziatore ed al Confidi (eventuale) l'esito della verifica preliminare di cui al comma 4.
6. L'impresa ritenuta ammissibile, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi, entro 2 mesi dalla documentata conclusione dell'investimento, inoltra alla Regione la richiesta di erogazione del contributo unitamente alla seguente documentazione:
 - a. il contratto di finanziamento;
 - b. la documentazione attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento;
 - c. i titoli di spesa debitamente quietanzati ed annullati;
 - d. copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie allo svolgimento dell'attività.

Gli Avvisi di cui all'art. 6, comma 3 stabiliscono l'ulteriore documentazione da allegare alla richiesta di erogazione del contributo.
7. La Regione, ricevuta la richiesta di erogazione del contributo con tutta la documentazione a corredo, a seguito di completamento degli investimenti da parte dell'impresa, procede all'istruttoria tecnica, accerta la pertinenza e l'ammissibilità delle spese e, quindi, l'agevolabilità dell'iniziativa. L'attività istruttoria si conclude con l'elaborazione di una relazione .
8. Le relazioni sono inviate a scopo informativo al Comitato Tecnico di cui al precedente art. 6 comma 8 del Regolamento, perché possa effettuare le proprie valutazioni.
9. La Regione provvede periodicamente, rispettando l'ordine cronologico di ricezione delle domande da parte dei Soggetti Finanziatori e, all'ammissione definitiva ad agevolazione delle iniziative istruite positivamente, comunicando il provvedimento ai richiedenti, ai Soggetti Finanziatori ed all'eventuale Confidi.
10. La Regione, provvede alla erogazione in unica soluzione all'impresa del contributo in conto impianti di cui al precedente articolo 37, comma 2, aggiornato al medesimo tasso con cui è calcolata l'agevolazione e di quello aggiuntivo di cui al comma 8 del medesimo articolo.

- 2) Alla richiesta di erogazione del contributo, di cui al comma 7 dell'articolo 38 del Regolamento, unitamente alla documentazione già prevista, deve essere allegata quella attestante che l'impresa richiedente sia in regola con il versamento delle quote ai fondi paritetici di sostegno al reddito in caso di crisi aziendali, eventualmente istituiti dalla contrattazione del settore economico di riferimento.
- 3) La richiesta di erogazione del contributo deve essere effettuata telematicamente sul "**Cruscotto impresa**" presente nel portale raggiungibile nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it, ove si accede a seguito di accreditamento (art. 7 comma 8), entro due mesi dal completamento degli investimenti (data ultima fattura), a prescindere se abbia o meno ricevuto dalla Regione la determina di concessione provvisoria.
- 4) Le relazioni di cui al comma 8 dell'art. 38 del Regolamento, sono trasmesse al Comitato periodicamente almeno con cadenza semestrale.

Art. 9 "Contributo finanziario"

- 1) Nel caso in cui il finanziamento concesso dal Soggetto Finanziatore risulti essere di importo almeno pari all'entità dell'investimento iniziale indicata nella domanda di agevolazione, i soggetti beneficiari non sono obbligati ad apportare il contributo finanziario previsto dall'articolo 15, comma 10, del Regolamento.

Art. 10 "Motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento"

- 1) Sono considerati motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:
 - a. la trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza prevista nel bando;
 - b. l'incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
 - c. la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della

medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;

- d. l'utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla Regione;
- 2) Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati nel presente bando, la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico economica di ammissibilità al finanziamento.

Art. 11 "criteri di selezione"

- 1) Le domande di agevolazione saranno esaminate sulla base dei seguenti criteri di selezione:
- criteri di ammissibilità formale, ovvero di possesso dei requisiti formali di ammissione alla fase di istruttoria che rappresentano elementi imprescindibili per la selezione delle operazioni;
 - criteri di ammissibilità sostanziale:
 - ✓ coerenza con lo specifico strumento dell'Asse III "Competitività delle Piccole e Medie Imprese", con lo specifico obiettivo 3e "Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI" a cui concorre l'Azione 3.6 "Interventi di supporto alla nascita e consolidamento di nuove imprese" e con il presente Avviso;
 - ✓ cantierabilità in termini di compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le autorizzazioni amministrative necessarie, anche con riferimento alle tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle stesse;
 - criteri di valutazione:
 - ✓ verifica della coerenza del piano degli investimenti e dell'attendibilità del Soggetto proponente;
 - ✓ verifica della qualità tecnica del progetto di investimenti proposto che deve tendere almeno ad una delle seguenti fattispecie:
 - promozione del risparmio energetico, della gestione sostenibile dei rifiuti e il recupero degli stessi, del risparmio e della tutela delle risorse idriche;
 - riduzione di emissioni di CO₂, di sostanze acidificanti e di emissioni odorifere e sonore da parte dei Soggetti beneficiari.

Art. 12 "Verifica preliminare a seguito di invio telematico della domanda"

- 1) Come disciplinato dall'articolo 38, comma 3, del Regolamento, l'invio della domanda di agevolazione e della documentazione relativa sarà effettuata dal Soggetto Finanziatore solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento. La concessione del finanziamento bancario sarà considerata nella valutazione di cui al comma 4, dell'articolo 38, del Regolamento, integrando di per sé un giudizio positivo sulla rischiosità dell'investimento e sulla coerenza della copertura finanziaria.
- 2) Il Soggetto Finanziatore deve deliberare il finanziamento bancario ed inviare telematicamente la domanda entro 6 mesi dalla data di creazione della pratica (art. 7 comma 3) sulla procedura telematica a seguito di ricevimento della domanda di aiuti da parte del Soggetto Proponente, pena la decadenza della domanda di aiuto dello stesso e la eliminazione della posizione telematica dalla procedura. Nel caso in cui il Soggetto Proponente presenti in prima istanza la domanda presso un Confidi accreditato, la data di decadenza sarà adeguata dalla piattaforma software per garantire comunque al Soggetto Finanziatore 4 mesi di tempo a decorrere dal primo trasferimento della pratica dal Confidi. Resta inteso che in caso di mancato trasferimento della pratica dal Confidi al Soggetto Finanziatore, la domanda decade ai 6 mesi dalla data di creazione della pratica.
- 3) Il Soggetto Finanziatore o il Confidi dovrà procedere al caricamento di tutta la documentazione a corredo della domanda mediante upload sul portale raggiungibile nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it. In particolare, deve essere allegata alla domanda telematica la seguente documentazione:
- Allegato A (business plan numerico);
 - Allegato B (business plan descrittivo) con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o del titolare;
 - Allegato C (domanda dell'impresa) firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o del titolare;
 - Allegato D firmato digitalmente dal Soggetto Finanziatore;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante/titolare attestante la dimensione dell'impresa;
 - atto costitutivo e statuto (se ricorre il caso);
 - preventivi e computo metrico (per le opere murarie);
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante/titolare attestante l'iscrizione agli albi o collegi, se previsti dalla rispettiva legge professionale, o attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla legge n. 4 del 14 gennaio 20103 per le professioni non organizzate. (per le domande presentate da professionisti)
 - documentazione attestante l'avvio dell'iter amministrativo (Permesso di costruire, S.C.I.A., D.I.A., C.I.L., etc.) corredata da relazione tecnica, per la realizzazione delle opere murarie o,

se non ancora avviato, fornire relazione di un tecnico abilitato ove si descrive l'iter amministrativo da adottare per la realizzazione delle opere murarie oggetto di richiesta di agevolazioni. Nel caso di edilizia libera, invece, fornire dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante che per le opere murarie previste non è necessario richiedere alcuna autorizzazione o effettuare comunicazione al comune di appartenenza.

- titolo di disponibilità dell'immobile (contratto di locazione, comodato, compravendita, etc.) registrato della sede oggetto di richiesta di agevolazioni. Tale titolo di disponibilità deve presentare una durata coerente con le tempistiche prescritte di mantenimento dei beni agevolati (n. 5 anni dalla data di completamento degli investimenti). Per gli investimenti realizzati in immobili ove il titolo di disponibilità sia rappresentato da una concessione demaniale, la stessa deve presentare una durata almeno pari a n. 3 anni dalla data di completamento degli investimenti.
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante la valutazione del suolo separata dal valore dell'immobile (nel caso di acquisto di immobile).
 - nei casi previsti al comma 1 lettera b dell'art. 36 del Regolamento, per interventi in opere murarie relative a nuova costruzione, fornire una relazione dettagliata, corredata da documentazione probatoria, con cui il Soggetto proponente dimostri che l'assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo.
 - nei casi di interventi di recupero e di riqualificazione di immobili esistenti e non utilizzati, dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo attestante l'inagibilità o inabitabilità dell'immobile non utilizzato da recuperare, con allegato idoneo rilievo fotografico. La suindicata dichiarazione del tecnico, deve essere depositata presso il Comune e il Soggetto proponente deve fornire dimostrazione di avvenuta consegna e protocollazione della stessa.
- 4) Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la domanda inviata telematicamente dal Soggetto Finanziatore corredata della documentazione indicata al precedente comma, procede ad effettuare la verifica preliminare prevista dall'articolo 38, comma 4, del Regolamento.
- 5) Inoltre, si procederà alla verifica del grado di fattibilità tecnica ed amministrativa dell'iniziativa, al fine di escludere le proposte in cui non sia stato individuato il suolo/lotto ove realizzare l'iniziativa e quelle per cui risulti evidente l'incompatibilità dell'iniziativa con gli strumenti urbanistici vigenti.
- 6) Per le proposte per le quali l'istruttoria risulti non positiva, la Regione comunicherà al soggetto proponente, al Soggetto Finanziatore ed al Confidi (eventuale) l'esito negativo e le relative motivazioni.

Art. 13 "Documentazione a corredo della domanda di erogazione del contributo"

- 1) Ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del Regolamento, il Soggetto proponente, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi, entro 2 mesi dalla documentata conclusione dell'investimento, inoltra telematicamente a Puglia Sviluppo S.p.A. la richiesta di erogazione con tutta la documentazione a corredo. A tal fine, il Soggetto proponente si deve obbligatoriamente registrare al portale raggiungibile nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it ed eseguire la procedura di accreditamento denominata "**Accreditamento Imprese**" attiva nella pagina del bando (come previsto dal precedente articolo 7 comma 8). Una volta accreditato il Soggetto proponente potrà operare sulla propria pratica ed effettuare l'upload di tutta la documentazione utile al completamento delle verifiche istruttorie.
- 2) A corredo della richiesta di erogazione, è necessario nella sezione "Richiesta di Erogazione del contributo" nel "**Cruscotto impresa**", presente nel portale raggiungibile nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it, compilare i campi previsti e caricare mediante upload la documentazione presente in originale presso la sede legale, riportata nel box che segue, che verrà trasmessa con firma digitale:

Documentazione da allegare alla richiesta di erogazione:

- a. Richiesta di erogazione del contributo;
- b. il contratto di finanziamento;
- c. Titolo di disponibilità dell'immobile (contratto di locazione, comodato, compravendita, etc.) registrato della vecchia sede (in caso di acquisto o di realizzazione immobile);
- d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio su presenza rapporti di parentela, art. 2359 c.c. (nel caso di acquisto di immobile) e/o software (nel caso di acquisto dello stesso);
- e. dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla funzionalità dei mezzi mobili e sull'utilizzo esclusivo per l'esercizio dell'attività di impresa (nel caso di acquisto e installazione attrezzature su mezzi mobili);
- f. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario dell'immobile che autorizza il soggetto proponente ad effettuare le opere murarie previste nel progetto;

- g. layout, redatto da un tecnico abilitato iscritto all'albo, della sede dove verrà svolta l'attività (con indicazione della destinazione delle varie aree e dei metri quadri);
- h. Documentazione attestante la destinazione d'uso/certificato di agibilità;
- i. copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie allo svolgimento dell'attività o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare che attesti la mancanza di autorizzazioni;
- j. la documentazione attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento (contabili bancarie ed estratti conto bancari intestati al Soggetto proponente) ovvero in alternativa attestazione della banca riportante l'avvenuto accredito del mutuo;
- k. copia dei titoli di spesa e nel caso di fatturazione elettronica si dovrà allegare il file in pdf o in html delle fatture (contenenti i dati descrittivi del titolo di spesa) che l'impresa riceve dal fornitore tramite il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate o dal Provider esterno (autorizzato mediante delega esplicita della quale allegnerà copia) o attraverso posta elettronica aziendale;
- l. documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei titoli di spesa (copie assegni, RIBA, contabili bonifico corredati da contabili bancarie ed estratti conto bancari oliste movimenti firmate e timbrate dalla banca intestati al Soggetto proponente);
- m. libro cespiti riportante la registrazione dei cespiti previsti nel progetto rendicontato e per ciascun cespite deve essere attribuita una codifica riferita alla misura agevolativa (codice pratica + Azione 3.6a), che ne consenta una chiara identificazione;
- n. Nel caso di opere murarie dovrà essere prodotta la dichiarazione di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale (la dichiarazione può essere resa anche da un tecnico della Banca finanziatrice) attestante la conformità alle autorizzazioni ottenute (indicando estremi delle stesse), il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso nonché la natura dei lavori eseguiti e la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti;
- o. Dichiarazioni liberatorie dei fornitori (modulo scaricabile dall'area modulistica) firmate e timbrate sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN);
- p. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) di conformità delle copie delle fatture e delle attestazioni di pagamento ai documenti originali (da scaricare area modulistica);
- q. Dichiarazione (DSAN) sostitutiva di atto notorio prevista dall'art. 11 comma 4 del Regolamento n.17 del 30/09/2014 (da scaricare area modulistica).

- 3) Al fine di contribuire alla massima informazione, il Soggetto proponente dovrà far realizzare targhe, in materiale metallico leggero o plastica, di dimensioni adeguate, da collocare ove possibile sui beni oggetto di investimento, contenenti il "Logo dell'Unione Europea" e della "Regione Puglia" e la dicitura: "Operazione cofinanziata dall'Unione europea - P.O. Puglia 2014-2020 - Fondo FESR - Asse prioritario III - obiettivo specifico 3e Azione 3.6". Per le opere murarie deve essere apposta una targa di dimensioni almeno formato A4 all'interno ed all'esterno del locale con l'elenco di tutte opere realizzate.
- 4) Tutti i pagamenti (con assegni, RIBA, bonifici, cambiali) dei titoli di spesa devono transitare su un conto corrente intestato al Soggetto proponente.
- 5) Per investimenti di particolare complessità ed entità potrà essere richiesta una perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante la congruità dei costi e la funzionalità di tutte le spese previste nel piano degli investimenti proposto alle agevolazioni, con in allegato la documentazione da cui si evinca il criterio utilizzato per la verifica di congruità dei costi (ad es. preventivi di altri fornitori per beni aventi caratteristiche simili).
- 6) I titoli di spesa comprensivi di IVA (se ricorre) devono risultare interamente saldati, pertanto, in presenza di documentazione attestante il parziale pagamento del titolo di spesa, lo stesso verrà considerato inammissibile;
- 7) La Regione Puglia, anche attraverso Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la Richiesta di Erogazione trasmessa telematicamente dal soggetto accreditato/soggetto finanziatore corredata della documentazione indicata al comma n. 2, procede ad effettuare l'istruttoria tecnica come previsto dall'articolo 38, comma 7, del Regolamento;
- 8) Alla data di richiesta di erogazione del contributo il Soggetto proponente, oltre ad aver concluso l'investimento, deve dimostrare il pieno funzionamento dell'attività con particolare riferimento alla nuova unità produttiva oggetto di agevolazione, fornendo la relativa documentazione (a titolo esemplificativo autorizzazioni/comunicazione necessarie all'esercizio dell'attività, agibilità, documentazione fotografica, etc.).
- 9) I soggetti beneficiari rimangono, in ogni caso, tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati secondo quanto previsto all'art. 9 lett. c del Regolamento, pena la revoca delle agevolazioni.
- 10) Con riferimento agli investimenti riguardanti immobili ove il titolo di disponibilità sia rappresentato da una concessione demaniale, si riporta il comma 683 della Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018: *"Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, (...), le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa*

attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio e' avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale."

- 11) È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 14 "Richiesta di cambio Soggetto Finanziatore"

- 1) Nel caso in cui, prima della presentazione della domanda a Puglia Sviluppo S.p.A. da parte del Soggetto Finanziatore e, quindi, prima dell'invio telematico della domanda, il Soggetto proponente decida di rivolgersi ad altro Soggetto Finanziatore, per il medesimo investimento, ai fini dell'ammissibilità delle spese rileva la data di presentazione della domanda al primo Soggetto Finanziatore. Tale circostanza - cambio del Soggetto Finanziatore per un medesimo investimento oggetto di domanda di agevolazione - è consentita una sola volta e sarà debitamente comunicata dal Soggetto proponente a Puglia Sviluppo S.p.A. con apposita comunicazione prodotta sulla procedura telematica e seguita da apposita richiesta telematica di valutazione della domanda da parte dell'ultimo Soggetto Finanziatore. Dalla data di autorizzazione del cambio del SF da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., decorrono nuovamente i 6 mesi entro i quali la domanda deve essere trasmessa telematicamente, pena la decadenza della domanda di aiuto del Soggetto proponente e la eliminazione della posizione telematica dalla procedura.

Art. 15 "Variazioni al programma approvato"

- 1) Come indicato nell'art. 7 del Regolamento il progetto ammesso alle agevolazioni, salve cause di forza maggiore, non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi.
- 2) Non sono considerate modifiche e variazioni:
- modifiche dell'identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;
 - sostituzioni o modifiche di macchinari ed attrezzature, nei limiti della spesa originariamente prevista, che non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento;
 - con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.
- 3) Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto indicato nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

Art. 16 "Revoca dei contributi"

- 1) La Regione (anche per il tramite di Puglia Sviluppo S.p.A.) si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la banca sia presso il Soggetto proponente/beneficiario, la sussistenza delle condizioni e finalità dell'investimento ammesso ai contributi.
- 2) Si procederà alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi:
- a) per i beni oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme - inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma - disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, da Puglia Sviluppo S.p.A. e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;
 - b) sia variata, senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, la localizzazione dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista. Le agevolazioni sono, altresì, interamente revocate anche in caso di delocalizzazione così come definita al precedente articolo 3, comma 7. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto;
 - c) nel caso in cui i Soggetti proponenti, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - d) risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
 - e) non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;

- f) non sia stata osservata la "clausola sociale" prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
 - g) gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento (per le PMI il termine suddetto è di cinque anni in relazione alle opere murarie e assimilate e di tre anni per i restanti investimenti) e per gli investimenti realizzati in immobili ove il titolo di disponibilità sia rappresentato da una concessione demaniale, gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di tre anni dalla data di conclusione dell'investimento (data dell'ultimo titolo di spesa);
 - h) qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi, fatti salvi gli effetti di eventuali proroghe concesse per casi eccezionali;
 - i) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
- 3) Si procederà, inoltre, alla revoca delle agevolazioni se:
- a) l'investimento non sia completato entro 12 mesi dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni effettuata dalla Regione;
 - b) il Soggetto proponente non fornisca entro i termini indicati al precedente art. 7 comma 7, tutta la documentazione richiesta necessaria al completamento delle procedure istruttorie;
 - c) l'impresa richiedente non sia in regola con il versamento delle quote ai fondi paritetici di sostegno al reddito in caso di crisi aziendali, eventualmente istituiti dalla contrattazione del settore economico di riferimento.
- 4) In caso di motivata necessità determinata dalla tipologia di investimenti previsti, sarà possibile accordare eventuale proroga del termine di cui alla lettera a) del precedente comma.
- 5) Con riferimento agli investimenti riguardanti immobili ove il titolo di disponibilità sia rappresentato da una concessione demaniale, si riporta il comma 683 della Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018: *"Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, (...), le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio e' avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo e' avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale."*
- 6) L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto.
- 7) L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) e i) del comma 2.

Art. 17 "Subentro nella titolarità delle agevolazioni"

- 1) È consentito che, successivamente alla domanda di agevolazione, al soggetto richiedente ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio.
- 2) Il soggetto proponente deve trasmettere istanza motivata, sottoforma di atto notorio, a Puglia Sviluppo S.p.A. rilasciando adeguate motivazioni alla base della scelta di procedere a tale operazione (fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda). Prima di perfezionare tale operazione, il soggetto proponente deve attendere l'autorizzazione scritta da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. Successivamente, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni fornendo tutta la documentazione relativa al subentro nella titolarità delle agevolazioni.
- 3) Il soggetto subentrante deve possedere i medesimi requisiti, richiesti per l'accesso alle agevolazioni ai sensi del Titolo II – Capo III, del soggetto cedente.
- 4) L'impresa che procede, senza autorizzazione preventiva, a perfezionare una delle operazioni straordinarie su indicate, che determina la variazione del Soggetto proponente e/o beneficiario delle agevolazioni, è soggetta alla revoca delle agevolazioni o se non ancora ottenute, la domanda di aiuti è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

Art. 18 "Affitto di azienda o di ramo di azienda"

- 1) Nel caso in cui un'impresa, che ha presentato domanda di agevolazioni ai sensi del presente Avviso per un programma di investimenti che essa stessa intende sostenere o che ha sostenuto nell'ambito di

una propria unità produttiva, abbia intenzione di cedere ad un altro soggetto, mediante contratto di affitto, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il detto programma, essa può, in particolari ed eccezionali casi e fornendo le necessarie garanzie, rispettivamente, avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda stessa o dell'eventuale determina di concessione.

Tale operazione, nel caso di fitto di ramo di azienda, può essere consentita per ogni impresa per un solo ramo di azienda.

- 2) Il soggetto proponente deve trasmettere istanza motivata di autorizzazione alla cessione dell'azienda con contratto di affitto, sottoforma di atto notorio, a Puglia Sviluppo S.p.A e nella stessa deve indicare le motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio, le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione e su ogni altro elemento utile alla valutazione, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni. Inoltre, il soggetto proponente deve dichiarare che rimane, comunque, l'unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore.
- 3) Il soggetto subentrante deve possedere i medesimi requisiti, richiesti per l'accesso alle agevolazioni ai sensi del Titolo II - Capo III, del soggetto cedente.
- 4) L'impresa che procede, senza autorizzazione preventiva, a perfezionare l'operazione di cessione in affitto su indicate è soggetta alla revoca delle agevolazioni o se non ancora ottenute, la domanda di aiuti è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

Art. 19 "Cessione del credito"

- 1) È consentito che il Soggetto titolare delle agevolazioni possa rilasciare regolare procura speciale all'incasso o effettuare cessioni di credito in relazione alle agevolazioni medesime. A tal fine le cessioni del credito e le procure speciali devono essere notificate alla REGIONE per la conseguente presa d'atto; in attesa della citata presa d'atto e della certificazione antimafia, l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa.

Art. 20 "Disposizioni temporanee"

- 1) A far data dalla pubblicazione della DGR n. 2430 sul BURP n. 17 del 12/02/2019, le verifiche di cui all'art. 125 par. 5 del Regolamento UE n. 1303/2013 sulle richieste di erogazione presentate ai sensi dell'art. 13 del presente Avviso - incluse quelle precedentemente non concluse dall'Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A. - verranno svolte dalla Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020. Pertanto dalla data suindicata, l'AdG svolgerà le attività e gli adempimenti riferiti alle verifiche istruttorie delle richieste di erogazione previste dai precedenti Art. 7 comma 7, Art. 13 comma 1 e comma 7. Inoltre per tali iniziative, se ricorre il caso, l'AdG procederà ad effettuare le attività e gli adempimenti istruttori previsti dall'Art. 16 "Revoca dei contributi" e dal seguente Art. 21 per quanto concerne il "Trattamento dei Dati personali".

Art. 21 "Trattamento dei dati personali"

- 1) Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) e del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27/04/2016, la Regione Puglia informa che i dati forniti e richiesti dal presente Avviso e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso, la Regione si avvale del supporto operativo di Puglia Sviluppo S.p.A., che interviene in qualità di Responsabile del trattamento per la gestione delle attività connesse alla disamina della domanda di ammissione alle agevolazioni. Le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le finalità suddette. Per dare corso a quanto dichiarato, i dati potranno essere utilizzati dai dipendenti della Regione Puglia, nonché di Puglia Sviluppo, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento e comunicati ad altri enti terzi, che prendono parte ai processi operativi, o in ottemperanza a specifici obblighi di legge.
- 2) Laddove il Soggetto proponente risultasse beneficiario del finanziamento, le informazioni riferite al Soggetto, relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sul sito internet www.sistema.puglia.it, sul sito istituzionale della Regione Puglia - sezione Amministrazione Trasparente e sul portale del POR Puglia 2014-2020 in ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", dalla normativa comunitaria (Reg. UE 1303/2013), nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.).
- 3) Per avere maggiore chiarezza di quanto riferito nonché per conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.196/2003 (Testo Unico - Codice Privacy) ci si potrà rivolgere a: Regione Puglia, Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari.

- 4) Al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), i Soggetti beneficiari si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia.

Art. 22 – “Disposizioni temporanee per Emergenza Covid-19”

1. Con la Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19/03/2020 e ss.mm.ii. “Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19” la Commissione Europea ha evidenziato che *“l'epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell'Unione non solo costituisce una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le società, ma assesta anche un durissimo colpo alle economie del mondo e dell'Unione.”* Inoltre, *“nelle circostanze eccezionali determinate dall'epidemia di COVID-19, le imprese di qualsiasi tipo possono trovarsi di fronte a una grave mancanza di liquidità. Sia le imprese solvibili che quelle meno solvibili possono scontrarsi con un'improvvisa carenza o addirittura con una mancata disponibilità di liquidità e le PMI sono particolarmente a rischio. In tale contesto è opportuno che gli Stati membri possano adottare misure per incentivare gli enti creditizi e gli altri intermediari finanziari a continuare a svolgere il proprio ruolo e a sostenere le attività economiche nell'UE”*.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono conformi all'approvazione dell'Aiuto di Stato SA. 57021-Italia-Covid19 regime quadro del 21 maggio 2020 da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE. Il presente articolo disciplina l'ulteriore operatività dello strumento Titolo II - Capo 3 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese”, al fine di conseguire gli obiettivi di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19/03/2020 “Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”. L'intervento è finalizzato all'attivazione di nuova finanza da destinare alle immediate necessità derivanti dall'esigenza di assicurare la ripresa delle attività economiche a seguito del fermo imposto dalla condizione emergenziale.
3. Alla misura disciplinata dal presente articolo sono applicabili, oltre alle disposizioni di cui al presente articolo, anche quelle del presente Avviso espressamente richiamate.
4. Le domande di aiuto di cui al presente articolo possono essere presentate, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul BURP. Per la disciplina relativa alle modalità di presentazione delle domande di agevolazione, si rimanda all'art. 2 del presente Avviso.
5. Le sovvenzioni sono finalizzate a far fronte a carenze di liquidità legate a danni causati dall'epidemia “Covid-19”. La finalità dello strumento è quella di garantire la continuità dell'operatività aziendale e la salvaguardia dell'occupazione.
6. Secondo quanto previsto dal punto 22) della Comunicazione della Commissione n. 1863/2020 e ss.mm.ii., gli aiuti di cui al presente articolo sono considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a. l'aiuto non supera 800.000 euro per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
 - b. l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
 - c. l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019.
 - d. l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020 o l'eventuale data successiva se verrà prorogato il Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato definito dalla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19/03/2020.
7. L'aiuto sarà erogato in forma di sovvenzione diretta determinata nella misura del 20% dell'importo di un nuovo finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore accreditato finalizzato a coprire carenze di liquidità legate a danni causati dall'epidemia “Covid19”. Tale aiuto potrà essere pari al 30% per tutte le imprese che assumeranno l'impegno ad assicurare nell'esercizio 2022 i livelli occupazionali in termini di ULA (unità lavorative annue) riferiti all'esercizio 2019. La sovvenzione diretta del 30% potrà essere richiesta esclusivamente da Soggetti proponenti che abbiano avuto occupati in termini di ULA nell'esercizio 2019. L'importo di ogni singola operazione di finanziamento, su cui verrà calcolata la sovvenzione diretta, non dovrà essere inferiore a 30.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro, indipendentemente dall'ammontare complessivo del finanziamento concesso che potrà anche essere superiore a 2.000.000 di euro. Il finanziamento dovrà avere una durata minima di 24 mesi ed almeno 12 mesi di preammortamento.
Gli aiuti di cui al presente articolo sono cumulabili con altri eventuali strumenti emergenziali di cui alla Comunicazione della Commissione n. 1863/2020 e ss.mm.ii., fino al raggiungimento della soglia di 800.000 euro, di cui al precedente comma 6 lettera a.
8. Per la concessione degli aiuti previsti dal presente articolo sono destinati **150 milioni di euro** a valere sul POR PUGLIA 2014 – 2020. Per ciò che concerne la disciplina delle risorse disponibili, si rimanda al

comma 2 dell'art. 6 del presente Avviso.

9. Per quanto riguarda la disciplina relativa alla "domanda di ammissione del finanziamento ai contributi", si rimanda all'art. 7 del presente Avviso, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 5, e per quanto compatibile con il disposto del presente articolo.
10. Per quanto riguarda i "motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento" si rimanda all'art. 10 del presente Avviso, per quanto compatibile con il disposto del presente articolo.
11. L'invio della domanda di agevolazione, della richiesta di erogazione della sovvenzione diretta e della documentazione relativa sarà effettuata dal Soggetto proponente, per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi, solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento. La concessione del finanziamento bancario sarà considerata nella valutazione di cui al comma 4, dell'articolo 38, del Regolamento, integrando di per sé un giudizio positivo sulla finanziabilità dell'operazione.

Il Soggetto Finanziatore deve deliberare il finanziamento bancario ed inviare telematicamente la domanda entro 2 mesi dalla data di creazione della pratica (art. 7 comma 3) e, comunque, salvo precedente esaurimento delle risorse disponibili non oltre il 30 novembre 2020, sulla procedura telematica a seguito di ricevimento della domanda di sovvenzione da parte del Soggetto Proponente, pena la decadenza della domanda dello stesso e la eliminazione della posizione telematica dalla procedura. In caso di proroga del Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato definito dalla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19/03/2020, la data limite per l'invio telematico delle domande si intende 30 giorni prima della nuova scadenza fissata. Nel caso in cui il Soggetto Proponente presenti in prima istanza la domanda presso un Confidi accreditato, la data di decadenza sarà adeguata dalla piattaforma software per garantire comunque al Soggetto Finanziatore **1 mese** di tempo a decorrere dal primo trasferimento della pratica dal Confidi. Resta inteso che in caso di mancato trasferimento della pratica dal Confidi al Soggetto Finanziatore, la domanda decade ai 2 mesi dalla data di creazione della pratica.

Il finanziamento deve essere finalizzato a coprire carenze di liquidità generate dai danni causati dall'epidemia "Covid19". Potranno essere considerati validi i finanziamenti deliberati successivamente all'entrata in vigore del Decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020.

12. La domanda di agevolazione, presentata dal Soggetto proponente al Soggetto finanziatore contiene la richiesta della sovvenzione diretta di cui al precedente comma 7.

A tal fine, il Soggetto proponente, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi, dovrà procedere al caricamento di tutta la documentazione a corredo della domanda e della richiesta della sovvenzione diretta sul portale raggiungibile nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it, secondo la procedura descritta nel seguito.

Il Soggetto Proponente si deve obbligatoriamente registrare al portale raggiungibile nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it, eseguire la procedura di attivazione profilo e, successivamente, accreditarsi per la specifica pratica. Una volta accreditato il Soggetto proponente potrà operare sulla propria pratica ed effettuare l'upload di tutta la documentazione utile al completamento delle verifiche istruttorie.

In particolare, deve essere allegata alla domanda telematica la seguente documentazione (utilizzando solo ed esclusivamente la modulistica disponibile sul portale istituzionale della Regione Puglia al link <https://regione.puglia.it/web/quest/bandi-e-avvisi>):

- Allegato A Circolante (destinazione del finanziamento con indicazione dei dati anagrafici, dell'unità operativa e legale del Soggetto proponente);
- Allegato B Circolante (autocertificazione da parte del Soggetto proponente, con cui attesta di aver subito perdite di fatturato o incrementi di costi in conseguenza dell'epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa) firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal titolare;
- Allegato C Circolante (domanda del proponente), firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal titolare, contenente, nel caso di richiesta di sovvenzione pari al 30%, l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali riferiti all'esercizio 2019;
- Allegato D Circolante firmato digitalmente dal Soggetto Finanziatore;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante/titolare attestante la dimensione di impresa;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante/titolare attestante l'iscrizione agli albi o collegi, se previsti dalla rispettiva legge professionale, o attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013 per le professioni non organizzate (per le domande presentate da professionisti);
- Autocertificazione attestante che il Soggetto proponente non si trovava già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019;
- Contratto di finanziamento, finalizzato alla copertura di carenze di liquidità legate all'emergenza epidemiologica Covid-19;
- Documentazione attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento (contabili bancarie ed estratti conto bancari intestati al Soggetto proponente) ovvero in alternativa attestazione della

- banca riportante l'avvenuto accredito del mutuo;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante/titolare attestante il rispetto degli obblighi contributivi.
13. Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la domanda inviata telematicamente dal Soggetto Finanziatore, corredata della documentazione sopra indicata, procede ad una verifica preliminare sui requisiti del Soggetto proponente, nonché dell'ammissibilità del codice ateco.
- Per le proposte per le quali l'istruttoria risulti non positiva, la Regione comunicherà al soggetto proponente, al Soggetto Finanziatore ed al Confidi (eventuale) l'esito negativo e le relative motivazioni.
- La sovvenzione determinata secondo la disciplina di cui al comma 7, è erogata in una unica soluzione a seguito di esito positivo delle verifiche istruttorie da parte di Puglia Sviluppo e contestualmente alla concessione delle agevolazioni.
- Il finanziamento bancario deve essere accreditato su un conto corrente intestato al Soggetto proponente.
- È condizione essenziale per l'erogazione della sovvenzione l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- Nel corso dell'istruttoria, se il soggetto proponente non ha dichiarato di essere in regola con gli obblighi contributivi, la Regione Puglia procederà alla richiesta telematica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi della vigente normativa, e chiederà all'impresa se, in sede di erogazione, intenderà avvalersi dell'intervento sostitutivo. Pertanto, per le imprese con posizione contributiva non regolare, l'erogazione delle agevolazioni avverrà solo a conclusione di tale iter e la Regione Puglia procederà al pagamento dell'importo irregolare a favore degli Istituti previdenziali e delle Casse edili e l'erogazione della restante parte delle agevolazioni in favore del beneficiario. La Regione Puglia effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni in ordine alla regolarità contributiva.
14. Con riferimento alla "richiesta di cambio del Soggetto finanziatore" si rimanda alla disciplina di cui all'art. 14 del presente Avviso, fermi restando i tempi di decadenza previsti dal precedente comma 11.
15. La Regione (anche per il tramite di Puglia Sviluppo S.p.A.) si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la banca sia presso il Soggetto proponente/beneficiario, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento sottostante alla sovvenzione, nonché l'afferenza delle spese all'operatività aziendale. A tal fine, i Soggetti proponenti dovranno inviare entro 12 mesi dall'erogazione del finanziamento, attestazione del legale rappresentante del Soggetto proponente di aver utilizzato l'intero finanziamento per la copertura di costi afferenti all'operatività aziendale. I Soggetti proponenti sono tenuti a conservare la documentazione completa relativa alle spese sostenute per l'operatività aziendale. Inoltre, il Soggetto proponente dovrà trasmettere entro il 31 marzo 2023 attraverso la funzione "cruscotto imprese" del portale regionale, l'attestazione di un professionista abilitato dalla quale si evinca il quadro dei livelli occupazionali in termini di ULA (unità lavorative annue) riferiti all'esercizio 2022 e confrontati con quelli riferiti all'esercizio 2019.
- Si procederà alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi:
- a. nel caso in cui i Soggetti proponenti, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
 - c. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;
 - d. non sia stata osservata la "clausola sociale" prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
 - e. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - f. qualora le spese sostenute non siano afferenti costi relativi all'operatività aziendale.
- Si procederà alla revoca parziale delle agevolazioni qualora il Soggetto proponente non rispetti l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali di cui al precedente comma 7. Tale revoca sarà parziale e limitata al 10% della sovvenzione diretta.
- Tutti i beneficiari destinatari di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, non potranno avere accesso ad altri aiuti nei sei anni successivi al provvedimento di revoca.
16. Per quanto compatibili, sono applicabili nell'ambito dell'aiuto concesso ai sensi del presente articolo gli articoli 1, 19 e 21 del presente Avviso.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo economico - Sezione Competitività, Corso Sonnino, 177, 70121
BARI
Responsabile del procedimento: Gianluigi Labellarte
PEC: aiutipmi.regione@pec.rupar.puglia.it

SITI INTERNET

I seguenti siti dovranno essere raggiunti SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per le finalità indicate:

- <https://regione.puglia.it/web/guest/bandi-e-avvisi> per il **download** del bando e della relativa modulistica;
- www.sistema.puglia.it per il solo **invio telematico della domanda**, con upload della relativa modulistica.

Si consiglia vivamente di scaricare la modulistica come da indicazioni, di completare con attenzione tutta la documentazione, produrre correttamente gli allegati e solo dopo averla compilata in ogni parte, di inviare la domanda attraverso la piattaforma informatica, in quanto l'invio di domande incomplete, genera ritardi nell'erogazione del finanziamento.

Allegato 1 Titolo II Capo 3			
settore	Codice	Ateco2007	Note
C	10.32.00	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi	
C	10.52.00	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico	
C	10.61.40	Altre lavorazioni di semi e granaglie	
C	10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi	
C	10.71.20	Produzione di pasticceria fresca	
C	10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati	
C	10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	
C	10.82.00	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie	
C	10.83.01	Lavorazione del caffè	
C	10.83.02	Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi	
C	10.84.00	Produzione di condimenti e spezie	
C	10.85.01	Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame	
C	10.85.02	Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips	
C	10.85.03	Produzione di piatti pronti a base di ortaggi	
C	10.85.04	Produzione di pizza confezionata	
C	10.85.05	Produzione di piatti pronti a base di pasta	
C	10.85.09	Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari	
C	10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici	
C	10.89.09	Produzione di altri prodotti alimentari nca	
C	10.91.00	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento	
C	10.92.00	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia	
C	11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici	
C	11.05.00	Produzione di birra	
C	11.07.00	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia	
C	13.10.00	Preparazione e filatura di fibre tessili	
C	13.20.00	Tessitura	
C	13.30.00	Finissaggio dei tessuti, degli articoli di vestiario e attività similari	
C	13.91.00	Fabbricazione di tessuti a maglia	
C	13.92.10	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento	
C	13.92.20	Fabbricazione di articoli in materie tessili nca	
C	13.93.00	Fabbricazione di tappeti e moquette	
C	13.94.00	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti	
C	13.95.00	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)	
C	13.96.10	Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili	
C	13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali	
C	13.99.10	Fabbricazione di ricami	
C	13.99.20	Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti	
C	13.99.90	Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi	
C	14.11.00	Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle	
C	14.12.00	Confezione di camicie, divise ed altri indumenti da lavoro	
C	14.13.10	Confezione in serie di abbigliamento esterno	
C	14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno	
C	14.14.00	Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima	
C	14.19.10	Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento	
C	14.19.21	Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza soles applicate	
C	14.19.29	Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari	
C	14.20.00	Confezione di articoli in pelliccia	
C	14.31.00	Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia	
C	14.39.00	Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia	
C	15.11.00	Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce	
C	15.12.01	Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione	
C	15.12.09	Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria	
C	15.20.10	Fabbricazione di calzature	
C	15.20.20	Fabbricazione di parti in cuoio per calzature	
C	16.10.00	Taglio e piallatura del legno	
C	16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno	
C	16.22.00	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato	
C	16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)	
C	16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia	
C	16.24.00	Fabbricazione di imballaggi in legno	
C	16.29.11	Fabbricazione di parti in legno per calzature	
C	16.29.12	Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simile	
C	16.29.19	Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)	
C	16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero	
C	16.29.30	Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio	
C	16.29.40	Laboratori di cornici	
C	17.11.00	Fabbricazione di pasta-carta	
C	17.12.00	Fabbricazione di carta e cartone	
C	17.21.00	Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)	
C	17.22.00	Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa	
C	17.23.01	Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la principale caratteristica	

C	17.23.09	Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici	
C	17.24.00	Fabbricazione di carta da parati	
C	17.29.00	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone	
C	18.11.00	Stampa di giornali	
C	18.12.00	Altra stampa	
C	18.13.00	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media	
C	18.14.00	Legatoria e servizi connessi	
C	18.20.00	Riproduzione di supporti registrati	
C	19.20.40	Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale	
C	20.11.00	Fabbricazione di gas industriali	
C	20.12.00	Fabbricazione di coloranti e pigmenti	
C	20.13.01	Fabbricazione di uranio e torio arricchito	
C	20.13.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici	
C	20.14.01	Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati	
C	20.14.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca	
C	20.15.00	Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)	
C	20.16.00	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie	
C	20.17.00	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie	
C	20.20.00	Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)	
C	20.30.00	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)	
C	20.41.10	Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toiletta)	
C	20.41.20	Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione	
C	20.42.00	Fabbricazione di prodotti per toiletta: profumi, cosmetici, saponi e simili	
C	20.51.01	Fabbricazione di fiammiferi	
C	20.51.02	Fabbricazione di articoli esplosivi	
C	20.52.00	Fabbricazione di colle	
C	20.53.00	Fabbricazione di oli essenziali	
C	20.59.10	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico	
C	20.59.20	Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali	
C	20.59.30	Trattamento chimico degli acidi grassi	
C	20.59.40	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)	
C	20.59.50	Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale	
C	20.59.60	Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio	
C	20.59.70	Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici	
C	20.59.90	Fabbricazione di altri prodotti chimici nca	
C	21.10.00	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base	
C	21.20.01	Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo	
C	21.20.09	Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici	
C	22.11.10	Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria	
C	22.11.20	Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici	
C	22.19.01	Fabbricazione di soles di gomma e altre parti in gomma per calzature	
C	22.19.09	Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca	
C	22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche	
C	22.22.00	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche	
C	22.23.01	Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)	
C	22.23.02	Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia	
C	22.23.09	Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia	
C	22.29.01	Fabbricazione di parti in plastica per calzature	
C	22.29.02	Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica	
C	22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca	
C	23.11.00	Fabbricazione di vetro piano	
C	23.12.00	Lavorazione e trasformazione del vetro piano	
C	23.13.00	Fabbricazione di vetro cavo	
C	23.14.00	Fabbricazione di fibre di vetro	
C	23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia	
C	23.19.20	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico	
C	23.19.90	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)	
C	23.20.00	Fabbricazione di prodotti refrattari	
C	23.31.00	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti	
C	23.32.00	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta	
C	23.41.00	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	
C	23.42.00	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica	
C	23.43.00	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica	
C	23.44.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale	
C	23.49.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica	
C	23.51.00	Produzione di cemento	
C	23.52.10	Produzione di calce	
C	23.52.20	Produzione di gesso	
C	23.61.00	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia	

C	23.62.00	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia	
C	23.63.00	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso	
C	23.64.00	Produzione di malta	
C	23.65.00	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento	
C	23.69.00	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento	
C	23.70.10	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo	
C	23.70.20	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico	
C	23.70.30	Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava	
C	23.91.00	Produzione di prodotti abrasivi	
C	23.99.00	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca	
C	24.42.00	Produzione di alluminio e semilavorati	
C	25.11.00	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture	
C	25.12.10	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici	
C	25.12.20	Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili	
C	25.21.00	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale	
C	25.29.00	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione	
C	25.30.00	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)	
C	25.40.00	Fabbricazione di armi e munizioni	
C	25.50.00	Fucinataura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	
C	25.61.00	Trattamento e rivestimento dei metalli	
C	25.62.00	Lavori di meccanica generale	
C	25.71.00	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche	
C	25.72.00	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili	
C	25.73.11	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale	
C	25.73.12	Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili	
C	25.73.20	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine	
C	25.91.00	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio	
C	25.92.00	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo	
C	25.93.10	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici	
C	25.93.20	Fabbricazione di molle	
C	25.93.30	Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate	
C	25.94.00	Fabbricazione di articoli di bulloneria	
C	25.99.11	Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo	
C	25.99.19	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno	
C	25.99.20	Fabbricazione di cassaforti, forzieri, porte metalliche blindate	
C	25.99.30	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli	
C	25.99.91	Fabbricazione di magneti metallici permanenti	
C	25.99.99	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca	
C	26.11.01	Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici	
C	26.11.09	Fabbricazione di altri componenti elettronici	
C	26.12.00	Fabbricazione di schede elettroniche assemblate	
C	26.20.00	Fabbricazione di computer e unità periferiche	
C	26.30.10	Fabbricazione di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)	
C	26.30.21	Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio	
C	26.30.29	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni	
C	26.40.01	Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini	
C	26.40.02	Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)	
C	26.51.10	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia	
C	26.51.21	Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal detector	
C	26.51.29	Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)	
C	26.52.00	Fabbricazione di orologi	
C	26.60.01	Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte	
C	26.60.02	Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)	
C	26.60.09	Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche	
C	26.70.11	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione	
C	26.70.12	Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo	
C	26.70.20	Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche	
C	26.80.00	Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici	
C	27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	
C	27.12.00	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità	
C	27.20.00	Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici	
C	27.31.01	Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini	
C	27.31.02	Fabbricazione di fibre ottiche	

C	27.32.00	Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici	
C	27.33.01	Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva	
C	27.33.09	Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio	
C	27.40.01	Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto	
C	27.40.09	Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione	
C	27.51.00	Fabbricazione di elettrodomestici	
C	27.52.00	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici	
C	27.90.01	Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature	
C	27.90.02	Fabbricazione di insegne luminose e apparecchiature elettriche di segnalazione	
C	27.90.03	Fabbricazione di condensatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori	
C	27.90.09	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca	
C	28.11.11	Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)	
C	28.11.12	Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna	
C	28.11.20	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)	
C	28.12.00	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	
C	28.13.00	Fabbricazione di altre pompe e compressori	
C	28.14.00	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole	
C	28.15.10	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)	
C	28.15.20	Fabbricazione di cuscinetti a sfere	
C	28.21.10	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori	
C	28.21.21	Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale	
C	28.21.29	Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento	
C	28.22.01	Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili	
C	28.22.02	Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli	
C	28.22.03	Fabbricazione di carriere	
C	28.22.09	Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	
C	28.23.01	Fabbricazione di cartucce toner	
C	28.23.09	Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)	
C	28.24.00	Fabbricazione di utensili portatili a motore	
C	28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi	
C	28.29.10	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)	
C	28.29.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)	
C	28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)	
C	28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico	
C	28.29.92	Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico	
C	28.29.93	Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)	
C	28.29.99	Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca	
C	28.30.10	Fabbricazione di trattori agricoli	
C	28.30.90	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia	
C	28.41.00	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)	
C	28.49.01	Fabbricazione di macchine per la galvanostegia	
C	28.49.09	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca	
C	28.91.00	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)	
C	28.92.01	Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri	
C	28.92.09	Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)	
C	28.93.00	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)	
C	28.94.10	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)	
C	28.94.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)	
C	28.94.30	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)	
C	28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)	
C	28.96.00	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)	
C	28.99.10	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)	

C	28.99.20	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)	
C	28.99.30	Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere	
C	28.99.91	Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili	
C	28.99.92	Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento	
C	28.99.93	Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento	
C	28.99.99	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)	
C	29.10.00	Fabbricazione di autoveicoli	
C	29.20.00	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	
C	29.31.00	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori	
C	29.32.01	Fabbricazione di sedili per autoveicoli	
C	29.32.09	Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca	
C	30.12.00	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive	
C	30.20.01	Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane	
C	30.20.02	Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere	
C	30.30.01	Fabbricazione di sedili per aeromobili	
C	30.30.02	Fabbricazione di missili balistici	
C	30.30.09	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca	
C	30.40.00	Fabbricazione di veicoli militari da combattimento	
C	30.91.11	Fabbricazione di motori per motocicli	
C	30.91.12	Fabbricazione di motocicli	
C	30.91.20	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori	
C	30.92.10	Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori)	
C	30.92.20	Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette	
C	30.92.30	Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)	
C	30.92.40	Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati	
C	30.99.00	Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale	
C	31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi	
C	31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi	
C	31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi	
C	31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina	
C	31.03.00	Fabbricazione di materassi	
C	31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico	
C	31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)	
C	31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani	
C	31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili	
C	31.09.50	Finitura di mobili	
C	31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)	
C	32.11.00	Coniazione di monete	
C	32.12.10	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi	
C	32.12.20	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale	
C	32.13.01	Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)	
C	32.13.09	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca	
C	32.20.00	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)	
C	32.30.00	Fabbricazione di articoli sportivi	
C	32.40.10	Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)	
C	32.40.20	Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tralicci e gli strumenti musicali giocattolo)	
C	32.50.11	Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario	
C	32.50.12	Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali per diagnosi (incluse parti staccate e accessori)	
C	32.50.13	Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario	
C	32.50.14	Fabbricazione di centrifughe per laboratori	
C	32.50.20	Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)	
C	32.50.30	Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)	
C	32.50.40	Fabbricazione di lenti oftalmiche	
C	32.50.50	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni	
C	32.91.00	Fabbricazione di scope e spazzole	
C	32.99.11	Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza	
C	32.99.12	Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale	
C	32.99.13	Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale	
C	32.99.14	Fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale (maschere a gas)	
C	32.99.19	Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli di vestiario protettivi di sicurezza	
C	32.99.20	Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini	
C	32.99.30	Fabbricazione di oggetti di cancelleria	
C	32.99.40	Fabbricazione di casse funebri	
C	32.99.90	Fabbricazione di altri articoli nca	
C	33.11.01	Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine	
C	33.11.02	Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale	
C	33.11.03	Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni	
C	33.11.04	Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate	
C	33.11.05	Riparazione e manutenzione di armi bianche	

C	33.11.06	Riparazione e manutenzione di container	
C	33.11.07	Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa	
C	33.11.09	Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo	
C	33.12.10	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	
C	33.12.20	Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori	
C	33.12.30	Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori)	
C	33.12.40	Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione	
C	33.12.51	Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax)	
C	33.12.52	Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione	
C	33.12.53	Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere	
C	33.12.54	Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio	
C	33.12.55	Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)	
C	33.12.59	Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca	
C	33.12.60	Riparazione e manutenzione di trattori agricoli	
C	33.12.70	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia	
C	33.12.91	Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili	
C	33.12.92	Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento	
C	33.12.99	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le macchine utensili)	
C	33.13.01	Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche e fotocinematografiche (escluse macchine fotografiche e videocamere)	
C	33.13.02	Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche	
C	33.13.03	Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria	
C	33.13.04	Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori	
C	33.13.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer)	
C	33.14.00	Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)	
C	33.15.00	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)	
C	33.16.00	Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali	
C	33.17.00	Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)	
C	33.19.01	Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto	
C	33.19.02	Riparazione di prodotti in gomma	
C	33.19.03	Riparazione di articoli in vetro	
C	33.19.04	Riparazioni di altri prodotti in legno nca	
C	33.19.09	Riparazione di altre apparecchiature nca	
C	33.20.01	Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)	
C	33.20.02	Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)	
C	33.20.03	Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)	
C	33.20.04	Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo	
C	33.20.05	Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)	
C	33.20.06	Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili	
C	33.20.07	Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria	
C	33.20.08	Installazione di apparecchi elettromedicali	
C	33.20.09	Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali	
E	38.21.09	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi	limitatamente al trattamento che precede lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi speciali solidi o non solidi speciali
E	38.22.00	Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi	limitatamente allo smaltimento dei rifiuti di amianto
E	38.31.10	Demolizione di carcasse	
E	38.31.20	Cantieri di demolizione navali	
E	38.32.10	Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici	
E	38.32.20	Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche	
E	38.32.30	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse	
E	39.00.01	Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia	
E	39.00.09	Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti	
F	41.10.00	Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione	

F	41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali	
F	42.11.00	Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali	
F	42.12.00	Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane	
F	42.13.00	Costruzione di ponti e gallerie	
F	42.21.00	Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	
F	42.22.00	Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni	
F	42.91.00	Costruzione di opere idrauliche	
F	42.99.01	Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione	
F	42.99.09	Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca	
F	43.11.00	Demolizione	
F	43.12.00	Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno	
F	43.13.00	Trivellazioni e perforazioni	
F	43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)	
F	43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)	
F	43.21.03	Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)	
F	43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione	
F	43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)	
F	43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)	
F	43.22.04	Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)	
F	43.22.05	Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)	
F	43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili	
F	43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni	
F	43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione nca	
F	43.31.00	Intonacatura e stuccatura	
F	43.32.01	Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate	
F	43.32.02	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili	
F	43.33.00	Rivestimento di pavimenti e di muri	
F	43.34.00	Tinteggiatura e posa in opera di vetri	
F	43.39.01	Attività non specializzate di lavori edili (muratori)	
F	43.39.09	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca	
F	43.91.00	Realizzazione di coperture	
F	43.99.01	Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici	
F	43.99.02	Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione	
F	43.99.09	Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca	
G	45.11.01	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri	
G	45.19.01	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli	
G	45.20.10	Riparazioni meccaniche di autoveicoli	
G	45.20.20	Riparazione di carrozzerie di autoveicoli	
G	45.20.30	Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli	
G	45.20.40	Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli	
G	45.20.91	Lavaggio auto	
G	45.20.99	Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli	
G	45.31.01	Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli	
G	45.32.00	Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli	
G	45.40.11	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori	
G	45.40.21	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori	
G	45.40.30	Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)	
G	46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante	
G	46.31.10	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi	
G	46.31.20	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati	
G	46.32.10	Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata	
G	46.32.20	Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria	
G	46.33.10	Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova	
G	46.34.10	Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche	
G	46.34.20	Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche	
G	46.36.00	Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno	
G	46.37.01	Commercio all'ingrosso di caffè	
G	46.37.02	Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie	
G	46.38.10	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi	
G	46.38.20	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi	
G	46.38.30	Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti	
G	46.38.90	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari	
G	46.39.10	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati	
G	46.41.10	Commercio all'ingrosso di tessuti	
G	46.41.20	Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria	

G	46.41.90	Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili	
G	46.42.10	Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori	
G	46.42.20	Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia	
G	46.42.30	Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili	
G	46.42.40	Commercio all'ingrosso di calzature e accessori	
G	46.43.10	Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video	
G	46.43.20	Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)	
G	46.43.30	Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica	
G	46.44.10	Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria	
G	46.44.20	Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana	
G	46.44.30	Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia	
G	46.44.40	Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame	
G	46.45.00	Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici	
G	46.46.10	Commercio all'ingrosso di medicinali	
G	46.46.20	Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico	
G	46.46.30	Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici	
G	46.47.10	Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale	
G	46.47.20	Commercio all'ingrosso di tappeti	
G	46.47.30	Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico	
G	46.48.00	Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria	
G	46.49.10	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria	
G	46.49.20	Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali	
G	46.49.30	Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli	
G	46.49.40	Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)	
G	46.49.50	Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale	
G	46.49.90	Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca	
G	46.51.00	Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software	
G	46.52.01	Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici	
G	46.52.02	Commercio all'ingrosso di nastri non registrati	
G	46.52.09	Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici	
G	46.61.00	Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori	
G	46.62.00	Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)	
G	46.63.00	Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile	
G	46.64.00	Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria	
G	46.65.00	Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi	
G	46.66.00	Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio	
G	46.69.11	Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto	
G	46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto	
G	46.69.20	Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale	
G	46.69.30	Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici	
G	46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico	
G	46.69.92	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico	
G	46.69.93	Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi	
G	46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfurtunistici	
G	46.69.99	Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca	
G	46.72.10	Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati	
G	46.72.20	Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati	
G	46.73.10	Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale	
G	46.73.21	Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum	
G	46.73.22	Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari)	
G	46.73.23	Commercio all'ingrosso di infissi e di articoli di arredo urbano	
G	46.73.29	Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione	
G	46.73.30	Commercio all'ingrosso di vetro piano	
G	46.73.40	Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici	
G	46.74.10	Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)	
G	46.74.20	Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento	
G	46.75.01	Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura	
G	46.75.02	Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria	
G	46.76.10	Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate	
G	46.76.20	Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati	
G	46.76.30	Commercio all'ingrosso di imballaggi	
G	46.76.90	Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi	

G	46.77.10	Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici	
G	46.77.20	Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera)	
G	46.90.00	Commercio all'ingrosso non specializzato	
G	47.11.20	Supermercati	
G	47.11.30	Discount di alimentari	
G	47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	
G	47.11.50	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati	
G	47.19.10	Grandi magazzini	
G	47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici	
G	47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	
G	47.21.01	Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca	
G	47.21.02	Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata	
G	47.22.00	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne	
G	47.23.00	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi	
G	47.24.10	Commercio al dettaglio di pane	
G	47.24.20	Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria	
G	47.25.00	Commercio al dettaglio di bevande	
G	47.29.10	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari	
G	47.29.20	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto	
G	47.29.30	Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici	
G	47.29.90	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca	
G	47.30.00	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione	limitatamente agli interventi riferiti alla realizzazione di "impianti tecnologicamente innovativi volti all'erogazione di combustibile efficiente e alternativo" (a titolo esemplificativo: gas naturale compresso o liquefatto, biogas, idrogeno, elettrico, biocombustibile, combustibili sintetici, etc.).
G	47.41.00	Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati	
G	47.42.00	Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati	
G	47.43.00	Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati	
G	47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	
G	47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	
G	47.52.10	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico	
G	47.52.20	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari	
G	47.52.30	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle	
G	47.52.40	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio	
G	47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	
G	47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	
G	47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	
G	47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	
G	47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	
G	47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	
G	47.59.30	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione	
G	47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	
G	47.59.50	Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza	
G	47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	
G	47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	
G	47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	
G	47.61.00	Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati	
G	47.62.10	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici	
G	47.62.20	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio	
G	47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	
G	47.64.10	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero	
G	47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	
G	47.65.00	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)	
G	47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	
G	47.71.20	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati	
G	47.71.30	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie	
G	47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	
G	47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	
G	47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	
G	47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	
G	47.73.10	Farmacie	
G	47.73.20	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica	
G	47.74.00	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati	

G	47.75.10	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale	
G	47.75.20	Erboristerie	
G	47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante	
G	47.76.20	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici	
G	47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	
G	47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	
G	47.78.20	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia	
G	47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	
G	47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	
G	47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	
G	47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	
G	47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	
G	47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	
G	47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	
G	47.78.40	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento	
G	47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	
G	47.78.60	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini	
G	47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	
G	47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	
G	47.78.93	Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali	
G	47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	
G	47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	
G	47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	
G	47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	
G	47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	
G	47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	
G	47.91.10	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet	
H	49.32.10	Trasporto con taxi	
H	49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	
H	49.42.00	Servizi di trasloco	
H	52.10.10	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi	
H	52.10.20	Magazzini frigoriferi per conto terzi	
H	52.21.50	Gestione di parcheggi e autorimesse	
H	52.21.60	Attività di traino e soccorso stradale	
H	52.29.22	Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci	
H	53.10.00	Attività postali con obbligo di servizio universale	
H	53.20.00	Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale	
I	56.10.11	Ristorazione con somministrazione	
I	56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	
I	56.10.30	Gelaterie e pasticcerie	
I	56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	
I	56.10.42	Ristorazione ambulante	
I	56.21.00	Catering per eventi, banqueting	
I	56.29.10	Mense	
I	56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale	
I	56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina	
J	58.11.00	Edizione di libri	
J	58.12.01	Pubblicazione di elenchi	
J	58.12.02	Pubblicazione di mailing list	
J	58.13.00	Edizione di quotidiani	
J	58.14.00	Edizione di riviste e periodici	
J	58.19.00	Altre attività editoriali	
J	58.21.00	Edizione di giochi per computer	
J	58.29.00	Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)	
J	59.11.00	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	
J	59.12.00	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	
J	59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	
J	59.14.00	Attività di proiezione cinematografica	
J	59.20.10	Edizione di registrazioni sonore	
J	59.20.20	Edizione di musica stampata	
J	59.20.30	Studi di registrazione sonora	
J	60.10.00	Trasmissioni radiofoniche	
J	60.20.00	Programmazione e trasmissioni televisive	
J	61.10.00	Telecomunicazioni fisse	
J	61.20.00	Telecomunicazioni mobili	
J	61.30.00	Telecomunicazioni satellitari	
J	61.90.10	Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)	
J	61.90.20	Posto telefonico pubblico ed Internet Point	
J	61.90.91	Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati	
J	61.90.99	Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca	
J	62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione	
J	62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica	
J	62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)	

J	62.09.01	Configurazione di personal computer	
J	62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca	
J	63.11.11	Elaborazione elettronica di dati contabili	
J	63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati	
J	63.11.20	Gestione database (attività delle banche dati)	
J	63.11.30	Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)	
J	63.12.00	Portali web	
J	63.91.00	Attività delle agenzie di stampa	
J	63.99.00	Altre attività dei servizi di informazione nca	
M	69.10.10	Attività degli studi legali	
M	69.10.20	Attività degli studi notarili	
M	69.20.11	Servizi forniti da dottori commercialisti	
M	69.20.12	Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali	
M	69.20.13	Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi	
M	69.20.15	Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi	
M	69.20.20	Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci	
M	69.20.30	Attività dei consulenti del lavoro	
M	70.21.00	Pubbliche relazioni e comunicazione	
M	70.22.01	Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale	
M	70.22.09	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale	
M	71.11.00	Attività degli studi di architettura	
M	71.12.10	Attività degli studi di ingegneria	
M	71.12.20	Servizi di progettazione di ingegneria integrata	
M	71.12.30	Attività tecniche svolte da geometri	
M	71.12.40	Attività di cartografia e aerofotogrammetria	
M	71.12.50	Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria	
M	71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti	
M	71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi	
M	73.11.01	Ideazione di campagne pubblicitarie	
M	73.11.02	Condizione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari	
M	73.20.00	Ricerche di mercato e sondaggi di opinione	
M	74.10.10	Attività di design di moda e design industriale	
M	74.10.21	Attività dei disegnatori grafici di pagine web	
M	74.10.29	Altre attività dei disegnatori grafici	
M	74.10.30	Attività dei disegnatori tecnici	
M	74.10.90	Altre attività di design	
M	74.20.11	Attività di fotoreporter	
M	74.20.12	Attività di riprese aeree nel campo della fotografia	
M	74.20.19	Altre attività di riprese fotografiche	
M	74.20.20	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	
M	74.30.00	Traduzione e interpretariato	
M	74.90.11	Consulenza agraria fornita da agronomi	
M	74.90.12	Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari	
M	74.90.21	Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro	
M	74.90.29	Altra attività di consulenza in materia di sicurezza	
M	74.90.91	Attività tecniche svolte da periti industriali	
M	74.90.92	Attività riguardanti le previsioni meteorologiche	
M	74.90.93	Altre attività di consulenza tecnica nca	
M	74.90.94	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	
M	74.90.99	Altre attività professionali nca	
M	75.00.00	Servizi veterinari	
N	77.29.10	Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario	
N	80.10.00	Servizi di vigilanza privata	
N	80.20.00	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza	
N	80.30.00	Servizi di investigazione privata	
N	81.10.00	Servizi integrati di gestione agli edifici	
N	81.21.00	Pulizia generale (non specializzata) di edifici	
N	81.22.01	Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie	
N	81.22.02	Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali	
N	81.29.10	Servizi di disinfestazione	
N	81.29.91	Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio	
N	81.29.99	Altre attività di pulizia nca	
N	81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)	
N	82.11.01	Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio	
N	82.19.09	Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio	
N	82.20.00	Attività dei call center	
N	82.92.10	Imballaggio e confezionamento di generi alimentari	
N	82.92.20	Confezionamento di generi non alimentari	
N	82.99.40	Richiesta certificati e disbrigo pratiche	
P	85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi	
P	85.53.00	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche	
Q	86.10.10	Ospedali e case di cura generici	

Q	86.10.20	Ospedali e case di cura specialistici	
Q	86.21.00	Servizi degli studi medici di medicina generale	
Q	86.22.01	Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi	
Q	86.22.03	Attività dei centri di radioterapia	
Q	86.22.04	Attività dei centri di dialisi	
Q	86.22.05	Studi di omeopatia e di agopuntura	
Q	86.22.06	Centri di medicina estetica	
Q	86.22.09	Altri studi medici specialistici e poliambulatori	
Q	86.23.00	Attività degli studi odontoiatrici	
Q	86.90.11	Laboratori radiografici	
Q	86.90.12	Laboratori di analisi cliniche	
Q	86.90.13	Laboratori di igiene e profilassi	
Q	86.90.21	Fisioterapia	
Q	86.90.29	Altre attività paramediche indipendenti nca	
Q	86.90.30	Attività svolta da psicologi	
Q	86.90.41	Attività degli ambulatori tricologici	
Q	86.90.42	Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca	
Q	87.10.00	Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani	
Q	87.20.00	Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti	
Q	87.30.00	Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili	
Q	87.90.00	Altre strutture di assistenza sociale residenziale	
Q	88.10.00	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili	
Q	88.91.00	Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili	
Q	88.99.00	Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca	
R	93.13.00	Gestione di palestre	
R	93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	
S	95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche	
S	95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari	
S	95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni	
S	95.21.00	Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video	
S	95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa	
S	95.22.02	Riparazione di articoli per il giardinaggio	
S	95.23.00	Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili	
S	95.24.01	Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento	
S	95.24.02	Laboratori di tappezzeria	
S	95.25.00	Riparazione di orologi e di gioielli	
S	95.29.01	Riparazione di strumenti musicali	
S	95.29.02	Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)	
S	95.29.03	Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie	
S	95.29.04	Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso	
S	95.29.09	Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca	
S	96.01.10	Attività delle lavanderie industriali	
S	96.01.20	Altre lavanderie, tintorie	
S	96.02.01	Servizi dei saloni di barbieri e parrucchiere	
S	96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	
S	96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	
S	96.03.00	Servizi di pompe funebri e attività connesse	
S	96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	
S	96.09.01	Attività di sgombero di cantine, solai e garage	
S	96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	
S	96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	
S	96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	
S	96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie	
S	96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' 6 aprile 2022, n. 251

PO FESR 2014/2020. Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm. e ii. - Titolo II capo 6 "Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore turistico-alberghiero" - denominato "Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014" - Approvazione modifiche all'Avviso.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SU PROPOSTA DELL'ISTRUTTORE

Visti:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 04.02.1997, n. 7 "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale";
- la DGR 28.07.1998, n. 3261 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. N. 29/93 e s.m.i;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2011, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la L.R. 29.06.2004, n. 10 del recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e ss.mm.ii;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia" e s.m.i.;
- il Regolamento UE n. 679/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016";
- la DGR 31.07.2015, n. 1518 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale" integrata con DGR n. 458 del 08.04.2016;
- la DGR 07.06.2016, n. 833 di "Nomina Responsabili di Azione P.O.R Puglia FESR-FSE 2014/2020";
- la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0", pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- la D.G.R. n. 1289 del 28 luglio 2021 e ss.mm.ii, riguardante la istituzione delle nuove Sezioni ai sensi dell'art.8 comma 4 del DPGR 22/2021, nella quale, tra le altre, è istituita la Sezione Competitività;
- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Competitività al dirigente dott. Giuseppe Pastore;
- la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione di "Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22", con cui è stata nominata Dirigente ad interim del Servizio Incentivi Pmi e Grandi Imprese la Dott.ssa Titano Rossella;
- il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)";

- la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
- la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005;

Visti altresì:

- la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”, sottoscritto in data 25 luglio 2013, per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Titolo II Manifatturiero - Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 30.000.000,00;
- la DGR 21.11.2014, n. 2424 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al Fondo con deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 17.12.2014, con la quale si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 14.10.2014, n. 2120.

Considerato che:

- sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014 “Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione”, Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE;
- con DGR 26.09.2018, n. 1682 e con successiva rettifica con la DGR 11.12.2018, n. 2311 la Giunta Regionale ha provveduto all’adozione definitiva del R.R. 10.01.2019, n. 2 recante le modifiche al “Regolamento regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, pubblicato sul BURP n. 5 suppletivo del 17 gennaio 2019);
- con DGR 21.11.2014, n. 2445 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007/2013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
- con DGR 06.10.2015, n.1735 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo regionale 2014-2020 – FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13.08.2015, che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (BURP n. 137 del 21.10.2015);
- con DGR 28.09.2017, n. 1482 pubblicata sul BURP n. 118 del 13 ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
- con DGR 15.11.2018, n. 2029 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018 modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854 che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” per il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e

dell'occupazione" per la Regione Puglia in Italia;

- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01.01.2014 e il 31.12.2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche e operative per contribuire all'implementazione della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento Generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del Fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del Fondo FSE), nonché con i contenuti dell'Accordo di Partenariato definitivo a livello nazionale.

Considerato altresì che:

- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 280 del 18.02.2015 è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 32 del 03.03.2015 l'Avviso: "FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 6 "Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore turistico-alberghiero" - denominato "Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014" ed è stata impegnata la somma di € 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00) successivamente modificato con AA.DD. della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi nn. 1898/2015 (BURP n. 147 del 12.11.2015), 210/2016 (BURP n. 19 del 25.02.2016), 1299/2016 (BURP n. 79 del 07.07.2016), 1366/2016 (BURP n. 94 del 11.08.2016), 1191/2017 (BURP n. 97 del 17.08.2017), 538 del 08.08.2019, 492 del 01.06.2020 (BURP n. 80 del 04.06.2021), 884 del 20.10.2020 (BURP n. 147 del 22.10.2020), 1132 del 30.12.2020 (BURP n. 2 del 07.01.2021), 60 del 29.01.2021 (BURP n. 18 del 04.02.2021), 116 del 16.02.2021 (BURP n. 25 del 18.02.2021), e 473 del 15.06.2021 (BURP n. 78 del 17.06.2021);
- con D.G.R. n. 2430 del 21.12.2018 la Giunta Regionale ha modificato la convenzione per l'esecuzione delle attività di interesse generale nell'ambito della programmazione unitaria della Regione Puglia 2014/2020, di cui alla D.G.R. n. 2445 del 21.11.2014 e s.m.i.
- con l'approvazione del R.R. 10.01.2019, n. 2 di modifica del R.R. 30.09.2014, n. 17 "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)", la Giunta regionale ha provveduto all'adeguamento ed aggiornamento del Regolamento medesimo e nell'occasione è stato avviato un processo di semplificazione delle procedure, finalizzato anche alla riduzione dei tempi procedurali, ed a fornire chiarimenti applicativi su specifiche fattispecie di aiuti;
- in data 16.04.2019 si è tenuto un incontro con il Partenariato Economico e Sociale del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, per la condivisione delle modifiche all'avviso in oggetto;
- con DGR 30.07.2019, n. 1436 la Giunta Regionale ha provveduto all'approvazione delle linee di indirizzo per la modifica dell'avviso Titolo II capo 6 "Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore turistico-alberghiero" - denominato "Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014", ai sensi dell'art. 6 comma 5 del su citato regolamento;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 538 del 08.08.2019 sono state approvate e pubblicate sul BURP n. 20 del 13.02.2020 le modifiche all'Avviso: "FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 6 "Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore turistico-alberghiero" - denominato "Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014";

Premessi:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (cd. Temporary Framework), recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", che autorizza gli Stati membri ad utilizzare la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato, per sostenere l'economia durante l'emergenza e i successivi emendamenti adottati con le Comunicazioni C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 final del 8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020)7127 final del 13.10.2020, C(2021)564 del 28.01.2021 di ulteriore proroga della scadenza al 31.12.2021 e, da ultimo, C(2021)473 di ulteriore proroga al 30.06.2022;;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020 recante "*Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*", con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 17 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, in particolare l'articolo 2, comma 3, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
- l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 e 10 aprile 2020, recanti “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020, recante “*Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 dell' 8 aprile 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020, recante “*Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”, pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 107 del 24 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 27 aprile 2020;
- la legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.*”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 110 del 29 aprile 2020;
- il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante “*Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonchè disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.*”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 30 aprile 2020;
- il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante “*Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2*”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 10 maggio 2020;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 16 maggio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 126 del 17 maggio 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “rilancio”), recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 19 maggio 2020, ed, in particolare, gli artt. da 53 a 65 relativi al “*Regime quadro della disciplina degli aiuti*”;
- il DPCM 11 giugno 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020)*”;
- i Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 “*Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonche' proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro*” (GU Serie Generale n.151 del 16-06-2020);
- il DPCM 07 agosto 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante*

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020);

- *l' ORDINANZA del Ministero della Salute, 16 agosto 2020, "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.204 del 17-08-2020), che sospende "all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.";*
- *il DPCM 07 settembre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.222 del 07-09-2020);*
- *il DPCM 18 ottobre 2020, "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";*
- *il DPCM 24 ottobre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33";*
- *il DPCM 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33";*
- *il DPCM 3 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158";*
- *il DPCM 14 gennaio 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2";*
- *il DPCM 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15".*

Rilevato che:

- *l'art 57 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 (cd. "Cura Italia) - convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - e gli artt. 1 e 13 del decreto-legge 08.04.2020, n. 23 (cd. "Decreto Liquidità"), in corso di conversione, prevedono misure urgenti relative al Fondo centrale di garanzia per le PMI e Supporto alla liquidità delle imprese mediante il meccanismo della garanzia;*
- *con la Comunicazione C(2020) n. 1863 del 19.03.2020 "Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" la Commissione Europea ha evidenziato che "l'epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell'Unione non solo costituisce una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le società, ma assesta anche un durissimo colpo alle economie del mondo e dell'Unione", e, inoltre, che "nelle circostanze eccezionali determinate dall'epidemia di COVID-19, le imprese di qualsiasi tipo possono trovarsi di fronte a una grave mancanza di liquidità. Sia le imprese solvibili che quelle meno solvibili possono scontrarsi con un'improvvisa carenza o addirittura con una mancata disponibilità di liquidità e le PMI sono particolarmente a rischio. In tale contesto è opportuno che gli Stati membri possano adottare misure per incentivare gli enti creditizi e gli altri intermediari finanziari a continuare a svolgere il proprio ruolo e a sostenere le attività economiche nell'UE";*
- *in data 7-10 aprile 2020, lo Stato Italiano ha notificato il regime di aiuto SA.56963 "Guarantee scheme under the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-10 outbreak", relativo all'art. 1 del d.l. n. 23/2020, approvato dalla Commissione UE con decisione del 13.04.2020;*
- *in pari data, la Commissione UE ha approvato altresì il regime di aiuto SA.56966 "Italy – Covid-19: Loan guarantee schemes under the Fondo di garanzia per le PMI", relativo all'art. 13, par. 1 e 2 del d.l. n. 23/2020;*
- *con DGR 08.04.2020, n. 524, recante "Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze socioeconomiche della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione" la manovra consistente nell'introduzione di interventi straordinari a sostegno del sistema economico-produttivo. Con specifico riferimento alla misura "Fondo Microcredito d'Impresa" è stata effettuata la programmazione degli interventi a sostegno del sistema economico-produttivo in risposta all'emergenza da COVID-19;*

- gli artt. da 54 a 61 del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 introducono, con il Capo II, uno specifico “Regime quadro della disciplina degli aiuti”, strutturata sulle Sezioni del Quadro Temporaneo europeo sopra descritto, come emendato in data 3 aprile e 8 maggio, e soggetta alle regole di cui all’art. 108 del Trattato; tale regime quadro disciplina la concessione di aiuti conformi al quadro temporaneo europeo da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni ivi indicate;
- la suddetta disciplina è stata oggetto di notifica a “ombrello” da parte dello Stato Italiano - SA.57021 RegimeQuadro - COVID 19 - in data 20.05.2020, ed è stata approvata con decisione C(2020)3482 final il successivo 21.05.2020;
- con DGR 26.05.2020, n 782 recante “Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR 524/2020”, con la quale la Giunta Regionale ha modificato la manovra approvata con DGR 524/2020, ha approvato la proposta di riprogrammazione finanziaria del POR e ha approvato lo schema di Accordo con il Governo nazionale;
- con DGR 26.05.2020, n. 787 recante “Misure urgenti per il sostegno economico delle imprese a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Approvazione linee di indirizzo per il varo degli strumenti regionali straordinari di sostegno alle imprese”, la Giunta regionale ha adottato nuove Linee di Indirizzo regionali con la conseguente necessità di modificare l’Accordo di finanziamento;
- con DGR 28.05.2020, n. 794, recante “POR Puglia FESR 2014/2020 - Asse III - Interventi per la Competitività dei Sistemi Produttivi - Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020 -2022 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. – Copertura finanziaria Titolo II Capo III Circolante Manifatturiero, Commercio e Servizi - TITOLO II Capo VI Circolante Turismo - Microprestito Circolante” la Giunta Regionale ha autorizzato le variazioni di bilancio al fine di stanziare nuove risorse per le Azioni 3.3, 3.6 e 3.8 del PO FESR 2014-2020;
- la Legge del 30.12.2020, n. 178 ha modificato l’art. 61, comma 2 del d.l. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, disponendo che “*gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis sono concessi entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020*”;
- la comunicazione C(2021) 2570 final del 09.04.2021, ha approvato la notifica dell’aiuto SA. relativa all’art. 28 del decreto-legge 22.03.2021, n. 41 (cd. “decreto sostegni”), contenente, tra l’altro, la proroga al 31.12.2021 del Quadro Temporaneo di cui al precedente alinea e l’innalzamento della soglia di cumulabilità da 800.000 euro a 1.800.000 euro per le misure ricadenti nella Sezione 3.1 dello stesso.

Ulteriormente rilevato che:

- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 492 del 01.06.2020 sono state approvate e pubblicate sul BURP n. 80 del 04.06.2020 le modifiche all’Avviso Titolo II capo 6 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore turistico-alberghiero” - denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del su citato regolamento;
- con D.G.R. 16.07.2020, n. 1091, recante “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Modifica del Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 4719 del 08.07.2020” è stata approvata la variazione del tasso di cofinanziamento Comunitario;
- l’art. 3 del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che “sino al 31.07.2021 ricorre sempre il caso d’urgenza e si procede ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 07.10.2020, è stato prorogato fino al 31.01.2021 “lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- con D.G.R. 12.08.2020, n. 1391, sono state stanziare le ulteriori risorse a copertura dell’avviso Titolo II Capo 3 Circolante;

- con D.G.R. 17.09.2020, n. 1603 di variazione di bilancio, è stata incrementata di € 70.600.000 la dotazione finanziaria dell'intervento "Aiuti agli investimenti delle imprese", al fine di consentire la prosecuzione degli strumenti di sostegno al capitale circolante a favore delle Piccole e Medie Imprese pugliesi (PMI) "Titolo II Capo 3 Circolante" e "Titolo II Capo 6 Circolante";
- con D.G.R. 08.10.2020, n. 1673, l'Avviso di cui al presente atto è stato rifinanziato per un importo pari a € 5.000.000 - di cui € 1.000.000 riservato esclusivamente al codice ATECO 93.29.10, relativo a uno dei settori particolarmente colpiti dalle conseguenze della crisi del Covid e dalle misure di chiusura delle attività intraprese negli ultimi 2 mesi – consentendone la riapertura, in seguito a sospensione dello stesso avvenuto in data 25.08.2020;
- come da indicazioni ricevute dalla Presidenza con nota prot. in ingresso AOO_158/PROT/20/10/2020/0011686, il bando di cui al presente atto è stato riaperto con DD n. 884 del 20.10.2020 (BURP n. 147 del 22.10.2020) con le risorse aggiuntive di € 5.000.000 e si è proceduto alla ricezione delle istanze anche oltre tale disponibilità, con l'avvertimento che, esaurite le risorse attualmente stanziato e le eventuali ulteriori aggiuntive stanziato, le domande rimaste prive di capienza – in rigoroso ordine cronologico - non sarebbero state istruite né finanziate;
- non sono state attualmente stanziato ulteriori risorse aggiuntive da destinare all'avviso di cui al presente atto;
- su iniziativa dell'Assessore Delli Noci, e come da conseguenti indicazioni ricevute dalla Presidenza con nota prot. in ingresso AOO_158/PROT/30/12/2020/0017536, si è stabilito di fissare un termine alla presentazione delle istanze.
- con D.D. n. 1132 del 30.12.2020 recante "*PO FESR 2014/2020. Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm. e ii. - Titolo II capo 6 "Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore turistico-alberghiero" - denominato "Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014" – Termine per la presentazione delle domande a valere sull'avviso, nella sola parte riferita al Titolo II Capo 6 Circolante (Art.21), e ulteriori disposizioni"*, e pubblicato sul BURP n. 2 del 07/01/2021, è stata inibita la presentazione di ulteriori domande per l'Avviso Titolo II Capo 6 nella sola parte riferita al Titolo II Capo 6 Circolante (Art.21) sulla piattaforma Puglia Semplice di gestione dello stesso, nonché fornite ulteriori disposizioni;
- con D.D. n. 60 del 29.01.2021, pubblicata sul BURP n. 18 del 04.02.2021, sono stati chiariti alcuni aspetti relativi alla possibilità di rinunciare al 10% di premialità aggiuntiva richiesta a valere sui suddetti avvisi;
- con D.D. n. 116 del 16.02.2021, pubblicata sul BURP n. 25 del 18.02.2021, sono state fornite alcune disposizioni in materia digitale;
- con D.D. 473 del 15.06.2021, pubblicata sul BURP n. 78 del 17.06.2021, è stato prorogato il periodo di tempo per poter utilizzare il finanziamento bancario, per la copertura di costi afferenti all'operatività aziendale, di 6 mesi rispetto ai 12 mesi, già previsti dal comma 15 dell'art. 21.

Rilevato altresì che:

- nella seduta partenariale del 29.07.2021 è stata condivisa l'opportunità che i Confidi vigilati fossero inclusi tra i soggetti abilitati a presentare le domande di agevolazione al pari dei soggetti finanziatori per conto dei soggetti interessati;
- con DGR n. 1479 del 15.09.2021, sono state adottate definitivamente le modificazioni al Regolamento regionale 30 settembre 2014, n.17 "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)", tra le altre quelle relative al contributo aggiuntivo in conto impianti, di cui all'art. 58, commi 8 e 9 del Regolamento, così come dettagliate nell'Avviso (Allegato parte integrante del presente provvedimento);
- nella seduta partenariale del 17.09.2021 è stata condivisa la necessità che l'impresa proponente indichi nell'Allegato A il/i contratto/i collettivo/i di lavoro applicato/i ai propri lavoratori dipendenti operanti nella unità locale oggetto di richiesta di agevolazioni;
- con DGR n. 1579 del 30.09.2021, sono state approvate le linee di indirizzo relative all'Avviso di cui al presente provvedimento;

- la Commissione Europea con la Circolare “Aiuto di Stato SA. 100380 (2021/N)” ha approvato la carta dell’Italia per la concessione degli aiuti a finalità regionale dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 nel quadro degli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;
- in data 10.03.2022 sono state esaminate e condivise in sede di Partenariato Economico Sociale, possibili modifiche da apportare agli avvisi emanati dalla Sezione Competitività a valere sul Regolamento, in particolare:
 - o negli Avvisi “Titolo II, capo 3”, “Titolo II, capo 6”, “Contratti di Programma”, “PIA Medie Imprese”, “PIA Piccole Imprese”, “PIA Turismo”: modifica del calcolo dell’ESL – Equivalente Sovvenzione Lordo, come da nuove indicazioni fornite dalla suddetta Carta Aiuti, al fine di garantire una maggiore intensità di aiuto per le PMI;
 - o negli Avvisi “Titolo II, capo 3”, “Titolo II, capo 6”: inserimento della possibilità per le imprese di presentare un programma di investimenti che preveda unicamente la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile;
 - o negli Avvisi “Titolo II, capo 3”, “Contratti di Programma”, “PIA Medie Imprese”, “PIA Piccole Imprese”: inserimento di codici ATECO relativi alla produzione di compost e al trattamento di rifiuti speciali;
- con D.G.R. n. 392 del 21.03.2022, la Giunta Regionale ha approvato le modifiche al Regolamento regionale 30 settembre 2014, n.17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, in particolare ai segg. artt.:
 - o art. 13, relativo alla disciplina generale del cumulo delle agevolazioni;
 - o art. 37, comma 1, relativo all’intensità di aiuto del Titolo II Capo 3;
 - o art. 58, comma 1, relativo all’intensità di aiuto del Titolo II Capo 6;
- in data 22.03.2022, la suddetta D.G.R è stata trasmessa alla Commissione Consiliare competente ai fini dell’acquisizione del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ai sensi dell’art. 44, comma 2 della L.R. 7/2004, come modificato dall’art. 3 della L.R. 44/2014;
- in data 24.03.2022 la Commissione Consiliare ha espresso all’unanimità parere favorevole in merito alle Modifiche approvate con la succitata DGR;
- con DGR n. 441 del 28.03.2022, sono state adottate definitivamente le modificazioni al Regolamento regionale 30 settembre 2014, n.17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” e contestualmente approvate le linee di indirizzo per la modifica degli avvisi Titolo II Capo 1 - Contratti di Programma, Capo 2 – PIA Medie e Piccole, Capo 3, Capo 5 – PIA Turismo e Capo 6;
- Il suddetto Regolamento è stato pubblicato sul BURP n. 40 supplemento del 05.04.2022 ed è entrato in vigore in pari data, in virtù della procedura di urgenza prevista dall’art. 53 dello Statuto Regionale.

In considerazione di quanto sopra rilevato, si ravvisa, pertanto, la necessità:

- di approvare le modifiche all’Avviso (Allegato parte integrante del presente provvedimento), in attuazione delle linee di indirizzo di cui alla succitata DGR e come di seguito specificato:
 - o inserimento del riferimento alla nuova Carta degli Aiuti con relativo chiarimento sulle modalità di calcolo dell’ESL e sulle modalità di eventuale riproporzionamento del contributo nel caso di superamento delle nuove soglie, come di seguito specificato:

“La sovvenzione complessiva [ESL sovvenzione Titolo II + eventuale sovvenzione rating + eventuale premialità recupero immobili + eventuale premialità impianto fotovoltaico], calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 35% per le medie imprese e il 45% per le piccole imprese. In presenza di un eventuale ESL aiuto di cui al finanziamento del rischio, in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, lo stesso ESL, derivante dal finanziamento del rischio, può essere cumulato con la sovvenzione complessiva di cui sopra sino al limite di 10 punti percentuali (45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole imprese. Nel caso di superamento

delle suddette percentuali, si procede a ridurre proporzionalmente la sovvenzione del Titolo II, al fine di rientrare complessivamente nei limiti di cui sopra, compatibili con le previsioni di cui alla carta degli aiuti Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvato il 02.12.2021 C(2021) 8655 final).”;

- inserimento all'art. 4, comma 19 della possibilità per le imprese di “presentare un programma di investimenti che preveda unicamente la realizzazione di un “impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile”;
- recepimento all'art. 4, comma 1 della modifica apportata all'art. 35 del R.R. 17/2014;

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti Contabili ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non comporta nessun onere a carico del Bilancio Regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- rilevata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. e dell'art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia

DETERMINA

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare le modifiche all'Avviso (Allegato parte integrante del presente provvedimento), in attuazione delle linee di indirizzo di cui alla succitata DGR e come di seguito specificato:
 - inserimento del riferimento alla nuova Carta degli Aiuti con relativo chiarimento sulle modalità di calcolo dell'ESL e sulle modalità di eventuale riproporzionamento del contributo nel caso di superamento delle

nuove soglie, come di seguito specificato:

“La sovvenzione complessiva [ESL sovvenzione Titolo II + eventuale sovvenzione rating + eventuale premialità recupero immobili + eventuale premialità impianto fotovoltaico], calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 35% per le medie imprese e il 45% per le piccole imprese. In presenza di un eventuale ESL aiuto di cui al finanziamento del rischio, in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, lo stesso ESL, derivante dal finanziamento del rischio, può essere cumulato con la sovvenzione complessiva di cui sopra sino al limite di 10 punti percentuali (45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole imprese. Nel caso di superamento delle suddette percentuali, si procede a ridurre proporzionalmente la sovvenzione del Titolo II, al fine di rientrare complessivamente nei limiti di cui sopra, compatibili con le previsioni di cui alla carta degli aiuti Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1^o gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvato il 02.12.2021 C(2021) 8655 final).”

- inserimento all’art. 4, comma 19 della possibilità per le imprese di “presentare un programma di investimenti che preveda unicamente la realizzazione di un “impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile”;
- recepimento all’art. 4, comma 1 della modifica apportata all’art. 35 del R.R. 17/2014;
- di dare atto che le modifiche contenute nella presente determinazione entrano in vigore e saranno applicate, quindi, alle domande censite in piattaforma con contestuale creazione del codice pratica, a far data dal giorno 07.04.2022.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale elettronico:

- è immediatamente esecutivo;
- si compone di n. 12 pagine cui si aggiungono 21 pagine relative all’Avviso, per un totale di 33 pagine;
- verrà trasmesso in forma digitale a:
 - Segretariato Generale della Giunta Regionale
 - Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.
 - Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020;
 - Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico
- sarà pubblicato sui portali www.regione.puglia.it Sezione “Amministrazione Trasparente – Determinazioni Dirigenziali” e www.sistema.puglia.it - Determinazioni Dirigenziali, e sul B.U.R.P.

Il Dirigente di Sezione
Giuseppe Pastore

REGIONE PUGLIA

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii. (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) – Titolo II - Capo 6 “Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero” come modificato con Regolamento regionale, 10 gennaio 2019, n. 2 - Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento

Art. 1 “Premesse”

- 1) Il presente Avviso rende operative le disposizioni previste dal Titolo II - Capo 6 “Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero” del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 2014 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 suppl. del 06/10/2014) come modificato con Regolamento regionale, 10 gennaio 2019, n. 2, di seguito Regolamento.
- 2) La gestione del presente strumento è di competenza della Regione – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Competitività, che, procederà all’attuazione, anche mediante il coinvolgimento dell’Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.
- 3) Puglia Sviluppo S.p.A. si occuperà della gestione della presente misura agevolativa in quanto designato quale Soggetto intermediario ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e della D.G.R. 2445 del 21 novembre 2014.
- 4) A partire dal 9 marzo 2015 le imprese interessate possono presentare al Soggetto Finanziatore (una delle Banche di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 oppure uno dei Confidi vigilati iscritti nell’albo unico di cui all’art. 106 del TUB, ai quali l’interessato chiede il finanziamento) o ad un Confidi (iscritto nell’Elenco ex art. 112 TUB tenuto dall’Organismo Confidi Minori oppure iscritto nell’albo unico di cui all’art. 106 del TUB) le domande di agevolazione relativamente agli aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese, previsti dal Titolo II - Capo 6 del Regolamento.
- 5) A partire dalla stessa data il Soggetto Finanziatore può inoltrare la domanda a Puglia Sviluppo S.p.A., esclusivamente tramite procedura telematica dopo aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del Titolo II - Capo 6 del Regolamento. Trattandosi di una procedura telematica, tutte le notifiche e le comunicazioni ai Soggetti interessati (Soggetti Finanziatori, Confidi, Soggetti proponenti, consulenti), saranno disponibili direttamente nella propria Area di lavoro telematica, a cui si accede con le credenziali personali. Il sistema telematico potrà trasmettere automaticamente delle PEC di “cortesia” per informare della presenza di notifiche o comunicazioni nella propria Area di lavoro.

Art. 2 “Modalità presentazione domande di agevolazione”

- 1) Le domande di agevolazione possono essere presentate da microimprese, da imprese di piccola dimensione e da medie imprese (di seguito PMI), come da definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che intendono realizzare una iniziativa relativa alla fornitura di servizi nel campo del turismo e della fruizione/valorizzazione dei beni culturali e delle risorse ambientali, riguardanti i settori di cui alle seguenti Sezioni della “Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007”, come elencati nell’**allegato 1** parte integrante del seguente avviso:
 - Sezione H, limitatamente alla categoria 52.22.09 “altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua” con riferimento esclusivamente alle imprese che realizzano investimenti per la gestione di approdi turistici e di rimessaggio delle imbarcazioni;
 - Sezione I, limitatamente alla Divisione 55 “Alloggio” ad eccezione delle categorie 55.20.52 “Attività di alloggio connesse alle aziende agricole”, 55.90.10 “Gestione di vagoni letto” e 55.90.20 “Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero”;
 - Sezione N, limitatamente alle categorie 77.21.01 “Noleggio di biciclette”, 77.21.02 “Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)”, 77.21.09 “Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative” 77.39.94 “Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi”, al Gruppo 79.1 “attività delle agenzie di viaggio e dei Tour Operator”; al gruppo 79.9 “altri servizi di prenotazione e attività connesse” purché finalizzate all’offerta di servizi turistici ed alla classe 82.30 “organizzazione di convegni e fiere”;
 - Sezione R, limitatamente alla Divisione 90 “attività creative, artistiche e di intrattenimento”, 91 “attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali”, alle categorie 93.11.20 “Gestione di piscine”, 93.11.30 “Gestione di impianti sportivi polivalenti nca”, 93.11.90 “Gestione di altri impianti sportivi nca”, alla classe 93.21 “Parchi di divertimento e parchi tematici” ed alle categorie 93.29.1 “Discoteche, sale da ballo night-club e simili” e 93.29.2 “Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali”;
 - Sezione S, limitatamente alla Divisione 96 “altre attività di servizi per la persona” e alla categoria 96.04.20 “Stabilimenti termali”;
- 2) I soggetti proponenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese.

- 3) Nel caso di società la durata residua alla data di presentazione della domanda, rilevabile dall'atto costitutivo, deve essere almeno pari al periodo previsto dalla normativa per il vincolo di destinazione dei beni agevolati. In caso contrario, occorrerà acquisire, entro la data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, un verbale dell'Assemblea dei soci che proroghi detto termine fino a data successiva a quello del vincolo.
- 4) Sono validi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell'Unione Europea. L'art. 10 ter. della L. R. 17 dicembre 2018, n. 57 "Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49" prevede che: "al fine della conoscenza dell'offerta turistica regionale è istituito il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere che attribuisce il "Codice identificativo di struttura" (CIS). A tal proposito, le imprese che esercitano attività nell'ambito extralberghiero hanno l'obbligo di fornire entro la richiesta di erogazione del contributo, il loro "Codice identificativo di struttura" (CIS).

Art. 3 "Tipologie di investimenti ammissibili"

- 1) Le domande di agevolazione devono riguardare progetti di investimento iniziale di importo minimo pari a Euro 30 mila, destinati:
- l'ampliamento, l'ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture turistico alberghiere, ivi comprese le strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell'attività (quali bar, palestre, piscine, centri benessere, ecc.) nonché gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rinnovo e aggiornamento tecnologico, al miglioramento dell'impatto ambientale;
 - la realizzazione o l'ammodernamento degli stabilimenti balneari, ivi compresi gli spazi destinati alla ristorazione e alla somministrazione di cibi e bevande, ai parcheggi ed ai punti di ormeggio;
 - la realizzazione e/o la gestione di approdi turistici;
 - la realizzazione di strutture turistico - alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) attraverso il consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano interesse artistico e storico-architettonico. Ai fini di cui sopra, deve restare immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche;
 - il consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell'immobile in strutture turistico-alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente). Ai fini di cui sopra, devono essere fatte salve le caratteristiche architettoniche e artistiche dell'immobile. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali, fino a un massimo del 20 per cento della volumetria esistente, comunque nel rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti urbanistici. Nel caso di demolizione e ricostruzione di parte dei fabbricati esistenti, deve essere ripristinata la tipologia architettonica originaria;
 - il primo impianto e/o sistemazione di area a verde di almeno 10 ettari (anche mediante la realizzazione di piste ciclabili, sentieri attrezzati, percorsi sportivi, punti ristoro, ecc.) anche di proprietà pubblica, la cui fruizione sia condivisa con la eventuale Amministrazione proprietaria e/o il soggetto gestore;
 - nuove attività turistico - alberghiere, attraverso il recupero fisico e/o funzionale di strutture non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad attività ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale n. 11/99;
 - recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative.
- 2) Le strutture turistico alberghiere di cui alle lettere a), d) ed e) che precedono, possono essere realizzate anche nella forma della ricettività diffusa disciplinata dal Regolamento Regionale 22 marzo 2012, n. 6.
- 3) I progetti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) e h) del primo comma, devono tendere alla:
- promozione del risparmio energetico, della gestione sostenibile dei rifiuti e il recupero degli stessi, del risparmio e della tutela delle risorse idriche;
 - riduzione di emissioni di CO₂, di sostanze acidificanti e di emissioni odorifere e sonore da parte delle imprese beneficiarie.
- 4) I progetti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) e h) del primo comma, possono comprendere investimenti volti all'Introduzione delle BAT di settore che limitino il consumo e l'inquinamento del suolo.
- 5) Gli investimenti di cui alla lettera a) del comma 1, possono comprendere interventi volti alla riattivazione funzionale di strutture turistico alberghiere non attive, nelle quali in precedenza si svolgeva attività turistico ricettiva ed erano in possesso delle relative autorizzazioni allo svolgimento dell'attività suddetta. La riattivazione funzionale dell'attività ricettiva deve essere perfezionata, successivamente alla presentazione della domanda (data allegato D). A tal proposito, con riferimento esclusivamente a tale fattispecie, si evidenzia che risulta possibile agevolare interventi di riattivazione

- funzionale di strutture non attive quali "le foresterie per turisti" ed "i centri soggiorno studi", strutture considerate extra-alberghiere ai sensi del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.
- 6) Inoltre, nell'ambito degli investimenti di cui alla lettera a) del comma 1, possono essere agevolati progetti di ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture turistico alberghiere esistenti e funzionanti, presentati da Soggetti proponenti che intendono subentrare nell'attività turistica esercitata nella struttura oggetto di richiesta di agevolazioni. Resta inteso che, nel caso di subingresso, l'impresa deve fornire un adeguato titolo di disponibilità della struttura ricettiva ove intende realizzare gli investimenti ai sensi del Titolo II Capo 6.
 - 7) Tutte le attività economiche della sezione N e R indicate nell'art. 2 dell'Avviso rientrano nella tipologia di investimento indicata nel precedente comma 1 lettera a), in quanto si tratta di strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell'attività turistico - alberghiere. Tali investimenti possono essere realizzati anche se non connessi a strutture turistico ricettive e possono prevedere anche interventi di cui al precedente comma 1 lettera h). In tale ambito, rientrano anche gli interventi volti al miglioramento, ampliamento e realizzazione di infrastrutture sportive idonee ad ospitare eventi agonistici regionali, nazionali ed internazionali, approvati dal CONI e omologati dalla Federazione competente.
 - 8) Con riferimento alle attività di "Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto" (codice Ateco 77.21.02), sono ammissibili le spese di acquisto delle imbarcazioni se "natanti da diporto", e cioè se di lunghezza inferiore ai 10 metri e quindi non targati e non immatricolati. Inoltre, l'attività indicata può essere agevolata solo se l'impresa dimostra di averla già esercitata mediante l'utilizzo di altri "natanti da diporto", in data antecedente alla data di presentazione della domanda.
 - 9) Con riferimento agli investimenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, sarà necessario fornire una relazione tecnica (sotto forma di atto notorio - DSAN), predisposta da professionista abilitato e iscritto all'albo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, contenente attestazione ed adeguate motivazioni della rilevanza storico, culturale, architettonica, artistica ovvero ambientale dei beni oggetto delle iniziative proposte e dovrà attestare che non sono intervenuti interventi edilizi sull'immobile tali da alterare le caratteristiche di "pregio storico architettonico". A tal proposito, si precisa che, ai fini del presente Avviso, su un'immobile si alterano le caratteristiche di "pregio storico architettonico" qualora negli ultimi 50 anni (a partire dalla data di presentazione della domanda) siano intervenuti interventi edilizi (in atti presenti al comune) che abbiano comportato una variazione della volumetria originaria e/o una variazione dei prospetti originari. Inoltre, la relazione del professionista di cui sopra dovrà riportare tempi e procedure tecniche - amministrative (autorizzazioni, concessioni, licenze, vincoli gravanti ecc.) necessari per la realizzazione degli interventi previsti.
 - 10) Quando gli investimenti proposti da una impresa riguardano anche interventi sui servizi funzionali allo svolgimento dell'attività (quali bar, palestre, piscine, centri benessere, ristorante, ecc.), il soggetto proponente deve dimostrare di possedere il relativo codice Ateco di attività secondario riferito al servizio oltre al codice Ateco dell'attività principale. Dovrà, inoltre, fornire le autorizzazioni/comunicazioni/segnalazioni necessarie allo svolgimento sia dell'attività principale e sia delle eventuali attività secondarie.
 - 11) La "sala ricevimenti" è ammissibile esclusivamente quale servizio funzionale ad una struttura turistico ricettiva ammissibile alle agevolazioni ai sensi del presente Avviso. Di conseguenza, sono ammissibili le spese relative alla loro realizzazione, ammodernamento ed ampliamento. La sala ricevimenti deve essere una pertinenza della struttura turistico ricettiva e, quindi, collocata all'interno della struttura stessa e l'attività deve essere gestita direttamente dall'impresa che gestisce la medesima struttura turistico ricettiva.
 - 12) Non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti finalizzati alla mera sostituzione di impianti.
 - 13) Non sono ammissibili gli aiuti agli investimenti ad un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuto, abbia effettuato una delocalizzazione della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). All'atto di presentazione della domanda di agevolazione, il beneficiario dovrà altresì dichiarare di non avere concretamente in programma di delocalizzare la stessa o un'altra attività a quella oggetto della richiesta di aiuto nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.
 - 14) Il progetto di investimento iniziale deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi prefissati dal Soggetto Proponente ed indicati nella domanda di agevolazione.
 - 15) Le iniziative agevolabili devono essere riferite a unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.
 - 16) Gli investimenti di cui alla lettera a) del comma 1 (ad eccezione dei casi indicati nei precedenti commi 5, 6 e 7), sono agevolabili se presentati da imprese che sono già operanti nel settore turistico alberghiero e che intendono realizzare un programma di investimento, ai sensi del presente Avviso, riferito alla sede operativa dove, alla data di presentazione della domanda, già svolgono l'attività turistico ricettiva. Si evidenzia inoltre che l'impresa alla data di presentazione della domanda, dovrà

- dimostrare di aver svolto l'attività turistico alberghiera, nella stessa sede, da almeno 6 mesi presentando idonea documentazione probatoria (registri iva vendite e/o registro dei corrispettivi, ecc.);
- 17) L'acquisto di un immobile è ammissibile nell'ambito di un progetto di investimento organico e funzionale (vedi precedente comma 14) ed, inoltre, il progetto deve rispettare i criteri e gli obiettivi previsti dal presente Avviso anche con riferimento a quanto indicato al precedente comma 3. Non è ammissibile l'acquisto di immobili che siano stati oggetto di agevolazione nei dieci anni precedenti come stabilito dall'articolo 18, comma 1 lettera c) del D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
 - 18) Gli investimenti di cui al comma 6 (subentro), sono agevolabili se l'impresa proponente fornisce documentazione (copia autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell'attività, copia dei registri iva vendite e/o corrispettivi, ecc.) utile a verificare che l'impresa cedente abbia svolto l'attività turistico alberghiera nella sede oggetto di agevolazione per almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.
 - 19) Le domande di agevolazioni relative agli investimenti di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 devono riguardare un programma di investimento organico e funzionale relativo ad un'unica struttura turistico alberghiera (dotata, cioè, di un'unica autorizzazione/comunicazione/segnalazione amministrativa per lo svolgimento dell'attività ricettiva).
 - 20) Gli investimenti di cui alla lettera a) del comma 1 (ad eccezione dei casi indicati nei precedenti comma 5, 6, 7 e 16), sono agevolabili se presentati da imprese che intendono realizzare un programma di investimento, ai sensi del presente Avviso, riferito alla realizzazione di una struttura ricettiva in ampliamento alla struttura turistico alberghiera principale, in corso di completamento in un immobile di pregio storico - architettonico come da definizione riportata al precedente comma 9 (per la quale sono state, quindi, già ottenute tutte le autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione delle opere murarie). Si precisa che l'ampliamento potrà essere realizzato esclusivamente attraverso il recupero di immobile esistente. La struttura principale dovrà essere completata, resa operativa e funzionante dal punto di vista turistico ricettivo (autorizzazione esercizio attività ricettiva e documentazione probatoria su operatività) entro 12 mesi dalla presentazione della domanda ai sensi del Titolo II capo 6, pena la revoca delle agevolazioni. Resta inteso che l'impresa proponente deve gestire direttamente sia la struttura alberghiera principale e sia la relativa struttura ricettiva in ampliamento.
 - 21) Con riferimento all'attività economica ricettiva di "case ed appartamenti per vacanze", prevista dal codice ateco 55.20.51 "Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence", sono ammissibili interventi ricompresi esclusivamente nelle fattispecie disciplinate dal precedente comma 1 lettera d) e lettera e).
 - 22) Con riferimento ad interventi di recupero destinati alla realizzazione di "strutture ricettive", disciplinate dal precedente comma 1 lettera h), sono ammissibili esclusivamente nella forma della ricettività alberghiera ai sensi dell'art. 3 della legge 11/99, con esclusione delle strutture extralberghiere.

Art. 4 "Spese ammissibili"

- 1) Le spese ammissibili sono quelle previste dagli artt. 35 e 36 del Regolamento, che di seguito si riporta.

Art. 35 del Regolamento:

1. Sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti in "attivi materiali" ed "attivi immateriali" che riguardano investimenti iniziali, come definiti all'art. 15, comma 4, di importo minimo pari a euro 30.000.

Art. 36 del Regolamento:

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 5% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
 - b. le spese per opere murarie e assimilabili relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in cui l'impresa dimostri che l'assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo; gli avvisi prevedono, inoltre, una premialità per le opere necessarie al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove acquisibili e restaurabili;
 - c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni. Per il settore dei trasporti l'acquisto di automezzi è ammissibile esclusivamente nel caso di imprese di trasporto persone;

- d. Investimenti finalizzati al miglioramento delle misure di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. In caso di acquisto di un immobile, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.
 3. Le spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5% delle spese di cui alla lett. b) del precedente comma 1.
 4. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda al Soggetto Finanziatore o al Confidi accreditato. Si intende, quale avvio del programma di investimenti, la data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento.
- 2) Con riferimento al comma 1, lettera b), dell'articolo 36 del Regolamento, valgono le seguenti specifiche:
- Opere murarie e assimilabili: immobili [magazzino, mensa, infermeria, portineria, casa del custode - quest'ultima nel limite di mq. 100 - relativi impianti generali (impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico/fognario, impianto antitaccheggio, elettrico, sanitario, metano, aria compressa, rete Lan/dati, videosorveglianza, citofonico, telefonico, antincendio, antifurto, impianto tv, ecc.), strade e piazzali, tettoie, cabine elettriche, recinzioni, infissi, porte, pareti divisorie, rivestimenti pareti e colonne - boiserie, basamenti per macchinari e impianti, rete fognaria, pozzi];
 - Infrastrutture aziendali: allacciamenti stradali, ferroviari, idrici, elettrici, informatici, ai metanodotti.
- 3) Con riferimento al comma 1, lettera c), dell'articolo 36 del Regolamento:
- sono ammissibili anche le spese per l'acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa ed i trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
 - con riferimento ai mezzi mobili targati, sono ammissibili solo se strettamente funzionali e pertinenti rispetto all'attività ammissibile svolta dall'impresa e devono essere utilizzati in via esclusiva per l'esercizio dell'attività di impresa. A tal proposito, si ritengono ammissibili unicamente le autovetture con le seguenti limitazioni: *"veicoli destinati al trasporto di persone, aventi nove posti, compreso quello del conducente"*, utilizzate per il servizio "navetta" per il trasporto ed a servizio esclusivo degli ospiti delle strutture ricettive.
- 4) Inoltre, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento, le seguenti spese non sono comunque ammissibili:
- a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
 - b. le spese relative all'acquisto di scorte;
 - c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
 - d. i titoli di spesa regolati in contanti;
 - e. le spese di pura sostituzione;
 - f. le spese di funzionamento in generale;
 - g. le spese in leasing (canoni e riscatto del bene);
 - h. tutte le spese non capitalizzate;
 - i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
 - j. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.
- 5) L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.
- 6) Con riferimento al comma 2 dell'art. 36 del Regolamento, si evidenzia che non è ammissibile l'acquisto dell'immobile oltre che dai parenti anche dagli affini entro il 3° dei soci, nel caso di società proponente, o del titolare, nel caso di ditta proponente, nonché dal coniuge del titolare o dei soci. A tal proposito, è ammissibile l'acquisto del solo immobile (involucro edilizio) al netto a titolo esemplificativo delle spese notarili, di avviamento e delle spese di attrezzature ed arredi usati.
- 7) Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, conferma d'ordine) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.
- 8) Non sono ammissibili beni non strettamente funzionali e non a uso esclusivo dell'attività di impresa quali ad esempio computer portatili, telefoni cellulari e tablet.
- 9) Non sono ammissibili le spese per l'acquisto di beni facilmente deperibili quali ad esempio biancheria da tavola, biancheria da bagno, biancheria da letto, stoviglie, utensili per cucina.
- 10) Non sono ammissibili le forniture attraverso un contratto "chiavi in mano".
Nel caso in cui lo stesso fornitore fatturi sia le opere di ristrutturazione e sia attrezzature ed arredi, deve essere fornita perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale attestante che

- tutte le forniture sono avvenute a valori di mercato senza ricarico sul prezzo, non ci sono state operazioni intermedie che hanno generato aumento del prezzo rispetto al valore di mercato, non ci sono state rifatturazioni intermedie e tutti i beni sono stati venduti allo stato "nuovi di fabbrica". La suddetta perizia dovrà essere fornita anche nel caso di fornitura da parte di "parti correlate".
- 11) Con riferimento alle superfici dell'immobile destinate ad uffici è ritenuta congrua una superficie pari a 25 mq per impiegato, per operaio specializzato che necessita di una postazione lavorativa fissa e per il titolare o il socio lavoratore. Inoltre, si ritiene ammissibile la casa del custode nel limite di 100 mq e una superficie per sala riunioni nel limite di 60 mq. Resta inteso che l'impresa dovrà dimostrare, in sede di rendicontazione finale, nel caso dell'alloggio del custode l'assunzione di un addetto con tale qualifica. Si evidenzia che la figura del custode non può coincidere con quella del titolare o dei soci dell'impresa e dei relativi coniugi, ma deve essere esterno all'impresa stessa e senza legami di parentela e affinità (entro il terzo grado) con il titolare stesso o con i soci dell'impresa.
 - 12) Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l'attività d'impresa. L'acquisto o la costruzione di locali ad uso promiscuo è finanziabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività oggetto di agevolazione. Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte inerente l'investimento da agevolare deve risultare da perizia giurata con la quale si ripartisca l'investimento previsto sui diversi codici Ateco indicandone anche il criterio oggettivo di ripartizione.
 - 13) Con riferimento alle strutture ricettive di bed & breakfast non sono ammissibili le eventuali spese relative alla realizzazione, ristrutturazione e arredo del locale adibito a dimora del titolare.
 - 14) L'impresa beneficiaria deve dimostrare di avere la piena disponibilità dell'immobile dove svolge l'attività, nonché deve avere la piena disponibilità di tutti i beni agevolati e gli stessi devono essere utilizzati esclusivamente dall'impresa stessa. Nel caso in cui l'impresa operi in una porzione di immobile, sarà necessario fornire la documentazione probatoria attestante la separazione fisica (ad esempio layout del tecnico, rilievo fotografico, etc.), rispetto alle altre porzioni di immobile ove svolgono l'attività altre imprese.
 - 15) Ciascuna spesa deve essere supportata da un documento giuridicamente vincolante, come ad esempio un ordine di acquisto o un preventivo controfirmato per accettazione, che conformemente alle disposizioni del presente Avviso deve riportare data successiva alla data di presentazione della domanda (data attestata nell'allegato D).
 - 16) Non si ritengono ammissibili gli interventi di riparazione o pura manutenzione effettuati su cespiti già esistenti alla data di presentazione della domanda.
 - 17) Con riferimento all'acquisto dell'immobile, del suolo o di software, non è ammissibile l'acquisto da parenti e affini fino al terzo grado dei soci, nel caso di società proponente, o del titolare, nel caso di ditta proponente, nonché dal coniuge del titolare o dei soci". L'acquisto di un immobile, del suolo o di software di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni medesime o dei relativi coniugi ovvero parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, è ammissibile in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci che non hanno alcun rapporto di parentela e coniugio suindicato. Non sono ammissibili alle agevolazioni "gli acquisti infragruppo, gli acquisti da soci o amministratori dell'impresa beneficiaria/proponente, da coniugi, parenti o affini entro il terzo grado di uno dei soci o amministratori dell'impresa beneficiaria anche nel caso in cui il rapporto sussista con un soggetto che rivesta il ruolo di amministratore o socio dell'impresa fornitrice".
Si precisa che, in caso di acquisto/realizzazione di immobile per trasferimento sede (o per apertura di una nuova unità locale che andrà ad aggiungersi a quella preesistente), occorre fornire copia registrata del titolo di disponibilità della vecchia sede operativa. Laddove la vecchia sede sia di proprietà, occorre fornire anche:
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) che attesti che la destinazione della vecchia sede sarà mantenuta per i cinque anni successivi al completamento dell'investimento;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) riportante una descrizione del ciclo produttivo dell'impresa evidenziando, nel dettaglio, l'utilizzo della vecchia sede.
 Qualora la vecchia sede sia di proprietà ma non verrà reimpiegata all'interno del ciclo produttivo dell'impresa e/o non verrà mantenuta per i cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, occorrerà fornire una perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo (Geom., Arch. o Ing.), all'interno della quale lo stesso tecnico deve riportare il valore del vecchio immobile ed il valore del suolo su cui il vecchio immobile insiste. Il tutto, al fine di ammettere il costo per l'acquisto/costruzione della nuova unità immobiliare al netto del valore del vecchio immobile;
 - 18) Con riferimento all'effetto di incentivazione si evidenzia che: ai sensi dell'art. 2 punto 23 Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014, per "avvio dei lavori" si intende: "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati

come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per "avvio dei lavori" si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito."

Pertanto, in presenza di un atto giuridicamente vincolante con data antecedente alla data di presentazione della domanda, l'intero programma di investimenti è ritenuto inammissibile.

A titolo esemplificativo, si riportano i documenti che possono ritenersi atti giuridicamente vincolanti:

- Preventivo controfirmato per accettazione;
- Ordine di acquisto/Contratto di fornitura/appalto;
- Conferma d'ordine (con o senza il versamento di un acconto/anticipo/caparra);
- Decreto di trasferimento del giudice, nel caso di acquisto immobile.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il progetto di investimenti preveda anche l'acquisto dell'immobile ed il Soggetto proponente fornisca come titolo di disponibilità dell'immobile un contratto preliminare di compravendita o una proposta di acquisto accettata, tali documenti devono presentare una condizione sospensiva o l'espressa rinuncia all'applicazione delle disposizioni dell'art. 2932 c.c. da entrambe le parti.

- 19) Al fine di incentivare la promozione del risparmio energetico, le imprese possono presentare un programma di investimenti che preveda unicamente la realizzazione di un "impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile". Con la dizione "impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile," si intende qui riferirsi alle seguenti tipologie:

- impianti ad energia eolica;
- impianti ad energia solare (tutte le tecnologie);
- macchine frigorifere a fonte geotermica (refrigeratori o pompe di calore) integrati nei processi produttivi e/o dedicati alla climatizzazione ambientale;
- impianti di produzione di energia termica e/o elettrica a biomasse (liquide, solide o gassose).

A tal proposito, su tali iniziative volte alla tutela dell'ambiente ed al raggiungimento degli obiettivi comunitari di efficienza energetica tendenti a ridurre i consumi energetici, aumentando l'efficienza e soddisfacendo il fabbisogno energetico con le energie rinnovabili, è previsto il contributo aggiuntivo in conto impianti (di cui al successivo art. 5) pari al 30% per le medie imprese e pari al 35% per le piccole imprese del costo dell'impianto (comprensivo delle spese relative alla diagnosi energetica nella misura non superiore all'1,5% del costo dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, per un ammontare complessivo non superiore a € 10.000,00). Sono, altresì, agevolabili le spese per i sistemi di accumulo integrati (storage), per l'implementazione di sistemi di monitoraggio e backup e per la realizzazione di stazioni di ricarica di veicoli elettrici e/o ibridi ad uso interno dei Soggetti proponenti. Si specifica, infine, che il limite di spesa dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile è di € 2.400,00 per ogni kW di potenza, mentre per i sistemi di accumulo integrati il limite è di € 1.000,00 per ogni kWh.

Relativamente alla "fornitura ed installazione di impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile", tenuto conto che l'energia prodotta con l'impianto deve essere utilizzata esclusivamente per l'esercizio dell'attività di impresa (o attività del libero professionista) oggetto di agevolazione, deve essere fornita una perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale attestante:

- che il piano di investimenti organico e funzionale, presentato ai sensi dell'Avviso pubblico del Titolo II capo 6, prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile e che il costo previsto è congruo;
- il dato sulla potenza complessiva nominale dell'impianto (potenza di picco in kW);
- l'attuale consumo di energia annuo in condizioni di regime in kWh per lo svolgimento dell'attività di impresa (o attività del libero professionista), insieme all'eventuale presenza in loco di altri impianti di produzione di energia sia da fonte rinnovabile, sia da fonte tradizionale e alle relative caratteristiche (tipologia, potenza massima di picco, energia prodotta a regime nell'anno trascorso);
- il consumo annuo previsto a regime per il sito oggetto di intervento indicato in kWh;

- 20) Non sono ammissibili le spese di acquisto/costruzione/ristrutturazione di aree di immobili non funzionali e non utilizzate dall'impresa per l'esercizio dell'attività ammissibile oggetto di richiesta di agevolazioni.

- 21) L'impresa potrà realizzare interventi in opere murarie relative a nuova costruzione (comma 1 lettera b dell'art. 36 del Regolamento), esclusivamente nell'ambito delle iniziative disciplinate dal precedente art. 3 comma 1 lettera h) ed, in particolare, per opere di nuova costruzione a seguito di "interventi di ristrutturazione edilizia" in conformità con la lettera d) dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. In tali casi, si dovrà fornire una relazione dettagliata, corredata da documentazione probatoria, con cui il legale rappresentante dimostri che l'assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo.

- 22) Per gli investimenti di cui alla lettera g), comma 1 dell'art. 3, occorre presentare anche:

- titolo abilitativo originario completo di elaborati grafici delle strutture autorizzate;

- certificazione del Comune di riferimento dalla quale si evincano le date di inizio lavori e sospensione degli stessi; la sospensione dei lavori deve essere avvenuta alla data di pubblicazione del Regolamento Regionale n. 17/2014 (BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014).
 - perizia giurata a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale ed in possesso di requisiti di terzietà che attesti:
 - la descrizione delle fasi del procedimento amministrativo che interessa l'intera costruzione, con specificazione delle procedure amministrative necessarie per la completa attuazione del programma di investimenti proposto;
 - la descrizione dello stato dei luoghi, con specifica elencazione delle opere eseguite, con particolare riferimento ai capitoli di lavori già realizzati. Per capitoli di lavori, si intendono i singoli capitoli, con riferimento a ciascuna sezione, elencati nell'indice del "Listino Prezzi della Regione Puglia", vigente alla data di invio dell'istanza di accesso;
 - rilievo fotografico dello stato dei luoghi, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, con indicazione dei punti di ripresa fotografica.
- 23) Per recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative, previste dalla lettera h), comma 1 dell'art. 3, si intende ogni intervento di riqualificazione di edifici abbandonati e/o necessitanti di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.e i. nonché di cui all'art. 10 comma 1 lett. C del medesimo DPR, in cui le modifiche della volumetria complessiva siano contenute nei limiti di cui all'art. 4 della L.R. 14/2009 e s.m. e i. (cd. Piano Casa).
- Detti edifici dovranno essere ubicati in aree non rurali, dotate di opere di urbanizzazione primaria consistenti almeno nella rete idrica e viaria e servizi a quest'ultima connessi.

Art. 5 "Forma e intensità delle agevolazioni"

- 1) La forma e l'intensità delle agevolazioni concedibili sono quelle previste dall'articolo 58 del Regolamento, che di seguito si riporta.

Art. 58 del Regolamento:

1. L'intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 35% per le medie imprese e il 45% per le piccole imprese. In presenza di un eventuale ESL aiuto di cui al finanziamento del rischio, in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, le percentuali della sovvenzione complessiva sono aumentate di 10 punti percentuali (45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole imprese.
2. L'aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore accreditato.
3. Il contributo di cui al precedente comma viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato di uno spread determinato dalla Giunta regionale con proprio atto. La misura dello spread non potrà essere superiore al 5% (500 punti base). La Giunta entro il 31 dicembre di ciascun anno stabilisce il valore dello spread per i successivi 12 mesi, sulla base dell'andamento dei principali dati macroeconomici dell'economia regionale. In sede di prima applicazione, lo spread sarà indicato nell'Avviso di cui all'art. 6, comma 3. Il contributo sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali", utilizzando il minore tra il tasso definito al primo periodo del presente comma ed il tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore.
4. Il rischio del finanziamento è a completo carico del Soggetto Finanziatore.
5. Il contributo di cui al comma 2 comprende l'eventuale preammortamento per una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari, attrezzature e licenze, e di 24 mesi per i finanziamenti destinati all'ampliamento e/o all'ammodernamento della struttura.
6. Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo sul montante interessi e calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto dell'eventuale periodo di preammortamento) di:
 - a. sette anni per i finanziamenti destinati all'ampliamento, alla ristrutturazione, e all'ammodernamento della struttura;
 - b. cinque anni per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari, attrezzature e licenze.
7. Le agevolazioni di cui al comma precedente saranno calcolate, indipendentemente dall'ammontare del progetto ammissibile, su un importo finanziato massimo di 4.000.000 euro per le medie imprese e di 2.000.000 euro per le piccole imprese.
8. Alle imprese, può essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non può essere superiore al 30% dell'investimento e all'importo massimo di 1.200.000 euro per le medie

imprese e 35% dell'investimento e all'importo massimo di 700.000 euro per le piccole imprese.
 9. Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, l'importo massimo del contributo in conto impianti, di cui al precedente comma 8 è elevato rispettivamente a 1.300.000 euro e a 800.000 euro.

- 2) Il calcolo del contributo sul montante degli interessi di cui all'articolo 58, comma 2, verrà determinato in fase di verifica preliminare prevista dall'articolo 38, comma 4, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo concedibile, confrontando i parametri stabiliti nella delibera di finanziamento con i parametri indicati nell'Avviso pubblico, mentre nella fase di verifica finale della rendicontazione della spesa prevista dall'articolo 38, comma 7, verranno presi in considerazione i dati del contratto di finanziamento.
- 3) Le imprese beneficiarie in possesso del rating di legalità (articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni della legge 24 maggio 2012, n. 27) beneficiano di una ulteriore sovvenzione diretta che è pari al 5% dell'importo dell'investimento per le piccole imprese ed al 2,50% dell'investimento per le medie imprese, in entrambi i casi con un tetto massimo pari ad euro 100.000,00. Alla data di invio telematica della domanda da parte del Soggetto Finanziatore, le imprese devono già possedere il rating di legalità o avere inoltrato apposita richiesta all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
- 4) L'importo del finanziamento può essere superiore ai parametri utilizzati per il calcolo del contributo e cioè, € 2.000.000 per le piccole imprese e di € 4.000.000,00 per le medie imprese, nel caso in cui il programma di investimento ritenuto organico e funzionale risulti essere di importo superiore ai suddetti limiti.
- 5) Gli aiuti di cui al presente Avviso sono cumulabili sia con gli aiuti al finanziamento del rischio di cui al Titolo III del Regolamento e sia con gli aiuti de minimis di cui al Regolamento Regionale n. 15 del 01/08/2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 04/08/2014.
- 6) Le imprese che realizzano interventi in opere murarie necessari al recupero di immobili esistenti e non utilizzati (come definiti al comma 23 del precedente art. 4), ove acquisibili e restaurabili, beneficiano di una ulteriore sovvenzione diretta del 10%. Tale 10% di ulteriore sovvenzione sarà calcolato **esclusivamente** con riferimento alle spese necessarie all'eventuale acquisto e al recupero dei predetti immobili, così come definiti al comma 23 del precedente art. 4.
- 7) La sovvenzione complessiva [ESL sovvenzione Titolo II + eventuale sovvenzione rating + eventuale premialità recupero immobili], calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 35% per le medie imprese e il 45% per le piccole imprese.
 In presenza di un eventuale ESL aiuto di cui al finanziamento del rischio, in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, lo stesso ESL, derivante dal finanziamento del rischio, può essere cumulato con la sovvenzione complessiva di cui sopra sino al limite di 10 punti percentuali (45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole imprese. Nel caso di superamento delle suddette percentuali, si procede a ridurre proporzionalmente la sovvenzione del Titolo II, al fine di rientrare complessivamente nei limiti di cui sopra, compatibili con le previsioni di cui alla carta degli aiuti Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvato il 02.12.2021 C(2021) 8655 final).

Art. 6 "Risorse disponibili"

- 1) Al presente Avviso sono destinati 15 milioni di euro a valere sul FSC 2007 - 2013, e assegnati all'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo Locale".
- 2) Dette risorse possono essere implementate con ulteriori finanziamenti rivenienti dal P.O. Puglia 2014 - 2020 - Asse prioritario III "Competitività delle Piccole e Medie Imprese", obiettivo specifico 3c (consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali) Azione 3.3, adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 1498 del 17/07/2014.
- 3) L'Avviso persegue il raggiungimento dell'obiettivo specifico 3c) - "Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali" a cui concorre attraverso l'Azione 3.3 - "Interventi per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche." - (RA 3.3 dell'Accordo di Partenariato 2014/2020) del POR PUGLIA 2014/2020 e contribuisce al perseguimento degli indicatori di output CO01 "Numero di imprese che ricevono un sostegno" e CO02 "Numero di imprese che ricevono sovvenzioni".
 L'Avviso potrà contribuire, anche in relazione alle peculiarità degli interventi, al perseguimento di ulteriori indicatori, secondo le indicazioni riportate nel documento denominato "Nota metodologia per il monitoraggio fisico degli Indicatori di output FESR", POS C.3-Allegato 1 al Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014-2020.

Art. 7 "Domanda di ammissione del finanziamento ai contributi"

- 1) I Soggetti Finanziatori dovranno essere in possesso:
 - di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 Aprile 2005, n. 97";

- di "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004".
- 2) Il Soggetto Finanziatore e i Confidi accreditati (la cui procedura di accreditamento è disponibile sul sito www.sistema.puglia.it) si obbligano ad esporre presso tutte le loro sedi/filiali presenti sull'intero territorio regionale il materiale informativo e pubblicitario (es. manifesti, locandine, totem) fornito dalla Regione Puglia, relativi al regime di aiuto di cui al presente Avviso.
 - 3) Il Soggetto Finanziatore o il Confidi, al fine di censire telematicamente la domanda di aiuti nella piattaforma telematica (con contestuale generazione del codice pratica), deve procedere obbligatoriamente alla compilazione di tutte le informazioni previste per la generazione della domanda di agevolazione (Allegato C), come da modulo di domanda allegato al presente Avviso. Tale allegato generato telematicamente, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa proponente.
 - 4) Il Soggetto Finanziatore inserisce nella procedura telematica l'attestazione della presentazione domanda (Allegato D) sottoscritta con firma digitale;
 - 5) La data di presentazione della domanda da parte del Soggetto Proponente, attestata all'interno della dichiarazione di ammissibilità (allegato D), determina il momento a partire dal quale possono essere sostenute le spese e, quindi, il momento in cui possono essere avviati gli investimenti. Se viene presentato un documento giuridicamente vincolante con data antecedente alla data di cui sopra, l'intero programma di investimenti è ritenuto inammissibile (vedi precedente art. 4 comma 18).
 - 6) La modulistica, redatta in formato elettronico, è disponibile sul portale istituzionale della Regione Puglia al link <https://regione.puglia.it/web/quest/bandi-e-avvisi>. L'impresa proponente dovrà obbligatoriamente indicare nell'Allegato A il/i contratto/i collettivo/i di lavoro applicato/i ai propri lavoratori dipendenti operanti nella unità locale oggetto di richiesta di agevolazioni.
 - 7) Qualora nello svolgimento dell'attività di istruttoria, sia in fase di verifica preliminare e sia in fase di verifica finale della rendicontazione della spesa, si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, (visualizzabili e da trasmettere tramite upload sul "cruscotto impresa"), Puglia Sviluppo S.p.A. assegna un termine, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile. Sarà effettuata non più di una richiesta di integrazioni documentali per ciascuna fase di verifica istruttoria. A maggior chiarimento, non si considerano richieste di integrazioni:
 - Sollecito per documentazione richiesta e non inoltrata dall'impresa;
 - Chiarimenti e/o integrazioni necessari, rispetto alla documentazione integrativa fornita;
 - Integrazioni richieste, a seguito di variazioni al progetto di investimento presentate dal Soggetto proponente.
 - 8) A seguito di presentazione della domanda presso un Soggetto Finanziatore accreditato, ottenuto il codice pratica, il Soggetto Proponente si deve **obbligatoriamente registrare** al portale raggiungibile nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it, eseguire la procedura di attivazione profilo e, successivamente, accreditarsi per la specifica pratica. Una volta accreditata l'impresa potrà operare sulla propria pratica ed effettuare l'upload di tutta la documentazione utile al completamento delle verifiche istruttorie, eventualmente richiesta da Puglia Sviluppo SPA, come indicato nel precedente comma 7.
 - 9) L'invio telematico della domanda di agevolazione completa con tutta la documentazione relativa e corredata dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, sarà effettuato dal Soggetto Finanziatore, dopo aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del presente Avviso e solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento.

Art. 8 "modalità di ammissione e di erogazione dell'agevolazione"

- 1) Le modalità di ammissione dell'agevolazione sono quelle stabilite dall'articolo 38 del Regolamento, che di seguito si riporta.

Art. 38 del Regolamento:

1. La domanda di agevolazione deve essere presentata al Soggetto Finanziatore, direttamente o per il tramite di un Confidi.
2. Il Soggetto Finanziatore notifica a mezzo PEC alla Regione di aver ricevuto la domanda di agevolazioni da parte del Soggetto proponente.
3. Il Soggetto Finanziatore provvede all'inoltro telematico della domanda alla Regione, dopo aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del presente Capo e solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento bancario, appositamente finalizzato allo strumento agevolativo.
4. La Regione, ricevuta la domanda di cui al comma 3, procede nel rispetto dell'ordine cronologico ad una verifica preliminare dei requisiti del Soggetto proponente, nonché dell'ammissibilità del codice Ateco e delle spese presentate nel progetto di investimenti nell'ambito delle rispettive macrocategorie. Inoltre, effettua una valutazione economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario derivante dalla gestione.
5. La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, comunica al proponente, al Soggetto Finanziatore ed al Confidi (eventuale) l'esito della verifica preliminare di cui al comma 4.
6. L'impresa ritenuta ammissibile, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi, entro 2 mesi dalla documentata conclusione dell'investimento, inoltra alla Regione la richiesta di erogazione del contributo unitamente alla seguente documentazione:
 - a. il contratto di finanziamento;
 - b. la documentazione attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento;
 - c. i titoli di spesa debitamente quietanzati ed annullati;
 - d. copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie allo svolgimento dell'attività.

Gli Avvisi di cui all'art. 6, comma 3 stabiliscono l'ulteriore documentazione da allegare alla richiesta di erogazione del contributo.
7. La Regione, ricevuta la richiesta di erogazione del contributo con tutta la documentazione a corredo, a seguito di completamento degli investimenti da parte dell'impresa, procede all'istruttoria tecnica, accerta la pertinenza e l'ammissibilità delle spese e, quindi, l'agevolabilità dell'iniziativa. L'attività istruttoria si conclude con l'elaborazione di una relazione.
8. Le relazioni sono inviate a scopo informativo al Comitato Tecnico di cui al precedente art. 6 comma 8 del Regolamento, perché possa effettuare le proprie valutazioni.
9. La Regione provvede periodicamente, rispettando l'ordine cronologico di ricezione delle domande da parte dei Soggetti Finanziatori, all'ammissione definitiva ad agevolazione delle iniziative istruite positivamente, comunicando il provvedimento ai richiedenti, ai Soggetti Finanziatori ed all'eventuale Confidi.

- 2) Con riferimento all'erogazione delle agevolazioni l'art. 59 comma 2 prevede che:
La Regione, provvede alla erogazione in unica soluzione all'impresa del contributo in conto impianti di cui al precedente articolo 58, comma 3, attualizzato al medesimo tasso con cui è calcolata l'agevolazione e di quello aggiuntivo di cui al comma 8 del medesimo articolo.
- 3) La richiesta di erogazione del contributo deve essere effettuata telematicamente sul "**Cruscotto impresa**" presente nel portale raggiungibile nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it, ove si accede a seguito di accreditamento (art. 7 comma 8), entro due mesi dal completamento degli investimenti (data ultima fattura), a prescindere se abbia o meno ricevuto dalla Regione la determina di concessione provvisoria.
- 4) Le relazioni di cui al comma 8 dell'art. 38 del Regolamento, sono trasmesse al Comitato periodicamente almeno con cadenza semestrale.

Art. 9 "Contributo finanziario"

- 1) Nel caso in cui il finanziamento concesso dal Soggetto Finanziatore risulti essere di importo almeno pari all'entità dell'investimento iniziale indicata nella domanda di agevolazione, i soggetti beneficiari non sono obbligati ad apportare il contributo finanziario previsto dall'articolo 15, comma 10, del Regolamento.

Art. 10 "Motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento"

- 1) Sono considerati motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:
 - a. la trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza prevista nel bando;
 - b. l'incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
 - c. la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;

- d. l'utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla Regione.
- 2) Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati nel presente bando, la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico economica di ammissibilità al finanziamento.

Art. 11 "Criteri di selezione"

- 1) Le domande di agevolazione saranno esaminate sulla base dei seguenti criteri di selezione:
- criteri di ammissibilità formale, ovvero di possesso dei requisiti formali di ammissione alla fase di istruttoria che rappresentano elementi imprescindibili per la selezione delle operazioni;
 - criteri di ammissibilità sostanziale:
 - ✓ coerenza con lo specifico strumento dell'Asse III "Competitività delle Piccole e Medie Imprese", obiettivo specifico 3c (consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali) e con il presente Avviso;
 - ✓ cantierabilità in termini di compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le autorizzazioni amministrative necessarie, anche con riferimento alle tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle stesse;
 - criteri di valutazione:
 - ✓ verifica della coerenza del piano degli investimenti e dell'attendibilità del Soggetto proponente;
 - ✓ verifica della qualità tecnica del progetto di investimenti proposto che deve tendere almeno ad una delle seguenti fattispecie:
 - promozione del risparmio energetico, della gestione sostenibile dei rifiuti e il recupero degli stessi, del risparmio e della tutela delle risorse idriche;
 - riduzione di emissioni di CO₂, di sostanze acidificanti e di emissioni odorifere e sonore da parte delle imprese beneficiarie.

Art. 12 "Verifica preliminare a seguito di invio telematico della domanda"

- 1) Come disciplinato dall'articolo 38, comma 3, del Regolamento, l'invio della domanda di agevolazione e della documentazione relativa sarà effettuata dal Soggetto Finanziatore solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento. La concessione del finanziamento bancario sarà considerata nella valutazione di cui al comma 4, dell'articolo 38, del Regolamento, integrando di per sé un giudizio positivo sulla rischiosità dell'investimento e sulla coerenza della copertura finanziaria.
- 2) Il Soggetto Finanziatore deve deliberare il finanziamento bancario ed inviare telematicamente la domanda entro 6 mesi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'impresa proponente, pena la decadenza della domanda di aiuto dell'impresa e la eliminazione della posizione telematica dalla procedura. Nel caso in cui l'impresa presenti in prima istanza la domanda presso un Confidi accreditato, la data di decadenza sarà adeguata dalla piattaforma software per garantire comunque al Soggetto Finanziatore **4 mesi** di tempo a decorrere dal primo trasferimento della pratica dal Confidi. Resta inteso che in caso di mancato trasferimento della pratica dal Confidi al Soggetto Finanziatore, la domanda decade ai 6 mesi dalla data di creazione della pratica.
- 3) Il Soggetto Finanziatore o il Confidi dovrà procedere al caricamento di tutta la documentazione a corredo della domanda mediante upload sul portale raggiungibile nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it. In particolare, deve essere allegata alla domanda telematica la seguente documentazione:
- Allegato A (business plan numerico);
 - Allegato B (business plan descrittivo) con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa;
 - Allegato C (domanda dell'impresa) firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;
 - Allegato D firmato digitalmente dal Soggetto Finanziatore;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante la dimensione dell'impresa;
 - atto costitutivo e statuto (se ricorre il caso);
 - preventivi e computo metrico (per le opere murarie);
 - documentazione attestante l'avvio dell'iter amministrativo (Permesso di costruire, S.C.I.A., D.I.A., C.I.L., etc.) corredata da relazione tecnica, per la realizzazione delle opere murarie o, se non ancora avviato, fornire relazione di un tecnico abilitato ove si descrive l'iter amministrativo da adottare per la realizzazione delle opere murarie oggetto di richiesta di agevolazioni. Nel caso di edilizia libera, invece, fornire dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante che per le opere murarie previste non è necessario richiedere alcuna autorizzazione o effettuare comunicazione al comune di appartenenza;
 - titolo di disponibilità dell'immobile (contratto di locazione, comodato, compravendita, etc.) registrato della sede oggetto di richiesta di agevolazioni. Tale titolo di disponibilità deve presentare una durata coerente con le tempistiche prescritte di mantenimento dei beni agevolati (n. 5 anni dalla data di completamento degli investimenti). Per gli investimenti degli stabilimenti balneari (codice Ateco 93.29.20), e per gli investimenti realizzati in immobili ove il titolo di

- disponibilità sia rappresentato da una concessione demaniale deve essere fornito il relativo titolo di disponibilità (concessione demaniale) che deve presentare una durata almeno pari a n. 3 anni dalla data di completamento degli investimenti).
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante la valutazione del suolo separata dal valore dell'immobile (nel caso di acquisto di immobile).
 - nell'ambito delle iniziative disciplinate dal precedente art. 3 comma 1 lettera h) ed, in particolare, per opere di nuova costruzione a seguito di "interventi di ristrutturazione edilizia" in conformità con la lettera d) dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, fornire una relazione dettagliata, corredata da documentazione probatoria, con cui l'impresa dimostri che l'assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo.
 - nei casi di interventi di recupero e di riqualificazione di immobili esistenti e non utilizzati, per le fattispecie previste dall'art. 3 comma 1 lettera h), fornire dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo attestante che l'immobile possiede i requisiti previsti dal comma 23 dell'art. 4 dell'Avviso, con allegato idoneo rilievo fotografico. La suindicata dichiarazione del tecnico, deve essere depositata presso il Comune e l'impresa deve fornire dimostrazione di avvenuta consegna e protocollazione della stessa.
 - Per gli investimenti di cui alla lettera g), comma 1 dell'art. 3, occorre presentare anche:
 - ✓ titolo abilitativo originario completo di elaborati grafici delle strutture autorizzate;
 - ✓ certificazione del Comune di riferimento dalla quale si evincano le date di inizio lavori e sospensione degli stessi; la sospensione dei lavori deve essere avvenuta alla data di pubblicazione del Regolamento Regionale n. 17/2014 (BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014).
 - ✓ perizia giurata a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale ed in possesso di requisiti di terzietà che attesti:
 - la descrizione delle fasi del procedimento amministrativo che interessa l'intera costruzione, con specificazione delle procedure amministrative necessarie per la completa attuazione del programma di investimenti proposto;
 - la descrizione dello stato dei luoghi, con specifica elencazione delle opere eseguite, con particolare riferimento ai capitoli di lavori già realizzati. Per capitoli di lavori, si intendono i singoli capitoli, con riferimento a ciascuna sezione, elencati nell'indice del "Listino Prezzi della Regione Puglia", vigente alla data di invio dell'istanza di accesso;
 - rilievo fotografico dello stato dei luoghi, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, con indicazione dei punti di ripresa fotografica.
- 4) Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la domanda inviata telematicamente dal Soggetto Finanziatore corredata della documentazione indicata al precedente comma, procede ad effettuare la verifica preliminare prevista dall'articolo 38, comma 4, del Regolamento.
- 5) Inoltre, si procederà alla verifica del grado di fattibilità tecnica ed amministrativa dell'iniziativa, al fine di escludere le proposte in cui non sia stato individuato il suolo/lotto ove realizzare l'iniziativa e quelle per cui risulti evidente l'incompatibilità dell'iniziativa con gli strumenti urbanistici vigenti.
- 6) Per le proposte per le quali l'istruttoria risulti non positiva, la Regione comunicherà al soggetto proponente, al Soggetto Finanziatore ed al Confidi (eventuale) l'esito negativo e le relative motivazioni.

Art. 13 "Documentazione a corredo della domanda di erogazione del contributo"

- 1) Ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del Regolamento, l'impresa, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi, entro 2 mesi dalla documentata conclusione dell'investimento (data dell'ultimo titolo di spesa), inoltra telematicamente a Puglia Sviluppo S.p.A. la richiesta di erogazione con tutta la documentazione a corredo. A tal fine, l'impresa si deve obbligatoriamente registrare al portale raggiungibile nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it ed eseguire la procedura di accreditamento denominata **[Accreditamento Imprese]** attiva nella pagina del bando (come previsto dal precedente articolo 7 comma 8). Una volta accreditata l'impresa potrà operare sulla propria pratica ed effettuare l'upload di tutta la documentazione utile al completamento delle verifiche istruttorie.
- 2) A corredo della richiesta di erogazione, è necessario nella sezione "Richiesta di Erogazione del contributo" nel "**Cruscotto impresa**", presente nel portale raggiungibile nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it, compilare i campi previsti e caricare mediante upload la documentazione presente in originale presso la sede legale, riportata nel box che segue, che verrà trasmessa con firma digitale:

Documentazione da allegare alla richiesta di erogazione:

- a. Richiesta di erogazione del contributo;
- b. il contratto di finanziamento;
- c. Titolo di disponibilità dell'immobile (contratto di locazione, comodato, compravendita, etc.) registrato della vecchia sede (in caso di acquisto o di realizzazione immobile);

- d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio su presenza rapporti di parentela, art. 2359 c.c., agevolazione dell'immobile (nel caso di acquisto di immobile) e/o software (nel caso di acquisto dello stesso);
- e. dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla funzionalità dei mezzi mobili e sull'utilizzo esclusivo per l'esercizio dell'attività di impresa;
- a. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario dell'immobile che autorizza il soggetto proponente ad effettuare le opere murarie previste nel progetto;
- b. layout, redatto da un tecnico abilitato iscritto all'albo, della sede dove verrà svolta l'attività (con indicazione della destinazione delle varie aree e dei metri quadri);
- c. Documentazione attestante la destinazione d'uso/certificato di agibilità;
- d. copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie allo svolgimento dell'attività o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare che attesti la mancanza di autorizzazioni;
- e. la documentazione attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento (contabili bancarie ed estratti conto bancari intestati al Soggetto proponente) ovvero in alternativa attestazione della banca riportante l'avvenuto accredito del mutuo;
- f. copia dei titoli di spesa e nel caso di fatturazione elettronica si dovrà allegare il file in pdf o in html delle fatture (contenenti i dati descrittivi del titolo di spesa) che l'impresa riceve dal fornitore tramite il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate o dal Provider esterno (autorizzato mediante delega esplicita della quale allegherà copia) o attraverso posta elettronica aziendale.
- g. documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei titoli di spesa (copie assegni, RIBA, contabili bonifico corredati da contabili bancarie ed estratti conto bancari oliste movimenti firmate e timbrate dalla banca intestati al Soggetto proponente);
- h. libro cespiti riportante la registrazione dei cespiti previsti nel progetto rendicontato e per ciascun cespite deve essere attribuita una codifica riferita alla misura agevolativa (codice pratica + Azione 3.3b), che ne consenta una chiara identificazione;
 - a. Nel caso di opere murarie dovrà essere prodotta la dichiarazione di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale (la dichiarazione può essere resa anche da un tecnico della Banca finanziatrice) attestante la conformità alle autorizzazioni ottenute (indicando estremi delle stesse), il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso nonché la natura dei lavori eseguiti e la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti;
 - b. Dichiarazioni liberatorie dei fornitori (modulo scaricabile dall'area modulistica) firmate e timbrate sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN);
 - c. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) di conformità delle copie delle fatture e delle attestazioni di pagamento ai documenti originali (da scaricare area modulistica);
 - d. Dichiarazione (DSAN) sostitutiva di atto notorio prevista dall'art. 11 comma 4 del Regolamento n.17 del 30/09/2014 (da scaricare area modulistica).

- 3) Alla data di richiesta di erogazione del contributo l'impresa, oltre ad aver concluso l'investimento, deve dimostrare il pieno funzionamento dell'attività con particolare riferimento alle nuove strutture turistico alberghiere.
- 4) Al fine di contribuire alla massima informazione, l'impresa dovrà far realizzare targhe, in materiale metallico leggero o plastica, di dimensioni adeguate, da collocare ove possibile sui beni oggetto di investimento contenenti il "Logo dell'Unione Europea" e della "Regione Puglia" e la dicitura: "Operazione cofinanziata dall'Unione europea - P.O. Puglia 2014-2020 - Fondo FESR - Asse prioritario III - obiettivo specifico 3c Azione 3.3". Per le opere murarie deve essere apposta una targa di dimensioni almeno formato A4 all'interno ed all'esterno del locale con l'elenco di tutte opere realizzate.
- 5) Tutti i pagamenti (con assegni, RIBA, bonifici, cambiali) dei titoli di spesa devono transitare su un conto corrente intestato al Soggetto proponente.
- 6) Per investimenti di particolare complessità ed entità potrà essere richiesta una perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante la congruità dei costi e la funzionalità di tutte le spese previste nel piano degli investimenti proposto alle agevolazioni, con in allegato la documentazione da cui si evinca il criterio utilizzato per la verifica di congruità dei costi (ad es. preventivi di altri fornitori per beni aventi caratteristiche simili).
- 7) I titoli di spesa comprensivi di IVA (se ricorre) devono risultare interamente saldati, pertanto, in presenza di documentazione attestante il parziale pagamento del titolo di spesa, lo stesso verrà considerato inammissibile;
- 8) Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la Richiesta di Erogazione trasmessa telematicamente dal soggetto accreditato/soggetto finanziatore corredata della documentazione indicata al comma n. 2, procede ad effettuare l'istruttoria tecnica come previsto dall'articolo 38, comma 7, del Regolamento;
- 9) Alla data di richiesta di erogazione del contributo l'impresa, oltre ad aver concluso l'investimento, deve dimostrare il pieno funzionamento dell'attività con particolare riferimento alla nuova unità produttiva oggetto di agevolazione, fornendo la relativa documentazione (a titolo esemplificativo

- autorizzazioni/comunicazione necessarie all'esercizio dell'attività, agibilità, documentazione fotografica, etc.).
- 10) I soggetti beneficiari rimangono, in ogni caso, tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati secondo quanto previsto all'art. 9 lett. c del Regolamento, pena la revoca delle agevolazioni.
 - 11) Con riferimento agli investimenti riguardanti immobili ove il titolo di disponibilità sia rappresentato da una concessione demaniale, si riporta il comma 683 della Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018: "Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, (...), le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio e' avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo e' avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale."
 - 12) È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 14 "Richiesta di cambio Soggetto Finanziatore"

- 1) Nel caso in cui, prima della presentazione della domanda a Puglia Sviluppo S.p.A. da parte del Soggetto Finanziatore e, quindi, prima dell'invio telematico della domanda, l'impresa decida di rivolgersi ad altro Soggetto Finanziatore, per il medesimo investimento, ai fini dell'ammissibilità delle spese rileva la data di presentazione della domanda al primo Soggetto Finanziatore. Tale circostanza – cambio del Soggetto Finanziatore per un medesimo investimento oggetto di domanda di agevolazione – è consentita una sola volta e sarà debitamente comunicata dall'impresa proponente a Puglia Sviluppo S.p.A. direttamente sulla procedura telematica con apposita comunicazione prodotta sul portale raggiungibile nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it e seguita da apposita richiesta telematica di valutazione della domanda da parte dell'ultimo Soggetto Finanziatore. Dalla data di autorizzazione del cambio del SF da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., decorrono nuovamente i 6 mesi entro i quali la domanda deve essere trasmessa telematicamente, pena la decadenza della domanda di aiuto dell'impresa e la eliminazione della posizione telematica dalla procedura.

Art. 15 "Variazioni al programma approvato"

- 1) Come indicato nell'art. 7 del Regolamento il progetto ammesso alle agevolazioni, salvo cause di forza maggiore, non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi.
- 2) Non sono considerate modifiche e variazioni:
 - modifiche dell'identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;
 - sostituzioni o modifiche di macchinari ed attrezzature, nei limiti della spesa originariamente prevista, che non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento;
 - con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.
- 3) Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto indicato nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

Art. 16 "Revoca dei contributi"

- 1) La Regione (anche per il tramite di Puglia Sviluppo S.p.A.) si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la banca sia presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità dell'investimento ammesso ai contributi.
- 2) Si procederà alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi:
 - a) per i beni oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, da Puglia Sviluppo S.p.A. e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;
 - b) sia variata, senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, la localizzazione dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista. Le agevolazioni sono, altresì, interamente revocate anche in caso di delocalizzazione così come

- definita al precedente articolo 3, comma 15. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto;
- c) nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - d) risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
 - e) non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;
 - f) non sia stata osservata la "clausola sociale" prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
 - g) gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento (per le PMI il termine suddetto è di cinque anni in relazione alle opere murarie e assimilate e di tre anni per i restanti investimenti) e per gli stabilimenti balneari e per gli investimenti realizzati in immobili ove il titolo di disponibilità sia rappresentato da una concessione demaniale gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di tre anni dalla data di conclusione dell'investimento (data dell'ultimo titolo di spesa);
 - h) qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi, fatti salvi gli effetti di eventuali proroghe concesse per casi eccezionali;
 - i) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
- 3) Si procederà, inoltre, alla revoca delle agevolazioni se:
 - a) l'investimento non sia completato entro 12 mesi dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni effettuata dalla Regione;
 - b) l'impresa non fornisca entro i termini indicati al precedente art. 7 comma 7, tutta la documentazione richiesta necessaria al completamento delle procedure istruttorie.
 - 4) In caso di motivata necessità determinata dalla tipologia di investimenti previsti, sarà possibile accordare eventuale proroga del termine di cui alla lettera a) del precedente comma.
 - 5) L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto.
 - 6) L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) e i) del comma 2.

Art. 17 "Subentro nella titolarità delle agevolazioni"

- 1) È consentito che, successivamente alla domanda di agevolazione, al soggetto richiedente ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio.
- 2) Il soggetto proponente deve trasmettere istanza motivata, sottoforma di atto notorio, a Puglia Sviluppo S.p.A. rilasciando adeguate motivazioni alla base della scelta di procedere a tale operazione (fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda). Prima di perfezionare tale operazione, il soggetto proponente deve attendere l'autorizzazione scritta da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. Successivamente, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni fornendo tutta la documentazione relativa al subentro nella titolarità delle agevolazioni.
- 3) Il soggetto subentrante deve possedere i medesimi requisiti, richiesti per l'accesso alle agevolazioni ai sensi del Titolo II - Capo 6, del soggetto cedente.
- 4) L'impresa che procede, senza autorizzazione preventiva, a perfezionare una delle operazioni straordinarie su indicate, che determina la variazione del Soggetto proponente e/o beneficiario delle agevolazioni, è soggetta alla revoca delle agevolazioni o se non ancora ottenute, la domanda di aiuti è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

Art. 18 "Affitto di azienda o di ramo di azienda"

- 1) Nel caso in cui un'impresa, che ha presentato domanda di agevolazioni ai sensi del presente Avviso per un programma di investimenti che essa stessa intende sostenere o che ha sostenuto nell'ambito di una propria unità produttiva, abbia intenzione di cedere ad un altro soggetto, mediante contratto di affitto, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il detto programma, essa può, in particolari ed eccezionali casi e fornendo le necessarie garanzie, rispettivamente, avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda stessa o dell'eventuale determina di concessione.

Tale operazione, nel caso di fitto di ramo di azienda, può essere consentita per ogni impresa per un solo ramo di azienda per tutte le attività economiche ammissibili dal presente Avviso. Questa limitazione non si applica alle imprese che svolgono una attività ricettiva alberghiera ai sensi dell'art. 3 della legge 11/99 e alle imprese che gestiscono stabilimenti balneari.

- 2) Il soggetto proponente deve trasmettere istanza motivata di autorizzazione alla cessione dell'azienda con contratto di affitto, sottoforma di atto notorio, Puglia Sviluppo S.p.A e nella stessa deve indicare le motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio, le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione e su ogni altro elemento utile alla valutazione, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni. Inoltre, il soggetto proponente deve dichiarare che rimane, comunque, l'unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore.
- 3) Il soggetto subentrante deve possedere i medesimi requisiti, richiesti per l'accesso alle agevolazioni ai sensi del Titolo II – Capo 6, del soggetto cedente.
- 4) L'impresa che procede, senza autorizzazione preventiva, a perfezionare l'operazione di cessione in affitto su indicate è soggetta alla revoca delle agevolazioni o se non ancora ottenute, la domanda di aiuti è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

Art. 19 "Cessione del credito"

- 1) È consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni possa rilasciare regolare procura speciale all'incasso o effettuare cessioni di credito in relazione alle agevolazioni medesime. A tal fine le cessioni del credito e le procure speciali devono essere notificate alla REGIONE per la conseguente presa d'atto; in attesa della citata presa d'atto e della certificazione antimafia, l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa.

Art. 20– Trattamento dei dati personali

- 1) Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) e del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27/04/2016, la Regione Puglia informa che i dati forniti e richiesti dal presente Avviso e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso, la Regione si avvale del supporto operativo di Puglia Sviluppo S.p.A., che interviene in qualità di Responsabile del trattamento per la gestione delle attività connesse alla disamina della domanda di ammissione alle agevolazioni. Le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le finalità suddette. Per dare corso a quanto dichiarato, i dati potranno essere utilizzati dai dipendenti della Regione Puglia, nonché di Puglia Sviluppo, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento e comunicati ad altri enti terzi, che prendono parte ai processi operativi, o in ottemperanza a specifici obblighi di legge.
- 2) Laddove l'impresa proponente risultasse beneficiaria del finanziamento, le informazioni riferite all'impresa, relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sul sito internet www.sistema.puglia.it, sul sito istituzionale della Regione Puglia – sezione Amministrazione Trasparente e sul portale del POR Puglia 2014-2020 in ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", dalla normativa comunitaria (Reg. UE 1303/2013), nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.).
- 3) Per avere maggiore chiarezza di quanto riferito nonché per conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.196/2003 (Testo Unico – Codice Privacy) ci si potrà rivolgere a: Regione Puglia, Corso Sonnino, 177 – 70121 Bari.
- 4) Al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), le imprese beneficiarie si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia.

Art. 21 – "Disposizioni temporanee per Emergenza Covid-19"

1. Con la Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19/03/2020 e ss.mm.ii. "Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" la Commissione Europea ha evidenziato che *"l'epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell'Unione non solo costituisce una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le società, ma assesta anche un durissimo colpo alle economie del mondo e dell'Unione."* Inoltre, *"nelle circostanze eccezionali determinate dall'epidemia di COVID-19, le imprese di qualsiasi tipo possono trovarsi di*

fronte a una grave mancanza di liquidità. Sia le imprese solvibili che quelle meno solvibili possono scontrarsi con un'improvvisa carenza o addirittura con una mancata disponibilità di liquidità e le PMI sono particolarmente a rischio. In tale contesto è opportuno che gli Stati membri possano adottare misure per incentivare gli enti creditizi e gli altri intermediari finanziari a continuare a svolgere il proprio ruolo e a sostenere le attività economiche nell'UE".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono conformi all'approvazione dell'Aiuto di Stato SA. 57021-Italia-Covid19 regime quadro del 21 maggio 2020 da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE. Il presente articolo disciplina l'ulteriore operatività dello strumento Titolo II - Capo 6 "Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero", al fine di conseguire gli obiettivi di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19/03/2020 "Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19". L'intervento è finalizzato all'attivazione di nuova finanza da destinare alle immediate necessità derivanti dall'esigenza di assicurare la ripresa delle attività economiche a seguito del fermo imposto dalla condizione emergenziale.
3. Alla misura disciplinata dal presente articolo sono applicabili, oltre alle disposizioni di cui al presente articolo, anche quelle del presente Avviso espressamente richiamate.
4. Le domande di aiuto di cui al presente articolo possono essere presentate, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul BURP. Per la disciplina relativa alle modalità di presentazione delle domande di agevolazione, si rimanda all'art. 2 del presente Avviso.
5. Le sovvenzioni sono finalizzate a far fronte a carenze di liquidità legate a danni causati dall'epidemia "Covid-19". La finalità dello strumento è quella di garantire la continuità dell'operatività aziendale e la salvaguardia dell'occupazione.
6. Secondo quanto previsto dal punto 22) della Comunicazione della Commissione n. 1863/2020 e ss.mm.ii., gli aiuti di cui al presente articolo sono considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a. l'aiuto non supera 800.000 euro per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
 - b. l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
 - c. l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019.
 - d. l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020 o l'eventuale data successiva se verrà prorogato il Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato definito dalla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19/03/2020.
7. L'aiuto sarà erogato in forma di sovvenzione diretta determinata nella misura del 20% dell'importo di un nuovo finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore accreditato finalizzato a coprire carenze di liquidità legate a danni causati dall'epidemia "Covid19". Tale aiuto potrà essere pari al 30% per tutte le imprese che assumeranno l'impegno ad assicurare nell'esercizio 2022 i livelli occupazionali in termini di ULA (unità lavorative annue) riferiti all'esercizio 2019. La sovvenzione diretta del 30% potrà essere richiesta esclusivamente da Soggetti proponenti che abbiano avuto occupati in termini di ULA nell'esercizio 2019. L'importo di ogni singola operazione di finanziamento, su cui verrà calcolata la sovvenzione diretta, non dovrà essere inferiore a 30.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro, indipendentemente dall'ammontare complessivo del finanziamento concesso che potrà anche essere superiore a 2.000.000 di euro. Il finanziamento dovrà avere una durata minima di 24 mesi ed almeno 12 mesi di preammortamento.
Gli aiuti di cui al presente articolo sono cumulabili con altri eventuali strumenti emergenziali di cui alla Comunicazione della Commissione n. 1863/2020 e ss.mm.ii., fino al raggiungimento della soglia di 800.000 euro, di cui al precedente comma 6 lettera a.
8. Per la concessione degli aiuti previsti dal presente articolo sono destinati **50 milioni di euro** a valere sul POR PUGLIA 2014 - 2020. Per ciò che concerne la disciplina delle risorse disponibili, si rimanda al comma 2 dell'art. 6 del presente Avviso.
9. Per quanto riguarda la disciplina relativa alla "domanda di ammissione del finanziamento ai contributi", si rimanda all'art. 7 del presente Avviso, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 5, e per quanto compatibile con il disposto del presente articolo.
10. Per quanto riguarda i "motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento" si rimanda all'art. 10 del presente Avviso, per quanto compatibile con il disposto del presente articolo.
11. L'invio della domanda di agevolazione, della richiesta di erogazione della sovvenzione diretta e della documentazione relativa sarà effettuata dal Soggetto proponente, per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi, solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento. La concessione del finanziamento bancario sarà considerata nella valutazione di cui al comma 4, dell'articolo 38, del Regolamento, integrando di per sé un giudizio positivo sulla finanziabilità dell'operazione.

Il Soggetto Finanziatore deve deliberare il finanziamento bancario ed inviare telematicamente la domanda entro **2 mesi** dalla data di creazione della pratica (art. 7 comma 3) e, comunque, salvo

precedente esaurimento delle risorse disponibili non oltre il 30 novembre 2020, sulla procedura telematica a seguito di ricevimento della domanda di sovvenzione da parte del Soggetto Proponente, pena la decadenza della domanda dello stesso e la eliminazione della posizione telematica dalla procedura. In caso di proroga del Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato definito dalla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19/03/2020, la data limite per l'invio telematico delle domande si intende 30 giorni prima della nuova scadenza fissata. Nel caso in cui il Soggetto Proponente presenti in prima istanza la domanda presso un Confidi accreditato, la data di decadenza sarà adeguata dalla piattaforma software per garantire comunque al Soggetto Finanziatore **1 mese** di tempo a decorrere dal primo trasferimento della pratica dal Confidi. Resta inteso che in caso di mancato trasferimento della pratica dal Confidi al Soggetto Finanziatore, la domanda decade ai 2 mesi dalla data di creazione della pratica.

Il finanziamento deve essere finalizzato a coprire carenze di liquidità generate dai danni causati dall'epidemia "Covid19". Potranno essere considerati validi i finanziamenti deliberati successivamente all'entrata in vigore del Decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020.

12. La domanda di agevolazione, presentata dal Soggetto proponente al Soggetto finanziatore contiene la richiesta della sovvenzione diretta di cui al precedente comma 7.

A tal fine, il Soggetto proponente, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi, dovrà procedere al caricamento di tutta la documentazione a corredo della domanda e della richiesta della sovvenzione diretta mediante upload sul portale raggiungibile nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it, secondo la procedura descritta nel seguito.

Il Soggetto Proponente si deve obbligatoriamente registrare al portale raggiungibile nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it, eseguire la procedura di attivazione profilo e, successivamente, accreditarsi per la specifica pratica. Una volta accreditato il Soggetto proponente potrà operare sulla propria pratica ed effettuare l'upload di tutta la documentazione utile al completamento delle verifiche istruttorie.

In particolare, deve essere allegata alla domanda telematica la seguente documentazione (utilizzando solo ed esclusivamente la modulistica disponibile sul portale istituzionale della Regione Puglia al link <https://regione.puglia.it/web/quest/bandi-e-avvisi>):

- Allegato A Circolante (destinazione del finanziamento con indicazione dei dati anagrafici, dell'unità operativa e legale del Soggetto proponente);
 - Allegato B Circolante (autocertificazione da parte del Soggetto proponente, con cui attesta di aver subito perdite di fatturato o incrementi di costi in conseguenza dell'epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa) firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal titolare;
 - Allegato C Circolante (domanda del proponente), firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal titolare, contenente, nel caso di richiesta di sovvenzione pari al 30%, l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali riferiti all'esercizio 2019;
 - Allegato D Circolante firmato digitalmente dal Soggetto Finanziatore;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante/titolare attestante la dimensione di impresa;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante/titolare attestante l'iscrizione agli albi o collegi, se previsti dalla rispettiva legge professionale, o attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013 per le professioni non organizzate (per le domande presentate da professionisti);
 - Autocertificazione attestante che il Soggetto proponente non si trovava già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019;
 - Contratto di finanziamento, finalizzato alla copertura di carenze di liquidità legate all'emergenza epidemiologica Covid-19;
 - Documentazione attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento (contabili bancarie ed estratti conto bancari intestati al Soggetto proponente) ovvero in alternativa attestazione della banca riportante l'avvenuto accredito del mutuo;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante/titolare attestante il rispetto degli obblighi contributivi.
13. Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la domanda inviata telematicamente dal Soggetto Finanziatore, corredata della documentazione sopra indicata, procede ad una verifica preliminare sui requisiti del Soggetto proponente, nonché dell'ammissibilità del codice ateco.
- Per le proposte per le quali l'istruttoria risulti non positiva, la Regione comunicherà al soggetto proponente, al Soggetto Finanziatore ed al Confidi (eventuale) l'esito negativo e le relative motivazioni.
- La sovvenzione determinata secondo la disciplina di cui al comma 7, è erogata in una unica soluzione a seguito di esito positivo delle verifiche istruttorie da parte di Puglia Sviluppo e contestualmente alla concessione delle agevolazioni.
- Il finanziamento bancario deve essere accreditato su un conto corrente intestato al Soggetto proponente.

È condizione essenziale per l'erogazione della sovvenzione l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Nel corso dell'istruttoria, se il soggetto proponente non ha dichiarato di essere in regola con gli obblighi contributivi, la Regione Puglia procederà alla richiesta telematica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi della vigente normativa, e chiederà all'impresa se, in sede di erogazione, intenderà avvalersi dell'intervento sostitutivo. Pertanto, per le imprese con posizione contributiva non regolare, l'erogazione delle agevolazioni avverrà solo a conclusione di tale iter e la Regione Puglia procederà al pagamento dell'importo irregolare a favore degli Istituti previdenziali e delle Casse edili e l'erogazione della restante parte delle agevolazioni in favore del beneficiario. La Regione Puglia effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni in ordine alla regolarità contributiva.

14. Con riferimento alla "richiesta di cambio del Soggetto finanziatore" si rimanda alla disciplina di cui all'art. 14 del presente Avviso, fermi restando i tempi di decadenza previsti dal precedente comma 11.
15. La Regione (anche per il tramite di Puglia Sviluppo S.p.A.) si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la banca sia presso il Soggetto proponente/beneficiario, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento sottostante alla sovvenzione, nonché l'afferenza delle spese all'operatività aziendale. A tal fine, i Soggetti proponenti dovranno inviare entro 12 mesi dall'erogazione del finanziamento, attestazione del legale rappresentante del Soggetto proponente di aver utilizzato l'intero finanziamento per la copertura di costi afferenti all'operatività aziendale. I Soggetti proponenti sono tenuti a conservare la documentazione completa relativa alle spese sostenute per l'operatività aziendale. Inoltre, il Soggetto proponente dovrà trasmettere entro il 31 marzo 2023 attraverso la funzione "cruscotto imprese" del portale regionale, l'attestazione di un professionista abilitato dalla quale si evinca il quadro dei livelli occupazionali in termini di ULA (unità lavorative annue) riferiti all'esercizio 2022 e confrontati con quelli riferiti all'esercizio 2019. Si procederà alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi:
 - a. nel caso in cui i Soggetti proponenti, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
 - c. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;
 - d. non sia stata osservata la "clausola sociale" prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
 - e. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - f. qualora le spese sostenute non siano afferenti costi relativi all'operatività aziendale.Si procederà alla revoca parziale delle agevolazioni qualora il Soggetto proponente non rispetti l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali di cui al precedente comma 7. Tale revoca sarà parziale e limitata al 10% della sovvenzione diretta.
Tutti i beneficiari destinatari di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, non potranno avere accesso ad altri aiuti nei sei anni successivi al provvedimento di revoca.
16. Per quanto compatibili, sono applicabili nell'ambito dell'aiuto concesso ai sensi del presente articolo gli articoli 1, 19 e 20 del presente Avviso.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Competitività, Corso Sonnino, 177, 70121 BARI

Responsabile del procedimento: Ermanno De Filippis
PEC: aiutipmiturismo.regione@pec.rupar.puglia.it

SITI INTERNET

I seguenti siti dovranno essere raggiunti SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per le finalità indicate:

- <https://regione.puglia.it/web/quest/bandi-e-avvisi> per il **download** del bando e della relativa modulistica;
- www.sistema.puglia.it per il solo **invio telematico della domanda**, con upload della relativa modulistica.

Si consiglia vivamente di scaricare la modulistica come da indicazioni, di completare con attenzione tutta la documentazione, produrre correttamente gli allegati e solo dopo averla compilata in ogni parte, di inviare la domanda attraverso la piattaforma informatica, in quanto l'invio di domande incomplete, genera ritardi nell'erogazione del finanziamento.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' 6 aprile 2022, n. 252

PO FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm. e ii. - Titolo II - Capo 1 "Aiuti ai programmi di investimento delle Grandi Imprese" - Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi imprese ai sensi dell'art. 17 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014. Approvazione modifiche all'Avviso.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SU PROPOSTA DELL'ISTRUTTORE

Visti:

- l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0", pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22: Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0" pubblicato sul BURP n. 15 del 28/01/2021;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28 luglio 2021 e ss.mm.ii, riguardante la istituzione delle nuove Sezioni ai sensi dell'art.8 comma 4 del DPGR 22/2021;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.263 del 10 agosto 2021 e ss.mm.ii. di attuazione della DGR n.1289/2021 ovvero di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni;
- la DGR n. 1576 del 30.09.2021 ad oggetto: "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22";
- la Determinazione Dirigenziale 013/DIR/2022/00009 di conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22;
- l'atto dirigenziale n. 147 del 26.02.2021 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi di attribuzione della Responsabilità delle sub-azioni 1.1.a, 1.2.a e 3.1.a, prorogata con A.D. n.135 del 28.02.2022;
- il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 "per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)" (B.U.R.P. n. 139 del 06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n.14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;

- il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi alle imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022";
- la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024";
- la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione. "
- la D.G.R. 21.02.2022 n. 214 ad oggetto: "POR - POC Puglia 2014/2020 - Interventi per la Competitività - Asse I Azioni 1.1 - 1.2 - 1.3 - Asse III Azioni 3.1 - 3.3 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022 -2024 ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. – Riprogrammazione delle risorse";
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs n. 82/2005.

Visti altresì:

- la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 con le quali la Regione Puglia ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l'attuazione delle stesse;
- l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato "Sviluppo Locale", sottoscritto in data 25 luglio 2013, per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell'allegato 1 "Programma degli interventi immediatamente cantierabili" tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l'operazione denominata "Contratti di programma Manifatturiero/Agroindustria", a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
- la DGR n. 2424 del 21.11.2014 "Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al Fondo con deliberazione CIPE n. 14/2013" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 17.12.2014, con la quale si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti nell'Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14.10.2014;

Premesso che:

- sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014 "Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione", Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE;
- con D.G.R n. 1682 del 26/09/2018 e con successiva rettifica con la D.G.R. n. 2311 del 11/12/2018 la Giunta Regionale ha provveduto all'adozione definitiva del R.R. n. 2/2019 recante le modifiche al "Regolamento regionale del 30 settembre 2014, n. 17 "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)", pubblicato sul BURP n. 5 supplemento del 17 gennaio 2019);
- con DGR n. 2445 del 21.11.2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto Intermedio per l'attuazione degli aiuti di cui al Titolo II "Aiuti a finalità regionale" del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014, a norma dell'art. 6, comma 7, del medesimo e dell'art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell'ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell'art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
- con DGR. n. 1735 del 06.10.2015, la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo regionale 2014-2020 – FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854

del 13.08.2015, che adotta il Programma Operativo Puglia per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (BURP n. 137 del 21.10.2015);

- con DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13 ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
- con DGR n. 2029 del 15.11.2018, la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854 di approvazione di determinati elementi del Programma Operativo Regionale "Puglia FESR FSE 2014-2020" per il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Puglia in Italia;
- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali per il periodo compreso tra il 01.01.2014 e il 31.12.2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche e operative per contribuire all'implementazione della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni, in linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento Generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del Fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del Fondo FSE) nonché con i contenuti dell'Accordo di Partenariato definitivo a I livello nazionale.

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 799 del 07.05.2015 è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l'Avviso: "FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 1 "Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese" - denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da grandi imprese ai sensi dell'art. 17;
- con l'approvazione del R.R. n. 2/2019 di modifica del Regolamento regionale del 30 settembre 2014, n. 17 "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)", la Giunta regionale ha provveduto all'adeguamento ed aggiornamento del Regolamento medesimo e nell'occasione è stato avviato un processo di semplificazione delle procedure, finalizzato anche alla riduzione dei tempi procedurali, ed a fornire chiarimenti applicativi su specifiche fattispecie di aiuti;
- con Deliberazione n. 1494 del 02.08.2019 la Giunta Regionale ha provveduto all'approvazione delle linee di indirizzo per la modifica dell'avviso Titolo II - Capo 1 "Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese" - denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi imprese ai sensi dell'art. 17 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014", ai sensi dell'art. 6 comma 5 del su citato regolamento;
- con Determinazione dirigenziale n. 539 del 08.08.2019, in attuazione delle linee di indirizzo dettate dalla D.G.R. 02.08.2019 n. 1494, si è proceduto ad approvare le modifiche all'avviso Titolo II - Capo 1 "Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese" - denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi imprese ai sensi dell'art. 17 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014";

Considerato che:

- la Commissione Europea con la Circolare "Aiuto di Stato SA. 100380 (2021/N)" ha approvato la carta dell'Italia per la concessione degli aiuti a finalità regionale dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 nel quadro degli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;
- in data 10/03/2022 sono state esaminate e condivise, in sede di Partenariato Economico Sociale, possibili modifiche da apportare agli avvisi emanati dalla Sezione Competitività a valere sul Regolamento, in particolare:

- negli Avvisi “Titolo II, capo 3”, “Titolo II, capo 6”, “Contratti di Programma”, “PIA Medie Imprese”, “PIA Piccole Imprese”, “PIA Turismo”: modifica del calcolo dell’ESL – Equivalente Sovvenzione Lordo, come da nuove indicazioni fornite dalla suddetta Carta Aiuti, al fine di garantire una maggiore intensità di aiuto per le PMI;
- negli Avvisi “Titolo II, capo 3”, “Titolo II, capo 6”: inserimento della possibilità per le imprese di presentare un programma di investimenti che preveda unicamente la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- negli Avvisi “Titolo II, capo 3”, “Contratti di Programma”, “PIA Medie Imprese”, “PIA Piccole Imprese”: inserimento di codici ATECO relativi alla produzione di compost e al trattamento di rifiuti speciali;
- con Deliberazione n. 392 del 21/03/2022, la Giunta Regionale ha approvato le modifiche al Regolamento regionale 30 settembre 2014, n.17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, in particolare ai segg. artt.:
 - art. 13, relativo alla disciplina generale del cumulo delle agevolazioni;
 - art. 37, comma 1, relativo all’intensità di aiuto del Titolo II Capo 3;
 - art. 58, comma 1, relativo all’intensità di aiuto del Titolo II Capo 6;
- in data 22/03/2022 la citata D.G.R. n. 392 del 21/03/2022 è stata trasmessa alla Commissione Consiliare competente, ai fini dell’acquisizione del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ai sensi dell’art. 44, comma 2 della L.R. 7/2004, come modificato dall’art. 3 della L.R. 44/2014;
- in data 24/03/2022 la Commissione Consiliare ha espresso, all’unanimità, parere favorevole in merito alle modifiche approvate con la succitata D.G.R.;
- con D.G.R. n. 441 del 28/03/2022 sono state adottate, definitivamente, le modificazioni al Regolamento regionale 30 settembre 2014, n.17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” e, contestualmente, approvate le linee di indirizzo per la modifica degli avvisi Titolo II Capo 1 - Contratti di Programma, Capo 2 – PIA Medie e Piccole, Capo 3, Capo 5 – PIA Turismo e Capo 6;
- il suddetto Regolamento è stato pubblicato sul BURP n. 40 suppletivo del 05/04/2022 ed è entrato in vigore in pari data, in virtù della procedura d’urgenza prevista dall’art.53 dello Statuto Regionale.

In considerazione di quanto sopra rilevato si ravvisa, pertanto, la necessità:

- di approvare le modifiche all’Avviso (Allegato parte integrante del presente provvedimento), in attuazione delle linee di indirizzo di cui alla succitata D.G.R. n. 441 del 28/03/2022 e come di seguito specificato:
- inserimento del riferimento alla nuova Carta degli Aiuti con relativo chiarimento sulle modalità di calcolo dell’ESL e sulle modalità di eventuale riproporzionamento del contributo nel caso di superamento delle nuove soglie, come di seguito specificato:

“Limitatamente alle PMI aderenti, fermo restando le intensità della sovvenzione complessiva per gli investimenti in “Attivi Materiali” di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, in presenza di un ulteriore ESL derivante da un aiuto in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, lo stesso ESL, derivante dal finanziamento del rischio, può essere cumulato con la sovvenzione complessiva di cui sopra sino al limite di 10 punti percentuali (45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole imprese secondo la carta degli aiuti vigente. Nel caso di superamento delle suddette intensità, si procede a ridurre la sovvenzione nei limiti delle previsioni della carta degli aiuti - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvato il 02.12.2021 C(2021) 8655 final.”

- inserimento dei seguenti codici ATECO:
 - o 38.21.01 "Produzione di compost"
 - o 38.21.09 "Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi" limitatamente al trattamento che precede lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi speciali solidi o non solidi speciali
- di approvare l'Allegato 1_Lista Codici ATECO, parte integrante del presente provvedimento, che include fra gli altri anche i succitati con le relative limitazioni.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti Contabili ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva nessun onere a carico del Bilancio Regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- rilevata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. e dell'art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia

DETERMINA

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare le modifiche all'Avviso (Allegato parte integrante del presente provvedimento), in attuazione delle linee di indirizzo di cui alla succitata D.G.R. n. 441 del 28/03/2022 e come di seguito specificato:
- inserimento del riferimento alla nuova Carta degli Aiuti con relativo chiarimento sulle modalità di calcolo dell'ESL e sulle modalità di eventuale riproporzionamento del contributo nel caso di superamento delle nuove soglie, come di seguito specificato:

“Limitatamente alle PMI aderenti, fermo restando le intensità della sovvenzione complessiva per gli investimenti in “Attivi Materiali” di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, in presenza di un ulteriore ESL derivante da un aiuto in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, lo stesso ESL, derivante dal finanziamento del rischio, può essere cumulato con la sovvenzione complessiva di cui sopra sino al limite di 10 punti percentuali (45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole imprese secondo la carta degli aiuti vigente. Nel caso di superamento delle suddette intensità, si procede a ridurre la sovvenzione nei limiti delle previsioni della carta degli aiuti - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1^o gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvato il 02.12.2021 C(2021) 8655 final.”

- inserimento dei seguenti codici ATECO:
 - o 38.21.01 “Produzione di compost”
 - o 38.21.09 “Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi” limitatamente al trattamento che precede lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi speciali solidi o non solidi speciali.
- di approvare l’Allegato 1_Lista Codici ATECO, parte integrante del presente provvedimento, che include fra gli altri anche i succitati con le relative limitazioni;
- di dare atto che le modifiche contenute nella presente determinazione entrano in vigore e saranno applicate a far data dal giorno 07.04.2022;
- di pubblicare sul BURP la presente Determinazione.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale elettronico:

- è immediatamente esecutivo;
- si compone di n.6 pagine cui si aggiungono n.23 pagine relative all’Avviso, n.11 pagine relative all’Allegato 1, per un totale di n.40 pagine;
- verrà trasmesso in forma digitale a:
 - Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.;
 - Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico;
 - Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020;
- sarà pubblicato sui portali www.regione.puglia.it Sezione “Amministrazione Trasparente – Determinazioni Dirigenziali” e www.sistema.puglia.it - Determinazioni Dirigenziali, e sul B.U.R.P.

**Il Dirigente della Sezione
Giuseppe Pastore**



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2014-2020
Obiettivo Convergenza

Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 suppl. del 06/10/2014, modificato dal Regolamento Regionale n. 2 del 10 gennaio 2019, pubblicato sul BURP n. 5 suppl. del 17/01/2019, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17/06/2014, modificato dal Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14/06/2017 –

Titolo II – Capo 1 (Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese) –

Avviso per la presentazione di progetti promossi da GRANDI IMPRESE ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento.

Premesse

1. Il presente Avviso rende operative le disposizioni previste dal Titolo II - Capo 1 (Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese) del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 suppl. del 06/10/2014, modificato dal Regolamento Regionale n. 2 del 10 gennaio 2019, pubblicato sul BURP n. 5 suppl. del 17/01/2019, di seguito "Regolamento regionale", con riferimento ai progetti presentati da grandi imprese.
2. Gli interventi da agevolare sono selezionati con procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del Regolamento regionale.
3. La gestione del presente strumento è di competenza della Regione – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Competitività, che procederà all'attuazione anche mediante il coinvolgimento dell'Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.
Puglia Sviluppo S.p.A. si occuperà della gestione della presente misura agevolativa in quanto designato quale Soggetto intermediario ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e della D.G.R. n. 2445 del 21 novembre 2014.

Art. 1 - Dotazione finanziaria

1. Le risorse complessive disponibili destinate all'agevolazione dei progetti presentati a valere sul presente Avviso ammontano a 80 milioni di euro a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione e assegnati all'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo Locale".
2. Dette risorse, potranno essere implementate con ulteriori finanziamenti rivenienti dal P.O.R. Puglia 2014/2020, modificato dalla Commissione Europea e, adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 2029 del 15/11/2018 (BURP n. 157 del 10.12.2018) come di seguito specificato:
 - a) per gli investimenti di cui al successivo articolo 2 comma 3a, promossi da grandi imprese: Asse I "Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione", obiettivo specifico:
 - o 1a "Incrementare l'attività di innovazione nelle imprese", Azione 1.1 "Interventi di Sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi", Azione 1.2 "Interventi di sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione e dell'industrializzazione dei risultati della ricerca".
 - b) per gli investimenti delle PMI aderenti:
 - Asse III "Competitività delle Piccole e Medie Imprese" – obiettivi specifici:
 - o 3a "Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo", Azione 3.1 "Interventi per il rilancio e la propensione agli investimenti del sistema produttivo";
 - o 3d "Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi", Azione 3.5 "Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi";
 - o 3e "Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI", Azione 3.7 "Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI".



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- Asse I “Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione” – obiettivo specifico:
 - 1a “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese”, Azione 1.1 “Interventi di sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi” e Azione 1.3 “Interventi per l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese”.
- 3. L’Avviso contribuisce in via prioritaria al perseguimento dell’indicatore di output CO01 “Numero di imprese che ricevono un sostegno” di cui alle seguenti priorità di investimento del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020:
 - 1.b) “Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell’istruzione superiore”;
 - 3.a) “Promuovere l’imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese”;
 - 3.b) “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l’internazionalizzazione”;
 - 3.c) “Sostenere la creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi”.

L’Avviso potrà contribuire, anche in relazione alle peculiarità degli interventi, al perseguimento di ulteriori indicatori, secondo le indicazioni riportate nel documento denominato “Nota metodologica per il monitoraggio fisico degli Indicatori di output FESR”, POS C.3-Allegato 1 al Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014-2020.

Art. 2 – Operatività ed oggetto dell’intervento

1. Le istanze alla fase di accesso possono essere presentate a partire dal 15 giugno 2015 come da Determina Dirigenziale n. 973 del 29/05/2015.
2. Le istanze di accesso devono riguardare programmi di investimento, denominati Contratti di Programma, di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 5 milioni di euro e 100 milioni di euro. In ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 14 del Regolamento (UE) 651/2014 paragrafo 13: *“Gli investimenti iniziali avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche¹ sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d’investimento unico è un grande progetto di investimento, l’importo totale di aiuto che riceve non supera l’importo di aiuto corretto² per i grandi progetti di investimento”*.
3. I programmi di investimento delle grandi imprese possono riguardare:
 - a. progetti di Ricerca e Sviluppo di cui al successivo articolo 8 che possono essere integrati con progetti industriali a sostegno della valorizzazione economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della ricerca;
 - b. progetti industriali per lo sfruttamento di tecnologie o soluzioni innovative nei processi, nei prodotti/servizi e nell’organizzazione.
4. I programmi di investimento promossi dalle PMI aderenti, di cui al successivo articolo 3, comma 2, devono riguardare investimenti in attivi materiali, che devono essere obbligatoriamente integrati con investimenti in ricerca e sviluppo di cui al successivo articolo 8 e/o con investimenti in innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione di cui al successivo articolo 9. Inoltre, il progetto delle PMI aderenti può essere integrato con investimenti per l’acquisizione di servizi di cui al successivo articolo 10.
5. Gli aiuti possono essere concessi con i seguenti limiti:
 - a) Nell’ambito degli aiuti in Attivi Materiali:
 - a1. grandi imprese: tasso di aiuto corretto³, così come calcolato secondo la formula esposta al punto 20 dell’articolo 2 del Regolamento in esenzione;

¹ intendendosi le province pugliesi.

² secondo quanto esplicitato al successivo comma 5 lettera a1.

³ **“Importo di aiuto corretto”**: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{importo massimo di aiuto} = R \times (A + 0,50 \times B + 0 \times C)$$



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- a2. PMI aderenti: aiuto non superiore a 10 milioni di Euro per media impresa e 5 milioni di Euro per piccola impresa.
- b) Le agevolazioni, compresa l'eventuale maggiorazione, per gli investimenti in ricerca e sviluppo promossi da grandi imprese, non potranno superare, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento ammissibile, i seguenti importi per impresa:
- i. se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale: 20 milioni di Euro per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale;
 - ii. se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale: 15 milioni di Euro per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale.
- c) Le agevolazioni, compresa l'eventuale maggiorazione, per gli investimenti in ricerca e sviluppo promossi da medie imprese aderenti non potranno superare, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento ammissibile, per impresa, i seguenti importi:
- i. Euro 10 milioni per attività di ricerca industriale;
 - ii. Euro 7,5 milioni per attività di sviluppo sperimentale;
 - iii. Euro 1 milione per gli studi di fattibilità tecnica;
 - iv. Euro 4 milioni per i brevetti.
- d) Le agevolazioni, compresa l'eventuale maggiorazione, per gli investimenti in ricerca e sviluppo promossi da piccole imprese aderenti non potranno superare, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento ammissibile, per impresa, i seguenti importi:
- i. Euro 5 milioni per attività di ricerca industriale;
 - ii. Euro 3,5 milioni per attività di sviluppo sperimentale;
 - iii. Euro 0,5 milioni per gli studi di fattibilità tecnica;
 - iv. Euro 2 milioni per i brevetti.
- e) Gli aiuti all'innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione delle PMI aderenti non possono superare 1 milione di Euro per impresa e 7,5 milioni per progetto. Il limite degli aiuti alle spese per la messa a disposizione di personale altamente qualificato è pari a 1 milione di Euro per progetto.
- f) Le agevolazioni per gli investimenti per l'acquisizione di servizi da parte delle PMI non potranno superare, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento ammissibile, i seguenti importi:
- i. 300 mila Euro per la media impresa, 200 mila euro per la piccola impresa e 2 milioni di Euro per contratto di programma per acquisizione di Servizi di consulenza di cui all'art. 65 del Regolamento regionale;
 - ii. 100 mila Euro per impresa per la partecipazione a fiere e 2 milioni di Euro per contratto di programma di cui all'art. 67 del Regolamento regionale. Dette soglie sono incrementate del 20% per le imprese che si associano nella forma della rete d'impresa e per le imprese che abbiano conseguito il rating di legalità.

Art. 3 – Soggetti Beneficiari

1. Può presentare domanda per le agevolazioni di cui al presente Avviso una impresa di grande dimensione, come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., in regime di contabilità ordinaria, che alla data di presentazione della domanda abbia già approvato almeno due bilanci. Nel caso in cui l'istanza di accesso sia presentata da un'impresa di grande dimensione non attiva, l'impresa di grande dimensione controllante deve avere approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della domanda.

dove: R è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data in cui è concesso l'aiuto, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le PMI; A sono i primi 50 milioni di EURO di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di EURO e 100 milioni di EURO e C è la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di EURO.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

2. I Contratti di Programma possono prevedere, oltre al programma di investimento della grande impresa proponente, che ne assume la responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale, anche programmi di investimento di altre piccole e medie imprese, in regime di contabilità ordinaria, associate alla grande impresa proponente.
3. I Contratti di Programma possono prevedere programmi di investimento anche da parte di due o più grandi imprese, purché una sola impresa tra esse (grande impresa proponente) assuma la responsabilità della proposta contrattuale ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale.
4. Nel caso in cui il Contratto di Programma proposto dalla grande impresa preveda la realizzazione di programmi di investimento di altre PMI o altre grandi imprese alla data di presentazione della domanda, almeno i 2/3 delle imprese partecipanti al contratto di programma, devono essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della istanza di accesso. L'eventuale PMI aderente non attiva deve essere partecipata per oltre il 50% da altra PMI attiva che abbia già approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso.
5. Nell'ambito del Contratto di Programma, l'iniziativa imprenditoriale di competenza della grande impresa proponente deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell'importo complessivo del contratto e ciascun programma di investimento realizzato da micro, piccole e medie imprese aderenti deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 1 milione.
6. Il Contratto di Programma può indicare la necessità della realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali al medesimo, i cui oneri sono a totale carico di risorse pubbliche. In tale ipotesi è consentito il ricorso alla procedura negoziale di cui all'art. 6 comma 4 del Regolamento regionale.
7. I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono:
 - a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese;
 - b) essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
 - c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - d) non rientrare tra coloro per i quali risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 ed operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria; della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
 - e) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte delle imprese;
 - f) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
 - g) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, come definita all'articolo 2 del Regolamento di esenzione;
 - h) non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento per il quale è richiesto l'aiuto nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegnano a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento per il quale è richiesto l'aiuto.

Art. 4 – Iniziative ammissibili

1. In coerenza con l'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, con il documento "Strategia regionale per la specializzazione intelligente" (Smart Puglia 2020), approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1732 del 1° agosto 2014 e s.m.i. e con il documento "La Puglia delle Key Enabling Technologies" - 2014 a cura di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia), le iniziative proposte devono essere riconducibili alle aree di innovazione di seguito riportate:



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- a. Area di innovazione **Manifattura sostenibile**
 - Fabbrica intelligente
Settori applicativi: Meccanica, Manifatturiero, Trasporti (automotive, ferroviario, navale)
 - Aerospazio - Aeronautica
 - Meccatronica
 - b. Area di innovazione **Salute dell'uomo e dell'ambiente**
 - Benessere della persona
Settori applicativi: Terapie innovative e farmaceutica, diagnostica, bioinformatica
 - Green Blue economy
Settori applicativi: Tecnologie per le energie, ambiente e territorio
 - Agroalimentare - Agroindustria
 - c. Area di innovazione **Comunità digitali, creative e inclusive**
 - Industria culturale e creativa
Settori applicativi: Social Innovation
 - Beni culturali
Settori applicativi: Beni culturali.
2. Le aree di innovazione ed i settori applicativi di riferimento devono essere, a loro volta, collegabili alle KETs - Tecnologie chiave abilitanti⁴:
- Micro e Nanoelettronica
 - Nanotecnologie
 - Biotecnologie
 - Fotonica
 - Materiali avanzati
 - Tecnologie di produzione avanzata.
- Si evidenzia che *l'Information and Communications Technology* opera in maniera trasversale rispetto alle aree di innovazione elencate al comma precedente.
3. Ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 1 e 13 del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i. sono esclusi i seguenti settori:
- pesca e acquacoltura;
 - produzione primaria di prodotti agricoli;
 - settore del carbone;
 - siderurgia;
 - costruzione navale;
 - fibre sintetiche;
 - trasporti e relative infrastrutture;
 - produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
 - trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

⁴ Tecnologie abilitanti e di supporto alle Aree di specializzazione tecnologica regionali definite nella COM (2012) 391 "Una strategia europea per le tecnologie abilitanti".



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. Sono, altresì, escluse le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita.

4. Sono ammissibili gli investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione "C" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007" ad eccezione delle divisioni, gruppi e classi di cui alla sezione "C" afferenti i settori esclusi riportati nel precedente comma 3 e di seguito indicati:
- 12.0 "Industria del tabacco";
 - 19 "Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio" ad eccezione del 19.20.40 "Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale";
 - 20.6 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali";
 - 24.1 "Siderurgia";
 - 24.2 "Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato)";
 - 30.11.02 "Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)";
 - 33.15 "Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i motori)", limitatamente alla "riparazione e manutenzione ordinaria di navi".
5. Sono ammissibili anche gli investimenti riguardanti i seguenti servizi di cui alla "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007": "52", "58", "59", "61", "62", "63" limitatamente alle sottocategorie "63.11.20", "63.11.30", "63.12.00" e "63.91.00", "71.2", "72", "82" limitatamente alla sottocategoria "82.20.00 attività dei call center", nonché le sottocategorie:
- "38.21.01 Produzione di compost";
 - "38.21.09 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi" limitatamente al trattamento che precede lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi speciali solidi o non solidi speciali;
 - "38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi, limitatamente ai rifiuti di amianto";
 - "38.31.10 Demolizione di carcasse";
 - "38.31.20 Cantieri di demolizione navali";
 - "38.32.10 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici";
 - "38.32.20 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche";
 - "38.32.30 Recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse". Tale Codice è ammissibile esclusivamente per il riciclaggio di rifiuti industriali e biomasse".

Si chiarisce che la classe 38.32 "Recupero e cernita dei materiali" si riferisce agli impianti finalizzati alla materia prima secondaria (end of waste) per la trasformazione di rifiuti metallici e non metallici, rottami ed altri oggetti, usati o meno, in materie prime secondarie, comprendendo di solito un processo di trasformazione meccanica o chimica.

Attesa la necessità di garantire idoneo raccordo con la Pianificazione e Programmazione vigente nel settore di gestione dei rifiuti, le proposte progettuali di cui ai codici Ateco riferiti alle attività di valorizzazione dei rifiuti saranno ammesse previa acquisizione di esito favorevole da parte del Tavolo Tecnico costituito da Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, AGER, Sezione Competitività e Puglia Sviluppo S.p.A. Tale Tavolo Tecnico si riunisce con cadenza mensile per l'istruttoria delle istanze ricevute; è consentito un unico rinvio per approfondimenti istruttori. Inoltre, esclusivamente per i progetti ricadenti nell'ambito della sottocategoria 38.21.01 "Produzione di compost", le istanze di accesso devono essere corredate da un atto unilaterale d'obbligo ad assicurare prioritariamente il fabbisogno dei



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Comuni Pugliesi, precisando che tale documentazione costituisce condizione necessaria alla positiva valutazione istruttoria delle domande.

Infine, con esclusivo riferimento ai progetti ricadenti nell'ambito della sottocategoria "38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi, limitatamente ai rifiuti di amianto" saranno valutate favorevolmente le iniziative che prevedano esclusivamente il trattamento e smaltimento del rifiuto di amianto raccolto nell'ambito della Regione Puglia. Le tariffe applicate dovranno essere esposte nel business plan e dovranno tenere conto dei benefici riventi dall'agevolazione richiesta sul piano economico finanziario dell'impresa.

Art. 5 – Localizzazione

1. Le iniziative agevolabili con il presente Avviso devono essere riferite a unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Regione Puglia.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 della modifica al Regolamento Regionale n. 17 del 2014, per delocalizzazione si intende il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Si chiarisce che si configura il trasferimento se:
 - il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e
 - vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE.
3. L'impresa decade dal beneficio dell'aiuto se questa, o altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, delocalizza sia secondo quanto descritto al comma precedente sia se delocalizza l'attività oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall'Unione Europea e dallo Spazio Economico Europeo nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Art. 6 – Investimenti iniziali

1. Gli investimenti in Attivi Materiali riguardano:
 - a. la realizzazione di nuove unità produttive;
 - b. l'ampliamento di unità produttive esistenti;
 - c. la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
 - d. un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.
2. Per la tipologia di investimento di cui alla lett. c) del precedente comma, i costi ammissibili devono superare almeno il 200% del valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.
3. Per quanto concerne la tipologia di investimento di cui alla lett. d) del comma 1, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare.
4. Non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti finalizzati alla mera sostituzione di impianti.
5. Le imprese beneficiarie confermano di non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento per il quale è richiesto l'aiuto nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegnano a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento per il quale è richiesto l'aiuto.
6. Le imprese beneficiarie degli aiuti disciplinati dal presente Avviso si impegnano al mantenimento dei livelli occupazionali presenti nel territorio della Regione Puglia e al loro incremento presso le unità locali oggetto di agevolazione. Tale obbligo è assunto per l'anno a regime e i successivi tre anni.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

7. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati nelle Immobilizzazioni del beneficiario per almeno 5 anni dalla data di completamento dell'investimento; per le PMI il termine suddetto è di cinque anni in relazione alle opere murarie e assimilate e per gli investimenti in attivi immateriali e di tre anni per i restanti investimenti. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.
8. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti con le intensità riportate nel successivo articolo 11 del presente Avviso.

Art. 7 - Spese di investimento ammissibili in Attivi Materiali

1. Nell'ambito degli Attivi Materiali sono ammissibili le spese per:
 - a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 5% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
 - b. opere murarie e assimilabili (incluso l'acquisto dell'immobile);
 - c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività di rappresentanza;
 - d. acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma.
2. Con riferimento al comma precedente, lettera b) le spese per opere murarie e assimilabili relative ad interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché quelle relative a nuova costruzione sono ammissibili solo nei casi in cui l'impresa dimostri, attraverso una relazione dettagliata, corredata da documentazione probatoria, che l'assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo. In caso di acquisto di immobili, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 paragrafo 6 del Regolamento 651/2014 e s.m.i., sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; la transazione avviene a condizioni di mercato. Non è ammissibile l'acquisto di immobili che siano stati oggetto di agevolazione nei dieci anni precedenti come stabilito dall'articolo 18, comma 1 lettera c) del D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
3. Con riferimento al comma 1, lettera c., sono ammissibili anche le spese per l'acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali, costituiti oltre che da programmi informatici anche dalle spese di cui alla precedente lettera d., sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.
 Gli attivi immateriali sono ammissibili se soddisfano le seguenti condizioni:
 - essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 - essere ammortizzabili;
 - essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, e figurare all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni.
4. Per le PMI aderenti sono ammissibili anche le spese relative a studi preliminari di fattibilità nel limite del 1,5% dell'importo complessivo delle spese ammissibili. Le spese per progettazioni e direzione lavori sono finanziabili nel limite del 6% delle voci di cui alla lettera b) del comma 1.
5. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano".
6. Non sono ammesse, altresì, le spese relative all'acquisto di mezzi mobili targati.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

7. L'area dell'immobile destinata ad uffici, ritenuta congrua, è costituita da una superficie pari a 25 mq per addetto. Inoltre, si ritiene ammissibile la casa del custode nel limite di 100 mq e una superficie per sala riunioni nel limite di 60 mq. Resta inteso che l'impresa dovrà dimostrare, in sede di rendicontazione finale, nel caso di alloggio del custode, l'assunzione di un addetto con tale qualifica.
8. Non sono comunque ammissibili:
 - a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
 - b. le spese relative all'acquisto di scorte;
 - c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
 - d. i titoli di spesa regolati in contanti;
 - e. le spese di pura sostituzione;
 - f. le spese di funzionamento in generale;
 - g. le spese in leasing;
 - h. tutte le spese non capitalizzate ad eccezione delle spese di Ricerca e Sviluppo ed altresì delle spese relative alle consulenze per l'Innovazione (Titolo V Capo 2) e per Aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi (Titolo IV);
 - i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
 - j. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro;
 - k. le spese per opere murarie e assimilabili, ad eccezione di quelle relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché di quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in cui l'impresa dimostri che l'assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo;
 - l. il suolo aziendale e sue sistemazioni oltre il limite del 5% dell'importo dell'investimento in attivi materiali.

Art. 8 – Investimenti in Ricerca e Sviluppo

1. Per gli investimenti in ricerca e sviluppo trovano applicazione le disposizioni del Capo 1 del Titolo V del Regolamento regionale.
2. Gli investimenti ammissibili riguardano le seguenti categorie di intervento:
 - a) ricerca industriale;
 - b) sviluppo sperimentale.
 Inoltre, esclusivamente per le PMI aderenti, per ciascuna categoria di intervento sono anche ammissibili investimenti relativi a:
 - c) studi di fattibilità tecnica.
3. Sono ammissibili le seguenti spese:
 - a. spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca), a condizione che lo stesso sia operante nelle unità locali ubicate nella regione; a tal fine, si procederà ad effettuare la verifica secondo una procedura dei costi standard (secondo le disposizioni del Decreto Interministeriale MIUR MISE prot. n.116 del 24/01/2018 "Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi Fesr 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale" circolarizzato con nota del 21 marzo 2018 del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n.4879);
 - b. i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, secondo le previsioni del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139;
 - c. i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato tramite una transazione effettuata e che non comporti elementi di collusione, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- d. le ulteriori spese generali direttamente imputabili al progetto;
- e. altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
4. Tra i costi ammissibili rientrano quelli per ricerche acquisite contrattualmente: Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Centri e Laboratori di ricerca privati, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.
5. Nel caso in cui il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi abbiano partecipazioni reciproche a livello societario o abbiano i medesimi amministratori la spesa dovrà essere rendicontata al costo al netto di ogni ricarico. Ai fini del riconoscimento dei costi relativi a questa voce, dovrà essere presentata dettagliata documentazione tecnico-economica sufficiente a dimostrare le motivazioni della scelta effettuata nonché la congruenza dei costi preventivati. Dovranno, infine, essere chiaramente indicati i risultati acquisibili a valle dell'intervento, la cui proprietà deve rimanere in testa al soggetto beneficiario del contributo.
6. I beneficiari di aiuti alla ricerca e allo sviluppo possono sfruttare i risultati ottenuti nel territorio nazionale e in altri Stati membri.
7. Nel caso di aiuti a progetti con attività di cui alla lett. a) e/o alla lett. b) del precedente comma 2 del presente articolo, realizzati in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto di ricerca specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscono aiuti, non può essere superiore all'intensità di aiuto applicabile alla singola impresa beneficiaria.
8. I costi indiretti, inquadrati nelle spese generali della lettera d. del comma 1 dell'art. 74 del Regolamento 17/2014 e s.m.i. direttamente imputabili al progetto, saranno riconosciuti secondo la metodologia del "finanziamento a tasso forfettario" mediante l'applicazione del tasso del 18% sui costi diretti ammissibili in Ricerca e Sviluppo, conformemente a quanto previsto dall'art. 68 del Regolamento UE n. 1303/2013. I costi diretti si identificano con le voci di spesa di cui alle lettere a., b., c. limitatamente alle conoscenze ed ai brevetti ed e. del precedente comma 3.

Art. 9 - Investimenti in innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione proposti dalle PMI aderenti

1. Per gli investimenti in innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione proposti dalle PMI aderenti, trovano applicazione le disposizioni del Capo 2 del Titolo V del Regolamento regionale.
2. I programmi di innovazione ammissibili a finanziamento riguardano:
 - Sezione I
 - a. servizi di consulenza in materia di innovazione;
 - b. servizi di consulenza e di supporto all'innovazione;
 - c. messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca;
 - Sezione II
 - d. servizi per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione.
3. I servizi di consulenza in materia di innovazione di cui alla Sezione I del presente articolo, lettera a., sono:
 - la consulenza in materia di innovazione delle imprese;
 - la consulenza tecnologica per l'introduzione di nuove tecnologie;
 - i servizi di trasferimento di tecnologia;
 - la consulenza per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
4. I servizi di consulenza di supporto all'innovazione delle imprese di cui alla Sezione I del presente articolo, lettera b., ammissibili sono:
 - la consultazione di banche dati e biblioteche tecniche;
 - le ricerche di mercato;
 - l'utilizzazione di laboratori;
 - l'etichettatura di qualità, test.
5. I programmi di investimento concernenti l'utilizzo di personale altamente qualificato, di cui alla Sezione I del presente articolo, lettera c. devono essere connessi ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione della PMI che riceve



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

l'aiuto ed il personale impiegato non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a nuova funzione creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria nel campo della ricerca, sviluppo e innovazione. Gli organismi di ricerca che mettono a disposizione il personale altamente qualificato e le imprese beneficiarie dell'aiuto devono avere, al momento della richiesta e nei sei mesi precedenti, assetti proprietari sostanzialmente distinti. In ogni caso, tra di essi non possono intercorrere rapporti di controllo. In tale voce, sono agevolabili le spese relative al personale in possesso di un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato.

6. I servizi per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione ammissibili, di cui alla Sezione II del presente articolo, lettera d., sono quelli strettamente necessari per la progettazione e realizzazione di nuovi processi, ovvero la reingegnerizzazione e ottimizzazione di processi esistenti, attraverso l'Information Technology, al fine di migliorare la redditività delle imprese e riguardano:
 - l'acquisizione e l'applicazione di conoscenze e di tecnologie presenti in altri settori produttivi od in altri ambiti;
 - l'acquisizione e l'applicazione al processo produttivo di servizi tecnico-scientifici;
 - l'acquisizione e l'applicazione al processo produttivo di beni e servizi che consentano un miglioramento del processo produttivo in quanto tale o che sono essenziali per l'innovazione di prodotto;
 - innovazione dell'organizzazione (es. tecniche di leadership e teamwork, gestione delle risorse umane, organizzazione dell'ufficio commerciale, controllo di gestione).
7. I beneficiari di aiuti all'innovazione possono sfruttare i risultati ottenuti nel territorio nazionale e in altri Stati membri. I servizi di cui alle lettere a., b. e d. del comma 2 del presente articolo devono riguardare spese per l'acquisto di servizi su specifiche problematiche direttamente afferenti al progetto di investimento presentato, non devono rivestire carattere continuativo o periodico e non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all'interno del soggetto beneficiario. I servizi devono essere erogati da soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili prestazioni di tipo occasionale. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
8. Le agevolazioni per la messa a disposizione di personale altamente qualificato di cui alla lettera c. del precedente comma 2 del presente articolo sono concesse per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.

Art. 10 – Investimenti per l'acquisizione di servizi proposti dalle PMI aderenti

1. Per gli aiuti per la consulenza proposti dalle PMI aderenti trovano applicazione le disposizioni del Titolo IV del Regolamento regionale.
2. Gli investimenti per l'acquisizione di servizi ammissibili sono:
 - a) l'acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese e per migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali, descritti e disciplinati dagli articoli 65 e 66 Capo 1 del Titolo IV del Regolamento regionale e riguardano l'ambiente, la responsabilità sociale ed etica, l'internazionalizzazione d'impresa e l'e-business;
 - b) la partecipazione a fiere, descritta e disciplinata dagli articoli 67 e 68 Capo 2 del Titolo IV del Regolamento regionale.

Art. 11 - Intensità di aiuto

1. Per investimenti in Attivi Materiali di importo ammissibile inferiore a 50.000.000,00 di euro, le agevolazioni per le spese ammissibili di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7 comma 1 sono concesse, sotto la forma di contributi in conto impianti, nei seguenti limiti:



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- 15% per le grandi imprese;
 - 20% per le medie imprese;
 - 25% per le piccole imprese.
2. Per investimenti in Attivi Materiali di importo ammissibile inferiore a 50.000.000,00 di euro, le agevolazioni per le spese ammissibili di cui alle lettere c) e d) dell'art. 7 comma 1, nonché – limitatamente alle PMI aderenti – delle spese per gli studi preliminari di fattibilità e per progettazioni e direzione lavori, nei limiti fissati dall'art. 7 comma 4, sono concesse, sotto la forma di contributi in conto impianti, nei seguenti limiti:
- 25% per le grandi imprese;
 - 35% per le medie imprese;
 - 45% per le piccole imprese.
3. Per gli investimenti in Attivi Materiali delle grandi imprese di importo pari o superiore a 50.000.000,00 di euro, le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 7, comma 1, sono concesse nel limite del 18%.
4. Le intensità di aiuto di cui al precedente comma 1 possono essere ulteriormente incrementate al ricorrere delle seguenti circostanze:
- a. per le imprese che si associano nella forma della rete d'impresa e per le piccole e medie imprese che hanno conseguito il rating di legalità, nella misura di 5 punti percentuali. Se la rete di impresa è partecipata da una start up e/o da una impresa innovativa, come definita all'art. 41 del Regolamento Regionale e s.m.i., coinvolta attivamente nel Contratto di Programma, ancorché non aderente allo stesso, l'incremento è di 10 punti percentuali. Le condizioni di cui alla presente lettera devono sussistere almeno fino alla data di erogazione finale del contributo;
 - b. per le imprese che prevedono un incremento occupazionale pari almeno ad 1 ULA per ogni 300.000 euro di contributo ricevuto o che si obbligano al mantenimento del livello occupazionale a regime per un periodo di tempo superiore di almeno un anno oltre ai tre successivi all'anno a regime, l'incremento è di 5 punti percentuali;
 - c. per le imprese che dimostrano particolare attenzione all'occupazione femminile (con il raggiungimento del 50% di donne occupate in almeno una delle categorie di lavoratori impiegati nell'esercizio a regime e nei tre esercizi successivi) o alla valorizzazione del capitale umano entro il terzo anno successivo all'esercizio a regime (attraverso l'adozione e l'impegno a rispettare un piano di alta formazione, anche aperta a titolo gratuito a personale esterno all'impresa, e/o l'attivazione di progetti di alternanza Scuola-Lavoro, partecipazione come soci in ITS o altri progetti strategici in tema di istruzione e formazione, e/o l'acquisizione di certificazione etica e sociale, iniziative tese alla conciliazione vita-lavoro e/o la realizzazione di progetti per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori, inclusi i soggetti svantaggiati) in attuazione alla Legge Regionale del 9 agosto 2019, n. 36, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9 agosto 2019 "Valorizzazione delle risorse immateriali delle imprese per lo sviluppo dell'economia pugliese", l'incremento è di 5 punti percentuali;
 - d. per le imprese che implementano sistemi produttivi sostenibili, in linea con i principi di economia circolare, con un impatto duraturo e di lungo termine (da implementare entro il terzo anno successivo a quello a regime), l'incremento è di 5 punti percentuali;
 - e. per imprese che realizzano spese necessarie all'acquisto e al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove acquisibili e restaurabili, l'incremento è di 10 punti percentuali. Per "immobili esistenti e non utilizzati", si intendono i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati⁵. L'inagibilità o inabitabilità, attestata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo, deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e

⁵ Ai sensi del decreto legislativo del 2 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n° 44, articolo 4, comma 5, lettera b) che ha disposto una integrazione all'articolo 13, comma 3, D.L. 06 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d) e art. 10, lettera c), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380) e l'immobile non deve essere utilizzato, neanche per usi difforni rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata, corredata da documentazione fotografica. Il 10% di premialità si calcola esclusivamente con riferimento alle spese realizzate su immobili rientranti nella predetta fattispecie;

f. per le imprese che localizzano l'iniziativa nell'ambito delle due ZES pugliesi, "Adriatica" e "Jonica", nella misura di 5 punti percentuali. Tale localizzazione deve sussistere almeno fino ai 5 anni successivi all'ultimazione degli investimenti.

Dette premialità sono da considerarsi cumulabili tra loro sino al raggiungimento dell'intensità massima di aiuto prevista dalla Carta degli Aiuti 2014/2020 per gli Attivi Materiali.

5. L'intensità di aiuto per le tipologie di investimento di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 8, non può superare:
 - a) il 50% per le grandi imprese, il 60% per le medie imprese ed il 70% per le piccole imprese, per la ricerca industriale;
 - b) il 25% per le grandi imprese, il 35% per le medie imprese ed il 45% per le piccole imprese, per lo sviluppo sperimentale.

L'intensità di aiuto prevista per le PMI aderenti relativamente alla tipologia di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 8, (studi di fattibilità tecnica) non può superare il 50% della spesa ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.

6. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8 comma 2, può essere aumentata di una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di un'intensità massima dell'80%, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a. se il progetto:
 - prevede la collaborazione effettiva fra imprese, di cui almeno una è una PMI, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili, o
 - prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca; oppure
 - b. i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
7. Il subappalto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell'intensità massima di aiuto di cui al comma precedente, non è considerato come una collaborazione effettiva.
8. Le agevolazioni per le tipologie di cui al comma 2 dell'articolo 9 (aiuti all'innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione) sono concesse alle PMI aderenti nel limite del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.
9. Le agevolazioni relative ai servizi di consulenza per le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 10 sono concesse alle PMI aderenti nel limite del 45% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile. Tale limite è elevabile al 50% per le PMI aderenti che hanno ottenuto il Rating di legalità e per le imprese che si associano nella forma della rete d'impresa.
10. Secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 3 del Reg. 651/2014 e successive modifiche ed integrazioni: "Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto". Il momento della concessione dell'aiuto corrisponde all'adozione della determinazione di concessione provvisoria dell'aiuto.
11. Limitatamente alle PMI aderenti, fermo restando le intensità della sovvenzione complessiva per gli investimenti in "Attivi Materiali" di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, in presenza di un ulteriore ESL derivante da un aiuto in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, lo stesso ESL, derivante dal finanziamento del rischio, può essere cumulato con la sovvenzione complessiva di cui sopra sino al limite di 10 punti percentuali



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

(45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole imprese secondo la carta degli aiuti vigente. Nel caso di superamento delle suddette intensità, si procede a ridurre la sovvenzione nei limiti delle previsioni della carta degli aiuti - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvato il 02.12.2021 C(2021) 8655 final.

Art. 12 – Fase di accesso

1. Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura *on line* “Contratti di Programma” messa a disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it. Il soggetto proponente deve trasmettere l’istanza di accesso utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui all’apposito allegato (sezione 1 in caso di impresa singola e sezione 1a ed 1b in caso di impresa proponente con imprese aderenti) mediante la registrazione e compilazione telematica attraverso il sito <http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/contrattidiprogramma>, con l’apposizione di firma digitale degli istanti.
2. La predetta istanza di accesso, che descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del Contratto di Programma, il profilo delle imprese coinvolte che realizzano il programma di investimento, nonché l’ammontare e le caratteristiche dello stesso, dovrà essere redatta obbligatoriamente utilizzando i moduli di cui agli appositi allegati al presente Avviso e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
Sezione 2 D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza;
Sezione 3 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia;
Sezione 4 Business Plan.

L’invio telematico comprenderà anche l’upload della seguente documentazione sia da parte della società proponente che delle eventuali imprese aderenti:

- a) l’atto costitutivo e, laddove previsto, lo statuto;
 - b) i bilanci degli ultimi due esercizi;
 - c) copia del libro soci e/o documentazione equipollente;
 - d) documentazione relativa alla disponibilità della sede;
 - e) relazione sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato circa la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e permessi necessari e tempistica per l’ottenimento) e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata (i titoli devono essere citati) in relazione all’attività eventualmente già svolta ed all’intervento oggetto di agevolazione; in caso di opere di cui al precedente art. 11, comma 4, lettera e., necessarie al recupero di immobili esistenti e non utilizzati (ove acquisibili e restaurabili), tale relazione dovrà essere integrata con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante quanto previsto dal predetto comma.
 - f) autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell’area oggetto di intervento e dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità Ambientale dell’investimento (standard sezione 5 e 5a);
 - g) D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso (standard sezione 6).
 - h) in caso di opere di cui al precedente art. 7, comma 8, lettera k., l’impresa dovrà certificare, mediante apposita relazione articolata con previsioni economiche, di sviluppo tecnologico, di opportunità di innovazione e localizzative, la necessità dell’agevolazione relativa a tali spese.
3. Infine, a corredo dell’istanza di accesso, Puglia Sviluppo potrà richiedere l’ulteriore documentazione ritenuta necessaria all’espletamento dell’attività istruttoria, nonché disporre interlocuzioni e verifiche.
 4. Puglia Sviluppo, ricevute le istanze di accesso, che vengono protocollate secondo l’ordine cronologico di invio telematico, avvia, se necessario anche mediante la fase dell’interlocuzione con il soggetto proponente, un esame istruttorio, al fine di accertare le condizioni di ammissibilità, di praticabilità e fattibilità del progetto.
I criteri di selezione sono articolati in:
 - a) criteri di ammissibilità formale, ovvero di possesso dei requisiti formali di ammissione alla fase di istruttoria della domanda mediante la verifica della conformità formale della documentazione presentata e la verifica



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

della sussistenza dei requisiti di Legge e del presente Avviso, attraverso l'esame della domanda e della documentazione allegata;

- b) criteri di ammissibilità sostanziale volta all'accertamento dell'ammissibilità della domanda, durante la quale le domande valutate formalmente ammissibili sono esaminate in relazione agli aspetti occupazionali nei territori di riferimento (al mantenimento dei livelli di ULA già presenti ed ai relativi incrementi a regime), alla coerenza con la programmazione regionale e con la strategia regionale di specializzazione intelligente. Particolare attenzione è posta all'impatto del programma di investimenti con riferimento allo sviluppo economico, alla sua cantierabilità, alla tempistica di realizzazione del progetto e alla qualità tecnica dell'operazione proposta. In dettaglio:
1. elementi di innovatività e trasferibilità della proposta;
 2. analisi degli effetti occupazionali dell'intervento, che saranno valutati con riferimento al mantenimento dell'occupazione preesistente nella Regione Puglia e all'incremento proposto, che dovrà riguardare nuove assunzioni presso l'unità oggetto di agevolazione, dovrà essere commisurato ai dati del progetto e non potrà essere costituito da trasferimenti di personale occupato in unità locali ubicate nello SEE anche con riferimento ad altre imprese in rapporto di controllo o collegamento con l'impresa proponente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- c) criteri di valutazione tecnico economica volta all'accertamento delle condizioni di ammissibilità, praticabilità e fattibilità del progetto integrato, durante la quale le domande valutate sostanzialmente ammissibili sono sottoposte ad un processo valutativo così articolato:
1. definizione degli obiettivi e, esclusivamente per le grandi imprese, effetto di incentivazione;
 2. coerenza tra la dimensione dei soggetti coinvolti e gli investimenti previsti;
 3. qualità economico-finanziaria, in termini di sostenibilità ed affidabilità dei soggetti coinvolti sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico;
 4. copertura finanziaria degli investimenti;
 5. compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri propedeutici al suo avvio;
 6. analisi e prospettive di mercato;
 7. esame specifico in merito alla concedibilità della premialità prevista per le opere murarie di cui all'articolo 11 comma 4, lettera e.
5. Per l'esame del progetto di ricerca e sviluppo e, limitatamente alle sole PMI aderenti, per il progetto di innovazione, Puglia Sviluppo potrà avvalersi anche di un esperto (qualificato a livello di docente universitario o ricercatore iscritto al Registro digitale degli esperti del MIUR), che garantisca indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche, che provvederà a valutare la rilevanza ed il potenziale innovativo della proposta, oltre che l'esperienza maturata in materia di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione svolta in collaborazione con Università e Centri di ricerca negli ultimi 5 anni.
 6. Per gli investimenti in servizi di consulenza, la valutazione terrà conto della spesa proposta dalle PMI aderenti e riguardante gli ambiti ambiente, responsabilità sociale ed etica, internazionalizzazione d'impresa ed e-business, oltre che della rilevanza delle esportazioni sul fatturato dello stesso.
 7. Per la Sostenibilità Ambientale dell'investimento le sezioni 5 e 5a verranno rispettivamente verificate e valutate dall'Autorità Ambientale della Regione Puglia, sulla base delle informazioni fornite nelle apposite schede allegate al presente Avviso.
 8. Le procedure di valutazione utilizzate sono indicate nell'apposito allegato al presente Avviso.
 9. Puglia Sviluppo potrà richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione prodotta nonché disporre interlocuzioni e verifiche.
 10. Sulla base delle verifiche effettuate, il dirigente competente con proprio atto adotta il provvedimento di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

11. La Giunta Regionale è periodicamente informata, con “comunicazione”, circa i provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma.
12. La ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo non comporta impegni contabili, che saranno adottati all’atto della concessione delle agevolazioni di cui all’art. 24 del Regolamento regionale.
13. La Regione comunica ai soggetti proponenti l’esito dell’esame di cui ai punti precedenti. Detta comunicazione contiene, per le sole istanze valutate ammissibili, il termine perentorio di 60 giorni, pena la decadenza dell’istanza, entro il quale deve essere presentata la documentazione progettuale indicata nella predetta comunicazione; la comunicazione indica, altresì, anche il termine di 150 giorni, eventualmente prorogabile, dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, entro il quale deve essere presentata la documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a medio lungo termine e/o la documentazione attestante l’apporto di mezzi propri, finalizzati alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell’investimento.
14. Per gli aiuti alle grandi imprese agli investimenti di cui all’articolo 6, con il provvedimento di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo si dà atto della avvenuta verifica che la documentazione presentata dal beneficiario soddisfa il criterio di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a) del Regolamento generale di esenzione, ove è previsto che il progetto non sarebbe realizzato o non sarebbe sufficientemente redditizio per il beneficiario in mancanza dell’aiuto.
15. In caso di esaurimento della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, la Regione ammette le istanze valutate ammissibili con riserva. Tale circostanza viene tempestivamente comunicata alle imprese interessate, le quali hanno facoltà di presentare il progetto definitivo entro il termine perentorio indicato nella stessa comunicazione, pena la decadenza dell’istanza.

Art. 13 - Presentazione del progetto definitivo

1. Le modalità di presentazione del progetto definitivo sono stabilite dall’articolo 22 del Regolamento regionale.
2. La documentazione progettuale, di cui al comma 2 dell’articolo 22 del Regolamento regionale, dovrà essere presentata telematicamente dal soggetto proponente, utilizzando obbligatoriamente la modulistica resa disponibile sul sito e, nelle more dell’implementazione della piattaforma informatica, attraverso invio PEC, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di cui al comma 13 dell’articolo precedente.
Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso in cui la documentazione non sia completa, la proposta è dichiarata decaduta. Il progetto definitivo deve essere trasmesso telematicamente nei termini indicati, procedendo alla compilazione della documentazione di seguito indicata, sia da parte del soggetto proponente sia da parte delle eventuali imprese aderenti:
Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale “Attivi Materiali”, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all’impresa beneficiaria ed al programma proposto nonché all’andamento economico e alla situazione patrimoniale del soggetto proponente;
Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario relativo al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
Sezione 4 del progetto definitivo - Formulario relativo all’innovazione tecnologica (limitatamente alle PMI aderenti);
Sezione 5 del progetto definitivo - Formulario relativo gli investimenti in servizi di consulenza, ove previsti (limitatamente alle PMI aderenti);
Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibili;
Sezione 7 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi, su eventuale cumulo di agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la concedibilità della maggiorazione in R&S;
Sezione 8 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi innovazione (limitatamente alle PMI aderenti);
Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su “impegno occupazionale”, “interventi integrativi salariali” e “relazione di sintesi su impatto occupazionale” esplicativa degli effetti incrementali complessivi che l’investimento stesso genera, anche in termini di:
- aumentata competitività territoriale;



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- riqualificazione formativa e specialistica della forza lavoro impiegata in interventi ad alto valore aggiunto sotto il profilo innovativo e tecnologico;
- valorizzazione di imprese locali fornitrici di beni e servizi funzionali agli interventi;
- vantaggi trasversali ai fruitori dei rinnovati processi produttivi, organizzativi e gestionali che l'iniziativa comporta nella Regione Puglia;
- significativo aumento del valore della produzione riveniente dal progetto agevolato;
- impatto sull'indotto.

Sezione 10 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi servizi di consulenza ove previsto (limitatamente alle PMI aderenti);

Sezione 11 del progetto definitivo - D.S.A.N. su acquisto immobili e fabbricati, ove previsto nonché all'upload della seguente documentazione, ove non fornita in sede di istanza di accesso o modificata rispetto a quanto già fornito:

- a) documentazione amministrativa relativa all'avvio dell'iter e/o all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie complete di allegati (principali elaborati grafici, lay out, etc.);
- b) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;
- c) principali elaborati grafici e lay out relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;
- d) copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata di tecnico iscritto ad albo) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d'uso dell'immobile stesso;
- e) in caso di acquisto del suolo e/o fabbricato sarà necessario produrre perizia giurata di tecnico iscritto ad albo attestante il valore del bene e la congruità dello stesso, distinguendo il valore del suolo dal valore dell'immobile;
- f) preventivi del fornitore; in caso di forniture da imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa beneficiaria, le spese per lavori e beni materiali ed immateriali, a titolo meramente esemplificativo opere murarie e assimilate, impianti, macchinari, attrezzature ed arredi, possono essere ammissibili a condizione che siano supportate da perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, che dichiari:
 - di essere in rapporto di terzietà con l'impresa fornitrice e beneficiaria (esterno all'organizzazione del proponente e di non avere vincoli di dipendenza e parentela con l'azienda o con il/i titolare/i dell'azienda proponente e fornitrice);
 - la composizione della fornitura oggetto di perizia;
 - la documentazione inerente l'acquisto relativo alla fornitura oggetto di perizia;
 - l'eventuale manodopera necessaria alla realizzazione della fornitura oggetto di perizia;
 - l'equità dei prezzi in linea con quelli di mercato;
 - l'esclusione di eventuali rifatturazioni intermedie, di provvigioni di intermediazione o di vizi derivanti da pratiche occulte o da operazioni che abbiano contribuito ad aumentare il prezzo di vendita della fornitura oggetto di perizia;
 - che l'oggetto della fornitura rientri nell'ambito della normale attività di produzione e vendita esercitata dall'impresa fornitrice;
 - la fornitura oggetto di perizia, ove pertinente, è venduta allo stato "nuovo di fabbrica".
- g) computi metrici debitamente datati e sottoscritti dal tecnico abilitato e con relativo preventivo di spesa dell'impresa realizzatrice;
- h) ultimo bilancio approvato e situazione economica e patrimoniale aggiornata, asseverata da professionista abilitato;



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

i) Libro Unico del Lavoro relativo alle 12 mensilità antecedenti quella di presentazione dell'istanza di accesso con riferimento alle sedi pugliesi; nel caso il numero di ULA impiegate sia superiore a 250, invece che il LUL, sarà fornito l'elenco in excel secondo il modello reso disponibile dall'amministrazione regionale.

Eventuale altra documentazione indicata nella comunicazione di cui al comma 12 articolo 12.

Inoltre, in relazione alla sostenibilità ambientale dell'iniziativa, l'impresa dovrà produrre la documentazione richiesta e/o dimostrare l'avvio delle procedure necessarie all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni richiesti.

Gli allegati sono resi disponibili sul sito www.sistema.puglia.it.

Art. 14 - Istruttoria del progetto definitivo

1. Le modalità di istruttoria del progetto definitivo sono quelle stabilite dall'articolo 23 del Regolamento regionale e s.m.i.
2. Puglia Sviluppo effettua l'istruttoria del progetto definitivo, anche attraverso interlocuzione con il soggetto proponente, verificando in particolare la fattibilità tecnica, economica e finanziaria della proposta, nonché la sua cantierabilità.
3. Il soggetto proponente, entro il termine stabilito in 150 giorni, eventualmente prorogabile, ai sensi dell'articolo 12 comma 13, dovrà presentare la documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a medio lungo termine e/o la documentazione attestante l'apporto di mezzi propri, finalizzati alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'investimento.
4. Puglia Sviluppo si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione di cui all'articolo precedente.
5. Al termine dell'istruttoria la Regione comunica al soggetto proponente l'esito e le relative motivazioni in caso di esclusione della proposta. In caso di esito positivo si procede secondo quanto previsto dal successivo art. 15 comma 2.
6. Ogni progetto di ricerca, sviluppo e di innovazione presentato sarà oggetto di una valutazione di congruenza tecnico - economica, con l'attribuzione di un punteggio che ne determina l'ammissibilità ovvero l'inammissibilità, secondo le procedure di valutazione indicate nell'apposito allegato al presente Avviso.

Art. 15- Concessione delle agevolazioni e modalità attuative del progetto

1. I Contratti di Programma devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione dell'esito positivo della valutazione dell'istanza di accesso, di cui al precedente articolo 12 comma 13.
Si intende quale avvio del programma la data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità e dell'acquisto del terreno. Si precisa che ciascuna spesa deve essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione.
Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il progetto di investimenti preveda anche l'acquisto dell'immobile ed il Soggetto proponente fornisca come titolo di disponibilità dell'immobile un contratto preliminare di compravendita o una proposta di acquisto accettata, tali documenti devono presentare una condizione sospensiva o l'espressa rinuncia all'applicazione delle disposizioni dell'art. 2932 c.c. da entrambe le parti.
2. Sulla base delle risultanze della fase istruttoria di cui all'articolo precedente, con atto dirigenziale si approva la proposta, si determina l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimenti, si impegna la spesa e si individua il termine entro il quale provvedere alla sottoscrizione del Contratto di Programma di cui al successivo comma; si applica anche in questa fase quanto previsto dal precedente art. 12, comma 11.
3. Entro il termine assegnato, la Regione ed i soggetti beneficiari sottoscrivono un Contratto di Programma, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

finale dell'avvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed ispezione e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del progetto.

4. L'erogazione delle agevolazioni è di competenza della Regione Puglia, che adotta l'atto dirigenziale sulla base dell'istruttoria effettuata da Puglia Sviluppo. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà le richieste di erogazione delle agevolazioni, tramite Mirweb, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto di Programma di cui al comma precedente e il cui schema è disponibile sul sito www.sistema.puglia.it.
5. Le richieste di erogazione sono redatte utilizzando gli appositi moduli forniti dalla Regione Puglia e disponibili sul sito www.sistema.puglia.it.

Art. 16 – Monitoraggio

1. La Regione e Puglia Sviluppo si riservano di svolgere interlocuzioni, verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.
2. L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'ultimazione dell'investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.
3. All'interno dell'osservazione degli effetti attesi dalla programmazione POR Puglia FESR 2014-2020 sulle diverse tematiche ambientali, per consentire il popolamento degli indicatori del Sistema di Monitoraggio Ambientale, l'impresa beneficiaria ha l'obbligo di rendersi disponibile ad eventuali richieste di informazioni e di dati, all'uopo necessarie.
4. Il beneficiario è tenuto ad illustrare, con relazione allegata alla dichiarazione di completamento dell'investimento, i risultati ottenuti nell'ambito del progetto realizzato sotto i menzionati profili e le motivazioni di eventuali scostamenti rispetto a quanto prospettato in sede di proposta progettuale approvata. Tale relazione sarà oggetto del successivo controllo regionale.

Art. 17 – Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)

1. È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L'applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
2. Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
 - a) dal soggetto concedente;
 - b) dagli uffici regionali;
 - c) dal giudice con sentenza;
 - d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
 - e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
3. Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.
4. Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

5. In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.
6. Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.
7. In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
8. Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.
9. In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
10. Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28.

Art. 18 – Revoche

1. Le agevolazioni sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte al Soggetto Beneficiario, dalla Regione nei casi previsti dall'articolo 9 del Regolamento regionale.
2. Sono revocate totalmente le agevolazioni corrispondenti all'investimento per cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a. per i beni oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, da Puglia Sviluppo S.p.A. e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;
 - b. sia variata, senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, la localizzazione dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista. Le agevolazioni sono, altresì, interamente revocate anche in caso di delocalizzazione così come definita al precedente articolo 5, comma 2 e comma 3 del medesimo articolo. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto;
 - c. per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione, qualora l'esito della valutazione della Relazione Finale da parte dell'esperto evidenzi il mancato rispetto ex-post delle condizioni di ammissibilità al finanziamento;
 - d. non siano rispettate le condizioni di ammissibilità definite dal Regolamento regionale e dal presente Avviso per la presentazione delle istanze di accesso fino alla data di erogazione finale del contributo;
 - e. non siano rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie;
 - f. non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
 - g. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- h. non sia stata osservata la "clausola sociale" (di cui all'articolo 17 del presente Avviso) prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
 - i. siano apportati mezzi finanziari esenti da qualunque aiuto pubblico in misura inferiore a quella necessaria alla copertura degli investimenti previsti, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 10 del Regolamento regionale;
 - j. non sia rispettato l'obbligo del mantenimento e dell'incremento occupazionale nell'esercizio a regime e per n. 3 esercizi solari successivi;
 - k. non siano rispettate le normative edilizie e urbanistiche oggetto dell'intervento;
 - l. sia modificato, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione della "Classificazione delle attività economiche ATECO 2007" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato;
 - m. qualora senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, subentri una nuova Società a seguito di acquisizione, fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
 - n. il Soggetto Beneficiario non trasmetta alla Regione, nei termini indicati dalla stessa, la documentazione finale comprovante l'effettuazione delle spese sostenute e pagate nonché la relazione di cui al precedente art. 16, comma 4;
 - o. il Soggetto Beneficiario non consenta, nei modi e nei termini previsti dal Contratto di Programma i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di investimento agevolato;
 - p. il Soggetto Beneficiario abbia gravemente violato specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - q. gli investimenti non vengano ultimati entro il termine previsto dal Contratto di Programma e da eventuali proroghe autorizzate;
 - r. il Soggetto Beneficiario realizzi interamente l'investimento oggetto di agevolazione con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano".
3. I Soggetti Beneficiari accettano di essere inclusi nell'elenco dei beneficiari, nel quale sono pubblicati altresì la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse. In caso di rifiuto da parte dei Soggetti Beneficiari, gli stessi saranno considerati rinunziatari dell'agevolazione, che pertanto verrà revocata.
4. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a., b., g., h., p. del comma 2.
5. Le agevolazioni sono revocate parzialmente al Soggetto Beneficiario al verificarsi anche di una sola delle condizioni sottoelencate:
- a) qualora gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dalle immobilizzazioni del beneficiario e dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento; per le PMI il termine suddetto è di cinque anni in relazione alle opere murarie e assimilate e ai beni immateriali agevolati e di tre anni per i restanti investimenti. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile;
 - b) qualora il programma non venga ultimato entro i previsti termini;
 - c) qualora la violazione della "clausola sociale" comporti la revoca parziale delle agevolazioni (art. 17 comma 3).
 - d) qualora, a partire dal quarto anno dopo l'esercizio a regime e, comunque, a partire dal quarto anno successivo all'esercizio a regime e fino al quinto anno successivo alla data di completamento dell'investimento, l'impresa beneficiaria, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca il livello occupazionale in misura superiore al 10 per cento, il beneficio è revocato in misura proporzionale a tale riduzione;



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

e) limitatamente agli importi di cui al precedente art. 11 comma 5 qualora non risultino realizzate le attività o rispettate le condizioni previste per la concessione delle premialità, limitatamente alla quota incrementale come prevista.

6. Nell'ipotesi sub a) del precedente comma 5, la revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso; a tal fine, il Soggetto Beneficiario comunica tempestivamente alla Regione l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine.

Qualora detta distrazione venga rilevata nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente comunicazione, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine comporti il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.

7. Nell'ipotesi sub b) del precedente comma 5, la revoca delle agevolazioni è commisurata all'ammontare delle agevolazioni corrispondenti agli investimenti non realizzati entro i termini previsti e sempre che i minori investimenti non determinino il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, tanto che, nel caso, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.
8. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procederà alla rideterminazione del contributo concedibile e le maggiori agevolazioni eventualmente erogate verranno detratte dalla prima erogazione utile, ovvero recuperate. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca parziale è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto.

Art. 19 – Variazioni al programma approvato

1. Come indicato nell'art. 7 comma 2 del Regolamento regionale e s.m.i., il progetto ammesso alle agevolazioni, salve cause di forza maggiore, non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi.
2. Non sono considerate modifiche e variazioni soggette ad autorizzazione:
 - modifiche dell'identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;
 - sostituzioni o modifiche di macchinari ed attrezzature, che non alterano la funzionalità dei beni di investimento;
 - con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.
3. Le variazioni riguardanti il progetto ammesso e non rientranti nelle casistiche di cui al comma precedente vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
4. Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

Art. 20 – Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

REGIONE PUGLIA

Sezione Competitività – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese.

Corso S. Sonnino, 177 – 70121 Bari

Responsabile del procedimento: Enrico Lucaioli.

Art. 21– Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) e del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27/04/2016, la Regione Puglia informa che i dati forniti e richiesti dal presente Avviso e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso, la Regione si avvale del supporto operativo di Puglia Sviluppo S.p.A., che interviene in qualità di Responsabile del

**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

**Ministero Sviluppo Economico****REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

trattamento per la gestione delle attività connesse alla disamina della domanda di ammissione alle agevolazioni. Le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le finalità suddette. Per dare corso a quanto dichiarato, i dati potranno essere utilizzati dai dipendenti della Regione Puglia, nonché di Puglia Sviluppo, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento e comunicati ad altri enti terzi, che prendono parte ai processi operativi, o in ottemperanza a specifici obblighi di legge.

2. Laddove l'impresa proponente risultasse beneficiaria del finanziamento, le informazioni riferite all'impresa, relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sul sito internet www.sistema.puglia.it, sul sito istituzionale della Regione Puglia – sezione Amministrazione Trasparente e sul portale del POR Puglia 2014-2020 in ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", dalla normativa comunitaria (Reg. UE 1303/2013), nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.).
3. Per avere maggiore chiarezza di quanto riferito nonché per conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.196/2003 (Testo Unico – Codice Privacy) ci si potrà rivolgere a: Regione Puglia, Corso Sonnino, 177 – 70121 Bari.
4. Al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), le imprese beneficiarie si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia.

PER INFORMAZIONI:

Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico
Sezione Competitività – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
Corso Sonnino, 177, 70121 Bari.

PEC: contrattidiprogramma.regione@pec.rupar.puglia.it; contrattidiprogramma.pugliasviluppo@pec.rupar.puglia.it.

Siti internet: www.regione.puglia.it; www.sistema.puglia.it; www.pugliasviluppo.eu.

I moduli e gli allegati del presente Avviso sono resi disponibili sul sito www.sistema.puglia.it.

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

Struttura Ateco 2007		Allegato 1
Tabella dei titoli a sei cifre della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 ammissibili		
CODICE	DESCRIZIONE	
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	
10	INDUSTRIE ALIMENTARI	
10.52.00	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico	
10.61.40	Altre lavorazioni di semi e granaglie (limitatamente alla "Produzione di cereali per la prima colazione")	
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi	
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca	
10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati	
10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	
10.82.00	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie	
10.83.01	Lavorazione del caffè	
10.83.02	Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi	
10.84.00	Produzione di condimenti e spezie	
10.85.01	Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame	
10.85.02	Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips	
10.85.03	Produzione di piatti pronti a base di ortaggi	
10.85.04	Produzione di pizza confezionata	
10.85.05	Produzione di piatti pronti a base di pasta	
10.85.09	Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari	
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici	
10.91.00	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento	
10.92.00	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia	
11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE	
11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici	
11.05.00	Produzione di birra	
11.07.00	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia	
13	INDUSTRIE TESSILI	
13.10.00	Preparazione e filatura di fibre tessili	
13.20.00	Tessitura	
13.30.00	Finissaggio dei tessuti	
13.91.00	Fabbricazione di tessuti a maglia	
13.92.10	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento	
13.92.20	Fabbricazione di articoli in materie tessili nca	
13.93.00	Fabbricazione di tappeti e moquette	
13.94.00	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti	
13.95.00	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)	
13.96.10	Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili	
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali	
13.99.10	Fabbricazione di ricami	
13.99.20	Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti	
13.99.90	Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi	
14	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA	
14.11.00	Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle	
14.12.00	Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro	
14.13.10	Confezione in serie di abbigliamento esterno	
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno	
14.14.00	Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima	
14.19.10	Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento	

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

14.19.21	Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza soles applicate
14.19.29	Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
14.20.00	Confezione di articoli in pelliccia
14.31.00	Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39.00	Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
15	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
15.11.00	Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
15.12.01	Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
15.12.09	Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10	Fabbricazione di calzature
15.20.20	Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.24.00	Fabbricazione di imballaggi in legno
16.29.11	Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12	Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simile
16.29.19	Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.30	Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.40	Laboratori di cornici
17	FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
17.11.00	Fabbricazione di pasta-carta
17.12.00	Fabbricazione di carta e cartone
17.21.00	Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
17.22.00	Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
17.23.01	Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la principale caratteristica
17.23.09	Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.24.00	Fabbricazione di carta da parati
17.29.00	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
18	STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
18.11.00	Stampa di giornali
18.12.00	Altra stampa
18.13.00	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14.00	Legatoria e servizi connessi
18.20.00	Riproduzione di supporti registrati
19	FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
19.20.40	Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
20.11.00	Fabbricazione di gas industriali
20.12.00	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.13.01	Fabbricazione di uranio e torio arricchito
20.13.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.14.01	Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
20.14.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
20.15.00	Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

20.16.00	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.17.00	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
20.20.00	Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)
20.30.00	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
20.41.10	Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toilette)
20.41.20	Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
20.42.00	Fabbricazione di prodotti per toilette: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.51.01	Fabbricazione di fiammiferi
20.51.02	Fabbricazione di articoli esplosivi
20.52.00	Fabbricazione di colle
20.53.00	Fabbricazione di oli essenziali
20.59.10	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
20.59.20	Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
20.59.30	Trattamento chimico degli acidi grassi
20.59.40	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
20.59.50	Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
20.59.60	Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
20.59.70	Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
20.59.90	Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
21	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
21.10.00	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
21.20.01	Fabbricazione di sostanza diagnostiche radioattive in vivo
21.20.09	Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
22	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
22.11.10	Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
22.11.20	Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
22.19.01	Fabbricazione di soles di gomma e altre parti in gomma per calzature
22.19.09	Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.22.00	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
22.23.01	Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
22.23.02	Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
22.23.09	Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
22.29.01	Fabbricazione di parti in plastica per calzature
22.29.02	Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica
22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
23	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
23.11.00	Fabbricazione di vetro piano
23.12.00	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13.00	Fabbricazione di vetro cavo
23.14.00	Fabbricazione di fibre di vetro
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
23.19.20	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.19.90	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
23.20.00	Fabbricazione di prodotti refrattari
23.31.00	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
23.32.00	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.41.00	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.42.00	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

23.43.00	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
23.44.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
23.49.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
23.51.00	Produzione di cemento
23.52.10	Produzione di calce
23.52.20	Produzione di gesso
23.61.00	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
23.62.00	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.63.00	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.64.00	Produzione di malta
23.65.00	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
23.69.00	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
23.70.10	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
23.70.20	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
23.70.30	Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava
23.91.00	Produzione di prodotti abrasivi
23.99.00	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
24	METALLURGIA
24.31.00	Stiratura a freddo di barre
24.32.00	Laminazione a freddo di nastri
24.33.01	Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
24.33.02	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
24.34.00	Trafilatura a freddo
24.41.00	Produzione di metalli preziosi e semilavorati
24.42.00	Produzione di alluminio e semilavorati
24.43.00	Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
24.44.00	Produzione di rame e semilavorati
24.45.00	Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
24.46.00	Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio)
24.51.00	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
24.52.00	Fusione di acciaio
24.53.00	Fusione di metalli leggeri
24.54.00	Fusione di altri metalli non ferrosi
25	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
25.11.00	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
25.12.10	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
25.12.20	Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
25.21.00	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.29.00	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione
25.30.00	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
25.40.00	Fabbricazione di armi e munizioni
25.50.00	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.61.00	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.62.00	Lavori di meccanica generale
25.71.00	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.72.00	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.73.11	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
25.73.12	Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
25.73.20	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.91.00	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
25.92.00	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

25.93.10	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
25.93.20	Fabbricazione di molle
25.93.30	Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
25.94.00	Fabbricazione di articoli di bulloneria
25.99.11	Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
25.99.19	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
25.99.20	Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
25.99.30	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
25.99.91	Fabbricazione di magneti metallici permanenti
25.99.99	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
26	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
26.11.01	Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
26.11.09	Fabbricazione di altri componenti elettronici
26.12.00	Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
26.20.00	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.30.10	Fabbricazione di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
26.30.21	Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
26.30.29	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
26.40.01	Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini
26.40.02	Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)
26.51.10	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
26.51.21	Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal detector
26.51.29	Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
26.52.00	Fabbricazione di orologi
26.60.01	Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
26.60.02	Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
26.60.09	Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche
26.70.11	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
26.70.12	Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
26.70.20	Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
26.80.00	Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.12.00	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.20.00	Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
27.31.01	Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
27.31.02	Fabbricazione di fibre ottiche
27.32.00	Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
27.33.01	Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
27.33.09	Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
27.40.01	Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto
27.40.09	Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
27.51.00	Fabbricazione di elettrodomestici
27.52.00	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
27.90.01	Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

27.90.02	Fabbricazione di insegne luminose e apparecchiature elettriche di segnalazione
27.90.03	Fabbricazione di condensatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
27.90.09	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
28.11.11	Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12	Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.20	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14.00	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15.10	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.20	Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.21.10	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.21	Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
28.21.29	Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
28.22.01	Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02	Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03	Fabbricazione di carriole
28.22.09	Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.01	Fabbricazione di cartucce toner
28.23.09	Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
28.24.00	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.10	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92	Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93	Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
28.29.99	Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
28.30.10	Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.90	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.41.00	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.49.01	Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.49.09	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
28.91.00	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92.01	Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
28.92.09	Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93.00	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

28.94.10	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei
28.94.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.30	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96.00	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.99.10	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.20	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.30	Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.91	Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
28.99.92	Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
28.99.93	Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
29	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
29.10.00	Fabbricazione di autoveicoli
29.20.00	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
29.31.00	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori
29.32.01	Fabbricazione di sedili per autoveicoli
29.32.09	Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca
30	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
30.11.01	Fabbricazione di sedili per navi
30.12.00	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
30.20.01	Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
30.20.02	Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere
30.30.01	Fabbricazione di sedili per aeromobili
30.30.02	Fabbricazione di missili balistici
30.30.09	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
30.40.00	Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
30.91.11	Fabbricazione di motori per motocicli
30.91.12	Fabbricazione di motocicli
30.91.20	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
30.92.10	Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori)
30.92.20	Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
30.92.30	Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
30.92.40	Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
30.99.00	Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
31	FABBRICAZIONE DI MOBILI
31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00	Fabbricazione di materassi
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50	Finitura di mobili
31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

32	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
32.11.00	Coniazione di monete
32.12.10	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32.12.20	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
32.13.01	Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
32.13.09	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
32.20.00	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
32.30.00	Fabbricazione di articoli sportivi
32.40.10	Fabbricazione di giochi (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
32.40.20	Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
32.50.11	Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
32.50.12	Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali per diagnosi (incluse parti staccate e accessori)
32.50.13	Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario
32.50.14	Fabbricazione di centrifughe per laboratori
32.50.20	Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
32.50.30	Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
32.50.40	Fabbricazione di lenti oftalmiche
32.50.50	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.91.00	Fabbricazione di scope e spazzole
32.99.11	Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
32.99.12	Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
32.99.13	Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
32.99.14	Fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale (maschere a gas)
32.99.19	Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.20	Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
32.99.30	Fabbricazione di oggetti di cancelleria
32.99.40	Fabbricazione di casse funebri
32.99.90	Fabbricazione di altri articoli nca
33	RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
33.11.01	Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
33.11.02	Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
33.11.03	Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni
33.11.04	Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
33.11.05	Riparazione e manutenzione di armi bianche
33.11.06	Riparazione e manutenzione di container
33.11.07	Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa
33.11.09	Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
33.12.10	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
33.12.20	Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
33.12.30	Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori)
33.12.40	Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
33.12.51	Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax)
33.12.52	Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
33.12.53	Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
33.12.54	Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio
33.12.55	Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

33.12.59	Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca
33.12.60	Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
33.12.70	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
33.12.91	Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
33.12.92	Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento
33.12.99	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le macchine utensili)
33.13.01	Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche e fotocinematografiche (escluse macchine fotografiche e videocamere)
33.13.03	Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
33.13.04	Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori
33.13.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer)
33.14.00	Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)
33.15.00	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori), limitatamente alla "riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto"
33.16.00	Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
33.17.00	Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)
33.19.01	Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
33.19.02	Riparazione di prodotti in gomma
33.19.03	Riparazione di articoli in vetro
33.19.04	Riparazioni di altri prodotti in legno nca
33.19.09	Riparazione di altre apparecchiature nca
33.20.01	Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.02	Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.03	Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
33.20.04	Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
33.20.05	Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
33.20.06	Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili
33.20.07	Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
33.20.08	Installazione di apparecchi elettromedicali
33.20.09	Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
38	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
38.21.01	Produzione di compost
38.21.09	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi limitatamente: - al trattamento che precede lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi speciali solidi o non solidi speciali
38.22.00	Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi limitatamente: - allo smaltimento dei rifiuti di amianto
38.31.10	Demolizione di carcasse

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

38.31.20	Cantieri di demolizione navali
38.32.10	Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
38.32.20	Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
38.32.30	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse (limitatamente al riciclaggio di rifiuti industriali e biomasse)
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
52	MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
52.10.10	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.10.20	Magazzini frigoriferi per conto terzi
52.21.10	Gestione di infrastrutture ferroviarie
52.21.20	Gestione di strade, ponti, gallerie
52.21.30	Gestione di stazioni per autobus
52.21.40	Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
52.21.50	Gestione di parcheggi e autorimesse
52.21.60	Attività di traino e soccorso stradale
52.21.90	Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
52.22.01	Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione
52.22.09	Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
52.23.00	Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
52.24.10	Movimento merci relativo a trasporti aerei
52.24.20	Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
52.24.30	Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
52.24.40	Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
52.29.10	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
52.29.21	Intermediari dei trasporti
52.29.22	Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
58	ATTIVITÀ EDITORIALI
58.11.00	Edizione di libri
58.12.01	Pubblicazione di elenchi
58.12.02	Pubblicazione di mailing list
58.13.00	Edizione di quotidiani
58.14.00	Edizione di riviste e periodici
58.19.00	Altre attività editoriali
58.21.00	Edizione di giochi per computer
58.29.00	Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
59	ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
59.11.00	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12.00	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
59.20.10	Edizione di registrazioni sonore
59.20.20	Edizione di musica stampata
59.20.30	Studi di registrazione sonora
61	TELECOMUNICAZIONI
61.10.00	Telecomunicazioni fisse
61.20.00	Telecomunicazioni mobili
61.30.00	Telecomunicazioni satellitari
61.90.10	Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
61.90.20	Posto telefonico pubblico ed Internet Point
61.90.91	Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
61.90.99	Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

62	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09.01	Configurazione di personal computer
62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
63.11.20	Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.30	Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
63.12.00	Portali web
63.91.00	Attività delle agenzie di stampa
M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
71	ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
71.20.22	Attività per la tutela di beni di produzione controllata
72	RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.01	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
72.20.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
N	NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
82	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
82.20.00	Attività dei call center

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' 6 aprile 2022, n. 253

PO FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm. e ii. - Titolo II - Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI" - Avviso per la presentazione di progetti promossi da MEDIE IMPRESE ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento - Approvazione modifiche.

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA'
SU PROPOSTA DELL'ISTRUTTORE**

Visti:

- l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0", pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22: Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0" pubblicato sul BURP n. 15 del 28/01/2021;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28 luglio 2021 e ss.mm.ii, riguardante la istituzione delle nuove Sezioni ai sensi dell'art.8 comma 4 del DPGR 22/2021;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.263 del 10 agosto 2021 e ss.mm.ii. di attuazione della DGR n.1289/2021 ovvero di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni;
- la DGR n. 1576 del 30.09.2021 ad oggetto: "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22";
- la Determinazione Dirigenziale 013/DIR/2022/00009 di conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22;
- l'Atto Dirigenziale n. 304 del 17/05/2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi riguardante il conferimento dell'incarico di "Responsabile della Sub azione 1.1.b – 1.1.c – 3.1.b – 3.1.c";
- il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 "per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)" (B.U.R.P. n. 139 del 06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n.14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
- il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi

- alle imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
 - la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022";
 - la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024";
 - la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione. "
 - la D.G.R. 21.02.2022 n. 214 ad oggetto: "POR - POC Puglia 2014/2020 - Interventi per la Competitività - Asse I Azioni 1.1 - 1.2 - 1.3 - Asse III Azioni 3.1 - 3.3 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022 -2024 ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. – Riprogrammazione delle risorse";
 - gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005.

Visti altresì:

- la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 con le quali la Regione Puglia ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l'attuazione delle stesse;
- l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato "Sviluppo Locale", sottoscritto in data 25 luglio 2013, per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell'allegato 1 "Programma degli interventi immediatamente cantierabili", tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l'operazione denominata "PIA Manifatturiero/ Agroindustria medie imprese", a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
- la DGR n. 2424 del 21.11.2014 "Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al Fondo con deliberazione CIPE n. 14/2013" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 17.12.2014, con la quale si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti nell'Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14.10.2014;

Premesso che:

- sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014 "Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione", Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE;
- con D.G.R n. 1682 del 26/09/2018 e con successiva rettifica con la D.G.R. n. 2311 del 11/12/2018 la Giunta Regionale ha provveduto all'adozione definitiva del R.R. n. 2/2019 recante le modifiche al "Regolamento regionale del 30 settembre 2014, n. 17 "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)", pubblicato sul BURP n. 5 suppletivo del 17 gennaio 2019);
- con DGR n. 2445 del 21.11.2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto Intermedio per l'attuazione degli aiuti di cui al Titolo II "Aiuti a finalità regionale" del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014, a norma dell'art. 6, comma 7, del medesimo e dell'art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell'ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell'art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
- con DGR. n. 1735 del 06.10.2015, la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo regionale 2014-2020 – FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13.08.2015, che adotta il Programma Operativo Puglia per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (BURP n. 137 del 21.10.2015);

- con DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13 ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
- con DGR n. 2029 del 15.11.2018, la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854 di approvazione di determinati elementi del Programma Operativo Regionale "Puglia FESR FSE 2014-2020" per il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Puglia in Italia;
- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali per il periodo compreso tra il 01.01.2014 e il 31.12.2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche e operative per contribuire all'implementazione della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni, in linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento Generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del Fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del Fondo FSE) nonché con i contenuti dell'Accordo di Partenariato definitivo a I livello nazionale.

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 798 del 07.05.2015 è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l'Avviso: "FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI" - denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie imprese ai sensi dell'art. 26 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014", successivamente modificato con AA.DD. della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi nn. 69/2016 (BURP n. 13 del 11.02.2016), 814/2016 (BURP n. 54 del 12.05.2016), 1254/2016 (BURP n. 76 del 30.06.2016) e 540 del 08/08/2019 (BURP n. 20 del 13/02/2020);
- con l'approvazione del R.R. n. 2/2019 di modifica del Regolamento regionale del 30 settembre 2014, n. 17 "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)", la Giunta regionale ha provveduto all'adeguamento ed aggiornamento del Regolamento medesimo e nell'occasione è stato avviato un processo di semplificazione delle procedure, finalizzato anche alla riduzione dei tempi procedurali, ed a fornire chiarimenti applicativi su specifiche fattispecie di aiuti;
- con Deliberazione n. 1496 del 02.08.2019 la Giunta Regionale ha provveduto all'approvazione delle linee di indirizzo per la modifica dell'avviso Titolo II - Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI" - denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie imprese ai sensi dell'art. 26 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014", ai sensi dell'art. 6 comma 5 del su citato regolamento;
- con Determinazione dirigenziale n. 540 del 08.08.2019, in attuazione delle linee di indirizzo dettate dalla D.G.R. 02.08.2019 n. 1496, si è proceduto ad approvare le modifiche all'avviso Titolo II - Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI" - denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie imprese ai sensi dell'art. 26 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014";

Considerato che:

- la Commissione Europea con la Circolare "Aiuto di Stato SA. 100380 (2021/N)" ha approvato la carta dell'Italia per la concessione degli aiuti a finalità regionale dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 nel quadro degli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;
- in data 10/03/2022 sono state esaminate e condivise, in sede di Partenariato Economico Sociale, possibili modifiche da apportare agli avvisi emanati dalla Sezione Competitività a valere sul Regolamento, in

particolare:

- nell'Avviso "PIA Medie Imprese": modifica del calcolo dell'ESL – Equivalente Sovvenzione Lordo, come da nuove indicazioni fornite dalla suddetta Carta Aiuti, al fine di garantire una maggiore intensità di aiuto per le PMI;
- nell'Avviso "PIA Medie Imprese": inserimento di codici ATECO relativi alla produzione di compost e al trattamento di rifiuti speciali;
- con Deliberazione n. 392 del 21/03/2022, la Giunta Regionale ha approvato le modifiche al Regolamento regionale 30 settembre 2014, n.17 "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)", in particolare al seguente articolo:
 - art. 13, relativo alla disciplina generale del cumulo delle agevolazioni;
- in data 22/03/2022 la suddetta D.G.R. è stata trasmessa alla Commissione Consiliare competente, ai fini dell'acquisizione del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ai sensi dell'art. 44, comma 2 della L.R. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. 44/2014;
- in data 24/03/2022 la Commissione Consiliare ha espresso, all'unanimità, parere favorevole in merito alle modifiche approvate con la succitata DGR;
- con D.G.R. n. 441 del 28/03/2022 sono state adottate, definitivamente, le modificazioni al Regolamento regionale 30 settembre 2014, n.17 "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)" e, contestualmente, approvate le linee di indirizzo per la modifica, tra gli altri, dell'avviso Capo 2 - PIA Medie;
- il suddetto Regolamento è stato pubblicato sul BURP n. 40 suppletivo del 05/04/2022 ed è entrato in vigore in pari data, in virtù della procedura di urgenza prevista dall'art. 53 dello Statuto Regionale.

In considerazione di quanto sopra rilevato si ravvisa, pertanto, la necessità:

- di approvare le modifiche all'Avviso (Allegato parte integrante del presente provvedimento), in attuazione delle linee di indirizzo di cui alla succitata D.G.R. e come di seguito specificato:
- inserimento del riferimento alla nuova Carta degli Aiuti con relativo chiarimento sulle modalità di calcolo dell'ESL e sulle modalità di eventuale riproporzionamento del contributo nel caso di superamento delle nuove soglie, come di seguito specificato:

"Fermo restando le intensità della sovvenzione complessiva per gli investimenti in "Attivi Materiali" di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, in presenza di un ulteriore ESL derivante da un aiuto in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, lo stesso ESL, derivante dal finanziamento del rischio, può essere cumulato con la sovvenzione complessiva di cui sopra sino al limite di 10 punti percentuali (45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole imprese secondo la carta degli aiuti vigente. Nel caso di superamento delle suddette intensità, si procede a ridurre la sovvenzione nei limiti delle previsioni della carta degli aiuti - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvato il 02.12.2021 C(2021) 8655 final."
- inserimento dei seguenti codici ATECO:
 - 38.21.01 "Produzione di compost"
 - 38.21.09 "Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi" limitatamente al trattamento che precede lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi speciali solidi o non solidi speciali
- di approvare l'Allegato 1_Lista Codici ATECO, parte integrante del presente provvedimento, che include fra gli altri anche i succitati con le relative limitazioni.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti Contabili ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva nessun onere a carico del Bilancio Regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- rilevata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. e dell'art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia

DETERMINA

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare le modifiche all'Avviso (Allegato parte integrante del presente provvedimento), in attuazione delle linee di indirizzo di cui alla DGR n. 441 del 28/03/2022 e come di seguito specificato:
 - inserimento del riferimento alla nuova Carta degli Aiuti con relativo chiarimento sulle modalità di calcolo dell'ESL e sulle modalità di eventuale riproporzionamento del contributo nel caso di superamento delle nuove soglie, come di seguito specificato:
"Fermo restando le intensità della sovvenzione complessiva per gli investimenti in "Attivi Materiali" di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, in presenza di un ulteriore ESL derivante da un aiuto in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, lo stesso ESL, derivante dal finanziamento del rischio, può essere cumulato con la sovvenzione complessiva di cui sopra sino al limite di 10 punti percentuali (45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole imprese secondo la carta degli aiuti vigente. Nel caso di superamento delle suddette intensità, si procede a ridurre la sovvenzione nei limiti delle previsioni della carta degli aiuti - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvato il 02.12.2021 C(2021) 8655 final."
- inserimento dei seguenti codici ATECO:
 - o 38.21.01 "Produzione di compost"
 - o 38.21.09 "Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi" limitatamente al trattamento che precede lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi speciali solidi o non solidi speciali;

- di approvare l'Allegato 1_Lista Codici ATECO, parte integrante del presente provvedimento, che include fra gli altri anche i succitati con le relative limitazioni;
- di dare atto che le modifiche contenute nella presente determinazione entrano in vigore e saranno applicate a far data dal giorno 07.04.2022;
- di pubblicare sul BURP la presente Determinazione.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale elettronico:

- è immediatamente esecutivo;
- si compone di n.6 pagine cui si aggiungono n.22 pagine relative all'Avviso, n.11 pagine relative all'Allegato 1, per un totale di n.39 pagine;
- verrà trasmesso in forma digitale a:
 - Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.;
 - Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico;
 - Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020;
- sarà pubblicato sui portali www.regione.puglia.it Sezione "Amministrazione Trasparente – Determinazioni Dirigenziali" e www.sistema.puglia.it - Determinazioni Dirigenziali, e sul B.U.R.P.

Il Dirigente della Sezione
Giuseppe Pastore



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2014-2020
Obiettivo Convergenza

Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 suppl. del 06/10/2014, modificato dal Regolamento Regionale n. 2 del 10 gennaio 2019, pubblicato sul BURP n. 5 suppl. del 17/01/2019, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17/06/2014, modificato dal Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14/06/2017 –

Titolo II – Capo 2 (Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI) –

Avviso per la presentazione di progetti promossi da MEDIE IMPRESE ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento.

Premesse

1. Il presente Avviso rende operative le disposizioni previste dal Titolo II - Capo 2 (Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI) del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 suppl. del 06/10/2014, modificato dal Regolamento Regionale n. 2 del 10 gennaio 2019, pubblicato sul BURP n. 5 suppl. del 17/01/2019, di seguito "Regolamento regionale", con riferimento ai progetti presentati da medie imprese.
2. Gli interventi da agevolare sono selezionati con procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del Regolamento regionale.
3. La gestione del presente strumento è di competenza della Regione – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Competitività, che procederà all'attuazione anche mediante il coinvolgimento dell'Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.
Puglia Sviluppo S.p.A. si occuperà della gestione della presente misura agevolativa in quanto designato quale Soggetto intermediario ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e della D.G.R. n. 2445 del 21 novembre 2014.

Art. 1 - Dotazione finanziaria

1. Le risorse complessive disponibili destinate all'agevolazione dei progetti presentati a valere sul presente Avviso ammontano a 40 milioni di euro a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione e assegnati all'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo Locale".
2. Dette risorse potranno essere implementate con ulteriori finanziamenti rivenienti dal P.O.R. Puglia 2014/2020, modificato dalla Commissione Europea e, adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 2029 del 15/11/2018 (BURP n. 157 del 10.12.2018) come di seguito specificato:
 - Asse prioritario III "Competitività delle Piccole e Medie Imprese" – obiettivi specifici:
 - 3a "Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo", Azione 3.1 "Interventi per il rilancio e la propensione agli investimenti del sistema produttivo";
 - 3d "Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi", Azione 3.5 "Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi";
 - 3e "Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI", Azione 3.7 "Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI";
 - Asse prioritario I "Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione" – obiettivo specifico:
 - 1a "Incrementare l'attività di innovazione nelle imprese", Azione 1.1 "Interventi di sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi" e Azione 1.3 "Interventi per l'innovazione e l'avanzamento tecnologico delle imprese".
3. L'Avviso contribuisce in via prioritaria al perseguimento dell'indicatore di output CO01 "Numero di imprese che ricevono un sostegno" di cui alle seguenti priorità di investimento del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020:
 - 1.b) "Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore";



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- 3.a) "Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese";
- 3.b) "Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione";
- 3.c) "Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi".

L'Avviso potrà contribuire, anche in relazione alle peculiarità degli interventi, al perseguimento di ulteriori indicatori, secondo le indicazioni riportate nel documento denominato "Nota metodologica per il monitoraggio fisico degli Indicatori di output FESR", POS C.3-Allegato 1 al Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014-2020.

Art. 2 – Operatività ed oggetto dell'intervento

1. Le istanze alla fase di accesso possono essere presentate a partire dal 15 giugno 2015 come da Determina Dirigenziale n. 973 del 29/05/2015.
2. Le istanze di accesso devono riguardare progetti integrati di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 1 milione di euro e 40 milioni di euro.
3. Per progetto integrato si intende il complesso dei programmi di investimento di ciascuna impresa; ciascun programma di investimento riguarda un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono previsti investimenti in attivi materiali, che:
 - I. nel caso di programma proposto dalla media impresa (sia proponente che aderente), devono essere obbligatoriamente integrati con investimenti in ricerca e sviluppo di cui al successivo articolo 8 oppure devono prevedere l'industrializzazione di risultati derivanti da attività di ricerca precedentemente svolte e documentabili attraverso apposita attestazione da parte di un organismo di ricerca oppure derivante dallo sfruttamento di un brevetto. Inoltre, il programma può essere integrato con investimenti in innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione di cui al successivo articolo 9.
 - II. per le eventuali piccole imprese aderenti, devono essere obbligatoriamente integrati con investimenti in ricerca e sviluppo di cui al successivo articolo 8 e/o con investimenti in innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione di cui al successivo articolo 9;
 - III. possono prevedere anche investimenti per l'acquisizione di servizi di cui al successivo articolo 10.
4. Gli aiuti possono essere concessi con i seguenti limiti:
 - a) L'aiuto in Attivi Materiali non può essere superiore a 10 milioni di Euro per media impresa e 5 milioni di Euro per piccola impresa;
 - b) Le agevolazioni, compresa l'eventuale maggiorazione, per gli investimenti in ricerca e sviluppo non potranno superare, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento ammissibile, per la media impresa, i seguenti importi:
 - i. Euro 10 milioni per attività di ricerca industriale;
 - ii. Euro 7,5 milioni per attività di sviluppo sperimentale;
 - iii. Euro 1 milione per gli studi di fattibilità tecnica;
 - iv. Euro 4 milioni per i brevetti.
 - c) Le agevolazioni, compresa l'eventuale maggiorazione, per gli investimenti in ricerca e sviluppo promossi da piccole imprese aderenti non potranno superare, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento ammissibile, per impresa, i seguenti importi:
 - i. Euro 5 milioni per attività di ricerca industriale;
 - ii. Euro 3,5 milioni per attività di sviluppo sperimentale;
 - iii. Euro 0,5 milioni per gli studi di fattibilità tecnica;
 - iv. Euro 2 milioni per i brevetti.
 - d) Gli aiuti all'innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione delle PMI non possono superare 1 milione di Euro per impresa e 7,5 milioni per progetto integrato. Il limite degli aiuti alle spese per la messa a disposizione di personale altamente qualificato è pari a 1 milione di Euro per progetto integrato.
 - e) Le agevolazioni per gli investimenti per l'acquisizione di servizi non potranno superare, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento ammissibile, i seguenti importi:



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- i. 300 mila Euro per la media impresa, 200 mila euro per la piccola impresa e 2 milioni di Euro per progetto integrato per acquisizione di Servizi di consulenza di cui all'art. 65 del Regolamento regionale;
 - ii. 100 mila Euro per impresa per la partecipazione a fiere e 2 milioni di Euro per progetto integrato di cui all'art. 67 del Regolamento regionale. Dette soglie sono incrementate del 20% per le imprese che si associano nella forma della rete d'impresa e per le imprese che abbiano conseguito il rating di legalità.
5. L'ammontare degli investimenti in Attivi Materiali non potrà comunque essere inferiore al 20% degli investimenti complessivi ammissibili per impresa.
 6. Sarà possibile derogare al limite di cui al comma precedente e prevedere spese per Attivi Materiali in percentuale non inferiore al 5%, solo nel caso in cui:
 - il progetto rientri nell'ambito del Codice Ateco 62;
 - tale codice risulti anche identificativo dell'attività prevalente svolta dall'impresa (Ateco 2007 di importanza primaria);
 - l'impresa dimostri, attraverso documentazione probante ed idonea anche rispetto alla durata del programma, di disporre delle attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto attraverso la forma "as a service".

Tale circostanza dovrà essere attestata da un tecnico dell'area scientifica e sottoscritta per avallo dal rappresentante legale della società.

Per "documentazione probante ed idonea" si intende:

1. la relazione redatta da un tecnico dell'area tecnico scientifica e sottoscritta per avallo dal rappresentante legale della società che attesti che la forma di contratto *as a service* ipotizzata sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi di progetto e che descriva di quali beni/attrezzature l'impresa si debba dotare nella ipotesi di realizzare una infrastruttura in grado di erogare le funzionalità necessarie con il medesimo livello di servizio, come da offerte allegate di cui al successivo punto 2;
2. offerte economiche che consentano di calcolare il valore equivalente dei beni/attrezzature/hardware e software come descritti nella relazione di cui al punto precedente, fino al raggiungimento almeno del 20% della quota in Attivi Materiali.

In fase di verifica l'impresa dovrà dimostrare tramite fatture di aver effettivamente acquisito i servizi di cui alla relazione tecnica, o servizi equivalenti.

Art. 3 – Soggetti Beneficiari

1. Può presentare domanda per le agevolazioni di cui al presente Avviso una impresa di media dimensione, come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., in regime di contabilità ordinaria, che alla data di presentazione della domanda abbia già approvato almeno due bilanci. Nel caso in cui l'istanza di accesso sia presentata da un'impresa di media dimensione non attiva, l'impresa di media dimensione controllante deve avere approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della domanda.
2. I progetti integrati possono prevedere, oltre al programma di investimento della media impresa proponente, che ne assume la responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale, anche programmi di investimento di altre piccole e medie imprese, in regime di contabilità ordinaria, associate alla media impresa proponente.
3. Nel caso in cui il progetto integrato proposto dalla media impresa preveda la realizzazione di programmi di investimento di altre PMI di cui al comma precedente, almeno i 2/3 delle PMI partecipanti al progetto integrato devono essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso. In tal caso, l'eventuale PMI aderente non attiva deve essere partecipata per oltre il 50% da altra PMI attiva che abbia già approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso.
4. Nell'ambito del progetto integrato l'iniziativa imprenditoriale di competenza della media impresa proponente deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell'importo complessivo del medesimo e ciascun programma di investimento realizzato da micro, piccole e medie imprese deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 1 milione.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

5. Il progetto integrato può indicare la necessità della realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali al medesimo, i cui oneri sono a totale carico di risorse pubbliche. In tale ipotesi è consentito il ricorso alla procedura negoziale di cui all'art. 6 comma 4 del Regolamento regionale.
6. I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono:
 - a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese;
 - b) essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
 - c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - d) non rientrare tra coloro per i quali risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 ed operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria; della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
 - e) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte delle imprese;
 - f) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
 - g) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, come definita all'articolo 2 del Regolamento di esenzione;
 - h) non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento per il quale è richiesto l'aiuto nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegnano a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento per il quale è richiesto l'aiuto.

Art. 4 – Iniziative ammissibili

1. In coerenza con l'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, con il documento "Strategia regionale per la specializzazione intelligente" (Smart Puglia 2020), approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1732 del 1° agosto 2014 e s.m.i. e con il documento "La Puglia delle Key Enabling Technologies" - 2014 a cura di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia), le iniziative proposte devono essere riconducibili alle aree di innovazione di seguito riportate:
 - a. Area di innovazione **Manifattura sostenibile**
 - Fabbrica intelligente

Settori applicativi: Meccanica, Manifatturiero, Trasporti (automotive, ferroviario, navale)

 - Aerospazio - Aeronautica
 - Meccatronica
 - b. Area di innovazione **Salute dell'uomo e dell'ambiente**
 - Benessere della persona

Settori applicativi: Terapie innovative e farmaceutica, diagnostica, bioinformatica

 - Green Blue economy

Settori applicativi: Tecnologie per le energie, ambiente e territorio

 - Agroalimentare - Agroindustria
 - c. Area di innovazione **Comunità digitali, creative e inclusive**
 - Industria culturale e creativa



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Settori applicativi: Social Innovation

- Beni culturali

Settori applicativi: Beni culturali.

2. Le aree di innovazione ed i settori applicativi di riferimento devono essere, a loro volta, collegabili alle KETs - Tecnologie chiave abilitanti¹:
 - Micro e Nanoelettronica
 - Nanotecnologie
 - Biotecnologie
 - Fotonica
 - Materiali avanzati
 - Tecnologie di produzione avanzata.

Si evidenzia che *l'Information and Communications Technology* opera in maniera trasversale rispetto alle aree di innovazione elencate al comma precedente.

3. Ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 1 e 13 del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m. e i. sono esclusi i seguenti settori:
 - pesca e acquacoltura;
 - produzione primaria di prodotti agricoli;
 - settore del carbone;
 - siderurgia;
 - costruzione navale;
 - fibre sintetiche;
 - trasporti e relative infrastrutture;
 - produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
 - trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
 Sono, altresì, escluse le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita.
4. Sono ammissibili gli investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione "C" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007" ad eccezione dei gruppi e classi di cui alla sezione "C" afferenti i settori esclusi riportati nel precedente comma 3 e di seguito indicati:
 - 12.0 "Industria del tabacco";
 - 19 "Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio" ad eccezione del 19.20.40 "Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale";
 - 20.6 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali";
 - 24.1 "Siderurgia";
 - 24.2 "Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato)";
 - 30.11.02 "Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)".

¹ Tecnologie abilitanti e di supporto alle Aree di specializzazione tecnologica regionali definite nella COM (2012) 391 "Una strategia europea per le tecnologie abilitanti".



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

33.15 "Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i motori)", limitatamente alla "riparazione e manutenzione ordinaria di navi".

5. Sono ammissibili anche gli investimenti riguardanti i seguenti servizi di cui alla "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007": "52", "58", "59", "61", "62", "63" limitatamente alle sottocategorie "63.11.20", "63.11.30", "63.12.00" e "63.91.00", "71.2", "72", "82" limitatamente alla classe "82.20.00 attività dei call center", nonché le sottocategorie:
- "38.21.01 Produzione di compost";
 - "38.21.09 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi" limitatamente al trattamento che precede lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi speciali solidi o non solidi speciali;
 - "38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi" limitatamente ai rifiuti di amianto.
 - "38.31.10 Demolizione di carcasse";
 - "38.31.20 Cantieri di demolizione navali";
 - "38.32.10 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici";
 - "38.32.20 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche";
 - "38.32.30 Recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse". Tale Codice è ammissibile esclusivamente per il riciclaggio di rifiuti industriali e biomasse".

Si chiarisce che la classe 38.32 "Recupero e cernita dei materiali" si riferisce agli impianti finalizzati alla materia prima secondaria (end of waste) per la trasformazione di rifiuti metallici e non metallici, rottami ed altri oggetti, usati o meno, in materie prime secondarie, comprendendo di solito un processo di trasformazione meccanica o chimica.

6. Attesa la necessità di garantire idoneo raccordo con la Pianificazione e Programmazione vigente nel settore di gestione dei rifiuti, le proposte progettuali di cui ai codici Ateco riferiti alle attività di valorizzazione dei rifiuti saranno ammesse previa acquisizione di esito favorevole da parte del Tavolo Tecnico costituito da Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, AGER, Sezione Competitività e Puglia Sviluppo S.p.A. Tale Tavolo Tecnico si riunisce con cadenza mensile per l'istruttoria delle istanze ricevute; è consentito un unico rinvio per approfondimenti istruttori. Inoltre, esclusivamente per i progetti ricadenti nell'ambito della sottocategoria 38.21.01 "Produzione di compost", le istanze di accesso devono essere corredate da un atto unilaterale d'obbligo ad assicurare prioritariamente il fabbisogno dei Comuni Pugliesi, precisando che tale documentazione costituisce condizione necessaria alla positiva valutazione istruttoria delle domande.
- Infine, con esclusivo riferimento ai progetti ricadenti nell'ambito della sottocategoria "38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi, limitatamente ai rifiuti di amianto" saranno valutate favorevolmente le iniziative che prevedano esclusivamente il trattamento e smaltimento del rifiuto di amianto raccolto nell'ambito della Regione Puglia. Le tariffe applicate dovranno essere esposte nel business plan e dovranno tenere conto dei benefici rivenienti dall'agevolazione richiesta sul piano economico finanziario dell'impresa.

Art. 5 – Localizzazione

1. Le iniziative agevolabili con il presente Avviso devono essere riferite a unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Regione Puglia.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 della modifica al Regolamento Regionale n. 17 del 2014, per delocalizzazione si intende il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Si chiarisce che si configura il trasferimento se:



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e
 - vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE.
3. L'impresa decade dal beneficio dell'aiuto se questa, o altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, delocalizza sia secondo quanto descritto al comma precedente sia se delocalizza l'attività oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall'Unione Europea e dallo Spazio Economico Europeo nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Art. 6 – Investimenti iniziali

1. Gli aiuti agli investimenti iniziali riguardano:
 - a. la realizzazione di nuove unità produttive;
 - b. l'ampliamento di unità produttive esistenti;
 - c. la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
 - d. un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.
2. Per la tipologia di investimento di cui alla lett. c) del precedente comma, i costi ammissibili devono superare almeno il 200% del valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.
3. Per quanto concerne la tipologia di investimento di cui alla lett. d) del comma 1, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare.
4. Non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti finalizzati alla mera sostituzione di impianti.
5. Le imprese beneficiarie confermano di non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento per il quale è richiesto l'aiuto nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento per il quale è richiesto l'aiuto.
6. Le imprese beneficiarie degli aiuti disciplinati dal presente Avviso si impegnano al mantenimento dei livelli occupazionali presenti nel territorio della Regione Puglia e al loro incremento presso le unità locali oggetto di agevolazione. Tale obbligo è assunto per l'anno a regime e i successivi tre anni.
7. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati nelle Immobilizzazioni del beneficiario per almeno 5 anni in relazione alle opere murarie e assimilate e agli attivi immateriali e di tre anni per i restanti investimenti dalla data di completamento dell'investimento. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.
8. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti con le intensità riportate nel successivo articolo 11 del presente Avviso.

Art. 7 - Spese di investimento ammissibili in Attivi Materiali per investimenti iniziali

1. Nell'ambito degli Attivi Materiali sono ammissibili le spese per:
 - a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 5% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
 - b. opere murarie e assimilabili (incluso l'acquisto dell'immobile);
 - c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività di rappresentanza;
 - d. acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

2. Con riferimento al comma precedente, lettera b), le spese per opere murarie e assimilabili relative ad interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché quelle relative a nuova costruzione sono ammissibili solo nei casi in cui l'impresa dimostri, attraverso una relazione dettagliata, corredata da documentazione probatoria, che l'assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo. In caso di acquisto di immobili, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 paragrafo 6 del Regolamento 651/2014 e s.m.i., sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; la transazione avviene a condizioni di mercato. Non è ammissibile l'acquisto di immobili che siano stati oggetto di agevolazione nei dieci anni precedenti come stabilito dall'articolo 18, comma 1 lettera c) del D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
3. Con riferimento al comma 1, lettera c., sono ammissibili anche le spese per l'acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
Gli attivi immateriali sono ammissibili se soddisfano le seguenti condizioni:
 - essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 - essere ammortizzabili;
 - essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, e figurare all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni.
4. Sono ammissibili le spese relative a studi preliminari di fattibilità nel limite del 1,5% dell'importo complessivo delle spese ammissibili. Le spese per progettazioni e direzione lavori sono finanziabili nel limite del 6% delle voci di cui alla lettera b) del comma 1.
5. L'area dell'immobile destinata ad uffici, ritenuta congrua, è costituita da una superficie pari a 25 mq per addetto. Inoltre, si ritiene ammissibile la casa del custode nel limite di 100 mq e una superficie per sala riunioni nel limite di 60 mq. Resta inteso che l'impresa dovrà dimostrare, in sede di rendicontazione finale, nel caso di alloggio del custode, l'assunzione di un addetto con tale qualifica.
6. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano".
7. Non sono ammesse, altresì, le spese relative all'acquisto di mezzi mobili targati.
8. Non sono comunque ammissibili:
 - a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
 - b. le spese relative all'acquisto di scorte;
 - c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
 - d. i titoli di spesa regolati in contanti;
 - e. le spese di pura sostituzione;
 - f. le spese di funzionamento in generale;
 - g. le spese in leasing;
 - h. tutte le spese non capitalizzate ad eccezione delle spese di Ricerca e Sviluppo, ed altresì delle spese relative alle consulenze per l'Innovazione (Titolo V Capo 2) e per Aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi (Titolo IV);
 - i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
 - j. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro;
 - k. le spese per opere murarie e assimilabili, ad eccezione di quelle relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché di quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in cui l'impresa dimostri che l'assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo;
 - l. il suolo aziendale e sue sistemazioni oltre il limite del 5% dell'importo dell'investimento in attivi materiali.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

1. Per gli investimenti in ricerca e sviluppo trovano applicazione le disposizioni del Capo 1 del Titolo V del Regolamento regionale.
2. Gli investimenti ammissibili riguardano le seguenti categorie di intervento:
 - a) ricerca industriale;
 - b) sviluppo sperimentale.
 Inoltre, per ciascuna categoria di intervento sono anche ammissibili investimenti relativi a:
 - c) studi di fattibilità tecnica.
3. Sono ammissibili le seguenti spese:
 - a. spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca), a condizione che lo stesso sia operante nelle unità locali ubicate nella regione; a tal fine, si procederà ad effettuare la verifica secondo una procedura dei costi standard (secondo le disposizioni del Decreto Interministeriale MIUR MISE prot. n.116 del 24/01/2018 "Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi Fesr 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale" circolarizzato con nota del 21 marzo 2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n.4879);
 - b. i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, secondo le previsioni del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139;
 - c. i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato tramite una transazione effettuata e che non comporti elementi di collusione, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
 - d. le ulteriori spese generali direttamente imputabili al progetto;
 - e. altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
4. Tra i costi ammissibili rientrano quelli per ricerche acquisite contrattualmente: Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Centri e Laboratori di ricerca privati, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.
5. Nel caso in cui il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi abbiano partecipazioni reciproche a livello societario o abbiano i medesimi amministratori la spesa dovrà essere rendicontata al costo al netto di ogni ricarico. Ai fini del riconoscimento dei costi relativi a questa voce, dovrà essere presentata dettagliata documentazione tecnico-economica sufficiente a dimostrare le motivazioni della scelta effettuata nonché la congruenza dei costi preventivati. Dovranno, infine, essere chiaramente indicati i risultati acquisibili a valle dell'intervento, la cui proprietà deve rimanere in testa al soggetto beneficiario del contributo.
6. I beneficiari di aiuti alla ricerca e allo sviluppo possono sfruttare i risultati ottenuti nel territorio nazionale e in altri Stati membri.
7. Nel caso di aiuti a progetti con attività di cui alla lett. a) e/o alla lett. b) del precedente comma 2 del presente articolo, realizzati in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto di ricerca specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscono aiuti, non può essere superiore all'intensità di aiuto applicabile alla singola impresa beneficiaria.
8. I costi indiretti, inquadrati nelle spese generali della lettera d. del comma 1 dell'art. 74 del Regolamento 17/2014 e s.m.i. direttamente imputabili al progetto, saranno riconosciuti secondo la metodologia del "finanziamento a tasso forfettario" mediante l'applicazione del tasso del 18% sui costi diretti ammissibili in Ricerca e Sviluppo, conformemente a quanto previsto dall'art. 68 del Regolamento UE n. 1303/2013. I costi diretti si identificano con le voci di spesa di cui alle lettere a., b., c. limitatamente alle conoscenze ed ai brevetti ed e. del precedente comma 3.

Art. 9 - Investimenti in innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

1. Per gli investimenti in innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione trovano applicazione le disposizioni del Capo 2 del Titolo V del Regolamento regionale.
2. I programmi di innovazione ammissibili a finanziamento riguardano:
 - Sezione I
 - a. servizi di consulenza in materia di innovazione;
 - b. servizi di consulenza e di supporto all'innovazione;
 - c. messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca;
 - Sezione II
 - d. servizi per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione.
3. I servizi di consulenza in materia di innovazione di cui alla Sezione I del presente articolo, lettera a., sono:
 - la consulenza in materia di innovazione delle imprese;
 - la consulenza tecnologica per l'introduzione di nuove tecnologie;
 - i servizi di trasferimento di tecnologia;
 - la consulenza per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
4. I servizi di consulenza di supporto all'innovazione delle imprese di cui alla Sezione I del presente articolo, lettera b. ammissibili sono:
 - la consultazione di banche dati e biblioteche tecniche;
 - le ricerche di mercato;
 - l'utilizzazione di laboratori;
 - l'etichettatura di qualità, test.
5. I programmi di investimento concernenti l'utilizzo di personale altamente qualificato, di cui alla Sezione I del presente articolo, lettera c. devono essere connessi ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione della PMI che riceve l'aiuto ed il personale impiegato non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a nuova funzione creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria nel campo della ricerca, sviluppo e innovazione. Gli organismi di ricerca che mettono a disposizione il personale altamente qualificato e le imprese beneficiarie dell'aiuto devono avere, al momento della richiesta e nei sei mesi precedenti, assetti proprietari sostanzialmente distinti. In ogni caso, tra di essi non possono intercorrere rapporti di controllo. In tale voce, sono agevolabili le spese relative al personale in possesso di un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato.
6. I servizi per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione ammissibili, di cui alla Sezione II del presente articolo, lettera d., sono quelli strettamente necessari per la progettazione e realizzazione di nuovi processi, ovvero la reingegnerizzazione e ottimizzazione di processi esistenti, attraverso l'Information Technology, al fine di migliorare la redditività delle imprese e riguardano:
 - l'acquisizione e l'applicazione di conoscenze e di tecnologie presenti in altri settori produttivi od in altri ambiti;
 - l'acquisizione e l'applicazione al processo produttivo di servizi tecnico-scientifici;
 - l'acquisizione e l'applicazione al processo produttivo di beni e servizi che consentano un miglioramento del processo produttivo in quanto tale o che sono essenziali per l'innovazione di prodotto;
 - innovazione dell'organizzazione (es. tecniche di leadership e teamwork, gestione delle risorse umane, organizzazione dell'ufficio commerciale, controllo di gestione).
7. I beneficiari di aiuti all'innovazione possono sfruttare i risultati ottenuti nel territorio nazionale e in altri Stati membri. I servizi di cui alle lettere a., b. e d. del comma 2 del presente articolo devono riguardare spese per l'acquisto di servizi su specifiche problematiche direttamente afferenti al progetto di investimento presentato, non devono rivestire carattere continuativo o periodico e non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all'interno del soggetto beneficiario. I servizi devono essere erogati dai soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili prestazioni di tipo occasionale. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

8. Le agevolazioni per la messa a disposizione di personale altamente qualificato di cui alla lettera c) del precedente comma 2 del presente articolo sono concesse per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.

Art. 10 – Investimenti per l’acquisizione di servizi

1. Per gli aiuti per la consulenza trovano applicazione le disposizioni del Titolo IV del Regolamento regionale.
2. Gli investimenti per l’acquisizione di servizi ammissibili sono:
 - a) l’acquisizione di servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e per migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali, descritti e disciplinati dagli articoli 65 e 66 Capo 1 del Titolo IV del Regolamento regionale e riguardano l’ambiente, la responsabilità sociale ed etica, l’internazionalizzazione d’impresa e l’e-business.
 - b) la partecipazione a fiere, descritta e disciplinata dagli articoli 67 e 68 Capo 2 del Titolo IV del Regolamento regionale.

Art. 11 - Intensità di aiuto

1. Le agevolazioni per le spese ammissibili di cui alle lettere a) e b) dell’art. 7 comma 1 sono concesse, sotto la forma di contributi in conto impianti, nei seguenti limiti:
 - 20% per le medie imprese;
 - 25% per le piccole imprese.
2. Le agevolazioni per le spese ammissibili di cui alle lettere c) e d) dell’art. 7 comma 1, nonché di quelle per gli studi preliminari di fattibilità e per progettazioni e direzione lavori, nei limiti fissati dall’art. 7 comma 4, sono concesse, sotto la forma di contributi in conto impianti, nei seguenti limiti:
 - 35% per le medie imprese;
 - 45% per le piccole imprese.
3. Le intensità di aiuto di cui al precedente comma 1 possono essere ulteriormente incrementate al ricorrere delle seguenti circostanze:
 - a. per le imprese che si associano nella forma della rete d’impresa e per le piccole e medie imprese che hanno conseguito il rating di legalità, nella misura di 5 punti percentuali. Se la rete di impresa è partecipata da una start up e/o da una impresa innovativa, come definita all’art. 41 del Regolamento Regionale e s.m.i., coinvolta attivamente nel PIA, ancorché non aderente allo stesso, l’incremento è di 10 punti percentuali. Le condizioni di cui alla presente lettera devono sussistere almeno fino alla data di erogazione finale del contributo;
 - b. per le imprese che prevedono un incremento occupazionale pari almeno ad 1 ULA per ogni 300.000 euro di contributo ricevuto o che si obbligano al mantenimento del livello occupazionale a regime per un periodo di tempo superiore di almeno un anno oltre ai tre successivi all’anno a regime, l’incremento è di 5 punti percentuali;
 - c. per le imprese che dimostrano particolare attenzione all’occupazione femminile (con il raggiungimento del 50% di donne occupate in almeno una delle categorie di lavoratori impiegati nell’esercizio a regime e nei tre esercizi successivi) o alla valorizzazione del capitale umano entro il terzo anno successivo all’esercizio a regime (attraverso l’adozione e l’impegno a rispettare un piano di alta formazione, anche aperta a titolo gratuito a personale esterno all’impresa, e/o l’attivazione di progetti di alternanza Scuola-Lavoro, partecipazione come soci in ITS o altri progetti strategici in tema di istruzione e formazione, e/o l’acquisizione di certificazione etica e sociale, iniziative tese alla conciliazione vita-lavoro e/o la realizzazione di progetti per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori, inclusi i soggetti svantaggiati), in attuazione alla Legge Regionale del 9 agosto 2019, n. 36, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9 agosto 2019 “Valorizzazione delle risorse immateriali delle imprese per lo sviluppo dell’economia pugliese”, l’incremento è di 5 punti percentuali;



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- d. per le imprese che implementano sistemi produttivi sostenibili, in linea con i principi di economia circolare, con un impatto duraturo e di lungo termine (da implementare entro il terzo anno successivo a quello a regime), l'incremento è di 5 punti percentuali;
- e. per imprese che realizzano spese necessarie all'acquisto e al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove acquisibili e restaurabili, l'incremento è di 10 punti percentuali. Per "immobili esistenti e non utilizzati", si intendono i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati². L'inagibilità o inabitabilità, attestata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo, deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d) e art. 10, lettera c), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380) e l'immobile non deve essere utilizzato, neanche per usi difforni rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata, corredata da documentazione fotografica. Il 10% di premialità si calcola esclusivamente con riferimento alle spese realizzate su immobili rientranti nella predetta fattispecie;
- f. per le imprese che localizzano l'iniziativa nell'ambito delle due ZES pugliesi, "Adriatica" e "Jonica", nella misura di 5 punti percentuali. Tale localizzazione deve sussistere almeno fino ai 5 anni successivi all'ultimazione degli investimenti.

Dette premialità sono da considerarsi cumulabili tra loro sino al raggiungimento dell'intensità massima di aiuto prevista dalla Carta degli Aiuti 2014/2020 per gli Attivi Materiali.

4. L'intensità di aiuto per le tipologie di investimento di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 8, non può superare:
 - a. il 60% per le medie imprese ed il 70% per le piccole imprese, per la ricerca industriale;
 - b. il 35% per le medie imprese ed il 45% per le piccole imprese, per lo sviluppo sperimentale.
 L'intensità di aiuto per la tipologia di cui alla lettera c) dell'articolo 8, comma 2 (studi di fattibilità tecnica) non può superare il 50% della spesa ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.
5. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8 comma 2, può essere aumentata di una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di un'intensità massima dell'80%, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a. se il progetto:
 - prevede la collaborazione effettiva fra PMI e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili, o
 - prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca; oppure
 - b. i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
6. Il subappalto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell'intensità massima di aiuto di cui al comma precedente, non è considerato come una collaborazione effettiva.
7. Le agevolazioni per le tipologie di cui al comma 2 dell'articolo 9 (aiuti all'innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione) sono concesse nel limite del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.
8. Le agevolazioni relative ai servizi di consulenza per le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 10 sono concesse nel limite del 45% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.
Tale limite è elevabile al 50% per le imprese che hanno ottenuto il Rating di legalità e per le imprese che si associano nella forma della rete d'impresa.

² Ai sensi del decreto legislativo del 2 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n° 44, articolo 4, comma 5, lettera b) che ha disposto una integrazione all'articolo 13, comma 3, D.L. 06 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

9. Secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 3 del Reg. 651/2014 e successive modifiche ed integrazioni: "Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto". Il momento della concessione dell'aiuto corrisponde all'adozione della determinazione di concessione provvisoria dell'aiuto.
10. Fermo restando le intensità della sovvenzione complessiva per gli investimenti in "Attivi Materiali" di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, in presenza di un ulteriore ESL derivante da un aiuto in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, lo stesso ESL, derivante dal finanziamento del rischio, può essere cumulato con la sovvenzione complessiva di cui sopra sino al limite di 10 punti percentuali (45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole imprese secondo la carta degli aiuti vigente. Nel caso di superamento delle suddette intensità, si procede a ridurre la sovvenzione nei limiti delle previsioni della carta degli aiuti - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvato il 02.12.2021 C(2021) 8655 final.

Art. 12 – Fase di accesso

1. Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura *on line* "PIA Medie Imprese" messa a disposizione all'indirizzo www.sistema.puglia.it. Il soggetto proponente deve trasmettere l'istanza di accesso utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui all'apposito allegato (sezione 1 in caso di impresa singola e sezione 1a ed 1b in caso di impresa proponente con imprese aderenti) mediante la registrazione e compilazione telematica attraverso il sito <http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/piamedieimprese>, con l'apposizione di firma digitale degli istanti.
2. La predetta istanza di accesso, che descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del programma integrato, il profilo delle imprese coinvolte che realizzano il programma integrato, nonché l'ammontare e le caratteristiche dello stesso, dovrà essere redatta obbligatoriamente utilizzando i moduli di cui agli appositi allegati al presente Avviso e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
Sezione 2 D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza;
Sezione 3 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia;
Sezione 4 Business Plan.
L'invio telematico comprenderà anche l'upload della seguente documentazione sia da parte della società proponente che delle eventuali imprese aderenti:
 - a) l'atto costitutivo e, laddove previsto, lo statuto;
 - b) i bilanci degli ultimi due esercizi;
 - c) copia del libro soci e/o documentazione equipollente;
 - d) documentazione relativa alla disponibilità della sede;
 - e) relazione sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato circa la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e permessi necessari e tempistica per l'ottenimento) e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata (i titoli devono essere citati) in relazione all'attività eventualmente già svolta ed all'intervento oggetto di agevolazione; in caso di opere di cui al precedente art. 11, comma 3, lettera e., necessarie al recupero di immobili esistenti e non utilizzati (ove acquisibili e restaurabili), tale relazione dovrà essere integrata con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante quanto previsto dal predetto comma.
 - f) autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell'area oggetto di intervento e dell'assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità Ambientale dell'investimento (standard sezione 5 e 5a);
 - g) D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell'istanza di accesso (standard sezione 6);
 - h) in caso di opere di cui al precedente art. 7, comma 8, lettera k., l'impresa dovrà certificare, mediante apposita relazione articolata con previsioni economiche, di sviluppo tecnologico, di opportunità di innovazione e localizzative, la necessità dell'agevolazione relativa a tali spese.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

3. Infine, a corredo dell'istanza di accesso, Puglia Sviluppo potrà richiedere l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'attività istruttoria, nonché disporre interlocuzioni e verifiche.
 4. Puglia Sviluppo, ricevute le istanze di accesso, che vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di invio telematico, avvia, se necessario anche mediante la fase dell'interlocuzione con il soggetto proponente, un esame istruttorio, al fine di accertare le condizioni di ammissibilità, di praticabilità e fattibilità del progetto.
- I criteri di selezione sono articolati in:
- a) criteri di ammissibilità formale, ovvero di possesso dei requisiti formali di ammissione alla fase di istruttoria della domanda mediante la verifica della conformità formale della documentazione presentata e la verifica della sussistenza dei requisiti di Legge e del presente Avviso, attraverso l'esame della domanda e della documentazione allegata;
 - b) criteri di ammissibilità sostanziale volta all'accertamento dell'ammissibilità della domanda, durante la quale le domande valutate formalmente ammissibili sono esaminate in relazione agli aspetti occupazionali nei territori di riferimento (al mantenimento dei livelli di ULA già presenti ed ai relativi incrementi a regime), alla coerenza con la programmazione regionale e con la strategia regionale di specializzazione intelligente. Particolare attenzione è posta all'impatto del programma di investimenti con riferimento allo sviluppo economico, alla sua cantierabilità, alla tempistica di realizzazione del progetto e alla qualità tecnica dell'operazione proposta. In dettaglio:
 1. elementi di innovatività e trasferibilità della proposta;
 2. analisi degli effetti occupazionali dell'intervento, che saranno valutati con riferimento al mantenimento dell'occupazione preesistente nella Regione Puglia e all'incremento proposto, che dovrà riguardare nuove assunzioni presso l'unità oggetto di agevolazione, dovrà essere commisurato ai dati del progetto e non potrà essere costituito da trasferimenti di personale occupato in unità locali ubicate nello SEE anche con riferimento ad altre imprese in rapporto di controllo o collegamento con l'impresa proponente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
 - c) criteri di valutazione tecnico economica volta all'accertamento delle condizioni di ammissibilità, praticabilità e fattibilità del progetto integrato, durante la quale le domande valutate sostanzialmente ammissibili sono sottoposte ad un processo valutativo così articolato:
 1. definizione degli obiettivi;
 2. coerenza tra la dimensione dei soggetti coinvolti e gli investimenti previsti;
 3. qualità economico-finanziaria, in termini di sostenibilità ed affidabilità dei soggetti coinvolti sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico;
 4. copertura finanziaria degli investimenti;
 5. compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri propedeutici al suo avvio;
 6. analisi e prospettive di mercato;
 7. esame specifico in merito alla concedibilità della premialità prevista per le opere murarie di cui all'articolo 11 comma 3, lettera e.
5. Per l'esame del progetto di ricerca, sviluppo e di innovazione Puglia Sviluppo potrà avvalersi anche di un esperto (qualificato a livello di docente universitario o ricercatore iscritto al Registro digitale degli esperti del MIUR), che garantisca indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche, che provvederà a valutare la rilevanza ed il potenziale innovativo della proposta, oltre che l'esperienza maturata in materia di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione svolta in collaborazione con Università e Centri di ricerca negli ultimi 5 anni.
 6. Per gli investimenti in servizi di consulenza, la valutazione terrà conto della spesa proposta riguardante gli ambiti ambiente, responsabilità sociale ed etica, internazionalizzazione d'impresa ed e-business, oltre che della rilevanza delle esportazioni sul fatturato dello stesso.
 7. Per la Sostenibilità Ambientale dell'investimento le sezioni 5 e 5a verranno rispettivamente verificate e valutate dall'Autorità Ambientale della Regione Puglia, sulla base delle informazioni fornite nelle apposite schede allegate al presente Avviso.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

8. Le procedure di valutazione utilizzate sono indicate nell'apposito allegato al presente Avviso.
9. Puglia Sviluppo potrà richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione prodotta nonché disporre interlocuzioni e verifiche.
10. Sulla base delle verifiche effettuate, il dirigente competente con proprio atto adotta il provvedimento di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità.
11. La Giunta Regionale è periodicamente informata, con "comunicazione", circa i provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma.
12. La ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo non comporta impegni contabili, che saranno adottati all'atto della concessione di cui all'art. 32 del Regolamento regionale.
13. La Regione comunica ai soggetti proponenti l'esito dell'esame di cui ai punti precedenti. Detta comunicazione contiene, per le sole istanze valutate ammissibili, il termine perentorio di 60 giorni, pena la decadenza dell'istanza, entro il quale deve essere presentata la documentazione progettuale indicata nella predetta comunicazione; la comunicazione indica, altresì, il termine di 150 giorni, eventualmente prorogabile, dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, entro il quale deve essere presentata la documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a medio lungo termine e/o la documentazione attestante l'apporto di mezzi propri, finalizzati alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'investimento.
14. In caso di esaurimento della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, la Regione ammette le istanze valutate ammissibili con riserva. Tale circostanza viene tempestivamente comunicata alle imprese interessate, le quali hanno facoltà di presentare il progetto definitivo entro il termine perentorio indicato nella stessa comunicazione, pena la decadenza dell'istanza.

Art. 13 - Presentazione del progetto definitivo

1. Le modalità di presentazione del progetto definitivo sono stabilite dall'articolo 22 del Regolamento regionale.
2. La documentazione progettuale, di cui al comma 2 dell'articolo 22 del Regolamento regionale, dovrà essere presentata telematicamente dal soggetto proponente, utilizzando obbligatoriamente la modulistica resa disponibile sul sito e, nelle more dell'implementazione della piattaforma informatica, attraverso invio PEC, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di cui al comma 13 dell'articolo precedente.
Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso in cui la documentazione non sia completa, la proposta è dichiarata decaduta. Il progetto definitivo deve essere trasmesso nei termini indicati, procedendo alla compilazione telematica della documentazione di seguito indicata, sia da parte del soggetto proponente sia da parte delle eventuali imprese aderenti:
Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale "Attivi Materiali", nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all'impresa beneficiaria ed al programma proposto nonché all'andamento economico e alla situazione patrimoniale del soggetto proponente;
Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario relativo al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
Sezione 4 del progetto definitivo - Formulario relativo all'innovazione tecnologica;
Sezione 5 del progetto definitivo - Formulario relativo gli investimenti in servizi di consulenza, ove previsti;
Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibili;
Sezione 7 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi, su eventuale cumulo di agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la concedibilità della maggiorazione in R&S;
Sezione 8 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi innovazione;
Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su "impegno occupazionale", "interventi integrativi salariali" e "relazione di sintesi su impatto occupazionale" esplicitativa degli effetti incrementali complessivi che l'investimento stesso genera, anche in termini di:
 - aumentata competitività territoriale;
 - riqualificazione formativa e specialistica della forza lavoro impiegata in interventi ad alto valore aggiunto sotto il profilo innovativo e tecnologico;



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- valorizzazione di imprese locali fornitrici di beni e servizi funzionali agli interventi;
- vantaggi trasversali ai fruitori dei rinnovati processi produttivi, organizzativi e gestionali che l'iniziativa comporta nella Regione Puglia;
- significativo aumento del valore della produzione riveniente dal progetto agevolato;
- impatto sull'indotto.

Sezione 10 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi servizi di consulenza ove previsto;

Sezione 11 del progetto definitivo - D.S.A.N. su acquisto immobili e fabbricati, ove previsto, nonché all'upload della seguente documentazione, ove non fornita in sede di istanza di accesso o modificata rispetto a quanto già fornito:

- a) documentazione amministrativa relativa all'avvio dell'iter e/o all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie complete di allegati (principali elaborati grafici, lay out, etc.);
- b) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;
- c) principali elaborati grafici e lay out relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;
- d) copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata di tecnico iscritto ad albo) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d'uso dell'immobile stesso;
- e) in caso di acquisto del suolo e/o fabbricato sarà necessario produrre perizia giurata di tecnico iscritto ad albo attestante il valore del bene e la congruità dello stesso, distinguendo il valore del suolo dal valore dell'immobile;
- f) preventivi del fornitore; in caso di forniture da imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa beneficiaria, le spese per lavori e beni materiali ed immateriali, a titolo meramente esemplificativo opere murarie e assimilate, impianti, macchinari, attrezzature ed arredi, possono essere ammissibili a condizione che siano supportate da perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, che dichiari:
 - di essere in rapporto di terzietà con l'impresa fornitrice e beneficiaria (esterno all'organizzazione del proponente e di non avere vincoli di dipendenza e parentela con l'azienda o con il/i titolare/i dell'azienda proponente e fornitrice);
 - la composizione della fornitura oggetto di perizia;
 - la documentazione inerente l'acquisto relativo alla fornitura oggetto di perizia;
 - l'eventuale manodopera necessaria alla realizzazione della fornitura oggetto di perizia;
 - l'equità dei prezzi in linea con quelli di mercato;
 - l'esclusione di eventuali rifatturazioni intermedie, di provvigioni di intermediazione o di vizi derivanti da pratiche occulte o da operazioni che abbiano contribuito ad aumentare il prezzo di vendita della fornitura oggetto di perizia;
 - che l'oggetto della fornitura rientri nell'ambito della normale attività di produzione e vendita esercitata dall'impresa fornitrice;
 - la fornitura oggetto di perizia, ove pertinente, è venduta allo stato "nuovo di fabbrica".
- g) computi metrici debitamente datati e sottoscritti dal tecnico abilitato e con relativo preventivo di spesa dell'impresa realizzatrice;
- h) ultimo bilancio approvato e situazione economica e patrimoniale aggiornata, asseverata da professionista abilitato;
- i) Libro Unico del Lavoro relativo alle 12 mensilità antecedenti quella di presentazione dell'istanza di accesso con riferimento alle sedi pugliesi.

Eventuale altra documentazione indicata nella comunicazione di cui al comma 13 articolo 12.

Inoltre, in relazione alla sostenibilità ambientale dell'iniziativa, l'impresa dovrà produrre la documentazione richiesta



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

e/o dimostrare l'avvio delle procedure necessarie all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni richiesti.
Gli allegati sono resi disponibili sul sito www.sistema.puglia.it.

Art. 14 - Istruttoria del progetto definitivo

1. Le modalità di istruttoria del progetto definitivo sono quelle stabilite dall'articolo 23 del Regolamento regionale e s.m.i.
2. Puglia Sviluppo effettua l'istruttoria del progetto definitivo, anche attraverso interlocuzione con il soggetto proponente, verificando in particolare la fattibilità tecnica, economica e finanziaria della proposta, nonché la sua cantierabilità.
3. Il soggetto proponente, entro il termine stabilito in 150 giorni, eventualmente prorogabile, ai sensi dell'articolo 12 comma 13, dovrà presentare la documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a medio lungo termine e/o la documentazione attestante l'apporto di mezzi propri, finalizzati alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'investimento.
4. Puglia Sviluppo si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione di cui all'articolo precedente.
5. Al termine dell'istruttoria la Regione comunica al soggetto proponente l'esito e le relative motivazioni in caso di esclusione della proposta. In caso di esito positivo si procede secondo quanto previsto dal successivo art. 15 comma 2.
6. Ogni progetto di ricerca, sviluppo e di innovazione presentato sarà oggetto di una valutazione di congruenza tecnico - economica, con l'attribuzione di un punteggio che ne determina l'ammissibilità ovvero l'inammissibilità, secondo le procedure di valutazione indicate nell'apposito allegato al presente Avviso.

Art. 15 - Concessione delle agevolazioni e modalità attuative del progetto industriale

1. I progetti integrati devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione dell'esito positivo della valutazione dell'istanza di accesso, di cui al precedente articolo 12 comma 13.
Si intende quale avvio del programma la data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità e dell'acquisto del terreno. Si precisa che ciascuna spesa deve essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione.
Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il progetto di investimenti preveda anche l'acquisto dell'immobile ed il Soggetto proponente fornisca come titolo di disponibilità dell'immobile un contratto preliminare di compravendita o una proposta di acquisto accettata, tali documenti devono presentare una condizione sospensiva o l'espressa rinuncia all'applicazione delle disposizioni dell'art. 2932 c.c. da entrambe le parti.
2. Sulla base delle risultanze della fase istruttoria di cui all'articolo precedente, con atto dirigenziale si approva la proposta, si determina l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimenti, si impegna la spesa e si individua il termine entro il quale provvedere alla sottoscrizione del Disciplinare di cui al successivo comma; si applica anche in questa fase quanto previsto dal precedente art. 12, comma 11.
3. Entro il termine assegnato, la Regione ed i soggetti beneficiari sottoscrivono un Disciplinare, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed ispezione e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del progetto.
4. L'erogazione delle agevolazioni è di competenza della Regione Puglia, che adotta l'atto dirigenziale sulla base dell'istruttoria effettuata da Puglia Sviluppo S.p.A. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà le richieste di erogazione delle agevolazioni, tramite Mirweb, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal Disciplinare di cui al comma precedente e il cui schema è disponibile sul sito www.sistema.puglia.it.

5. Le richieste di erogazione sono redatte utilizzando gli appositi moduli forniti dalla Regione Puglia e disponibili sul sito www.sistema.puglia.it.

Art. 16 – Monitoraggio

1. La Regione e Puglia Sviluppo si riservano di svolgere interlocuzioni, verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.
2. L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'ultimazione dell'investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.
3. All'interno dell'osservazione degli effetti attesi dalla programmazione POR Puglia-FESR 2014-2020 sulle diverse tematiche ambientali, per consentire il popolamento degli indicatori del Sistema di Monitoraggio Ambientale, l'impresa beneficiaria ha l'obbligo di rendersi disponibile ad eventuali richieste di informazioni e di dati, all'uopo necessarie.
4. Il beneficiario è tenuto ad illustrare, con relazione allegata alla dichiarazione di completamento dell'investimento, i risultati ottenuti nell'ambito del progetto realizzato sotto i menzionati profili e le motivazioni di eventuali scostamenti rispetto a quanto prospettato in sede di proposta progettuale approvata. Tale relazione sarà oggetto del successivo controllo regionale.

Art. 17 – Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)

1. È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L'applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
2. Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
 - a) dal soggetto concedente;
 - b) dagli uffici regionali;
 - c) dal giudice con sentenza;
 - d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
 - e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
3. Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.
4. Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
5. In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.
6. Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

7. In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
8. Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.
9. In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
10. Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28.

Art. 18 – Revoche

1. Le agevolazioni sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte al Soggetto Beneficiario, dalla Regione nei casi previsti dall'articolo 9 del Regolamento regionale.
2. Sono revocate totalmente le agevolazioni corrispondenti all'investimento per cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a. per i beni oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, da Puglia Sviluppo S.p.A. e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;
 - b. sia variata, senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, la localizzazione dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista. Le agevolazioni sono, altresì, interamente revocate anche in caso di delocalizzazione così come definita al precedente articolo 5, comma 2 e comma 3 del medesimo articolo. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto;
 - c. per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione, qualora l'esito della valutazione della Relazione Finale da parte dell'esperto evidenzi il mancato rispetto ex-post delle condizioni di ammissibilità al finanziamento;
 - d. non siano rispettate le condizioni di ammissibilità definite dal Regolamento regionale e dal presente Avviso per la presentazione delle istanze di accesso fino alla data di erogazione finale del contributo;
 - e. non siano rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie;
 - f. non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
 - g. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;
 - h. non sia stata osservata la "clausola sociale" (di cui all'articolo 17 del presente Avviso) prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
 - i. siano apportati mezzi finanziari esenti da qualunque aiuto pubblico in misura inferiore a quella necessaria alla copertura degli investimenti previsti, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 10 del Regolamento regionale;
 - j. non sia rispettato l'obbligo del mantenimento e dell'incremento occupazionale nell'esercizio a regime e per n. 3 esercizi solari successivi;



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- k. non siano rispettate le normative edilizie e urbanistiche oggetto dell'intervento;
 - l. sia modificato, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione della "Classificazione delle attività economiche ATECO 2007" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato;
 - m. qualora senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, subentri una nuova Società a seguito di acquisizione, fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
 - n. il Soggetto Beneficiario non trasmetta alla Regione, nei termini indicati dalla stessa, la documentazione finale comprovante l'effettuazione delle spese sostenute e pagate nonché la relazione di cui al precedente art. 16, comma 4;
 - o. il Soggetto Beneficiario non consenta, nei modi e nei termini previsti dal Disciplinare i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di investimento agevolato;
 - p. il Soggetto Beneficiario abbia gravemente violato specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - q. gli investimenti non vengano ultimati entro il termine previsto dal Disciplinare e da eventuali proroghe autorizzate;
 - r. il Soggetto Beneficiario realizzi interamente l'investimento oggetto di agevolazione con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano".
3. I Soggetti Beneficiari accettano di essere inclusi nell'elenco dei beneficiari, nel quale sono pubblicati altresì la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse. In caso di rifiuto da parte dei Soggetti Beneficiari, gli stessi saranno considerati rinunziatari dell'agevolazione, che pertanto verrà revocata.
4. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a., b., g., h., p. del comma 2.
5. Le agevolazioni sono revocate parzialmente al Soggetto Beneficiario al verificarsi anche di una sola delle condizioni sottoelencate:
- a) qualora gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dalle immobilizzazioni del beneficiario e dall'uso previsto prima di cinque anni in relazione alle opere murarie e assimilate e ai beni immateriali agevolati e di tre anni per i restanti investimenti. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile;
 - b) qualora il programma non venga ultimato entro i previsti termini;
 - c) qualora la violazione della "clausola sociale" comporti la revoca parziale delle agevolazioni (art. 17 comma 3).
 - d) qualora, a partire dal quarto anno dopo l'esercizio a regime e, comunque, a partire dal quarto anno successivo all'esercizio a regime e fino al quinto anno successivo alla data di completamento dell'investimento, l'impresa beneficiaria, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca il livello occupazionale in misura superiore al 10 per cento, il beneficio è revocato in misura proporzionale a tale riduzione;
 - e) limitatamente agli importi di cui al precedente art. 11 comma 5 qualora non risultino realizzate le attività o rispettate le condizioni previste per la concessione delle premialità, limitatamente alla quota incrementale come prevista.
6. Nell'ipotesi sub a) del precedente comma 5, la revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso; a tal fine, il Soggetto Beneficiario comunica tempestivamente alla Regione l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine.
- Qualora detta distrazione venga rilevata nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente comunicazione, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distratta,



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine comporti il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.

7. Nell'ipotesi sub b) del precedente comma 5, la revoca delle agevolazioni è commisurata all'ammontare delle agevolazioni corrispondenti agli investimenti non realizzati entro i termini previsti e sempre che i minori investimenti non determinino il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, tanto che, nel caso, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.
8. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procederà alla rideterminazione del contributo concedibile e le maggiori agevolazioni eventualmente erogate verranno detratte dalla prima erogazione utile, ovvero recuperate. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca parziale è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto.

Art. 19 – Variazioni al programma approvato

1. Come indicato nell'art. 7 comma 2 del Regolamento regionale e s.m.i., il progetto ammesso alle agevolazioni, salve cause di forza maggiore, non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi.
2. Non sono considerate modifiche e variazioni soggette ad autorizzazione:
 - modifiche dell'identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;
 - sostituzioni o modifiche di macchinari ed attrezzature, che non alterano la funzionalità dei beni di investimento;
 - con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.
3. Le variazioni riguardanti il progetto ammesso e non rientranti nelle casistiche di cui al comma precedente vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
4. Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

Art. 20 – Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Sviluppo economico

Sezione Competitività – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese

Corso S. Sonnino, 177 – 70121 Bari

Responsabile del procedimento: Lorenzo Scatigna.

Art. 21– Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) e del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27/04/2016, la Regione Puglia informa che i dati forniti e richiesti dal presente Avviso e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso, la Regione si avvale del supporto operativo di Puglia Sviluppo S.p.A., che interviene in qualità di Responsabile del trattamento per la gestione delle attività connesse alla disamina della domanda di ammissione alle agevolazioni. Le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le finalità suddette. Per dare corso a quanto dichiarato, i dati potranno essere utilizzati dai dipendenti della Regione Puglia, nonché di Puglia Sviluppo, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento e comunicati ad altri enti terzi, che prendono parte ai processi operativi, o in ottemperanza a specifici obblighi di legge.
2. Laddove l'impresa proponente risultasse beneficiaria del finanziamento, le informazioni riferite all'impresa, relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sul sito internet www.sistema.puglia.it, sul sito istituzionale della Regione Puglia – sezione Amministrazione Trasparente e sul portale del POR Puglia 2014-2020 in ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", dalla normativa comunitaria (Reg. UE 1303/2013),

**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

**Ministero Sviluppo Economico****REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.).
3. Per avere maggiore chiarezza di quanto riferito nonché per conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.196/2003 (Testo Unico – Codice Privacy) ci si potrà rivolgere a: Regione Puglia, Corso Sonnino, 177 – 70121 Bari.
 4. Al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), le imprese beneficiarie si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia.

PER INFORMAZIONI:

Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo economico
Sezione Competitività – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
Corso Sonnino, 177, 70121 Bari.

PEC: piaimprese.regione@pec.rupar.puglia.it; pia.pugliasviluppo@pec.rupar.puglia.it.

Siti internet: www.regione.puglia.it ; www.sistema.puglia.it ; www.pugliasviluppo.eu.

I moduli e gli allegati del presente Avviso sono resi disponibili sul sito www.sistema.puglia.it.

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

Struttura Ateco 2007		Allegato A
Tabella dei titoli a sei cifre della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 ammissibili		
CODICE	DESCRIZIONE	
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	
10	INDUSTRIE ALIMENTARI	
10.52.00	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico	
10.61.40	Altre lavorazioni di semi e granaglie (limitatamente alla "Produzione di cereali per la prima colazione")	
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi	
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca	
10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati	
10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	
10.82.00	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie	
10.83.01	Lavorazione del caffè	
10.83.02	Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi	
10.84.00	Produzione di condimenti e spezie	
10.85.01	Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame	
10.85.02	Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips	
10.85.03	Produzione di piatti pronti a base di ortaggi	
10.85.04	Produzione di pizza confezionata	
10.85.05	Produzione di piatti pronti a base di pasta	
10.85.09	Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari	
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici	
10.91.00	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento	
10.92.00	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia	
11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE	
11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici	
11.05.00	Produzione di birra	
11.07.00	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia	
13	INDUSTRIE TESSILI	
13.10.00	Preparazione e filatura di fibre tessili	
13.20.00	Tessitura	
13.30.00	Finissaggio dei tessuti	
13.91.00	Fabbricazione di tessuti a maglia	
13.92.10	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento	
13.92.20	Fabbricazione di articoli in materie tessili nca	
13.93.00	Fabbricazione di tappeti e moquette	
13.94.00	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti	
13.95.00	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)	
13.96.10	Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili	
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali	
13.99.10	Fabbricazione di ricami	
13.99.20	Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti	
13.99.90	Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi	
14	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA	
14.11.00	Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle	
14.12.00	Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro	
14.13.10	Confezione in serie di abbigliamento esterno	
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno	

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

14.14.00	Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10	Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.19.21	Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza soles applicate
14.19.29	Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
14.20.00	Confezione di articoli in pelliccia
14.31.00	Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39.00	Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
15	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
15.11.00	Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
15.12.01	Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
15.12.09	Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10	Fabbricazione di calzature
15.20.20	Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.24.00	Fabbricazione di imballaggi in legno
16.29.11	Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12	Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simile
16.29.19	Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.30	Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.40	Laboratori di cornici
17	FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
17.11.00	Fabbricazione di pasta-carta
17.12.00	Fabbricazione di carta e cartone
17.21.00	Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
17.22.00	Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
17.23.01	Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la principale caratteristica
17.23.09	Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.24.00	Fabbricazione di carta da parati
17.29.00	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
18	STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
18.11.00	Stampa di giornali
18.12.00	Altra stampa
18.13.00	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14.00	Legatoria e servizi connessi
18.20.00	Riproduzione di supporti registrati
19	FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
19.20.40	Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
20.11.00	Fabbricazione di gas industriali
20.12.00	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.13.01	Fabbricazione di uranio e torio arricchito
20.13.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.14.01	Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

20.14.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
20.15.00	Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
20.16.00	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.17.00	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
20.20.00	Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)
20.30.00	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
20.41.10	Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta)
20.41.20	Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
20.42.00	Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.51.01	Fabbricazione di fiammiferi
20.51.02	Fabbricazione di articoli esplosivi
20.52.00	Fabbricazione di colle
20.53.00	Fabbricazione di oli essenziali
20.59.10	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
20.59.20	Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
20.59.30	Trattamento chimico degli acidi grassi
20.59.40	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
20.59.50	Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
20.59.60	Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
20.59.70	Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
20.59.90	Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
21	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
21.10.00	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
21.20.01	Fabbricazione di sostanza diagnostiche radioattive in vivo
21.20.09	Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
22	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
22.11.10	Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
22.11.20	Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
22.19.01	Fabbricazione di soles di gomma e altre parti in gomma per calzature
22.19.09	Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.22.00	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
22.23.01	Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
22.23.02	Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
22.23.09	Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
22.29.01	Fabbricazione di parti in plastica per calzature
22.29.02	Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica
22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
23	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
23.11.00	Fabbricazione di vetro piano
23.12.00	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13.00	Fabbricazione di vetro cavo
23.14.00	Fabbricazione di fibre di vetro
23.19.10	Fabbricazione di vetriere per laboratori, per uso igienico, per farmacia
23.19.20	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.19.90	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
23.20.00	Fabbricazione di prodotti refrattari

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

23.31.00	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
23.32.00	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.41.00	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.42.00	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
23.43.00	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
23.44.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
23.49.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
23.51.00	Produzione di cemento
23.52.10	Produzione di calce
23.52.20	Produzione di gesso
23.61.00	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
23.62.00	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.63.00	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.64.00	Produzione di malta
23.65.00	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
23.69.00	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
23.70.10	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
23.70.20	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
23.70.30	Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava
23.91.00	Produzione di prodotti abrasivi
23.99.00	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
24	METALLURGIA
24.31.00	Stiratura a freddo di barre
24.32.00	Laminazione a freddo di nastri
24.33.01	Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
24.33.02	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
24.34.00	Trafilatura a freddo
24.41.00	Produzione di metalli preziosi e semilavorati
24.42.00	Produzione di alluminio e semilavorati
24.43.00	Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
24.44.00	Produzione di rame e semilavorati
24.45.00	Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
24.46.00	Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio)
24.51.00	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
24.52.00	Fusione di acciaio
24.53.00	Fusione di metalli leggeri
24.54.00	Fusione di altri metalli non ferrosi
25	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
25.11.00	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
25.12.10	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
25.12.20	Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
25.21.00	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.29.00	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione
25.30.00	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
25.40.00	Fabbricazione di armi e munizioni
25.50.00	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.61.00	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.62.00	Lavori di meccanica generale
25.71.00	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.72.00	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

25.73.11	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
25.73.12	Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
25.73.20	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.91.00	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
25.92.00	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
25.93.10	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
25.93.20	Fabbricazione di molle
25.93.30	Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
25.94.00	Fabbricazione di articoli di bulloneria
25.99.11	Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
25.99.19	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
25.99.20	Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
25.99.30	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
25.99.91	Fabbricazione di magneti metallici permanenti
25.99.99	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
26	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
26.11.01	Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
26.11.09	Fabbricazione di altri componenti elettronici
26.12.00	Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
26.20.00	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.30.10	Fabbricazione di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
26.30.21	Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
26.30.29	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
26.40.01	Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini
26.40.02	Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)
26.51.10	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
26.51.21	Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal detector
26.51.29	Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
26.52.00	Fabbricazione di orologi
26.60.01	Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
26.60.02	Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
26.60.09	Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche
26.70.11	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
26.70.12	Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
26.70.20	Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
26.80.00	Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.12.00	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.20.00	Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
27.31.01	Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
27.31.02	Fabbricazione di fibre ottiche
27.32.00	Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
27.33.01	Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
27.33.09	Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

27.40.01	Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto
27.40.09	Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
27.51.00	Fabbricazione di elettrodomestici
27.52.00	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
27.90.01	Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
27.90.02	Fabbricazione di insegne luminose e apparecchiature elettriche di segnalazione
27.90.03	Fabbricazione di condensatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
27.90.09	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
28.11.11	Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12	Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.20	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14.00	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15.10	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.20	Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.21.10	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.21	Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
28.21.29	Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
28.22.01	Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02	Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03	Fabbricazione di carriole
28.22.09	Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.01	Fabbricazione di cartucce toner
28.23.09	Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
28.24.00	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.10	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92	Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93	Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
28.29.99	Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
28.30.10	Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.90	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.41.00	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.49.01	Fabbricazione di macchine per la galvanostegia

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

28.49.09	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
28.91.00	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92.01	Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
28.92.09	Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93.00	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.94.10	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei
28.94.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.30	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96.00	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.99.10	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.20	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.30	Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.91	Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
28.99.92	Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
28.99.93	Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
29	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
29.10.00	Fabbricazione di autoveicoli
29.20.00	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
29.31.00	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori
29.32.01	Fabbricazione di sedili per autoveicoli
29.32.09	Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca
30	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
30.11.01	Fabbricazione di sedili per navi
30.12.00	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
30.20.01	Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
30.20.02	Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere
30.30.01	Fabbricazione di sedili per aeromobili
30.30.02	Fabbricazione di missili balistici
30.30.09	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
30.40.00	Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
30.91.11	Fabbricazione di motori per motocicli
30.91.12	Fabbricazione di motocicli
30.91.20	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
30.92.10	Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori)
30.92.20	Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
30.92.30	Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
30.92.40	Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
30.99.00	Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
31	FABBRICAZIONE DI MOBILI
31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00	Fabbricazione di materassi
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50	Finitura di mobili
31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
32	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
32.11.00	Coniazione di monete
32.12.10	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32.12.20	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
32.13.01	Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
32.13.09	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
32.20.00	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
32.30.00	Fabbricazione di articoli sportivi
32.40.10	Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
32.40.20	Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
32.50.11	Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
32.50.12	Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali per diagnosi (incluse parti staccate e accessori)
32.50.13	Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario
32.50.14	Fabbricazione di centrifughe per laboratori
32.50.20	Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
32.50.30	Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
32.50.40	Fabbricazione di lenti oftalmiche
32.50.50	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.91.00	Fabbricazione di scope e spazzole
32.99.11	Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
32.99.12	Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
32.99.13	Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
32.99.14	Fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale (maschere a gas)
32.99.19	Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.20	Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
32.99.30	Fabbricazione di oggetti di cancelleria
32.99.40	Fabbricazione di casse funebri
32.99.90	Fabbricazione di altri articoli nca
33	RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
33.11.01	Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
33.11.02	Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
33.11.03	Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni
33.11.04	Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
33.11.05	Riparazione e manutenzione di armi bianche
33.11.06	Riparazione e manutenzione di container
33.11.07	Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa
33.11.09	Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
33.12.10	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
33.12.20	Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

33.12.30	Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori)
33.12.40	Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
33.12.51	Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax)
33.12.52	Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
33.12.53	Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
33.12.54	Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio
33.12.55	Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)
33.12.59	Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca
33.12.60	Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
33.12.70	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
33.12.91	Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
33.12.92	Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento
33.12.99	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le macchine utensili)
33.13.01	Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche e fotocinematografiche (escluse macchine fotografiche e videocamere)
33.13.03	Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
33.13.04	Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori
33.13.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer)
33.14.00	Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)
33.15.00	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori), limitatamente alla "riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto"
33.16.00	Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
33.17.00	Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)
33.19.01	Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
33.19.02	Riparazione di prodotti in gomma
33.19.03	Riparazione di articoli in vetro
33.19.04	Riparazioni di altri prodotti in legno nca
33.19.09	Riparazione di altre apparecchiature nca
33.20.01	Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.02	Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.03	Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
33.20.04	Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
33.20.05	Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
33.20.06	Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili
33.20.07	Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
33.20.08	Installazione di apparecchi elettromedicali

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

33.20.09	Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
38	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
38.21.01	Produzione di compost
38.21.09	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi (limitatamente al trattamento che precede lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi speciali solidi o non solidi speciali)
38.22.00	Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi limitatamente: - allo smaltimento dei rifiuti di amianto
38.31.10	Demolizione di carcasse
38.31.20	Cantieri di demolizione navali
38.32.10	Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
38.32.20	Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
38.32.30	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse (limitatamente al riciclaggio di rifiuti industriali e biomasse)
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
52	MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
52.10.10	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.10.20	Magazzini frigoriferi per conto terzi
52.21.10	Gestione di infrastrutture ferroviarie
52.21.20	Gestione di strade, ponti, gallerie
52.21.30	Gestione di stazioni per autobus
52.21.40	Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
52.21.50	Gestione di parcheggi e autorimesse
52.21.60	Attività di traino e soccorso stradale
52.21.90	Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
52.22.01	Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione
52.22.09	Altre attività dei servizi connesse al trasporto marittimo e per vie d'acqua
52.23.00	Attività dei servizi connesse al trasporto aereo
52.24.10	Movimento merci relativo a trasporti aerei
52.24.20	Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
52.24.30	Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
52.24.40	Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
52.29.10	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
52.29.21	Intermediari dei trasporti
52.29.22	Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
58	ATTIVITÀ EDITORIALI
58.11.00	Edizione di libri
58.12.01	Pubblicazione di elenchi
58.12.02	Pubblicazione di mailing list
58.13.00	Edizione di quotidiani
58.14.00	Edizione di riviste e periodici
58.19.00	Altre attività editoriali
58.21.00	Edizione di giochi per computer
58.29.00	Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
59	ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
59.11.00	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12.00	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
59.20.10	Edizione di registrazioni sonore
59.20.20	Edizione di musica stampata
59.20.30	Studi di registrazione sonora
61	TELECOMUNICAZIONI
61.10.00	Telecomunicazioni fisse
61.20.00	Telecomunicazioni mobili
61.30.00	Telecomunicazioni satellitari
61.90.10	Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
61.90.20	Posto telefonico pubblico ed Internet Point
61.90.91	Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
61.90.99	Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca
62	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09.01	Configurazione di personal computer
62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
63.11.20	Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.30	Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
63.12.00	Portali web
63.91.00	Attività delle agenzie di stampa
M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
71	ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
71.20.22	Attività per la tutela di beni di produzione controllata
72	RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.01	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
72.20.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
N	NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
82	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
82.20.00	Attività dei call center

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' 6 aprile 2022, n. 254

PO FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss. mm. e ii. - Titolo II - Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI" - Avviso per la presentazione di progetti promossi da PICCOLE IMPRESE ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento - Approvazione modifiche

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA'
SU PROPOSTA DELL'ISTRUTTORE**

Visti:

- l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA", integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0", pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22: Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0" pubblicato sul BURP n. 15 del 28/01/2021;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28 luglio 2021 e ss.mm.ii, riguardante la istituzione delle nuove Sezioni ai sensi dell'art.8 comma 4 del DPGR 22/2021;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.263 del 10 agosto 2021 e ss.mm.ii. di attuazione della DGR n.1289/2021 ovvero di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni;
- la DGR n. 1576 del 30.09.2021 ad oggetto: "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22";
- la Determinazione Dirigenziale 013/DIR/2022/00009 di conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22;
- l'Atto Dirigenziale n. 304 del 17/05/2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi riguardante il conferimento dell'incarico di "Responsabile della Sub azione 1.1.b – 1.1.c – 3.1.b – 3.1.c";
- il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 "per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)" (B.U.R.P. n. 139 del 06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n.14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
- il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi

- alle imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022";
- la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024";
- la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."
- la D.G.R. 21.02.2022 n. 214 ad oggetto: "POR - POC Puglia 2014/2020 - Interventi per la Competitività - Asse I Azioni 1.1 - 1.2 - 1.3 - Asse III Azioni 3.1 - 3.3 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022 -2024 ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. – Riprogrammazione delle risorse";
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005.

Visti altresì:

- la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 con le quali la Regione Puglia ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l'attuazione delle stesse;
- l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato "Sviluppo Locale", sottoscritto in data 25 luglio 2013, per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell'allegato 1 "Programma degli interventi immediatamente cantierabili", tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l'operazione denominata "PIA Manifatturiero/ Agroindustria piccole imprese", a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
- la DGR n. 2424 del 21.11.2014 "Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al Fondo con deliberazione CIPE n. 14/2013" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 17.12.2014, con la quale si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti nell'Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14.10.2014;

Premesso che:

- sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014 "Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione", Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE;
- con D.G.R n. 1682 del 26/09/2018 e con successiva rettifica con la D.G.R. n. 2311 del 11/12/2018 la Giunta Regionale ha provveduto all'adozione definitiva del R.R. n. 2/2019 recante le modifiche al "Regolamento regionale del 30 settembre 2014, n. 17 "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)", pubblicato sul BURP n. 5 suppletivo del 17 gennaio 2019);
- con DGR n. 2445 del 21.11.2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto Intermedio per l'attuazione degli aiuti di cui al Titolo II "Aiuti a finalità regionale" del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014, a norma dell'art. 6, comma 7, del medesimo e dell'art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell'ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell'art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
- con DGR. n. 1735 del 06.10.2015, la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo regionale 2014-2020 – FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13.08.2015, che adotta il Programma Operativo Puglia per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (BURP n. 137 del 21.10.2015);

- con DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13 ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
- con DGR n. 2029 del 15.11.2018, la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854 di approvazione di determinati elementi del Programma Operativo Regionale "Puglia FESR FSE 2014-2020" per il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Puglia in Italia;
- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali per il periodo compreso tra il 01.01.2014 e il 31.12.2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche e operative per contribuire all'implementazione della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni, in linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento Generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del Fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del Fondo FSE) nonché con i contenuti dell'Accordo di Partenariato definitivo a I livello nazionale.

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07.05.2015 è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l'Avviso: "FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI" - denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole imprese ai sensi dell'art. 27 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014", successivamente modificato con AA.DD. della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi nn. 68/2016 (BURP n. 13 del 11.02.2016), 628/2016 (BURP n. 42 del 14.04.2016), 838/2016 (BURP n. 54 del 12.05.2016), 1253/2016 (BURP n. 76 del 30.06.2016) e 541 del 08/08/2019 (BURP n. 20 del 13/02/2020);
- con l'approvazione del R.R. n. 2/2019 di modifica del Regolamento regionale del 30 settembre 2014, n. 17 "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)", la Giunta regionale ha provveduto all'adeguamento ed aggiornamento del Regolamento medesimo e nell'occasione è stato avviato un processo di semplificazione delle procedure, finalizzato anche alla riduzione dei tempi procedurali, ed a fornire chiarimenti applicativi su specifiche fattispecie di aiuti;
- con Deliberazione n. 1495 del 02.08.2019 la Giunta Regionale ha provveduto all'approvazione delle linee di indirizzo per la modifica dell'avviso Titolo II - Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI" - denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole imprese ai sensi dell'art. 27 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014", ai sensi dell'art. 6 comma 5 del su citato regolamento;
- con Determinazione dirigenziale n. 541 del 08.08.2019, in attuazione delle linee di indirizzo dettate dalla D.G.R. 02.08.2019 n. 1495, si è proceduto ad approvare le modifiche all'avviso Titolo II - Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI" - denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole imprese ai sensi dell'art. 27 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014";

Considerato che:

- la Commissione Europea con la Circolare "Aiuto di Stato SA. 100380 (2021/N)" ha approvato la carta dell'Italia per la concessione degli aiuti a finalità regionale dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 nel quadro degli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;
- in data 10/03/2022 sono state esaminate e condivise, in sede di Partenariato Economico Sociale, possibili modifiche da apportare agli avvisi emanati dalla Sezione Competitività a valere sul Regolamento, in particolare:

- nell'Avviso "PIA Piccole Imprese": modifica del calcolo dell'ESL – Equivalente Sovvenzione Lordo, come da nuove indicazioni fornite dalla suddetta Carta Aiuti, al fine di garantire una maggiore intensità di aiuto per le PMI;
- nell'Avviso "PIA Piccole Imprese": inserimento di codici ATECO relativi alla produzione di compost e al trattamento di rifiuti speciali;
- con Deliberazione n. 392 del 21/03/2022, la Giunta Regionale ha approvato le modifiche al Regolamento regionale 30 settembre 2014, n.17 "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)", in particolare al seguente articolo:
 - art. 13, relativo alla disciplina generale del cumulo delle agevolazioni;
- in data 22/03/2022 la suddetta D.G.R. è stata trasmessa alla Commissione Consiliare competente, ai fini dell'acquisizione del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ai sensi dell'art. 44, comma 2 della L.R. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. 44/2014;
- in data 24/03/2022 la Commissione Consiliare ha espresso, all'unanimità, parere favorevole in merito alle modifiche approvate con la succitata DGR;
- con D.G.R. n. 441 del 28/03/2022 sono state adottate, definitivamente, le modificazioni al Regolamento regionale 30 settembre 2014, n.17 "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)" e, contestualmente, approvate le linee di indirizzo per la modifica, tra gli altri, dell'avviso Capo 2 - PIA Piccole;
- il suddetto Regolamento è stato pubblicato sul BURP n. 40 supplemento del 05/04/2022 ed è entrato in vigore in pari data, in virtù della procedura di urgenza prevista dall'art. 53 dello Statuto Regionale.

In considerazione di quanto sopra rilevato si ravvisa, pertanto, la necessità:

- di approvare le modifiche all'Avviso (Allegato parte integrante del presente provvedimento), in attuazione delle linee di indirizzo di cui alla succitata D.G.R. e come di seguito specificato:
- inserimento del riferimento alla nuova Carta degli Aiuti con relativo chiarimento sulle modalità di calcolo dell'ESL e sulle modalità di eventuale riproporzionamento del contributo nel caso di superamento delle nuove soglie, come di seguito specificato:

"Fermo restando le intensità della sovvenzione complessiva per gli investimenti in "Attivi Materiali" di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, in presenza di un ulteriore ESL derivante da un aiuto in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, lo stesso ESL, derivante dal finanziamento del rischio, può essere cumulato con la sovvenzione complessiva di cui sopra sino al limite di 10 punti percentuali (45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole imprese secondo la carta degli aiuti vigente. Nel caso di superamento delle suddette intensità, si procede a ridurre la sovvenzione nei limiti delle previsioni della carta degli aiuti - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvato il 02.12.2021 C(2021) 8655 final."
- inserimento dei seguenti codici ATECO:
 - 38.21.01 "Produzione di compost"
 - 38.21.09 "Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi" limitatamente al trattamento che precede lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi speciali solidi o non solidi speciali
- di approvare l'Allegato 1_Lista Codici ATECO, parte integrante del presente provvedimento, che include fra gli altri anche i succitati con le relative limitazioni.

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti Contabili ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva nessun onere a carico del Bilancio Regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- rilevata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. e dell'art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia

DETERMINA

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare le modifiche all'Avviso (Allegato parte integrante del presente provvedimento), in attuazione delle linee di indirizzo di cui alla DGR n. 441 del 28/03/2022 e come di seguito specificato:
- inserimento del riferimento alla nuova Carta degli Aiuti con relativo chiarimento sulle modalità di calcolo dell'ESL e sulle modalità di eventuale riproporzionamento del contributo nel caso di superamento delle nuove soglie, come di seguito specificato:
"Fermo restando le intensità della sovvenzione complessiva per gli investimenti in "Attivi Materiali" di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, in presenza di un ulteriore ESL derivante da un aiuto in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, lo stesso ESL, derivante dal finanziamento del rischio, può essere cumulato con la sovvenzione complessiva di cui sopra sino al limite di 10 punti percentuali (45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole imprese secondo la carta degli aiuti vigente. Nel caso di superamento delle suddette intensità, si procede a ridurre la sovvenzione nei limiti delle previsioni della carta degli aiuti - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvato il 02.12.2021 C(2021) 8655 final."
- inserimento dei seguenti codici ATECO:
 - o 38.21.01 "Produzione di compost"
 - o 38.21.09 "Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi" limitatamente al trattamento che precede lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi speciali solidi o non solidi speciali;
- di approvare l'Allegato 1_Lista Codici ATECO, parte integrante del presente provvedimento, che include fra gli altri anche i succitati con le relative limitazioni;

- di dare atto che le modifiche contenute nella presente determinazione entrano in vigore e saranno applicate a far data dal giorno 07.04.2022;
- di pubblicare sul BURP la presente Determinazione.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale elettronico:

- è immediatamente esecutivo;
- si compone di n.6 pagine cui si aggiungono n.21 pagine relative all'Avviso, n.11 pagine relative all'Allegato 1, per un totale di n.38 pagine;
- verrà trasmesso in forma digitale a:
 - Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.;
 - Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico;
 - Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020;
- sarà pubblicato sui portali www.regione.puglia.it Sezione "Amministrazione Trasparente – Determinazioni Dirigenziali" e www.sistema.puglia.it - Determinazioni Dirigenziali, e sul B.U.R.P.

Il Dirigente della Sezione
Giuseppe Pastore



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2014-2020
Obiettivo Convergenza

Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 suppl. del 06/10/2014, modificato dal Regolamento Regionale n. 2 del 10 gennaio 2019, pubblicato sul BURP n. 5 suppl. del 17/01/2019, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17/06/2014, modificato dal Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14/06/2017 –

Titolo II – Capo 2 (Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI) –

Avviso per la presentazione di progetti promossi da PICCOLE IMPRESE ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento.

Premesse

1. Il presente Avviso rende operative le disposizioni previste dal Titolo II - Capo 2 (Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI) del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 suppl. del 06/10/2014, modificato dal Regolamento Regionale n. 2 del 10 gennaio 2019, pubblicato sul BURP n. 5 suppl. del 17/01/2019, di seguito "Regolamento regionale", con riferimento ai progetti presentati da piccole imprese.
2. Gli interventi da agevolare sono selezionati con procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del Regolamento regionale.
3. La gestione del presente strumento è di competenza della Regione – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Competitività, che procederà all'attuazione anche mediante il coinvolgimento dell'Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.
Puglia Sviluppo S.p.A. si occuperà della gestione della presente misura agevolativa in quanto designato quale Soggetto intermediario ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e della D.G.R. n. 2445 del 21 novembre 2014.

Art. 1 - Dotazione finanziaria

1. Le risorse complessive disponibili destinate all'agevolazione dei progetti presentati a valere sul presente Avviso ammontano a 20 milioni di euro a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione e assegnati all'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo Locale".
2. Dette risorse potranno essere implementate con ulteriori finanziamenti rivenienti dal P.O.R. Puglia 2014/2020, modificato dalla Commissione Europea e, adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 2029 del 15/11/2018 (BURP n. 157 del 10.12.2018) come di seguito specificato:
 - Asse prioritario III "Competitività delle Piccole e Medie Imprese" – obiettivi specifici:
 - 3a "Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo", Azione 3.1 "Interventi per il rilancio e la propensione agli investimenti del sistema produttivo";
 - 3d "Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi", Azione 3.5 "Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi";
 - 3e "Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI", Azione 3.7 "Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI";
 - Asse prioritario I "Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione" – obiettivo specifico:
 - 1a "Incrementare l'attività di innovazione nelle imprese", Azione 1.1 "Interventi di sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi" e Azione 1.3 "Interventi per l'innovazione e l'avanzamento tecnologico delle imprese".
3. L'Avviso contribuisce in via prioritaria al perseguimento dell'indicatore di output CO01 "Numero di imprese che ricevono un sostegno" di cui alle seguenti priorità di investimento del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020:
 - 1.b) "Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore";



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- 3.a) "Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese";
- 3.b) "Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione";
- 3.c) "Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi".

L'Avviso potrà contribuire, anche in relazione alle peculiarità degli interventi, al perseguimento di ulteriori indicatori, secondo le indicazioni riportate nel documento denominato "Nota metodologica per il monitoraggio fisico degli Indicatori di output FESR", POS C.3-Allegato 1 al Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014-2020.

Art. 2 – Operatività ed oggetto dell'intervento

1. Le istanze alla fase di accesso possono essere presentate a partire dal 15 giugno 2015 come da Determina Dirigenziale n. 973 del 29/05/2015.
2. Le istanze di accesso devono riguardare progetti integrati di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 1 milione di euro e 20 milioni di euro.
3. Per progetto integrato si intende il complesso dei programmi di investimento di ciascuna impresa; ciascun programma di investimento riguarda un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono previsti investimenti in attivi materiali, che devono essere obbligatoriamente integrati con investimenti in ricerca e sviluppo di cui al successivo articolo 8 e/o con investimenti in innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione di cui al successivo articolo 9. Inoltre, ciascun programma di investimento può essere integrato con investimenti per l'acquisizione di servizi di cui al successivo articolo 10.
4. Gli aiuti possono essere concessi con i seguenti limiti:
 - a) L'aiuto in Attivi Materiali non può essere superiore a 6 milioni di Euro per impresa;
 - b) Le agevolazioni, compresa l'eventuale maggiorazione, per gli investimenti in ricerca e sviluppo non potranno superare, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento ammissibile per impresa, i seguenti importi:
 - i. Euro 5 milioni per attività di ricerca industriale;
 - ii. Euro 3,5 milioni per attività di sviluppo sperimentale;
 - iii. Euro 0,5 milioni per gli studi di fattibilità tecnica;
 - iv. Euro 2 milioni per i brevetti.
 - c) Gli aiuti all'innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione non possono superare 0,5 milioni di Euro per impresa e 7,5 milioni per progetto integrato. Il limite degli aiuti alle spese per la messa a disposizione di personale altamente qualificato è pari a 0,5 milioni di Euro per progetto integrato.
 - d) Le agevolazioni per gli investimenti per l'acquisizione di servizi non potranno superare, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento ammissibile, i seguenti importi:
 - i. 200 mila euro per impresa e 2 milioni di Euro per progetto integrato per acquisizione di Servizi di consulenza di cui all'art. 65 del Regolamento regionale;
 - ii. 100 mila euro per impresa e 2 milioni di Euro per progetto integrato per la partecipazione a fiere di cui all'art. 67 del Regolamento regionale. Dette soglie sono incrementate del 20% per le imprese che si associano nella forma della rete d'impresa e per le imprese che abbiano conseguito il rating di legalità.
5. L'ammontare degli investimenti in Attivi Materiali non potrà comunque essere inferiore al 20% degli investimenti complessivi ammissibili per impresa.
6. Sarà possibile derogare al limite di cui al comma precedente e prevedere spese per Attivi Materiali in percentuale non inferiore al 5%, solo nel caso in cui:
 - il progetto rientri nell'ambito del Codice Ateco 62;
 - tale codice risulti anche identificativo dell'attività prevalente svolta dall'impresa (Ateco 2007 di importanza primaria),
 - l'impresa dimostri, attraverso documentazione probante ed idonea anche rispetto alla durata del programma, di disporre delle attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto attraverso la forma "as a service".



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Tale circostanza dovrà essere attestata da un tecnico dell'area scientifica e sottoscritta per avallo dal rappresentante legale della società.

Per "documentazione probante ed idonea" si intende:

1. la relazione redatta da un tecnico dell'area tecnico scientifica e sottoscritta per avallo dal rappresentante legale della società che attesti che la forma di contratto *as a service* ipotizzata sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi di progetto e che descriva di quali beni/attrezzature l'impresa si debba dotare nella ipotesi di realizzare una infrastruttura in grado di erogare le funzionalità necessarie con il medesimo livello di servizio, come da offerte allegata di cui al successivo punto 2;
2. offerte economiche che consentano di calcolare il valore equivalente dei beni/attrezzature/hardware e software come descritti nella relazione di cui al punto precedente, fino al raggiungimento almeno del 20% della quota in Attivi Materiali.

In fase di verifica l'impresa dovrà dimostrare tramite fatture di aver effettivamente acquisito i servizi di cui alla relazione tecnica, o servizi equivalenti.

Art. 3 – Soggetti Beneficiari

1. Può presentare domanda per le agevolazioni di cui al presente Avviso una impresa di piccola dimensione, come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., in regime di contabilità ordinaria, che alla data di presentazione della domanda abbia già approvato almeno tre bilanci di esercizio, che abbia registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 1,5 milioni di euro e che abbia registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, un numero di ULA almeno pari a 10. Nel caso in cui l'istanza di accesso sia presentata da un'impresa di piccole dimensioni non attiva, la piccola impresa controllante deve avere approvato almeno tre bilanci alla data di presentazione della domanda, deve aver registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 1,5 milioni di euro ed aver registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, un numero di ULA almeno pari a 10.
2. Il progetto integrato può prevedere, insieme al progetto presentato dalla piccola impresa in possesso dei predetti requisiti, anche la realizzazione di programmi di investimento di altre piccole o microimprese attive con almeno due bilanci approvati, a condizione che le aderenti, qualora non in possesso dei requisiti di tre bilanci approvati, del fatturato medio non inferiore a 1,5 milioni di euro e dei 10 ULA, promuovano investimenti di importo non superiore a 2 milioni di euro.
Nell'ambito del progetto integrato, ciascun programma di investimento realizzato da micro e piccole imprese aderenti deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 500.000.
3. Nell'ambito del programma integrato promosso da piccole imprese, l'iniziativa imprenditoriale di competenza della piccola impresa proponente, che assume la responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica e industriale, deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell'importo complessivo del programma.
4. I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono:
 - a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese;
 - b) essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
 - c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - d) non rientrare tra coloro per i quali risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 ed operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria; della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
 - e) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte delle imprese;



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- f) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- g) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, come definita all'articolo 2 del Regolamento di esenzione;
- h) non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento per il quale è richiesto l'aiuto nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegnano a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento per il quale è richiesto l'aiuto.

Art. 4 – Iniziative ammissibili

1. In coerenza con l'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, con il documento "Strategia regionale per la specializzazione intelligente" (Smart Puglia 2020), approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1732 del 1° agosto 2014 e s.m.i. e con il documento "La Puglia delle Key Enabling Technologies" - 2014 a cura di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia), le iniziative proposte devono essere riconducibili alle aree di innovazione di seguito riportate:
 - a. **Area di innovazione Manifattura sostenibile**
 - Fabbrica intelligente
 - Settori applicativi: Meccanica, Manifatturiero, Trasporti (automotive, ferroviario, navale)*
 - Aerospazio - Aeronautica
 - Meccatronica
 - b. **Area di innovazione Salute dell'uomo e dell'ambiente**
 - Benessere della persona
 - Settori applicativi: Terapie innovative e farmaceutica, diagnostica, bioinformatica*
 - Green Blue economy
 - Settori applicativi: Tecnologie per le energie, ambiente e territorio*
 - Agroalimentare - Agroindustria
 - c. **Area di innovazione Comunità digitali, creative e inclusive**
 - Industria culturale e creativa
 - Settori applicativi: Social Innovation*
 - Beni culturali
 - Settori applicativi: Beni culturali.*
2. Le aree di innovazione ed i settori applicativi di riferimento devono essere, a loro volta, collegabili alle KETs - **Tecnologie chiave abilitanti**¹:
 - Micro e Nanoelettronica
 - Nanotecnologie
 - Biotecnologie
 - Fotonica
 - Materiali avanzati
 - Tecnologie di produzione avanzata.

Si evidenzia che l'*Information and Communications Technology* opera in maniera trasversale rispetto alle aree di innovazione elencate al comma precedente.

¹ Tecnologie abilitanti e di supporto alle Aree di specializzazione tecnologica regionali definite nella COM (2012) 391 "Una strategia europea per le tecnologie abilitanti".



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

3. Ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 1 e 13 del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m. e i. sono esclusi i seguenti settori:
- pesca e acquacoltura;
 - produzione primaria di prodotti agricoli;
 - settore del carbone;
 - siderurgia;
 - costruzione navale;
 - fibre sintetiche;
 - trasporti e relative infrastrutture;
 - produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
 - trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
- Sono, altresì, escluse le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita.
4. Sono ammissibili gli investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione "C" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007" ad eccezione dei gruppi e classi di cui alla sezione "C" afferenti i settori esclusi riportati nel precedente comma 3 e di seguito indicati:
- 12.0 "Industria del tabacco";
- 19 "Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio" ad eccezione del 19.20.40 "Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale";
- 20.6 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali";
- 24.1 "Siderurgia";
- 24.2 "Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato)";
- 30.11.02 "Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)";
- 33.15 "Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i motori)", limitatamente alla "riparazione e manutenzione ordinaria di navi".
5. Sono ammissibili anche gli investimenti riguardanti i seguenti servizi di cui alla "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007": "52", "58", "59", "61", "62", "63" limitatamente alle sottocategorie "63.11.20", "63.11.30", "63.12.00" e "63.91.00", "71.2", "72", "82" limitatamente alla classe "82.20.00 attività dei call center", nonché le sottocategorie:
- "38.21.01 Produzione di compost";
 - "38.21.09 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi" limitatamente al trattamento che precede lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi speciali solidi o non solidi speciali;
 - "38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi" limitatamente ai rifiuti di amianto.
 - "38.31.10 Demolizione di carcasse";
 - "38.31.20 Cantieri di demolizione navali";
 - "38.32.10 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici";
 - "38.32.20 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche";
 - "38.32.30 Recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse". Tale Codice è ammissibile esclusivamente per il riciclaggio di rifiuti industriali e biomasse".

Si chiarisce che la classe 38.32 "Recupero e cernita dei materiali" si riferisce agli impianti finalizzati alla materia prima secondaria (end of waste) per la trasformazione di rifiuti metallici e non metallici, rottami ed altri oggetti, usati o meno, in materie prime secondarie, comprendendo di solito un processo di trasformazione meccanica o chimica.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

6. Attesa la necessità di garantire idoneo raccordo con la Pianificazione e Programmazione vigente nel settore di gestione dei rifiuti, le proposte progettuali di cui ai codici Ateco riferiti alle attività di valorizzazione dei rifiuti saranno ammesse previa acquisizione di esito favorevole da parte del Tavolo Tecnico costituito da Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, AGER, Sezione Competitività e Puglia Sviluppo S.p.A. Tale Tavolo Tecnico si riunisce con cadenza mensile per l'istruttoria delle istanze ricevute; è consentito un unico rinvio per approfondimenti istruttori. Inoltre, esclusivamente per i progetti ricadenti nell'ambito della sottocategoria 38.21.01 "Produzione di compost", le istanze di accesso devono essere corredate da un atto unilaterale d'obbligo ad assicurare prioritariamente il fabbisogno dei Comuni Pugliesi, precisando che tale documentazione costituisce condizione necessaria alla positiva valutazione istruttoria delle domande.

Infine, con esclusivo riferimento ai progetti ricadenti nell'ambito della sottocategoria "38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi, limitatamente ai rifiuti di amianto" saranno valutate favorevolmente le iniziative che prevedano esclusivamente il trattamento e smaltimento del rifiuto di amianto raccolto nell'ambito della Regione Puglia. Le tariffe applicate dovranno essere esposte nel business plan e dovranno tenere conto dei benefici rivenienti dall'agevolazione richiesta sul piano economico finanziario dell'impresa.

Art. 5 – Localizzazione

1. Le iniziative agevolabili con il presente Avviso devono essere riferite a unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Regione Puglia.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 della modifica al Regolamento Regionale n. 17 del 2014, per delocalizzazione si intende il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Si chiarisce che si configura il trasferimento se:
 - il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti
 - e
 - vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE.
3. L'impresa decade dal beneficio dell'aiuto se questa, o altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, delocalizza sia secondo quanto descritto al comma precedente sia se delocalizza l'attività oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall'Unione Europea e dallo Spazio Economico Europeo nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Art. 6 – Investimenti iniziali

1. Gli aiuti agli investimenti iniziali riguardano:
 - a. la realizzazione di nuove unità produttive;
 - b. l'ampliamento di unità produttive esistenti;
 - c. la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
 - d. un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.
2. Per la tipologia di investimento di cui alla lett. c) del precedente comma, i costi ammissibili devono superare almeno il 200% del valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.
3. Per quanto concerne la tipologia di investimento di cui alla lett. d) del comma 1, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare.
4. Non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti finalizzati alla mera sostituzione di impianti.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

5. Le imprese beneficiarie confermano di non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento per il quale è richiesto l'aiuto nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento per il quale è richiesto l'aiuto.
6. Le imprese beneficiarie degli aiuti disciplinati dal presente Avviso si impegnano al mantenimento dei livelli occupazionali presenti nel territorio della Regione Puglia e al loro incremento presso le unità locali oggetto di agevolazione. Tale obbligo è assunto per l'anno a regime e i successivi tre anni.
7. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati nelle Immobilizzazioni del beneficiario per almeno 5 anni in relazione alle opere murarie e assimilate e agli attivi immateriali e di tre anni per i restanti investimenti dalla data di completamento dell'investimento. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.
8. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti con le intensità riportate nel successivo articolo 11 del presente Avviso.

Art. 7 - Spese di investimento ammissibili in Attivi materiali per investimenti iniziali

1. Nell'ambito degli Attivi Materiali sono ammissibili le spese per:
 - a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 5% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
 - b. opere murarie e assimilabili (incluso l'acquisto dell'immobile);
 - c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività di rappresentanza;
 - d. acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma.
2. Con riferimento al comma precedente, lettera b), le spese per opere murarie e assimilabili relative ad interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché quelle relative a nuova costruzione sono ammissibili solo nei casi in cui l'impresa dimostri, attraverso una relazione dettagliata, corredata da documentazione probatoria, che l'assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo. In caso di acquisto di immobili, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 paragrafo 6 del Regolamento 651/2014 e s.m.i., sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; la transazione avviene a condizioni di mercato. Non è ammissibile l'acquisto di immobili che siano stati oggetto di agevolazione nei dieci anni precedenti come stabilito dall'articolo 18, comma 1 lettera c) del D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
3. Con riferimento al comma 1, lettera c., sono ammissibili anche le spese per l'acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
Gli attivi immateriali sono ammissibili se soddisfano le seguenti condizioni:
 - essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 - essere ammortizzabili;
 - essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, e figurare all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni.
4. Sono ammissibili le spese relative a studi preliminari di fattibilità nel limite del 1,5% dell'importo complessivo delle spese ammissibili. Le spese per progettazioni e direzione lavori sono finanziabili nel limite del 6% delle voci di cui alla lettera b) del comma 1.
5. L'area dell'immobile destinata ad uffici, ritenuta congrua, è costituita da una superficie pari a 25 mq per addetto. Inoltre, si ritiene ammissibile la casa del custode nel limite di 100 mq e una superficie per sala riunioni nel limite di



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

60 mq. Resta inteso che l'impresa dovrà dimostrare, in sede di rendicontazione finale, nel caso di alloggio del custode, l'assunzione di un addetto con tale qualifica.

6. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano".
7. Non sono ammesse, altresì, le spese relative all'acquisto di mezzi mobili targati.
8. Non sono comunque ammissibili:
 - a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
 - b. le spese relative all'acquisto di scorte;
 - c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
 - d. i titoli di spesa regolati in contanti;
 - e. le spese di pura sostituzione;
 - f. le spese di funzionamento in generale;
 - g. le spese in leasing;
 - h. tutte le spese non capitalizzate ad eccezione delle spese di Ricerca e Sviluppo, ed altresì delle spese relative alle consulenze per l'Innovazione (Titolo V Capo 2) e per Aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi (Titolo IV);
 - i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
 - j. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro;
 - k. le spese per opere murarie e assimilabili, ad eccezione di quelle relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché di quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in cui l'impresa dimostri che l'assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo;
 - l. il suolo aziendale e sue sistemazioni oltre il limite del 5% dell'importo dell'investimento in attivi materiali.

Art. 8 – Investimenti in Ricerca e Sviluppo

1. Per gli investimenti in ricerca e sviluppo trovano applicazione le disposizioni del Capo 1 del Titolo V del Regolamento regionale.
2. Gli investimenti ammissibili in ricerca riguardano le seguenti categorie di intervento:
 - a) ricerca industriale;
 - b) sviluppo sperimentale.
 Inoltre, per ciascuna categoria di intervento sono anche ammissibili investimenti relativi a:
 - c) studi di fattibilità tecnica.
3. Sono ammissibili le seguenti spese:
 - a. spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca), a condizione che lo stesso sia operante nelle unità locali ubicate nella regione; a tal fine, si procederà ad effettuare la verifica secondo una procedura dei costi standard (secondo le disposizioni del Decreto Interministeriale MIUR MISE prot. n.116 del 24/01/2018 "Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi Fesr 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale" circolarizzato con nota del 21 marzo 2018 del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n.4879);
 - b. i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, secondo le previsioni del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139;
 - c. i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato tramite una transazione effettuata e che non comporti elementi di collusione, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
 - d. le ulteriori spese generali direttamente imputabili al progetto;



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- e. altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
4. Tra i costi ammissibili rientrano quelli per ricerche acquisite contrattualmente da terzi: Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Centri e Laboratori di ricerca privati, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.
 5. Nel caso in cui il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi abbiano partecipazioni reciproche a livello societario o abbiano i medesimi amministratori la spesa dovrà essere rendicontata al costo al netto di ogni ricarico. Ai fini del riconoscimento dei costi relativi a questa voce, dovrà essere presentata dettagliata documentazione tecnico-economica sufficiente a dimostrare le motivazioni della scelta effettuata nonché la congruenza dei costi preventivati. Dovranno, infine, essere chiaramente indicati i risultati acquisibili a valle dell'intervento, la cui proprietà deve rimanere in testa al soggetto beneficiario del contributo.
 6. I beneficiari di aiuti alla ricerca e allo sviluppo possono sfruttare i risultati ottenuti nel territorio nazionale e in altri Stati membri.
 7. Nel caso di aiuti a progetti con attività di cui alla lett. a) e/o alla lett. b) del precedente comma 2 del presente articolo, realizzati in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto di ricerca specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscono aiuti, non può essere superiore all'intensità di aiuto applicabile alla singola impresa beneficiaria.
 8. I costi indiretti, inquadrati nelle spese generali della lettera d. del comma 1 dell'art. 74 del Regolamento 17/2014 e s.m.i. direttamente imputabili al progetto, saranno riconosciuti secondo la metodologia del "finanziamento a tasso forfettario" mediante l'applicazione del tasso del 18% sui costi diretti ammissibili in Ricerca e Sviluppo, conformemente a quanto previsto dall'art. 68 del Regolamento UE n. 1303/2013. I costi diretti si identificano con le voci di spesa di cui alle lettere a., b., c. limitatamente alle conoscenze ed ai brevetti ed e. del precedente comma 3.

Art. 9 Investimenti in innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione

1. Per gli investimenti in innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione trovano applicazione le disposizioni del Capo 2 del Titolo V del Regolamento regionale.
2. I programmi di innovazione ammissibili a finanziamento riguardano:
 - Sezione I
 - a. servizi di consulenza in materia di innovazione;
 - b. servizi di consulenza e di supporto all'innovazione;
 - c. messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca;
 - Sezione II
 - d. servizi per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione.
3. I servizi di consulenza in materia di innovazione di cui alla Sezione I del presente articolo, lettera a., sono:
 - la consulenza in materia di innovazione delle imprese;
 - la consulenza tecnologica per l'introduzione di nuove tecnologie;
 - i servizi di trasferimento di tecnologia;
 - la consulenza per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
4. I servizi di consulenza di supporto all'innovazione delle imprese di cui alla Sezione I del presente articolo, lettera b. ammissibili sono:
 - la consultazione di banche dati e biblioteche tecniche;
 - le ricerche di mercato;
 - l'utilizzazione di laboratori;
 - l'etichettatura di qualità, test.
5. I programmi di investimento concernenti l'utilizzo di personale altamente qualificato, di cui alla Sezione I del presente articolo, lettera c. devono essere connessi ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione della PMI che riceve l'aiuto ed il personale impiegato non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a nuova funzione creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria nel campo della ricerca, sviluppo e innovazione. Gli organismi di ricerca che



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

mettono a disposizione il personale altamente qualificato e le imprese beneficiarie dell'aiuto devono avere, al momento della richiesta e nei sei mesi precedenti, assetti proprietari sostanzialmente distinti. In ogni caso, tra di essi non possono intercorrere rapporti di controllo. In tale voce, sono agevolabili le spese relative al personale in possesso di un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato.

6. I servizi per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione ammissibili, di cui alla Sezione II del presente articolo, lettera d., sono quelli strettamente necessari per la progettazione e realizzazione di nuovi processi, ovvero la reingegnerizzazione e ottimizzazione di processi esistenti, attraverso l'Information Technology, al fine di migliorare la redditività delle imprese e riguardano:
 - l'acquisizione e l'applicazione di conoscenze e di tecnologie presenti in altri settori produttivi od in altri ambiti;
 - l'acquisizione e l'applicazione al processo produttivo di servizi tecnico-scientifici;
 - l'acquisizione e l'applicazione al processo produttivo di beni e servizi che consentano un miglioramento del processo produttivo in quanto tale o che sono essenziali per l'innovazione di prodotto;
 - innovazione dell'organizzazione (es. tecniche di leadership e teamwork, gestione delle risorse umane, organizzazione dell'ufficio commerciale, controllo di gestione).
7. I beneficiari di aiuti all'innovazione possono sfruttare i risultati ottenuti nel territorio nazionale e in altri Stati membri. I servizi di cui alle lettere a., b. e d. del comma 2 del presente articolo devono riguardare spese per l'acquisto di servizi su specifiche problematiche direttamente afferenti al progetto di investimento presentato, non devono rivestire carattere continuativo o periodico e non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all'interno del soggetto beneficiario. I servizi devono essere erogati dai soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili prestazioni di tipo occasionale. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
8. Le agevolazioni per la messa a disposizione di personale altamente qualificato di cui alla lettera c) del precedente comma 2 del presente articolo sono concesse per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.

Art. 10 – Investimenti per l'acquisizione di servizi

1. Per gli aiuti per la consulenza trovano applicazione le disposizioni del Titolo IV del Regolamento regionale.
2. Gli investimenti per l'acquisizione di servizi ammissibili sono:
 - a) l'acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese e per migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali, descritti e disciplinati dagli articoli 65 e 66 Capo 1 del Titolo IV del Regolamento regionale e riguardano l'ambiente, la responsabilità sociale ed etica, l'internazionalizzazione d'impresa e l'e-business;
 - b) la partecipazione a fiere, descritta e disciplinata dagli articoli 67 e 68 Capo 2 del Titolo IV del Regolamento regionale.

Art. 11 - Intensità di aiuto

1. Le agevolazioni per le spese ammissibili di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 7 comma 1 sono concesse, sotto la forma del contributo in conto impianti, nel limite del 25% dei costi ammissibili.
2. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 7 comma 1 nonché di quelle per gli studi preliminari di fattibilità e per progettazioni e direzione lavori, nei limiti fissati dall'art. 7 comma 4, sono concesse, sotto la forma del contributo in conto impianti, nel limite del 45% dei costi ammissibili.
3. L'intensità di aiuto di cui al precedente comma 1 può essere ulteriormente incrementata al ricorrere delle seguenti circostanze:



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- a. per le imprese che si associano nella forma della rete d'impresa e per le piccole imprese che hanno conseguito il rating di legalità, nella misura di 5 punti percentuali. Se la rete di impresa è partecipata da una start up e/o da una impresa innovativa, come definita all'art. 41 del Regolamento Regionale e s.m.i., coinvolta attivamente nel PIA, ancorché non aderente allo stesso, l'incremento è di 10 punti percentuali. Le condizioni di cui alla presente lettera devono sussistere almeno fino alla data di erogazione finale del contributo;
- b. per le imprese che prevedono un incremento occupazionale pari almeno ad 1 ULA per ogni 300.000 euro di contributo ricevuto o che si obbligano al mantenimento del livello occupazionale a regime per un periodo di tempo superiore di almeno un anno oltre ai tre successivi all'anno a regime, l'incremento è di 5 punti percentuali;
- c. per le imprese che dimostrano particolare attenzione all'occupazione femminile (con il raggiungimento del 50% di donne occupate in almeno una delle categorie di lavoratori impiegati nell'esercizio a regime e nei tre esercizi successivi) o alla valorizzazione del capitale umano entro il terzo anno successivo all'esercizio a regime (attraverso l'adozione e l'impegno a rispettare un piano di alta formazione, anche aperta a titolo gratuito a personale esterno all'impresa, e/o l'attivazione di progetti di alternanza Scuola-Lavoro, partecipazione come soci in ITS o altri progetti strategici in tema di istruzione e formazione, e/o l'acquisizione di certificazione etica e sociale, iniziative tese alla conciliazione vita-lavoro e/o la realizzazione di progetti per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori, inclusi i soggetti svantaggiati), in attuazione alla Legge Regionale del 9 agosto 2019, n. 36, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9 agosto 2019 "Valorizzazione delle risorse immateriali delle imprese per lo sviluppo dell'economia pugliese", l'incremento è di 5 punti percentuali;
- d. per le imprese che implementano sistemi produttivi sostenibili, in linea con i principi di economia circolare, con un impatto duraturo e di lungo termine (da implementare entro il terzo anno successivo a quello a regime), l'incremento è di 5 punti percentuali;
- e. per imprese che realizzano spese necessarie all'acquisto e al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove acquisibili e restaurabili, l'incremento è di 10 punti percentuali. Per "immobili esistenti e non utilizzati", si intendono i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati². L'inagibilità o inabitabilità, attestata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo, deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d) e art. 10, lettera c), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380) e l'immobile non deve essere utilizzato, neanche per usi difforni rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata, corredata da documentazione fotografica. Il 10% di premialità si calcola esclusivamente con riferimento alle spese realizzate su immobili rientranti nella predetta fattispecie;
- f. per le imprese che localizzano l'iniziativa nell'ambito delle due ZES pugliesi, "Adriatica" e "Jonica", nella misura di 5 punti percentuali. Tale localizzazione deve sussistere almeno fino ai 5 anni successivi all'ultimazione degli investimenti.

Dette premialità sono da considerarsi cumulabili tra loro sino al raggiungimento dell'intensità massima di aiuto prevista dalla Carta degli Aiuti 2014/2020 per gli Attivi Materiali.

4. L'intensità di aiuto per le tipologie di investimento di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8, comma 2 non può superare:
 - il 70% per la ricerca industriale, il 45% per lo sviluppo sperimentale.
 L'intensità di aiuto per la tipologia di cui alla lettera c) dell'articolo 8, comma 2 (studi di fattibilità tecnica) non può superare il 50% della spesa ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.

² Ai sensi del decreto legislativo del 2 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n° 44, articolo 4, comma 5, lettera b) che ha disposto una integrazione all'articolo 13, comma 3, D.L. 06 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

5. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8 comma 2 del presente articolo, può essere aumentata di una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di un'intensità massima dell'80%, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a. se il progetto:
 - prevede la collaborazione effettiva fra PMI e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili, o
 - prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca; oppure
 - b. i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
6. Il subappalto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell'intensità massima di aiuto di cui al comma precedente, non è considerato come una collaborazione effettiva.
7. Le agevolazioni per le tipologie di cui al comma 2 dell'articolo 9 (aiuti all'innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione) sono concesse nel limite del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.
8. Le agevolazioni relative ai servizi di consulenza per le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 10 sono concesse nel limite del 45% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.
Tale limite è elevabile al 50% per le imprese che hanno ottenuto il Rating di legalità.
9. Secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 3 del Reg. 651/2014 e successive modifiche ed integrazioni: "Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto". Il momento della concessione dell'aiuto corrisponde all'adozione della determinazione di concessione provvisoria dell'aiuto.
10. Fermo restando le intensità della sovvenzione complessiva per gli investimenti in "Attivi Materiali" di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, in presenza di un ulteriore ESL derivante da un aiuto in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, lo stesso ESL, derivante dal finanziamento del rischio, può essere cumulato con la sovvenzione complessiva di cui sopra sino al limite di 10 punti percentuali (45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole imprese secondo la carta degli aiuti vigente. Nel caso di superamento delle suddette intensità, si procede a ridurre la sovvenzione nei limiti delle previsioni della carta degli aiuti - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvato il 02.12.2021 C(2021) 8655 final.

Art. 12 – Fase di accesso

1. Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura *on line* "PIA Piccole Imprese" messa a disposizione all'indirizzo www.sistema.puglia.it. Il soggetto proponente deve trasmettere l'istanza di accesso utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui all'apposito allegato (sezione 1 in caso di impresa singola e sezione 1a ed 1b in caso di impresa proponente con imprese aderenti) mediante la registrazione e compilazione telematica attraverso il sito <http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/piapiccoleimprese>, con l'apposizione di firma digitale degli istanti.
2. La predetta istanza di accesso, che descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del programma integrato, il profilo delle imprese coinvolte che realizzano il programma integrato, nonché l'ammontare e le caratteristiche dello stesso, dovrà essere redatta obbligatoriamente utilizzando i moduli di cui agli appositi allegati al presente Avviso e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
Sezione 2 D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza;
Sezione 3 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia;
Sezione 4 Business Plan.
L'invio telematico comprenderà anche l'upload della seguente documentazione sia da parte della società



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

proponente che delle eventuali imprese aderenti:

- a) l'atto costitutivo e, laddove previsto, lo statuto;
 - b) i bilanci degli ultimi tre esercizi. Per le imprese aderenti di cui alla lettera c) del precedente art. 3 i bilanci almeno degli ultimi due esercizi;
 - c) copia del libro soci e/o documentazione equipollente;
 - d) documentazione relativa alla disponibilità della sede;
 - e) relazione sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato circa la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e permessi necessari e tempistica per l'ottenimento) e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata (i titoli devono essere citati) in relazione all'attività eventualmente già svolta ed all'intervento oggetto di agevolazione; in caso di opere di cui al precedente art. 11, comma 3, lettera e., necessarie al recupero di immobili esistenti e non utilizzati (ove acquisibili e restaurabili), tale relazione dovrà essere integrata con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante quanto previsto dal predetto comma.
 - f) autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell'area oggetto di intervento e dell'assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità Ambientale dell'investimento (standard sezione 5 e 5a);
 - g) D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell'istanza di accesso (standard sezione 6);
 - h) in caso di opere di cui al precedente art. 7, comma 8, lettera k., l'impresa dovrà certificare, mediante apposita relazione articolata con previsioni economiche, di sviluppo tecnologico, di opportunità di innovazione e localizzative, la necessità dell'agevolazione relativa a tali spese.
3. Infine, a corredo dell'istanza di accesso, Puglia Sviluppo potrà richiedere l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'attività istruttoria, nonché disporre interlocuzioni e verifiche.
 4. Puglia Sviluppo, ricevute le istanze di accesso, che vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di invio telematico, avvia, se necessario anche mediante la fase dell'interlocuzione con il soggetto proponente, un esame istruttorio, al fine di accertare le condizioni di ammissibilità, di praticabilità e fattibilità del progetto.

I criteri di selezione sono articolati in:

- a) criteri di ammissibilità formale, ovvero di possesso dei requisiti formali di ammissione alla fase di istruttoria della domanda mediante la verifica della conformità formale della documentazione presentata e la verifica della sussistenza dei requisiti di Legge e del presente Avviso, attraverso l'esame della domanda e della documentazione allegata;
- b) criteri di ammissibilità sostanziale volta all'accertamento dell'ammissibilità della domanda, durante la quale le domande valutate formalmente ammissibili sono esaminate in relazione agli aspetti occupazionali nei territori di riferimento (al mantenimento dei livelli di ULA già presenti ed ai relativi incrementi a regime), alla coerenza con la programmazione regionale e con la strategia regionale di specializzazione intelligente. Particolare attenzione è posta all'impatto del programma di investimenti con riferimento allo sviluppo economico, alla sua cantierabilità, alla tempistica di realizzazione del progetto e alla qualità tecnica dell'operazione proposta. In dettaglio:
 1. elementi di innovatività e trasferibilità della proposta;
 2. analisi degli effetti occupazionali dell'intervento, che saranno valutati con riferimento al mantenimento dell'occupazione preesistente nella Regione Puglia e all'incremento proposto, che dovrà riguardare nuove assunzioni presso l'unità oggetto di agevolazione, dovrà essere commisurato ai dati del progetto e non potrà essere costituito da trasferimenti di personale occupato in unità locali ubicate nello SEE anche con riferimento ad altre imprese in rapporto di controllo o collegamento con l'impresa proponente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- c) criteri di valutazione tecnico economica volta all'accertamento delle condizioni di ammissibilità, praticabilità e fattibilità del progetto integrato, durante la quale le domande valutate sostanzialmente ammissibili sono sottoposte ad un processo valutativo così articolato:
 1. definizione degli obiettivi;
 2. coerenza tra la dimensione dei soggetti coinvolti e gli investimenti previsti;



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

3. qualità economico-finanziaria, in termini di sostenibilità ed affidabilità dei soggetti coinvolti sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico;
 4. copertura finanziaria degli investimenti;
 5. compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri propedeutici al suo avvio;
 6. analisi e prospettive di mercato;
 7. esame specifico in merito alla concedibilità della premialità prevista per le opere murarie di cui all'articolo 11 comma 3, lettera e.
5. Per l'esame del progetto di ricerca, sviluppo e di innovazione Puglia Sviluppo potrà avvalersi anche di un esperto (qualificato a livello di docente universitario o ricercatore, iscritto al Registro digitale degli esperti del MIUR), che garantisca indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche, che provvederà a valutare la rilevanza ed il potenziale innovativo della proposta, oltre che l'esperienza maturata in materia di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione svolta in collaborazione con Università e Centri di ricerca negli ultimi 5 anni.
 6. Per gli investimenti in servizi di consulenza, la valutazione terrà conto della spesa proposta riguardante gli ambiti ambiente, responsabilità sociale ed etica, internazionalizzazione d'impresa ed e-business, oltre che della rilevanza delle esportazioni sul fatturato dello stesso.
 7. Per la Sostenibilità Ambientale dell'investimento le sezioni 5 e 5a verranno rispettivamente verificate e valutate dall'Autorità Ambientale della Regione Puglia, sulla base delle informazioni fornite nelle apposite schede allegate al presente Avviso.
 8. Le procedure di valutazione utilizzate sono indicate nell'apposito allegato al presente Avviso.
 9. Puglia Sviluppo potrà richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione prodotta nonché disporre interlocuzioni e verifiche.
 10. Sulla base delle verifiche effettuate, il dirigente competente con proprio atto adotta il provvedimento di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità.
 11. La Giunta Regionale è periodicamente informata, con "comunicazione", circa i provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma.
 12. La ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo non comporta impegni contabili, che saranno adottati all'atto della concessione di cui all'art. 32 del Regolamento regionale.
 13. La Regione comunica ai soggetti proponenti l'esito dell'esame di cui ai punti precedenti. Detta comunicazione contiene, per le sole istanze valutate ammissibili, il termine perentorio di 60 giorni, pena la decadenza dell'istanza, entro il quale deve essere presentata la documentazione progettuale indicata nella predetta comunicazione; la comunicazione indica, altresì, il termine di 150 giorni, eventualmente prorogabile, dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, entro il quale deve essere presentata la documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a medio lungo termine e/o la documentazione attestante l'apporto di mezzi propri, finalizzati alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'investimento.
 14. In caso di esaurimento della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, la Regione ammette le istanze valutate ammissibili con riserva. Tale circostanza viene tempestivamente comunicata alle imprese interessate, le quali hanno facoltà di presentare il progetto definitivo entro il termine perentorio indicato nella stessa comunicazione, pena la decadenza dell'istanza.

Art. 13 - Presentazione del progetto definitivo

1. Le modalità di presentazione del progetto definitivo sono stabilite dall'articolo 22 del Regolamento regionale.
2. La documentazione progettuale, di cui al comma 2 dell'articolo 22 del Regolamento regionale, dovrà essere presentata telematicamente dal soggetto proponente, utilizzando obbligatoriamente la modulistica resa disponibile sul sito e, nelle more dell'implementazione della piattaforma informatica, attraverso invio PEC, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di cui al comma 13 dell'articolo precedente.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso in cui la documentazione non sia completa, la proposta è dichiarata decaduta. Il progetto definitivo deve essere trasmesso nei termini indicati, procedendo alla compilazione telematica della documentazione di seguito indicata, sia da parte del soggetto proponente sia da parte delle eventuali imprese aderenti:

Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;

Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale "Attivi Materiali", nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all'impresa beneficiaria ed al programma proposto nonché all'andamento economico e alla situazione patrimoniale del soggetto proponente;

Sezione 3 del progetto definitivo - Formulário relativo al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

Sezione 4 del progetto definitivo - Formulário relativo all'innovazione tecnologica;

Sezione 5 del progetto definitivo - Formulário relativo gli investimenti in servizi di consulenza, ove previsti;

Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibili;

Sezione 7 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi, su eventuale cumulo di agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la concedibilità della maggiorazione in R&S;

Sezione 8 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi Innovazione;

Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su "impegno occupazionale", "interventi integrativi salariali" e "relazione di sintesi su impatto occupazionale" esplicitativa degli effetti incrementali complessivi che l'investimento stesso genera, anche in termini di:

- aumentata competitività territoriale;
- riqualificazione formativa e specialistica della forza lavoro impiegata in interventi ad alto valore aggiunto sotto il profilo innovativo e tecnologico;
- valorizzazione di imprese locali fornitrici di beni e servizi funzionali agli interventi;
- vantaggi trasversali ai fruitori dei rinnovati processi produttivi, organizzativi e gestionali che l'iniziativa comporta nella Regione Puglia;
- significativo aumento del valore della produzione riveniente dal progetto agevolato;
- impatto sull'indotto.

Sezione 10 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi servizi di consulenza ove previsto;

Sezione 11 del progetto definitivo - D.S.A.N. su acquisto immobili e fabbricati, ove previsto, nonché all'upload della seguente documentazione, ove non fornita in sede di istanza di accesso o modificata rispetto a quanto già fornito:

a) documentazione amministrativa relativa all'avvio dell'iter e/o all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie complete di allegati (principali elaborati grafici, lay out, etc.);

b) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;

c) principali elaborati grafici e lay out relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;

d) copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata di tecnico iscritto ad albo) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d'uso dell'immobile stesso;

e) in caso di acquisto del suolo e/o fabbricato sarà necessario produrre perizia giurata di tecnico iscritto ad albo attestante il valore del bene e la congruità dello stesso, distinguendo il valore del suolo dal valore dell'immobile;

f) preventivi del fornitore; in caso di forniture da imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa beneficiaria, le spese per lavori e beni materiali ed immateriali, a titolo meramente esemplificativo opere murarie e assimilate, impianti, macchinari, attrezzature, ed arredi possono essere ammissibili a condizione che siano supportate da perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, che dichiari:



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- di essere in rapporto di terzietà con l'impresa fornitrice e beneficiaria (esterno all'organizzazione del proponente e di non avere vincoli di dipendenza e parentela con l'azienda o con il/i titolare/i dell'azienda proponente e fornitrice);
 - la composizione della fornitura oggetto di perizia;
 - la documentazione inerente l'acquisto relativo alla fornitura oggetto di perizia;
 - l'eventuale manodopera necessaria alla realizzazione della fornitura oggetto di perizia;
 - l'equità dei prezzi in linea con quelli di mercato;
 - l'esclusione di eventuali rifatturazioni intermedie, di provvigioni di intermediazione o di vizi derivanti da pratiche occulte o da operazioni che abbiano contribuito ad aumentare il prezzo di vendita della fornitura oggetto di perizia;
 - che l'oggetto della fornitura rientri nell'ambito della normale attività di produzione e vendita esercitata dall'impresa fornitrice;
 - la fornitura oggetto di perizia, ove pertinente, è venduta allo stato "nuovo di fabbrica".
- g) computi metrici debitamente datati e sottoscritti dal tecnico abilitato e con relativo preventivo di spesa dell'impresa realizzatrice;
- h) ultimo bilancio approvato e situazione economica e patrimoniale aggiornata, asseverata da professionista abilitato;
- i) Libro Unico del Lavoro relativo alle 12 mensilità antecedenti quella di presentazione dell'istanza di accesso con riferimento alle sedi pugliesi.

Eventuale altra documentazione indicata nella comunicazione di cui al comma 13 articolo 12.

Inoltre, in relazione alla sostenibilità ambientale dell'iniziativa, l'impresa dovrà produrre la documentazione richiesta e/o dimostrare l'avvio delle procedure necessarie all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni richiesti.

Gli allegati sono resi disponibili sul sito www.sistema.puglia.it.

Art. 14 - Istruttoria del progetto definitivo

1. Le modalità di istruttoria del progetto definitivo sono quelle stabilite dall'articolo 23 del Regolamento regionale e s.m.i.
2. Puglia Sviluppo effettua l'istruttoria del progetto definitivo, anche attraverso interlocuzione con il soggetto proponente, verificando in particolare la fattibilità tecnica, economica e finanziaria della proposta, nonché la sua cantierabilità.
3. Il soggetto proponente, entro il termine stabilito in 150 giorni, eventualmente prorogabile, ai sensi dell'articolo 12 comma 13, dovrà presentare la documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a medio lungo termine e/o la documentazione attestante l'apporto di mezzi propri, finalizzati alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'investimento.
4. Puglia Sviluppo si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione di cui all'articolo precedente.
5. Al termine dell'istruttoria la Regione comunica al soggetto proponente l'esito e le relative motivazioni in caso di esclusione della proposta. In caso di esito positivo si procede secondo quanto previsto dal successivo art. 15 comma 2.
6. Ogni progetto di ricerca, sviluppo e di innovazione presentato sarà oggetto di una valutazione di congruenza tecnico - economica, con l'attribuzione di un punteggio che ne determina l'ammissibilità ovvero l'inammissibilità, secondo le procedure di valutazione indicate nell'apposito allegato al presente Avviso.

Art. 15 - Concessione delle agevolazioni e modalità attuative del progetto industriale

1. I progetti integrati devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione dell'esito positivo della valutazione dell'istanza di accesso, di cui al precedente articolo 12 comma 13.
Si intende quale avvio del programma la data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità e dell'acquisto del terreno. Si precisa che ciascuna spesa deve essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il progetto di investimenti preveda anche l'acquisto dell'immobile ed il Soggetto proponente fornisca come titolo di disponibilità dell'immobile un contratto preliminare di compravendita o una proposta di acquisto accettata, tali documenti devono presentare una condizione sospensiva o l'espressa rinuncia all'applicazione delle disposizioni dell'art. 2932 c.c. da entrambe le parti.

2. Sulla base delle risultanze della fase istruttoria di cui all'articolo precedente, con atto dirigenziale si approva la proposta, si determina l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimenti, si impegna la spesa e si individua il termine entro il quale provvedere alla sottoscrizione del Disciplinare di cui al successivo comma; si applica anche in questa fase quanto previsto dal precedente art. 12, comma 11.
3. Entro il termine assegnato, la Regione ed i soggetti beneficiari sottoscrivono un Disciplinare, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed ispezione e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del progetto.
4. L'erogazione delle agevolazioni è di competenza della Regione Puglia, che adotta l'atto dirigenziale sulla base dell'istruttoria effettuata da Puglia Sviluppo S.p.A. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà le richieste di erogazione delle agevolazioni, tramite Mirweb, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal Disciplinare di cui al comma precedente e il cui schema è disponibile sul sito www.sistema.puglia.it.
5. Le richieste di erogazione sono redatte utilizzando gli appositi moduli forniti dalla Regione Puglia e disponibili sul sito www.sistema.puglia.it.

Art. 16 – Monitoraggio

1. La Regione e Puglia Sviluppo si riservano di svolgere interlocuzioni, verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.
2. L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'ultimazione dell'investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.
3. All'interno dell'osservazione degli effetti attesi dalla programmazione POR Puglia-FESR 2014-2020 sulle diverse tematiche ambientali, per consentire il popolamento degli indicatori del Sistema di Monitoraggio Ambientale, l'impresa beneficiaria ha l'obbligo di rendersi disponibile ad eventuali richieste di informazioni e di dati, all'uopo necessarie.
4. Il beneficiario è tenuto ad illustrare, con relazione allegata alla dichiarazione di completamento dell'investimento, i risultati ottenuti nell'ambito del progetto realizzato sotto i menzionati profili e le motivazioni di eventuali scostamenti rispetto a quanto prospettato in sede di proposta progettuale approvata. Tale relazione sarà oggetto del successivo controllo regionale.

Art. 17 – Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)

1. È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L'applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

2. Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
 - a) dal soggetto concedente;
 - b) dagli uffici regionali;
 - c) dal giudice con sentenza;
 - d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
 - e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
3. Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.
4. Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
5. In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.
6. Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.
7. In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
8. Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.
9. In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
10. Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28.

Art. 18 – Revoche

1. Le agevolazioni sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte al Soggetto Beneficiario, dalla Regione nei casi previsti dall'articolo 9 del Regolamento regionale.
2. Sono revocate totalmente le agevolazioni corrispondenti all'investimento per cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a. per i beni oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, da Puglia Sviluppo S.p.A. e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;
 - b. sia variata, senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, la localizzazione dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista. Le agevolazioni sono, altresì, interamente revocate anche in caso di delocalizzazione così come definita al precedente articolo 5, comma 2 e



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- comma 3 del medesimo articolo. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto;
- c. per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione, qualora l'esito della valutazione della Relazione Finale da parte dell'esperto evidenzi il mancato rispetto ex-post delle condizioni di ammissibilità al finanziamento;
 - d. non siano rispettate le condizioni di ammissibilità definite dal Regolamento regionale e dal presente Avviso per la presentazione delle istanze di accesso fino alla data di erogazione finale del contributo;
 - e. non siano rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie;
 - f. non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
 - g. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;
 - h. non sia stata osservata la "clausola sociale" (di cui all'articolo 17 del presente Avviso) prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
 - i. siano apportati mezzi finanziari esenti da qualunque aiuto pubblico in misura inferiore a quella necessaria alla copertura degli investimenti previsti, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 10 del Regolamento regionale;
 - j. non sia rispettato l'obbligo del mantenimento e dell'incremento occupazionale nell'esercizio a regime e per n. 3 esercizi solari successivi;
 - k. non siano rispettate le normative edilizie e urbanistiche oggetto dell'intervento;
 - l. sia modificato, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione della "Classificazione delle attività economiche ATECO 2007" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato;
 - m. qualora senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, subentri una nuova Società a seguito di acquisizione, fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
 - n. il Soggetto Beneficiario non trasmetta alla Regione, nei termini indicati dalla stessa, la documentazione finale comprovante l'effettuazione delle spese sostenute e pagate nonché la relazione di cui al precedente art. 16, comma 4;
 - o. il Soggetto Beneficiario non consenta, nei modi e nei termini previsti dal Disciplinare i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di investimento agevolato;
 - p. il Soggetto Beneficiario abbia gravemente violato specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - q. gli investimenti non vengano ultimati entro il termine previsto dal Disciplinare e da eventuali proroghe autorizzate;
 - r. il Soggetto Beneficiario realizzi interamente l'investimento oggetto di agevolazione con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano".
3. I Soggetti Beneficiari accettano di essere inclusi nell'elenco dei beneficiari, nel quale sono pubblicati altresì la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse. In caso di rifiuto da parte dei Soggetti Beneficiari, gli stessi saranno considerati rinunziatari dell'agevolazione, che pertanto verrà revocata.
 4. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a., b., g., h., p. del comma 2.
 5. Le agevolazioni sono revocate parzialmente al Soggetto Beneficiario al verificarsi anche di una sola delle condizioni sottoelencate:
 - a) qualora gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dalle immobilizzazioni del beneficiario e dall'uso previsto prima di cinque anni in relazione alle opere murarie e assimilate e ai beni immateriali



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

agevolati e di tre anni per i restanti investimenti. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile;

- b) qualora il programma non venga ultimato entro i previsti termini;
- c) qualora la violazione della "clausola sociale" comporti la revoca parziale delle agevolazioni (art. 17 comma 3).
- d) qualora, a partire dal quarto anno dopo l'esercizio a regime e, comunque, a partire dal quarto anno successivo all'esercizio a regime e fino al quinto anno successivo alla data di completamento dell'investimento, l'impresa beneficiaria, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca il livello occupazionale in misura superiore al 10 per cento, il beneficio è revocato in misura proporzionale a tale riduzione;
- e) limitatamente agli importi di cui al precedente art. 11 comma 5 qualora non risultino realizzate le attività o rispettate le condizioni previste per la concessione delle premialità, limitatamente alla quota incrementale come prevista.
6. Nell'ipotesi sub a) del precedente comma 5, la revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso; a tal fine, il Soggetto Beneficiario comunica tempestivamente alla Regione l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine.
- Qualora detta distrazione venga rilevata nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente comunicazione, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine comporti il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.
7. Nell'ipotesi sub b) del precedente comma 5, la revoca delle agevolazioni è commisurata all'ammontare delle agevolazioni corrispondenti agli investimenti non realizzati entro i termini previsti e sempre che i minori investimenti non determinino il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, tanto che, nel caso, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.
8. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procederà alla rideterminazione del contributo concedibile e le maggiori agevolazioni eventualmente erogate verranno detratte dalla prima erogazione utile, ovvero recuperate. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca parziale è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto.

Art. 19 – Variazioni al programma approvato

1. Come indicato nell'art. 7 comma 2 del Regolamento regionale e s.m.i., il progetto ammesso alle agevolazioni, salve cause di forza maggiore, non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi.
2. Non sono considerate modifiche e variazioni soggette ad autorizzazione:
 - modifiche dell'identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;
 - sostituzioni o modifiche di macchinari ed attrezzature, che non alterano la funzionalità dei beni di investimento;
 - con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.
3. Le variazioni riguardanti il progetto ammesso e non rientranti nelle casistiche di cui al comma precedente vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
4. Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

Art. 20 – Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Sviluppo economico



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Sezione Competitività – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
Corso S. Sonnino, 177 – 70121 Bari
Responsabile del procedimento: Lorenzo Scatigna.

Art. 21– Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) e del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27/04/2016, la Regione Puglia informa che i dati forniti e richiesti dal presente Avviso e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso, la Regione si avvale del supporto operativo di Puglia Sviluppo S.p.A., che interviene in qualità di Responsabile del trattamento per la gestione delle attività connesse alla disamina della domanda di ammissione alle agevolazioni. Le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le finalità suddette. Per dare corso a quanto dichiarato, i dati potranno essere utilizzati dai dipendenti della Regione Puglia, nonché di Puglia Sviluppo, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento e comunicati ad altri enti terzi, che prendono parte ai processi operativi, o in ottemperanza a specifici obblighi di legge.
2. Laddove l'impresa proponente risultasse beneficiaria del finanziamento, le informazioni riferite all'impresa, relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sul sito internet www.sistema.puglia.it, sul sito istituzionale della Regione Puglia – sezione Amministrazione Trasparente e sul portale del POR Puglia 2014-2020 in ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", dalla normativa comunitaria (Reg. UE 1303/2013), nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.).
3. Per avere maggiore chiarezza di quanto riferito nonché per conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.196/2003 (Testo Unico – Codice Privacy) ci si potrà rivolgere a: Regione Puglia, Corso Sonnino, 177 – 70121 Bari.
4. Al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), le imprese beneficiarie si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia.

PER INFORMAZIONI:

Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo economico
Sezione Competitività – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
Corso Sonnino, 177, 70121 Bari.

PEC: piaimprese.regione@pec.rupar.puglia.it; pia.pugliasviluppo@pec.rupar.puglia.it.

Siti internet: www.regione.puglia.it; www.sistema.puglia.it; www.pugliasviluppo.eu.

I moduli e gli allegati del presente Avviso sono resi disponibili sul sito www.sistema.puglia.it.

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

Struttura Ateco 2007		Allegato A
Tabella dei titoli a sei cifre della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 ammissibili		
CODICE	DESCRIZIONE	
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	
10	INDUSTRIE ALIMENTARI	
10.52.00	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico	
10.61.40	Altre lavorazioni di semi e granaglie (limitatamente alla "Produzione di cereali per la prima colazione")	
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi	
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca	
10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati	
10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	
10.82.00	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie	
10.83.01	Lavorazione del caffè	
10.83.02	Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi	
10.84.00	Produzione di condimenti e spezie	
10.85.01	Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame	
10.85.02	Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips	
10.85.03	Produzione di piatti pronti a base di ortaggi	
10.85.04	Produzione di pizza confezionata	
10.85.05	Produzione di piatti pronti a base di pasta	
10.85.09	Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari	
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici	
10.91.00	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento	
10.92.00	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia	
11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE	
11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici	
11.05.00	Produzione di birra	
11.07.00	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia	
13	INDUSTRIE TESSILI	
13.10.00	Preparazione e filatura di fibre tessili	
13.20.00	Tessitura	
13.30.00	Finissaggio dei tessuti	
13.91.00	Fabbricazione di tessuti a maglia	
13.92.10	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento	
13.92.20	Fabbricazione di articoli in materie tessili nca	
13.93.00	Fabbricazione di tappeti e moquette	
13.94.00	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti	
13.95.00	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)	
13.96.10	Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili	
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali	
13.99.10	Fabbricazione di ricami	
13.99.20	Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti	
13.99.90	Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi	
14	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA	
14.11.00	Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle	
14.12.00	Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro	
14.13.10	Confezione in serie di abbigliamento esterno	
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno	

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

14.14.00	Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10	Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.19.21	Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza soles applicate
14.19.29	Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
14.20.00	Confezione di articoli in pelliccia
14.31.00	Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39.00	Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
15	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
15.11.00	Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
15.12.01	Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
15.12.09	Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10	Fabbricazione di calzature
15.20.20	Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.24.00	Fabbricazione di imballaggi in legno
16.29.11	Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12	Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simile
16.29.19	Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.30	Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.40	Laboratori di cornici
17	FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
17.11.00	Fabbricazione di pasta-carta
17.12.00	Fabbricazione di carta e cartone
17.21.00	Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
17.22.00	Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
17.23.01	Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la principale caratteristica
17.23.09	Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.24.00	Fabbricazione di carta da parati
17.29.00	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
18	STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
18.11.00	Stampa di giornali
18.12.00	Altra stampa
18.13.00	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14.00	Legatoria e servizi connessi
18.20.00	Riproduzione di supporti registrati
19	FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
19.20.40	Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
20.11.00	Fabbricazione di gas industriali
20.12.00	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.13.01	Fabbricazione di uranio e torio arricchito
20.13.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.14.01	Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

20.14.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
20.15.00	Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
20.16.00	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.17.00	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
20.20.00	Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)
20.30.00	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
20.41.10	Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta)
20.41.20	Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
20.42.00	Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.51.01	Fabbricazione di fiammiferi
20.51.02	Fabbricazione di articoli esplosivi
20.52.00	Fabbricazione di colle
20.53.00	Fabbricazione di oli essenziali
20.59.10	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
20.59.20	Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
20.59.30	Trattamento chimico degli acidi grassi
20.59.40	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
20.59.50	Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
20.59.60	Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
20.59.70	Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
20.59.90	Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
21	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
21.10.00	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
21.20.01	Fabbricazione di sostanza diagnostiche radioattive in vivo
21.20.09	Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
22	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
22.11.10	Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
22.11.20	Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
22.19.01	Fabbricazione di soles di gomma e altre parti in gomma per calzature
22.19.09	Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.22.00	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
22.23.01	Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
22.23.02	Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
22.23.09	Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
22.29.01	Fabbricazione di parti in plastica per calzature
22.29.02	Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica
22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
23	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
23.11.00	Fabbricazione di vetro piano
23.12.00	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13.00	Fabbricazione di vetro cavo
23.14.00	Fabbricazione di fibre di vetro
23.19.10	Fabbricazione di vetriere per laboratori, per uso igienico, per farmacia
23.19.20	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.19.90	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
23.20.00	Fabbricazione di prodotti refrattari

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

23.31.00	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
23.32.00	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.41.00	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.42.00	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
23.43.00	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
23.44.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
23.49.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
23.51.00	Produzione di cemento
23.52.10	Produzione di calce
23.52.20	Produzione di gesso
23.61.00	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
23.62.00	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.63.00	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.64.00	Produzione di malta
23.65.00	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
23.69.00	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
23.70.10	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
23.70.20	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
23.70.30	Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava
23.91.00	Produzione di prodotti abrasivi
23.99.00	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
24	METALLURGIA
24.31.00	Stiratura a freddo di barre
24.32.00	Laminazione a freddo di nastri
24.33.01	Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
24.33.02	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
24.34.00	Trafilatura a freddo
24.41.00	Produzione di metalli preziosi e semilavorati
24.42.00	Produzione di alluminio e semilavorati
24.43.00	Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
24.44.00	Produzione di rame e semilavorati
24.45.00	Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
24.46.00	Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio)
24.51.00	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
24.52.00	Fusione di acciaio
24.53.00	Fusione di metalli leggeri
24.54.00	Fusione di altri metalli non ferrosi
25	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
25.11.00	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
25.12.10	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
25.12.20	Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
25.21.00	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.29.00	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione
25.30.00	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
25.40.00	Fabbricazione di armi e munizioni
25.50.00	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.61.00	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.62.00	Lavori di meccanica generale
25.71.00	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.72.00	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

25.73.11	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
25.73.12	Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
25.73.20	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.91.00	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
25.92.00	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
25.93.10	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
25.93.20	Fabbricazione di molle
25.93.30	Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
25.94.00	Fabbricazione di articoli di bulloneria
25.99.11	Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
25.99.19	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
25.99.20	Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
25.99.30	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
25.99.91	Fabbricazione di magneti metallici permanenti
25.99.99	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
26	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
26.11.01	Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
26.11.09	Fabbricazione di altri componenti elettronici
26.12.00	Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
26.20.00	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.30.10	Fabbricazione di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
26.30.21	Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
26.30.29	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
26.40.01	Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini
26.40.02	Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)
26.51.10	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
26.51.21	Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal detector
26.51.29	Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
26.52.00	Fabbricazione di orologi
26.60.01	Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
26.60.02	Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
26.60.09	Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche
26.70.11	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
26.70.12	Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
26.70.20	Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
26.80.00	Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.12.00	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.20.00	Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
27.31.01	Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
27.31.02	Fabbricazione di fibre ottiche
27.32.00	Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
27.33.01	Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
27.33.09	Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

27.40.01	Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto
27.40.09	Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
27.51.00	Fabbricazione di elettrodomestici
27.52.00	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
27.90.01	Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
27.90.02	Fabbricazione di insegne luminose e apparecchiature elettriche di segnalazione
27.90.03	Fabbricazione di condensatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
27.90.09	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
28.11.11	Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12	Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.20	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14.00	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15.10	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.20	Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.21.10	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.21	Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
28.21.29	Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
28.22.01	Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02	Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03	Fabbricazione di carriole
28.22.09	Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.01	Fabbricazione di cartucce toner
28.23.09	Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
28.24.00	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.10	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92	Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93	Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
28.29.99	Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
28.30.10	Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.90	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.41.00	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.49.01	Fabbricazione di macchine per la galvanostegia

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

28.49.09	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
28.91.00	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92.01	Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
28.92.09	Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93.00	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.94.10	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei
28.94.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.30	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96.00	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.99.10	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.20	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.30	Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.91	Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
28.99.92	Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
28.99.93	Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
29	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
29.10.00	Fabbricazione di autoveicoli
29.20.00	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
29.31.00	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori
29.32.01	Fabbricazione di sedili per autoveicoli
29.32.09	Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca
30	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
30.11.01	Fabbricazione di sedili per navi
30.12.00	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
30.20.01	Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
30.20.02	Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere
30.30.01	Fabbricazione di sedili per aeromobili
30.30.02	Fabbricazione di missili balistici
30.30.09	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
30.40.00	Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
30.91.11	Fabbricazione di motori per motocicli
30.91.12	Fabbricazione di motocicli
30.91.20	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
30.92.10	Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori)
30.92.20	Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
30.92.30	Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
30.92.40	Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
30.99.00	Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
31	FABBRICAZIONE DI MOBILI
31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00	Fabbricazione di materassi
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50	Finitura di mobili
31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
32	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
32.11.00	Coniazione di monete
32.12.10	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32.12.20	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
32.13.01	Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
32.13.09	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
32.20.00	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
32.30.00	Fabbricazione di articoli sportivi
32.40.10	Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
32.40.20	Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
32.50.11	Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
32.50.12	Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali per diagnosi (incluse parti staccate e accessori)
32.50.13	Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario
32.50.14	Fabbricazione di centrifughe per laboratori
32.50.20	Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
32.50.30	Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
32.50.40	Fabbricazione di lenti oftalmiche
32.50.50	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.91.00	Fabbricazione di scope e spazzole
32.99.11	Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
32.99.12	Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
32.99.13	Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
32.99.14	Fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale (maschere a gas)
32.99.19	Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.20	Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
32.99.30	Fabbricazione di oggetti di cancelleria
32.99.40	Fabbricazione di casse funebri
32.99.90	Fabbricazione di altri articoli nca
33	RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
33.11.01	Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
33.11.02	Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
33.11.03	Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni
33.11.04	Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
33.11.05	Riparazione e manutenzione di armi bianche
33.11.06	Riparazione e manutenzione di container
33.11.07	Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa
33.11.09	Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
33.12.10	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
33.12.20	Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

33.12.30	Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori)
33.12.40	Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
33.12.51	Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax)
33.12.52	Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
33.12.53	Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
33.12.54	Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio
33.12.55	Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)
33.12.59	Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca
33.12.60	Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
33.12.70	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
33.12.91	Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
33.12.92	Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento
33.12.99	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le macchine utensili)
33.13.01	Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche e fotocinematografiche (escluse macchine fotografiche e videocamere)
33.13.03	Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
33.13.04	Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori
33.13.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer)
33.14.00	Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)
33.15.00	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori), limitatamente alla "riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto"
33.16.00	Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
33.17.00	Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)
33.19.01	Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
33.19.02	Riparazione di prodotti in gomma
33.19.03	Riparazione di articoli in vetro
33.19.04	Riparazioni di altri prodotti in legno nca
33.19.09	Riparazione di altre apparecchiature nca
33.20.01	Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.02	Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.03	Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
33.20.04	Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
33.20.05	Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
33.20.06	Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili
33.20.07	Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
33.20.08	Installazione di apparecchi elettromedicali

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

33.20.09	Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
38	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
38.21.01	Produzione di compost
38.21.09	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi (limitatamente al trattamento che precede lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi speciali solidi o non solidi speciali)
38.22.00	Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi limitatamente: - allo smaltimento dei rifiuti di amianto
38.31.10	Demolizione di carcasse
38.31.20	Cantieri di demolizione navali
38.32.10	Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
38.32.20	Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
38.32.30	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse (limitatamente al riciclaggio di rifiuti industriali e biomasse)
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
52	MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
52.10.10	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.10.20	Magazzini frigoriferi per conto terzi
52.21.10	Gestione di infrastrutture ferroviarie
52.21.20	Gestione di strade, ponti, gallerie
52.21.30	Gestione di stazioni per autobus
52.21.40	Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
52.21.50	Gestione di parcheggi e autorimesse
52.21.60	Attività di traino e soccorso stradale
52.21.90	Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
52.22.01	Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione
52.22.09	Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
52.23.00	Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
52.24.10	Movimento merci relativo a trasporti aerei
52.24.20	Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
52.24.30	Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
52.24.40	Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
52.29.10	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
52.29.21	Intermediari dei trasporti
52.29.22	Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
58	ATTIVITÀ EDITORIALI
58.11.00	Edizione di libri
58.12.01	Pubblicazione di elenchi
58.12.02	Pubblicazione di mailing list
58.13.00	Edizione di quotidiani
58.14.00	Edizione di riviste e periodici
58.19.00	Altre attività editoriali
58.21.00	Edizione di giochi per computer
58.29.00	Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
59	ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
59.11.00	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12.00	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

ATECO 2007 - TITOLI A SEI CIFRE

59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
59.20.10	Edizione di registrazioni sonore
59.20.20	Edizione di musica stampata
59.20.30	Studi di registrazione sonora
61	TELECOMUNICAZIONI
61.10.00	Telecomunicazioni fisse
61.20.00	Telecomunicazioni mobili
61.30.00	Telecomunicazioni satellitari
61.90.10	Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
61.90.20	Posto telefonico pubblico ed Internet Point
61.90.91	Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
61.90.99	Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca
62	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09.01	Configurazione di personal computer
62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
63.11.20	Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.30	Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
63.12.00	Portali web
63.91.00	Attività delle agenzie di stampa
M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
71	ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
71.20.22	Attività per la tutela di beni di produzione controllata
72	RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.01	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
72.20.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
N	NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
82	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
82.20.00	Attività dei call center

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' 6 aprile 2022, n. 255

PO FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss. mm. e ii. - Titolo II - Capo 5 "Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA Turismo" - Avviso per la presentazione di progetti promossi da GRANDI, MEDIE e PICCOLE imprese ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento n. 17/2014 - Approvazione modifiche all'Avviso.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SU PROPOSTA DELL'ISTRUTTORE

Visti:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 04.02.1997, n. 7 "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale";
- la DGR 28.07.1998, n. 3261 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. N. 29/93 e s.m.i;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2011, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la L.R. 29.06.2004, n. 10 del recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e ss.mm.ii;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia" e s.m.i.;
- il Regolamento UE n. 679/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016";
- la DGR 31.07.2015, n. 1518 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale" integrata con DGR n. 458 del 08.04.2016;
- la DGR 07.06.2016, n. 833 di "Nomina Responsabili di Azione P.O.R Puglia FESR-FSE 2014/2020";
- la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0", pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- la D.G.R. n. 1289 del 28 luglio 2021 e ss.mm.ii, riguardante la istituzione delle nuove Sezioni ai sensi dell'art.8 comma 4 del DPGR 22/2021, nella quale, tra le altre, è istituita la Sezione Competitività;
- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Competitività al dirigente dott. Giuseppe Pastore;
- la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione di "Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22", con cui è stata nominata Dirigente ad interim del Servizio Incentivi Pmi e Grandi Imprese la Dott.ssa Titano Rossella;
- il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)";
- la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024";

- la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005;

Visti altresì:

- la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”, sottoscritto in data 25 luglio 2013, per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Titolo II Manifatturiero - Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 30.000.000,00;
- la DGR 21.11.2014, n. 2424 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al Fondo con deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 17.12.2014, con la quale si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 14.10.2014, n. 2120.

Considerato che:

- sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014 “Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione”, Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE;
- con DGR 26.09.2018, n. 1682 e con successiva rettifica con la DGR 11.12.2018, n. 2311 la Giunta Regionale ha provveduto all’adozione definitiva del R.R. 10.01.2019, n. 2 recante le modifiche al “Regolamento regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, pubblicato sul BURP n. 5 suppletivo del 17 gennaio 2019);
- con DGR 21.11.2014, n. 2445 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007/2013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
- con DGR 06.10.2015, n.1735 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo regionale 2014-2020 – FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13.08.2015, che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (BURP n. 137 del 21.10.2015);
- con DGR 28.09.2017, n. 1482 pubblicata sul BURP n. 118 del 13 ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
- con DGR 15.11.2018, n. 2029 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018 modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854 che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” per il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi

Strutturali, per il periodo compreso tra il 01.01.2014 e il 31.12.2020;

- il Programma Operativo definisce linee programmatiche e operative per contribuire all'implementazione della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento Generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del Fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del Fondo FSE), nonché con i contenuti dell'Accordo di Partenariato definitivo a livello nazionale.

Considerato altresì che:

- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07.05.2015 è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l'Avviso: "FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 5 "Aiuti alle grandi imprese ed alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo" - denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole imprese ai sensi dell'art. 50 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014", successivamente modificato con A.D. della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi nn. 481/2017 (BURP n. 45 del 13.0.2017);
- con l'approvazione del R.R. 2/2019 di modifica del Regolamento regionale del 30 settembre 2014, n. 17 "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)", la Giunta regionale ha provveduto all'adeguamento ed aggiornamento del Regolamento medesimo e nell'occasione è stato avviato un processo di semplificazione delle procedure, finalizzato anche alla riduzione dei tempi procedurali, ed a fornire chiarimenti applicativi su specifiche fattispecie di aiuti;
- in data 29.08.2019 si è tenuto un incontro con il Partenariato Economico e Sociale del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, per la condivisione delle modifiche all'avviso in oggetto;
- con D.G.R. n. 1497 del 02.08.2019 la Giunta Regionale ha provveduto all'approvazione delle linee di indirizzo per la modifica dell'avviso Titolo II - Capo 5 "Aiuti alle grandi imprese ed alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo" - denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole imprese ai sensi dell'art. 50 del Regolamento regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014", ai sensi dell'art. 6 comma 5 del su citato regolamento.

Premessi:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (cd. Temporary Framework), recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", che autorizza gli Stati membri ad utilizzare la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato, per sostenere l'economia durante l'emergenza e i successivi emendamenti adottati con le Comunicazioni C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 final del 8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020)7127 final del 13.10.2020, C(2021)564 del 28.01.2021 di ulteriore proroga della scadenza al 31.12.2021 e, da ultimo, C(2021)473 di ulteriore proroga al 30.06.2022;;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020 recante "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili",

con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 17 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, in particolare l'articolo 2, comma 3, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
- l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 e 10 aprile 2020, recanti «*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020, recante «*Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*»;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*», pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 dell' 8 aprile 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020, recante «*Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*», pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 107 del 24 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*», pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 27 aprile 2020;

- la legge 24 aprile 2020, n. 27 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.”*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 110 del 29 aprile 2020;
- il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante *“Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19.”*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 30 aprile 2020;
- il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante *“Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 10 maggio 2020;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 16 maggio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 126 del 17 maggio 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “rilancio”), recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 19 maggio 2020, ed, in particolare, gli artt. da 53 a 65 relativi al *“Regime quadro della disciplina degli aiuti”*;
- il DPCM 11 giugno 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020);*
- i Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 *“Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro” (GU Serie Generale n.151 del 16-06-2020);*
- il DPCM 07 agosto 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020);*
- l’ ORDINANZA del Ministero della Salute, 16 agosto 2020, *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.204 del 17-08-2020), che sospende “all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.”;*
- il DPCM 07 settembre 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.222 del 07-09-2020);*
- il DPCM 18 ottobre 2020, *“Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;*
- il DPCM 24 ottobre 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”;*
- il DPCM 3 novembre 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”;*

- il DPCM 3 dicembre 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158”*;
- il DPCM 14 gennaio 2021 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2”*;
- il DPCM 2 marzo 2021 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15”*.

Rilevato che:

- l'art 57 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 (cd. *“Cura Italia”*) – convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – e gli artt. 1 e 13 del decreto-legge 08.04.2020, n. 23 (cd. *“Decreto Liquidità”*), in corso di conversione, prevedono misure urgenti relative al Fondo centrale di garanzia per le PMI e Supporto alla liquidità delle imprese mediante il meccanismo della garanzia;
- con la Comunicazione C(2020) n. 1863 del 19.03.2020 *“Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”* la Commissione Europea ha evidenziato che *“l'epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell'Unione non solo costituisce una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le società, ma assesta anche un durissimo colpo alle economie del mondo e dell'Unione”*, e, inoltre, che *“nelle circostanze eccezionali determinate dall'epidemia di COVID-19, le imprese di qualsiasi tipo possono trovarsi di fronte a una grave mancanza di liquidità. Sia le imprese solvibili che quelle meno solvibili possono scontrarsi con un'improvvisa carenza o addirittura con una mancata disponibilità di liquidità e le PMI sono particolarmente a rischio. In tale contesto è opportuno che gli Stati membri possano adottare misure per incentivare gli enti creditizi e gli altri intermediari finanziari a continuare a svolgere il proprio ruolo e a sostenere le attività economiche nell'UE”*;
- in data 7-10 aprile 2020, lo Stato Italiano ha notificato il regime di aiuto SA.56963 *“Guarantee scheme under the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-10 outbreak”*, relativo all'art. 1 del d.l. n. 23/2020, approvato dalla Commissione UE con decisione del 13.04.2020;
- in pari data, la Commissione UE ha approvato altresì il regime di aiuto SA.56966 *“Italy – Covid-19: Loan guarantee schemes under the Fondo di garanzia per le PMI”*, relativo all'art. 13, par. 1 e 2 del d.l. n. 23/2020;
- con DGR 08.04.2020, n. 524, recante *“Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze socioeconomiche della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione”* la manovra consistente nell'introduzione di interventi straordinari a sostegno del sistema economico-produttivo. Con specifico riferimento alla misura *“Fondo Microcredito d'Impresa”* è stata effettuata la programmazione degli interventi a sostegno del sistema economico-produttivo in risposta all'emergenza da COVID-19;
- gli artt. da 54 a 61 del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 introducono, con il Capo II, uno specifico *“Regime quadro della disciplina degli aiuti”*, strutturata sulle Sezioni del Quadro Temporaneo europeo sopra descritto, come emendato in data 3 aprile e 8 maggio, e soggetta alle regole di cui all'art. 108 del Trattato; tale regime quadro disciplina la concessione di aiuti conformi al quadro temporaneo europeo da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni ivi indicate;
- la suddetta disciplina è stata oggetto di notifica a *“ombrello”* da parte dello Stato Italiano - SA.57021 RegimeQuadro - COVID 19 - in data 20.05.2020, ed è stata approvata con decisione C(2020)3482 final il successivo 21.05.2020;
- con DGR 26.05.2020, n 782 recante *“Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR 524/2020”*, con la quale la Giunta Regionale ha modificato la manovra approvata con DGR 524/2020, ha approvato la proposta di riprogrammazione finanziaria del POR e ha approvato lo schema di Accordo con il Governo nazionale;
- con DGR 26.05.2020, n. 787 recante *“Misure urgenti per il sostegno economico delle imprese a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Approvazione linee di indirizzo per il varo degli strumenti regionali straordinari di sostegno alle imprese”*, la Giunta regionale ha adottato nuove Linee di Indirizzo regionali con la conseguente necessità di modificare l'Accordo di finanziamento;

- con DGR 28.05.2020, n. 794, recante “POR Puglia FESR 2014/2020 – Asse III - Interventi per la Competitività dei Sistemi Produttivi - Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020 -2022 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. - Copertura finanziaria Titolo II Capo III Circolante Manifatturiero, Commercio e Servizi - TITOLO II Capo VI Circolante Turismo - Microprestito Circolante” la Giunta Regionale ha autorizzato le variazioni di bilancio al fine di stanziare nuove risorse per le Azioni 3.3, 3.6 e 3.8 del PO FESR 2014-2020;
- la Legge del 30.12.2020, n. 178 ha modificato l’art. 61, comma 2 del d.l. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, disponendo che “*gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis sono concessi entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020*”;
- la comunicazione C(2021) 2570 final del 09.04.2021, ha approvato la notifica dell’aiuto SA. relativa all’art. 28 del decreto-legge 22.03.2021, n. 41 (cd. “decreto sostegni”), contenente, tra l’altro, la proroga al 31.12.2021 del Quadro Temporaneo di cui al precedente alinea e l’innalzamento della soglia di cumulabilità da 800.000 euro a 1.800.000 euro per le misure ricadenti nella Sezione 3.1 dello stesso.

Ulteriormente rilevato che:

- con D.G.R. 16.07.2020, n. 1091, recante “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Modifica del Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 4719 del 08.07.2020” è stata approvata la variazione del tasso di cofinanziamento Comunitario;
- l’art. 3 del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che “sino al 31.07.2021 ricorre sempre il caso d’urgenza e si procede ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 07.10.2020, è stato prorogato fino al 31.01.2021 “lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.

Rilevato altresì che:

- nella seduta partenariale del 29.07.2021 è stata condivisa l’opportunità che i Confidi vigilati fossero inclusi tra i soggetti abilitati a presentare le domande di agevolazione al pari dei soggetti finanziatori per conto dei soggetti interessati;
- con DGR n. 1479 del 15.09.2021, sono state adottate definitivamente le modificazioni al Regolamento regionale 30 settembre 2014, n.17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, tra le altre quelle relative al contributo aggiuntivo in conto impianti, di cui all’art. 58, commi 8 e 9 del Regolamento, così come dettagliate nell’Avviso (Allegato parte integrante del presente provvedimento);
- nella seduta partenariale del 17.09.2021 è stata condivisa la necessità che l’impresa proponente indichi nell’Allegato A il/i contratto/i collettivo/i di lavoro applicato/i ai propri lavoratori dipendenti operanti nella unità locale oggetto di richiesta di agevolazioni;
- con DGR n. 1579 del 30.09.2021, sono state approvate le linee di indirizzo relative all’Avviso di cui al presente provvedimento;
- la Commissione Europea con la Circolare “Aiuto di Stato SA. 100380 (2021/N)” ha approvato la carta dell’Italia per la concessione degli aiuti a finalità regionale dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 nel quadro degli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;
- in data 10.03.2022 sono state esaminate e condivise in sede di Partenariato Economico Sociale, possibili modifiche da apportare agli avvisi emanati dalla Sezione Competitività a valere sul Regolamento, in particolare:
 - o negli Avvisi “Titolo II, capo 3”, “Titolo II, capo 6”, “Contratti di Programma”, “PIA Medie Imprese”, “PIA Piccole Imprese”, “PIA Turismo”: modifica del calcolo dell’ESL – Equivalente Sovvenzione Lordo, come da nuove indicazioni fornite dalla suddetta Carta Aiuti, al fine di garantire una maggiore intensità di

- aiuto per le PMI;
- o negli Avvisi “Titolo II, capo 3”, “Titolo II, capo 6”: inserimento della possibilità per le imprese di presentare un programma di investimenti che preveda unicamente la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- o negli Avvisi “Titolo II, capo 3”, “Contratti di Programma”, “PIA Medie Imprese”, “PIA Piccole Imprese”: inserimento di codici ATECO relativi alla produzione di compost e al trattamento di rifiuti speciali;
- con D.G.R. n. 392 del 21.03.2022, la Giunta Regionale ha approvato le modifiche al Regolamento regionale 30 settembre 2014, n.17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, in particolare ai segg. artt.:
 - o art. 13, relativo alla disciplina generale del cumulo delle agevolazioni;
 - o art. 37, comma 1, relativo all’intensità di aiuto del Titolo II Capo 3;
 - o art. 58, comma 1, relativo all’intensità di aiuto del Titolo II Capo 6;
- in data 22.03.2022, la suddetta D.G.R è stata trasmessa alla Commissione Consiliare competente ai fini dell’acquisizione del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ai sensi dell’art. 44, comma 2 della L.R. 7/2004, come modificato dall’art. 3 della L.R. 44/2014;
- in data 24.03.2022 la Commissione Consiliare ha espresso all’unanimità parere favorevole in merito alle Modifiche approvate con la succitata DGR;
- con DGR n. 441 del 28.03.2022, sono state adottate definitivamente le modificazioni al Regolamento regionale 30 settembre 2014, n.17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” e contestualmente approvate le linee di indirizzo per la modifica degli avvisi Titolo II Capo 1 - Contratti di Programma, Capo 2 – PIA Medie e Piccole, Capo 3, Capo 5 – PIA Turismo e Capo 6;
- Il suddetto Regolamento è stato pubblicato sul BURP n. 40 supplemento del 05.04.2022 ed è entrato in vigore in pari data, in virtù della procedura di urgenza prevista dall’art. 53 dello Statuto Regionale.

In considerazione di quanto sopra rilevato, si ravvisa, pertanto, la necessità:

- di approvare le modifiche all’Avviso (Allegato parte integrante del presente provvedimento), in attuazione delle linee di indirizzo di cui alla succitata DGR e come di seguito specificato:
 - o inserimento del riferimento alla nuova Carta degli Aiuti con relativo chiarimento sulle modalità di calcolo dell’ESL e sulle modalità di eventuale riproporzionamento del contributo nel caso di superamento delle nuove soglie, come di seguito specificato:

“Limitatamente alle PMI aderenti, fermo restando le intensità della sovvenzione complessiva per gli investimenti in “Attivi Materiali” di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, in presenza di un ulteriore ESL derivante da un aiuto in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, lo stesso ESL, derivante dal finanziamento del rischio, può essere cumulato con la sovvenzione complessiva di cui sopra sino al limite di 10 punti percentuali (45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole imprese secondo la carta degli aiuti vigente. Nel caso di superamento delle suddette intensità, si procede a ridurre la sovvenzione nei limiti delle previsioni della carta degli aiuti - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvato il 02.12.2021 C(2021) 8655 final”.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti Contabili ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non comporta nessun onere a carico del Bilancio Regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- rilevata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. e dell'art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia

DETERMINA

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare le modifiche all'Avviso (Allegato parte integrante del presente provvedimento), in attuazione delle linee di indirizzo di cui alla succitata DGR e come di seguito specificato:
- inserimento del riferimento alla nuova Carta degli Aiuti con relativo chiarimento sulle modalità di calcolo dell'ESL e sulle modalità di eventuale riproporzionamento del contributo nel caso di superamento delle nuove soglie, come di seguito specificato:
“Limitatamente alle PMI aderenti, fermo restando le intensità della sovvenzione complessiva per gli investimenti in “Attivi Materiali” di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, in presenza di un ulteriore ESL derivante da un aiuto in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, lo stesso ESL, derivante dal finanziamento del rischio, può essere cumulato con la sovvenzione complessiva di cui sopra sino al limite di 10 punti percentuali (45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole imprese secondo la carta degli aiuti vigente. Nel caso di superamento delle suddette intensità, si procede a ridurre la sovvenzione nei limiti delle previsioni della carta degli aiuti - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvato il 02.12.2021 C(2021) 8655 final.”;
- di dare atto che le modifiche contenute nella presente determinazione entrano in vigore e saranno applicate a far data dal giorno 07.04.2022.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale elettronico:

- è immediatamente esecutivo;

-
- si compone di n. 10 pagine cui si aggiungono 19 pagine relative all'Avviso, per un totale di 29 pagine;
 - verrà trasmesso in forma digitale a:
 - Segretariato Generale della Giunta Regionale
 - Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.
 - Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020;
 - Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico
 - sarà pubblicato sui portali www.regione.puglia.it Sezione "Amministrazione Trasparente – Determinazioni Dirigenziali" e www.sistema.puglia.it - Determinazioni Dirigenziali, e sul B.U.R.P.

Il Dirigente di Sezione
Giuseppe Pastore



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2014 – 2020
Obiettivo Convergenza

Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 suppl. del 06/10/2014, modificato dal Regolamento Regionale n. 2 del 10 gennaio 2019, pubblicato sul BURP n. 5 suppl. del 17/01/2019, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17/06/2014, modificato dal Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14/06/2017 –

Titolo II – Capo 5 (Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per Programmi Integrati di Agevolazione – PIA Turismo) –
Avviso per la presentazione di progetti promossi da GRANDI, MEDIE e PICCOLE imprese ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento.

Premesse

1. Il presente Avviso rende operative le disposizioni previste dal Titolo II – Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per Programmi Integrati di Agevolazione – PIA Turismo” del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 suppl. del 06/10/2014, modificato dal Regolamento Regionale n. 2 del 10 gennaio 2019, pubblicato sul BURP n. 5 suppl. del 17/01/2019, di seguito “Regolamento regionale”, con riferimento ai progetti presentati da grandi, medie e piccole imprese;
2. Gli interventi da agevolare sono selezionati con procedura valutativa a sportello, ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del Regolamento regionale;
3. La gestione del presente strumento è di competenza della Regione – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Competitività, che, procederà all’attuazione anche mediante il coinvolgimento dell’Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.
Puglia Sviluppo S.p.A. si occuperà della gestione della presente misura agevolativa in quanto designato quale Soggetto intermediario ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e della D.G.R. n. 2445 del 21 novembre 2014.

Art. 1 – Dotazione finanziaria

1. Le risorse complessive disponibili destinate all’agevolazione dei progetti presentati a valere sul presente Avviso ammontano a 15 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione e assegnati all’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo Locale”.
2. Dette risorse, limitatamente alle PMI, possono essere implementate con ulteriori finanziamenti rivenienti dal P.O.R. Puglia 2014/2020, modificato dalla Commissione Europea e, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 2029 del 15/11/2018 (BURP n. 157 del 10.12.2018) come di seguito specificato:
 - Asse prioritario III “Competitività delle Piccole e Medie Imprese” – obiettivi specifici:
 - 3c “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali”, Azione 3.3 “Interventi per il sostegno agli investimenti alle imprese turistiche”;
 - 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”;
 - 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI”, Azione 3.7 “Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI”.
3. L’Avviso contribuisce in via prioritaria al perseguimento dell’indicatore di output CO01 “Numero di imprese che ricevono un sostegno” di cui alle seguenti priorità di investimento del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020:
 - 3.a) “Promuovere l’imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese”;
 - 3.b) “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l’internazionalizzazione”;
 - 3.c) “Sostenere la creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi”.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

L'avviso potrà contribuire, anche in relazione alle peculiarità degli interventi, al perseguimento di ulteriori indicatori, secondo le indicazioni riportate nel documento denominato "Nota metodologica per il monitoraggio fisico degli Indicatori di output FESR", POS C.3-Allegato 1 al Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014-2020.

Art. 2 – Operatività ed oggetto dell'intervento

1. Le istanze alla fase di accesso possono essere presentate a partire dal 15 giugno 2015 come da Determina Dirigenziale n. 973 del 29/05/2015.
2. Le istanze di accesso presentate da grandi imprese devono riguardare programmi integrati di investimento di importo complessivo non superiore a 40 milioni di euro; quelle presentate da medie imprese programmi integrati di investimento di importo complessivo non superiore a 30 milioni di euro e quelle presentate da piccole imprese o microimprese programmi integrati di investimento di importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro.
3. Per Programma Integrato di investimenti si intende un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla realizzazione di un organico e integrato complesso di investimenti in attivi materiali ed immateriali per migliorare l'offerta turistica territoriale verso obiettivi di destagionalizzazione dei flussi turistici.
4. In caso di programmi integrati di investimento promossi da grandi imprese, gli stessi devono presentare costi ammissibili non inferiori ad € 3.000.000,00. In caso di programmi integrati di investimento promossi da medie imprese, gli stessi devono presentare costi ammissibili non inferiori a € 2.000.000,00. I programmi integrati di investimento promossi da piccole imprese o microimprese singole devono prevedere costi ammissibili non inferiori a 1 milione di euro.
5. I programmi di investimento promossi da PMI possono comprendere investimenti in Servizi di cui al Titolo IV del Regolamento Regionale.
6. Gli aiuti possono essere concessi nei seguenti limiti:
 - a) Nell'ambito degli Attivi Materiali, l'aiuto per impresa non può superare l'importo di 10 milioni di euro;
 - b) le agevolazioni per investimenti della PMI per acquisizione di Servizi non potranno superare, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento ammissibile, i seguenti importi:
 - i. 300 mila Euro per la media impresa, 200 mila euro per la piccola impresa e 2 milioni di Euro per programma integrato per acquisizione di Servizi di consulenza di cui all'art. 65 del Regolamento regionale;
 - ii. 100 mila Euro per impresa per la partecipazione a fiere e 2 milioni di Euro per programma integrato di cui all'art. 67 del Regolamento regionale. Dette soglie sono incrementate del 20% per le imprese che si associano nella forma della rete d'impresa e per le imprese che abbiano conseguito il rating di legalità.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda per le agevolazioni di cui al presente Avviso:
 - a) Impresa di grandi dimensioni, come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., in regime di contabilità ordinaria, che alla data di presentazione della domanda abbia approvato almeno due bilanci.
Nel caso in cui l'istanza di accesso sia presentata da un'impresa di grande dimensione non attiva, l'impresa di grande dimensione controllante deve aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso. Nel caso in cui il progetto integrato proposto dalla grande impresa preveda la realizzazione di programmi di investimento di altre grandi imprese o PMI, la grande impresa (proponente e aderente) ed almeno i 2/3 delle PMI partecipanti al progetto imprenditoriale devono essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della istanza di accesso. Le imprese aderenti all'iniziativa imprenditoriale proposta dalla grande impresa devono prevedere costi ammissibili non inferiori ad € 1.000.000,00 per ciascuna impresa aderente. Nell'ambito del programma integrato promosso dalla grande impresa, l'iniziativa imprenditoriale di competenza della grande impresa proponente deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell'importo del programma complessivo. L'eventuale PMI aderente non attiva deve essere partecipata per oltre il 50% da altra PMI attiva che abbia già approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- b) Impresa di medie dimensioni, come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., in regime di contabilità ordinaria, che alla data di presentazione della domanda abbia approvato almeno due bilanci.
- Nel caso in cui l'istanza di accesso sia presentata da un'impresa di media dimensione non attiva, l'impresa di media dimensione controllante deve aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso.
- Nel caso in cui il progetto integrato proposto dalla media impresa preveda la realizzazione di programmi di investimento di altre PMI, almeno i 2/3 delle PMI partecipanti al progetto imprenditoriale devono essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della istanza di accesso. Le imprese aderenti all'iniziativa imprenditoriale proposta dalla media impresa devono prevedere costi ammissibili non inferiori ad € 1.000.000,00 per ciascuna impresa aderente. L'eventuale PMI aderente non attiva deve essere partecipata per oltre il 50% da altra PMI attiva che abbia già approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso.
- Nell'ambito del programma integrato promosso da medie imprese, l'iniziativa imprenditoriale di competenza della media impresa proponente deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell'importo del programma complessivo.
- c) Impresa di piccola dimensione o microimprese singole, come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., in regime di contabilità ordinaria, che alla data di presentazione della domanda abbiano approvato almeno tre bilanci di esercizio, dai quali emerga un fatturato medio non inferiore a 1 milione di euro. Il progetto integrato può prevedere, insieme al progetto presentato dalla piccola impresa in possesso di tali requisiti, anche la realizzazione di programmi di investimento di altre piccole o microimprese attive con almeno due bilanci approvati, a condizione che le aderenti, qualora non in possesso dei requisiti di tre bilanci approvati e del fatturato medio non inferiore a 1 milione di euro, promuovano investimenti di importo non superiore a 2 milioni di euro.
- Nel caso in cui l'istanza di accesso sia presentata da una micro o piccola impresa non attiva, l'impresa controllante e in regime di contabilità ordinaria, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, deve aver approvato almeno tre bilanci di esercizio, dai quali emerga un fatturato medio non inferiore a 1 milione di euro.
- Nell'ambito del progetto integrato, ciascun programma di investimento realizzato da micro e piccole imprese aderenti deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 500.000,00.
- Nell'ambito del programma integrato promosso da piccole imprese, l'iniziativa imprenditoriale di competenza della piccola impresa proponente deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell'importo del programma complessivo.
2. Il programma integrato può indicare la necessità della realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali al medesimo, i cui oneri sono a totale carico di risorse pubbliche. In tale ipotesi è consentito il ricorso alla procedura negoziale di cui all'art. 6 comma 4 del Regolamento regionale.
3. I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono:
- essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese;
 - essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
 - non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - non rientrare tra coloro per i quali risulta ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 ed operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria; della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
 - non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte delle imprese;



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- f) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- g) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, come definita all'articolo 2 del Regolamento di esenzione
- h) non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento per il quale è richiesto l'aiuto nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegnano a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento per il quale è richiesto l'aiuto.

Art. 4 – Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni programmi di investimento destinati alla realizzazione di:
 - a) nuove attività turistico-alberghiere, attraverso il recupero fisico e/o funzionale di strutture non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad attività turistico - alberghiere [rientranti nelle attività di cui ai codici ATECO 2007 "55.10", "55.20.1", "55.20.51" con esclusivo riferimento alle strutture ricettive di cui alla L.R. n. 11/99, art. 41, comma 1, lett. a)];
 - b) ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture turistico - alberghiere esistenti al fine dell'innalzamento degli standard di qualità e/o della classificazione [rientranti nelle attività di cui ai codici ATECO 2007 "55.10", "55.20.1", "55.20.51" con esclusivo riferimento alle strutture ricettive di cui alla L.R. n. 11/99, art. 41, comma 1, lett. a)];
 - c) realizzazione di strutture turistico-alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) aventi capacità ricettiva non inferiore a n. 7 camere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 11 dell'11/02/1999 attraverso il consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano interesse artistico e storico per i quali, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, sia intervenuta la dichiarazione di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) o altro titolo a norma di legge [rientranti nelle attività di cui ai codici ATECO 2007 "55.10", "55.20.1" e "55.20.51" con esclusivo riferimento alle strutture ricettive di cui alla L.R. n. 11/99, art. 41, comma 1, lett. a)];
 - d) consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell'immobile in strutture alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) aventi capacità ricettiva non inferiore a n. 7 camere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 11 dell'11/02/1999. Ai fini di cui sopra, devono essere fatte salve le caratteristiche architettoniche e artistiche dell'immobile. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali, fino a un massimo del 20 per cento della volumetria esistente, comunque nel rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti urbanistici. Nel caso di demolizione e ricostruzione di parte dei fabbricati esistenti, deve essere ripristinata la tipologia architettonica originaria [rientranti nelle attività di cui ai codici ATECO 2007 "55.10", "55.20.1" e "55.20.51" con esclusivo riferimento alle strutture ricettive di cui alla L.R. n. 11/99, art. 41, comma 1, lett. a)];
 - e) strutture, impianti o interventi attraverso i quali viene migliorata l'offerta turistica territoriale con l'obiettivo di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, quali:
 - I. campi da golf da almeno 18 buche;
 - II. miglioramento, ampliamento e realizzazione di porti turistici e Aeroclub;
 - III. miglioramento, ampliamento e realizzazione di infrastrutture sportive idonee ad ospitare eventi agonistici nazionali ed internazionali;
 - IV. centri congressuali o Auditorium dalla capienza minima di 2.000 posti;
 - V. primo impianto e/o sistemazione di area a verde di almeno 100 ettari (anche mediante la realizzazione di piste ciclabili, sentieri attrezzati, percorsi sportivi, punti ristoro, ecc.) anche di proprietà pubblica, la cui fruizione sia condivisa con la eventuale Amministrazione proprietaria e/o il soggetto gestore;
 - VI. recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative;
 - VII. parchi tematici: struttura concepita intorno ad un tema ispirato alla storia, al cinema, all'ambiente e alla società;



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- VIII. realizzazione, miglioramento e ampliamento di immobili adibiti stabilmente e con continuità a teatro privato in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici e di rivista.
2. Per tutte le tipologie d'investimento, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, la destinazione urbanistica dell'area su cui insistono gli immobili oggetto di investimento deve essere coerente con l'attività da svolgere.
 3. Per gli investimenti di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, le agevolazioni sono limitate alle opere già autorizzate e pertanto, non comprendono le opere per eventuali ampliamenti.
 4. Le strutture turistico alberghiere di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 del presente articolo, possono essere realizzate anche nella forma della ricettività diffusa disciplinata dal Regolamento Regionale 22 marzo 2012, n. 6.
 5. Relativamente ai campi da golf, gli stessi devono essere realizzati con criteri di sostenibilità (riuso d'acqua per l'alimentazione dell'impianto di irrigazione e adozione delle migliori tecnologie per il risparmio delle risorse idriche, recupero della vegetazione esistente e integrazione con nuovi impianti di vegetazione autoctona, discontinuità delle formazioni erbose per evitare eccessiva omologazione degli aspetti percettivi del paesaggio).
 6. Relativamente alla realizzazione di porti turistici, sono ammissibili sia le opere a mare (banchine, moli) sia le opere a terra in relazione alla cantieristica da diporto ed ai servizi strettamente collegati (esercizi commerciali). Tutte le attività derivanti dagli investimenti devono essere gestite dal Soggetto beneficiario che, alla data di invio dell'istanza di accesso, deve essere in possesso delle concessioni delle aree demaniali marittime interessate dal progetto da realizzare.
 7. Relativamente alla realizzazione di aeroclub non sono ammesse le spese per l'acquisto dei velivoli. Prima della messa in esercizio dovrà essere prodotta copia dell'autorizzazione ENAC.
 8. Per infrastrutture sportive idonee ad ospitare eventi agonistici nazionali e internazionali, si intendono gli interventi approvati dal CONI e omologati dalla Federazione competente.
 9. Per recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative si intende ogni intervento di riqualificazione di edifici abbandonati e/o necessitanti di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.e i., nonché interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 10 comma 1 lett. C del medesimo D.P.R. 380/2001, in cui le modifiche della volumetria complessiva siano contenute nei limiti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 14/2009 e ss.mm. ed ii. "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale (cd. Piano Casa).
Detti edifici dovranno essere ubicati in aree non rurali, dotate di opere di urbanizzazione primaria consistenti almeno nella rete idrica e viaria e servizi a quest'ultima connessi.
 10. Per quanto concerne gli interventi di impianto e/o riqualificazione di aree a verde:
 - sono ammissibili a titolo esemplificativo, oltre agli interventi di impianto e ricostituzione del verde, quelli relativi alla realizzazione di piste ciclabili, sentieri attrezzati, percorsi sportivi e punti ristoro;
 - la realizzazione delle piste ciclabili e dei sentieri attrezzati deve essere attuata avuto riguardo alle Linee Guida regionali in materia (Linee Guida Cyronmed per le piste ciclabili e Regolamento per l'attuazione della rete escursionistica pugliese – Reg. Regionale 23/2007);
 - nel caso di aree di proprietà pubblica le modalità di fruizione e di gestione degli investimenti devono essere oggetto di una specifica convenzione con l'Amministrazione / Ente Pubblico proprietario.
 11. Gli investimenti di cui al comma 1 possono prevedere anche la realizzazione di "servizi funzionali" strettamente collegati alla struttura ricettiva principale che migliorano la qualità complessiva del servizio offerto. A titolo puramente esemplificativo, per servizi funzionali si intendono: piscine, ristoranti e bar, market, impianti sportivi, discoteche, sale da ballo, impianti ricreativi, parcheggi e garage, attrezzature e servizi per la nautica, servizi termali, centri per il benessere della persona, attrezzature idonee alla ospitalità/accoglienza di bambini e anziani, aree attrezzate e percorsi fruibili da persone disabili, ecc.).
 12. I servizi di cui al comma 11 devono essere gestiti dal soggetto beneficiario.
 13. Gli investimenti per il miglioramento degli edifici (interventi di ammodernamento, ristrutturazione, consolidamento, restauro, risanamento conservativo) devono consentire di:



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- conseguire il livello 2 del sistema di certificazione di sostenibilità per edifici non residenziali di cui alla L.R. 13/2008 (Protocollo ITACA Puglia 2017 – Edifici non residenziali – allegato A alla D.G.R. n. 1147 dell'11/07/2017, pubblicata sul BURP n. 89 del 25/07/2017);
 - ottenere l'attestato di prestazione energetica con almeno classe B e una prestazione energetica del fabbricato in estate di livello almeno medio.
14. È, inoltre, necessario che il programma integrato di agevolazione rispetti il principio di non discriminazione, attraverso la previsione di interventi e/o l'adozione di misure per favorire l'accessibilità e la fruibilità delle strutture da parte di persone con disabilità e di persone non autosufficienti.

Art. 5 – Localizzazione

1. Le iniziative agevolabili con il presente Avviso devono essere riferite a unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Regione Puglia.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 della modifica al Regolamento Regionale n. 17 del 2014, per delocalizzazione si intende il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Si chiarisce che si configura il trasferimento se:
 - il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti
 - e
 - vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE.
3. L'impresa decade dal beneficio dell'aiuto se questa, o altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, delocalizza sia secondo quanto descritto al comma precedente sia se delocalizza l'attività oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall'Unione Europea e dallo Spazio Economico Europeo nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Art. 6 – Spese ammissibili Attivi Materiali

1. Le spese ammissibili in attivi materiali debbono riferirsi all'acquisto ed alla costruzione di immobilizzazioni, come definite all'art. 2423 e seguenti del codice Civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.
2. Sono ammissibili le spese per:
 - a) acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 5% dell'investimento in attivi materiali;
 - b) opere murarie e assimilabili (incluso l'acquisto dell'immobile); le spese per opere murarie e assimilabili relative ad interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti (strutture ricettive esistenti riferite ad alberghi, villaggi, residence turistici di cui all'art. 41, comma 1, lettera a della L.R. n. 11/99 e s.m.i.), nonché quelle relative a nuova costruzione esclusivamente riferita agli investimenti finanziabili di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera e), ad eccezione del punto VI, sono ammissibili solo nei casi in cui l'impresa dimostri, attraverso una relazione dettagliata, corredata da documentazione probatoria, che l'assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo. Con riferimento al precedente art. 4, comma 1, lettera e), punto VI sono ammissibili, sempre sulla base di una relazione dettagliata, corredata da documentazione probatoria, incrementi volumetrici entro il limite di cui al precedente articolo 4, comma 9.
 - c) macchinari, impianti e attrezzature varie (compresi arredi ed esclusi i beni facilmente deperibili quali biancheria da tavola, biancheria da bagno, biancheria da letto, stoviglie e utensili per cucina), nuovi di fabbrica;
 - d) acquisto di brevetti, licenze, know – how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

3. Con riferimento al comma precedente, lettera d), sono ammissibili anche le spese per l'acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali, costituiti oltre che da programmi informatici anche dalle spese di cui alla precedente lettera d., sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali d'investimento ammissibili del progetto.
- Gli attivi immateriali (precedente lettera d. del comma 2) sono ammissibili se soddisfano le seguenti condizioni:
- essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 - essere ammortizzabili;
 - essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e figurare all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni.
4. In caso di acquisto di immobili, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Le spese ammissibili per acquisto di immobili, comprensive dell'acquisto del suolo, non possono superare il 25% dell'investimento complessivo in Attivi Materiali. Non è ammissibile l'acquisto di immobili che siano stati oggetto di agevolazione nei dieci anni precedenti come stabilito dall'articolo 18, comma 1 lettera c) del D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
5. Non è ammissibile l'acquisto di immobili che siano stati oggetto di precedente agevolazione.
6. L'area dell'immobile destinata ad uffici, ritenuta congrua, è costituita da una superficie pari a 25 mq per addetto. Inoltre, si ritiene ammissibile la casa del custode nel limite di 100 mq e una superficie per sala riunioni nel limite di 60 mq. Resta inteso che l'impresa dovrà dimostrare, in sede di rendicontazione finale, nel caso di alloggio del custode, l'assunzione di un addetto con tale qualifica.
7. La "sala ricevimenti" è ammissibile esclusivamente quale servizio funzionale ad una struttura turistico ricettiva ammissibile alle agevolazioni ai sensi del presente Avviso. Di conseguenza, sono ammissibili le spese relative alla loro realizzazione, ammodernamento ed ampliamento. La sala ricevimenti deve essere una pertinenza della struttura turistico ricettiva e, quindi, collocata all'interno della struttura stessa e l'attività deve essere gestita direttamente dall'impresa che gestisce la medesima struttura turistico ricettiva.
8. Esclusivamente per le PMI, sono ammissibili le spese relative a studi preliminari di fattibilità nel limite dell'1,5% dell'importo complessivo delle spese ammissibili, nonché le spese per progettazioni e direzione lavori sono finanziabili nel limite del 6% delle voci di cui alla lettera b), comma 2, del presente articolo.
9. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano".
10. Non sono ammesse, altresì, le spese relative all'acquisto dei mezzi mobili targati.
11. Non sono ammesse, altresì, le spese di caratterizzazione e di bonifica di aree inquinate.
12. Non sono comunque ammissibili:
- a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
 - b. le spese relative all'acquisto di scorte;
 - c. le spese relative all'acquisto di macchinari e attrezzature usati;
 - d. i titoli di spesa regolati in contanti;
 - e. le spese di pura sostituzione;
 - f. le spese di funzionamento in generale;
 - g. le spese in leasing e quelle relative ai cosiddetti contratti chiavi in mano;
 - h. tutte le spese non capitalizzate ad eccezione delle spese relative agli Aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi (Titolo IV);
 - i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
 - j. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro;
 - k. le spese per opere murarie e assimilabili, ad eccezione di quelle relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti (strutture ricettive esistenti riferite ad alberghi, villaggi, residence turistici di cui all'art. 41, comma 1, lettera a della .R. n. 11/99 e s.m.i. e immobili di cui al punto VI della lettera e) del comma 1 del precedente articolo 4 nonché di quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in cui l'impresa



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

dimostri che l'assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo;

- I. il suolo aziendale e sue sistemazioni oltre il limite del 5% dell'importo dell'investimento in attivi materiali.
13. Le imprese beneficiarie confermano di non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento per il quale è richiesto l'aiuto.
14. Le imprese beneficiarie degli aiuti disciplinati dal presente Avviso si impegnano al mantenimento dei livelli occupazionali presenti nel territorio della Regione Puglia e al loro incremento presso le unità locali oggetto di agevolazione. Tale obbligo è assunto per l'anno a regime e i successivi tre anni.
15. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati nelle Immobilizzazioni del beneficiario per almeno 5 anni dalla data di completamento dell'investimento; per le PMI il termine suddetto è di cinque anni in relazione alle opere murarie e assimilate e agli attivi immateriali e di tre anni per i restanti investimenti. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.
16. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti con le intensità riportate nel successivo articolo 8 del presente Avviso.

Art. 7 – Spese ammissibili Acquisizione di Servizi di Consulenza

1. Per gli aiuti per la consulenza proposti dalle PMI trovano applicazione le disposizioni del Titolo IV del Regolamento regionale.
2. Gli investimenti per l'acquisizione di servizi ammissibili sono:
 - a) l'acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese e per migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali, descritti e disciplinati dagli articoli 65 e 66 Capo 1 del Titolo IV del Regolamento regionale e riguardano l'ambiente, la responsabilità sociale ed etica, l'internazionalizzazione d'impresa e l'e-business.
 - b) la partecipazione a fiere, descritta e disciplinata dagli articoli 67 e 68 Capo 2 del Titolo IV del Regolamento regionale.

Art. 8 – Intensità di aiuto

1. Le agevolazioni riferite alle spese per Attivi Materiali di cui all'art. 6 sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti nei seguenti limiti:
 - a) 25% per le grandi imprese;
 - b) 35% per le medie imprese;
 - c) 45% per le piccole imprese.
2. Le agevolazioni riferite alle spese per Acquisizione di Servizi di Consulenza di cui all'art. 7 sono concesse nel limite del 45% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.
3. Il limite di cui al comma precedente è elevabile al 50% come segue:
 - per le imprese che si associano nella forma della rete d'impresa e per le piccole e medie imprese che hanno conseguito il rating di legalità, nella misura di 5 punti percentuali. Le condizioni di cui alla presente lettera devono sussistere almeno fino alla data di erogazione finale del contributo;
 - per le imprese che prevedono un incremento occupazionale pari almeno ad 1 ULA per ogni 300.000 euro di contributo ricevuto o che si obbligano al mantenimento del livello occupazionale a regime per un periodo di tempo superiore di almeno un anno oltre ai tre successivi all'anno a regime, l'incremento è di 5 punti percentuali;
 - per le imprese che dimostrano particolare attenzione all'occupazione femminile (con il raggiungimento del 50% di donne occupate in almeno una delle categorie di lavoratori impiegati nell'esercizio a regime e nei tre esercizi successivi) o alla valorizzazione del capitale umano entro il terzo anno successivo all'esercizio a regime



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- (attraverso l'adozione e l'impegno a rispettare un piano di alta formazione, anche aperta a titolo gratuito a personale esterno all'impresa, e/o l'attivazione di progetti di alternanza Scuola-Lavoro, partecipazione come soci in Istituti Professionali Alberghieri e similari o altri progetti strategici in tema di istruzione e formazione, e/o l'acquisizione di certificazione etica e sociale, iniziative tese alla conciliazione vita-lavoro e/o la realizzazione di progetti per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori, inclusi i soggetti svantaggiati), in attuazione alla Legge Regionale del 9 agosto 2019, n. 36, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9 agosto 2019 "Valorizzazione delle risorse immateriali delle imprese per lo sviluppo dell'economia pugliese", l'incremento è di 5 punti percentuali;
- per le imprese che implementano sistemi produttivi sostenibili, in linea con i principi di economia circolare, con un impatto duraturo e di lungo termine (da implementare entro il terzo anno successivo a quello a regime), l'incremento è di 5 punti percentuali.
 - Secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 3 del Reg. 651/2014 e successive modifiche ed integrazioni: "Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto". Il momento della concessione dell'aiuto corrisponde all'adozione della determinazione di concessione provvisoria dell'aiuto. Limitatamente alle PMI aderenti, fermo restando le intensità della sovvenzione complessiva per gli investimenti in "Attivi Materiali" di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, in presenza di un ulteriore ESL derivante da un aiuto in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, lo stesso ESL, derivante dal finanziamento del rischio, può essere cumulato con la sovvenzione complessiva di cui sopra sino al limite di 10 punti percentuali (45%) per le medie imprese e di 15 punti percentuali (60%) per le piccole imprese secondo la carta degli aiuti vigente. Nel caso di superamento delle suddette intensità, si procede a ridurre la sovvenzione nei limiti delle previsioni della carta degli aiuti - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvato il 02.12.2021 C(2021) 8655 final.

Art. 9 – Fase di accesso

1. Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura *on line* "PIA Turismo" messa a disposizione all'indirizzo www.sistema.puglia.it. Il soggetto proponente deve trasmettere l'istanza di accesso utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui all'apposito allegato (sezione 1 in caso di impresa singola e sezione 1a ed 1b in caso di impresa proponente con imprese aderenti) mediante la registrazione e compilazione telematica attraverso il sito <http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/piaturismo>, con l'apposizione di firma digitale degli istanti.
2. La predetta istanza di accesso, che descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del programma integrato, il profilo delle imprese coinvolte che realizzano il programma integrato, nonché l'ammontare e le caratteristiche dello stesso, dovrà essere redatta obbligatoriamente utilizzando i moduli di cui agli appositi allegati al presente Avviso e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
Sezione 2 D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza;
Sezione 3 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia;
Sezione 4 Business Plan.
L'invio telematico comprenderà anche l'upload della seguente documentazione sia da parte della società proponente che delle eventuali imprese aderenti:
 - a) l'atto costitutivo e, laddove previsto, lo statuto;
 - b) i bilanci degli ultimi due esercizi. Per le imprese proponenti di cui alla lettera c) del precedente art. 3 i bilanci degli ultimi tre esercizi. Per le imprese aderenti di cui alla lettera c) del precedente art. 3 i bilanci almeno degli ultimi due esercizi;
 - c) copia del libro soci e/o documentazione equipollente;
 - d) titolo di disponibilità della sede oggetto di investimento, regolarmente registrato;
 - e) relazione sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato circa la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e permessi



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- necessari e tempistica per l'ottenimento) e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata (i titoli devono essere citati) in relazione all'attività eventualmente già svolta ed all'intervento oggetto di agevolazione;
- f) documentazione attestante l'avvio delle procedure tese all'ottenimento dei titoli abilitativi alla realizzazione delle opere con indicazione della tempistica relativa al rilascio delle stesse;
- g) autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell'area oggetto di intervento e dell'assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità Ambientale dell'investimento (standard sezione 5 e 5a);
- h) D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell'istanza di accesso (standard sezione 6);
- i) in caso di opere di cui al precedente art. 6, comma 2 lett. b., l'impresa dovrà certificare, mediante apposita relazione articolata con previsioni economiche, di sviluppo tecnologico, di opportunità di innovazione e localizzative, la necessità dell'agevolazione relativa a tali spese.
3. Per avvio delle procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività da realizzare, si intende la richiesta di titolo abilitativo (DPR n. 380/2001 e s.m.e i. e L. 122/10) riferito alle opere da realizzare. La documentazione sub f) deve essere accompagnata dalla dichiarazione asseverativa del progettista, dagli elaborati progettuali allegati all'istanza per l'ottenimento del titolo abilitativo, nonché dall'attestazione concernente il titolo di legittimazione alla sua presentazione.
Il mancato avvio di dette procedure determina l'esclusione dell'istanza di accesso.
4. Per gli investimenti di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 4, occorre presentare anche:
- titolo abilitativo originario completo di elaborati grafici delle strutture autorizzate;
 - certificazione del Comune di riferimento dalla quale si evincano le date di inizio lavori e sospensione degli stessi; la sospensione dei lavori deve essere avvenuta alla data di pubblicazione del Regolamento Regionale n. 17/2014 (BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014).
 - perizia giurata a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale ed in possesso di requisiti di terzietà che attestino:
 - la descrizione delle fasi del procedimento amministrativo che interessa l'intera costruzione, con specificazione delle procedure amministrative necessarie per la completa attuazione del programma di investimenti proposto;
 - la descrizione dello stato dei luoghi, con specifica elencazione delle opere eseguite, con particolare riferimento ai capitoli di lavori già realizzati. Per capitoli di lavori, si intendono i singoli capitoli, con riferimento a ciascuna sezione, elencati nell'indice del "Listino Prezzi della Regione Puglia", vigente alla data di invio dell'istanza di accesso;
 - rilievo fotografico dello stato dei luoghi, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, con indicazione dei punti di ripresa fotografica.
5. Per gli investimenti di cui alla lettera b), comma 1 dell'art. 4, occorre presentare anche la documentazione attestante lo standard qualitativo della struttura turistico alberghiera esistente e la tipologia di servizi offerti, oltre quello di pernottamento.
6. Per gli investimenti di cui alla lettera c), comma 1 dell'art. 4, occorre presentare anche la dichiarazione della Soprintendenza di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) o altro titolo a norma di legge, attestante l'interesse artistico e storico.
7. Per gli investimenti di cui alla lettera d) dell'art. 4, gli stessi devono essere realizzati tenendo conto delle Linee Guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dei beni rurali (elaborati 4.4.4 o 4.4.6 del PPTR Regione Puglia).
8. Per gli investimenti di cui alla lettera e), comma 1 dell'art. 4, occorre presentare anche:
- a) per i campi da golf da almeno 18 buche: parere preventivo della federazione competente;
 - b) per il miglioramento, ampliamento e realizzazione di porti turistici: concessione demaniale marittima degli specchi d'acqua interessati dalla proposta di investimenti;
 - c) per il miglioramento, ampliamento e realizzazione di aeroclub: parere preventivo dell'ENAC o parere preventivo dell'Ente Gestore dell'aeroporto in cui sarà insediato l'aeroclub;



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- d) per il miglioramento, ampliamento e realizzazione di infrastrutture sportive idonee ad ospitare eventi agonistici nazionali ed internazionali: parere preventivo del CONI e della federazione competente;
- e) per il recupero di edifici abbandonati: DSAN di tecnico abilitato e iscritto ad albo professionale, attestante lo stato di abbandono dell'immobile. La DSAN deve essere corredata da adeguata documentazione fotografica.
9. Infine, a corredo dell'istanza di accesso, Puglia Sviluppo potrà richiedere l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'attività istruttoria nonché disporre interlocuzioni e verifiche.
10. Puglia Sviluppo, ricevute le istanze di accesso, che vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di invio telematico, avvia, se necessario anche mediante la fase dell'interlocuzione con il soggetto proponente, un esame istruttorio, al fine di accertare le condizioni di ammissibilità, di praticabilità e fattibilità del programma.
- I criteri di selezione sono articolati in:
- a) criteri di ammissibilità formale, ovvero di possesso dei requisiti formali di ammissione alla fase di istruttoria della domanda mediante la verifica della conformità formale della documentazione presentata e la verifica della sussistenza dei requisiti di Legge e del presente Avviso, attraverso l'esame della domanda e della documentazione allegata;
- b) criteri di ammissibilità sostanziale volta all'accertamento dell'ammissibilità della domanda, durante la quale le domande valutate formalmente ammissibili sono esaminate in relazione agli aspetti occupazionali nei territori di riferimento (al mantenimento dei livelli ULA già presenti ed ai relativi incrementi a regime), alla coerenza con la programmazione regionale e con la strategia regionale di edilizia sostenibile (Protocollo ITACA Puglia). Particolare attenzione è posta all'impatto del programma di investimenti con riferimento allo sviluppo economico, alla sua cantierabilità, alla tempistica di realizzazione del progetto e alla qualità tecnica dell'operazione proposta. In dettaglio:
1. elementi di innovatività e trasferibilità della proposta;
 2. analisi degli effetti occupazionali dell'intervento, che saranno valutati con riferimento al mantenimento dell'occupazione preesistente nella Regione Puglia e all'incremento proposto, che dovrà riguardare nuove assunzioni presso l'unità oggetto di agevolazione, dovrà essere commisurato ai dati del progetto e non potrà essere costituito da trasferimenti di personale occupato in unità locali ubicate nello SEE anche con riferimento ad altre imprese in rapporto di controllo o collegamento con l'impresa proponente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- c) criteri di valutazione tecnico economica volta all'accertamento delle condizioni di ammissibilità, praticabilità e fattibilità del progetto integrato, durante la quale le domande valutate sostanzialmente ammissibili sono sottoposte ad un processo valutativo così articolato:
1. definizione degli obiettivi e, esclusivamente per le grandi imprese, effetto di incentivazione;
 2. coerenza tra la dimensione dei soggetti coinvolti e gli investimenti previsti;
 3. qualità economico-finanziaria, in termini di sostenibilità ed affidabilità dei soggetti coinvolti sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico;
 4. copertura finanziaria degli investimenti;
 5. compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri propedeutici al suo avvio;
 6. analisi e prospettive di mercato.
11. Per gli investimenti in servizi di consulenza la valutazione terrà conto della spesa proposta dalle PMI riguardante gli ambiti ambiente, responsabilità sociale ed etica, internazionalizzazione d'impresa ed e-business, oltre che della rilevanza dei flussi turistici dall'estero.
12. Per la Sostenibilità Ambientale dell'investimento le sezioni 5 e 5a verranno rispettivamente verificate e valutate dall'Autorità Ambientale della Regione Puglia, sulla base delle informazioni fornite nelle apposite schede allegate al presente Avviso.
13. Le procedure di valutazione utilizzate sono indicate nell'apposito allegato al presente Avviso.
14. Puglia Sviluppo potrà richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione prodotta nonché disporre interlocuzioni e verifiche.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

15. Sulla base delle verifiche effettuate, il dirigente competente con proprio atto adotta il provvedimento di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità.
16. La Giunta Regionale è periodicamente informata, con “comunicazione” circa i provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma.
17. La ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo non comporta impegni contabili, che saranno adottati all’atto della concessione di cui all’art. 54 del Regolamento regionale
18. La Regione comunica ai soggetti proponenti l’esito dell’esame di cui ai punti precedenti. Detta comunicazione contiene, per le sole istanze valutate ammissibili, il termine perentorio di 60 giorni, pena la decadenza dell’istanza, entro il quale deve essere presentata la documentazione progettuale indicata nella predetta comunicazione; la comunicazione indica, altresì, il termine, di 150 giorni, eventualmente prorogabile, dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, entro il quale deve essere presentata la documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a medio lungo termine e/o la documentazione attestante l’apporto di mezzi propri, finalizzati alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell’investimento.
19. Per gli aiuti alle grandi imprese, con il provvedimento di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo si dà atto della avvenuta verifica che la documentazione presentata dal beneficiario soddisfa il criterio di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a) del Regolamento generale di esenzione, ove è previsto che il progetto non sarebbe realizzato o non sarebbe sufficientemente redditizio per il beneficiario in mancanza dell’aiuto.
20. In caso di esaurimento della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, la Regione ammette le istanze valutate ammissibili con riserva. Tale circostanza viene tempestivamente comunicata alle imprese interessate, le quali hanno facoltà di presentare il progetto definitivo entro il termine perentorio indicato nella stessa comunicazione, pena la decadenza dell’istanza.

Art. 10 – Presentazione del progetto definitivo

1. Le modalità di presentazione del progetto definitivo sono quelle stabilite dall’articolo 22 del Regolamento regionale.
2. La documentazione progettuale, di cui al comma 2 dell’articolo 22 del Regolamento regionale, dovrà essere presentata telematicamente dal soggetto proponente, utilizzando obbligatoriamente la modulistica resa disponibile sul sito e, nelle more dell’implementazione della piattaforma informatica, attraverso invio PEC, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di cui al comma 18 dell’articolo precedente.

Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso in cui la documentazione non sia completa, la proposta è dichiarata decaduta. Il progetto definitivo deve essere trasmesso telematicamente nei termini indicati, procedendo alla compilazione della documentazione di seguito indicata, sia da parte del soggetto proponente che delle eventuali imprese aderenti:

Sezione 1 del progetto definitivo – Proposta di progetto definitivo;

Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica e Relazione generale “Attivi materiali”, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all’impresa beneficiaria ed al programma proposto nonché all’andamento economico e alla situazione patrimoniale del proponente;

Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario relativo gli investimenti in servizi di consulenza, ove previsti;

Sezione 4 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibili;

Sezione 5 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi Consulenza ove previsto;

Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su “impegno occupazionale”, “interventi integrativi salariali” e “relazione di sintesi su impatto occupazionale” esplicativa degli effetti incrementali complessivi che l’investimento stesso genera, anche in termini di:

- aumentata competitività territoriale;
- riqualificazione formativa e specialistica della forza lavoro impiegata in interventi ad alto valore aggiunto sotto il profilo innovativo e tecnologico anche in termini di automazione domotica;
- valorizzazione di imprese locali fornitrici di beni, materie prime e servizi funzionali agli interventi;
- vantaggi trasversali ai fruitori dei rinnovati processi organizzativi e gestionali che l’iniziativa comporta nella Regione Puglia.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- significativo aumento del valore della produzione riveniente dal progetto agevolato;
- impatto sull'indotto.

Sezione 7 del progetto definitivo - D.S.A.N. su acquisto immobili e fabbricati, ove previsto, nonché all'upload della seguente documentazione, ove non fornita in sede di istanza di accesso o modificata rispetto a quanto già fornito:

- a) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;
- b) principali elaborati grafici e lay out relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;
- c) perizia giurata di tecnico iscritto ad albo attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d'uso dell'immobile stesso;
- d) in caso di acquisto del suolo e/o fabbricato sarà necessario produrre perizia giurata di tecnico iscritto ad albo attestante il valore del bene e la congruità dello stesso, distinguendo il valore del suolo dal valore dell'immobile;
- e) preventivi del fornitore; in caso di forniture da imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa beneficiaria, le spese per lavori e beni materiali ed immateriali, a titolo meramente esemplificativo opere murarie e assimilate, impianti, macchinari, attrezzature ed arredi, possono essere ammissibili a condizione che siano supportate da perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, che dichiari:
 - di essere in rapporto di terzietà con l'impresa fornitrice e beneficiaria (esterno all'organizzazione del proponente e di non avere vincoli di dipendenza e parentela con l'azienda o con il/i titolare/i dell'azienda proponente e fornitrice);
 - la composizione della fornitura oggetto di perizia;
 - la documentazione inerente l'acquisto relativo alla fornitura oggetto di perizia;
 - l'eventuale manodopera necessaria alla realizzazione della fornitura oggetto di perizia;
 - l'equità dei prezzi in linea con quelli di mercato;
 - l'esclusione di eventuali rifatturazioni intermedie, di provvigioni di intermediazione o di vizi derivanti da pratiche occulte o da operazioni che abbiano contribuito ad aumentare il prezzo di vendita della fornitura oggetto di perizia;
 - che l'oggetto della fornitura rientri nell'ambito della normale attività di produzione e vendita esercitata dall'impresa fornitrice;
 - la fornitura oggetto di perizia, ove pertinente, è venduta allo stato "nuovo di fabbrica".
- f) computi metrici debitamente datati e sottoscritti dal tecnico abilitato e con relativo preventivo di spesa dell'impresa realizzatrice;
- g) ultimo bilancio approvato e situazione economica e patrimoniale aggiornata, asseverata da professionista abilitato;
- h) Libro Unico del Lavoro relativo alle 12 mensilità antecedenti quella di presentazione dell'istanza di accesso con riferimento alle sedi pugliesi; nel caso il numero di ULA impiegate sia superiore a 250, invece che il LUL, sarà fornito l'elenco in excel secondo il modello reso disponibile dall'amministrazione regionale.

Eventuale altra documentazione indicata nella comunicazione di cui al comma 18 dell'articolo 9.

Inoltre, in relazione alla sostenibilità ambientale dell'iniziativa, l'impresa dovrà produrre la documentazione richiesta e/o dimostrare l'avvio delle procedure necessarie all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni richiesti.

Gli allegati sono resi disponibili sul sito www.sistema.puglia.it.

Art. 11 - Istruttoria del progetto definitivo

1. Le modalità di istruttoria del progetto definitivo sono quelle stabilite dall'articolo 23 del Regolamento regionale e s.m.i.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

2. Puglia Sviluppo effettua l'istruttoria del progetto definitivo, anche attraverso l'interlocuzione con il soggetto proponente, verificando in particolare la fattibilità tecnica, economica e finanziaria della proposta, nonché la sua cantierabilità.
3. Il soggetto proponente, entro il termine stabilito in 150 giorni, eventualmente prorogabile, ai sensi dell'articolo 9 comma 18, dovrà presentare la documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a medio lungo termine e/o la documentazione attestante l'apporto di mezzi propri, finalizzati alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'investimento.
4. Puglia Sviluppo si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione di cui all'articolo precedente.
5. Al termine dell'istruttoria la Regione comunica al soggetto proponente l'esito e le relative motivazioni in caso di esclusione della proposta.

Art. 12 – Concessione delle agevolazioni e modalità attuative del programma integrato

1. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione dell'esito positivo della valutazione dell'istanza di accesso, di cui al precedente articolo 9, comma 18.
Si intende quale avvio del programma la data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità e dell'acquisto del terreno. Si precisa che ciascuna spesa deve essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione.
Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il progetto di investimenti preveda anche l'acquisto dell'immobile ed il Soggetto proponente fornisca come titolo di disponibilità dell'immobile un contratto preliminare di compravendita o una proposta di acquisto accettata, tali documenti devono presentare una condizione sospensiva o l'espressa rinuncia all'applicazione delle disposizioni dell'art. 2932 c.c. da entrambe le parti.
2. Sulla base delle risultanze della fase istruttoria di cui all'articolo precedente, con atto dirigenziale si approva la proposta, si determina l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimenti, si impegna la spesa e si individua il termine entro il quale provvedere alla sottoscrizione del Disciplinare di cui al successivo comma; si applica anche in questa fase quanto previsto dal precedente art. 9, comma 16.
3. Entro il termine assegnato, la Regione e i soggetti beneficiari sottoscrivono un Disciplinare, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed ispezione, e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del programma di investimenti.
4. L'erogazione delle agevolazioni è di competenza della Regione Puglia, che adotta l'atto dirigenziale sulla base dell'istruttoria effettuata da Puglia Sviluppo S.p.A. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà le richieste di erogazione delle agevolazioni, tramite Mirweb, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal Disciplinare di cui al comma precedente e il cui schema è disponibile sul sito www.sistema.puglia.it.
5. Le richieste di erogazione sono redatte utilizzando gli appositi moduli forniti dalla Regione Puglia e disponibili sul sito www.sistema.puglia.it.

Art. 13 – Monitoraggio

1. La Regione e Puglia Sviluppo si riservano di svolgere interlocuzioni, verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

2. L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'ultimazione dell'investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.
3. All'interno dell'osservazione degli effetti attesi dalla programmazione POR Puglia-FESR 2014-2020 sulle diverse tematiche ambientali, per consentire il popolamento degli indicatori del Sistema di Monitoraggio Ambientale, l'impresa beneficiaria ha l'obbligo di rendersi disponibile ad eventuali richieste di informazioni e di dati, all'uopo necessarie.
4. Il beneficiario è tenuto ad illustrare, con relazione allegata alla dichiarazione di completamento dell'investimento, i risultati ottenuti nell'ambito del progetto realizzato sotto i menzionati profili e le motivazioni di eventuali scostamenti rispetto a quanto prospettato in sede di proposta progettuale approvata. Tale relazione sarà oggetto del successivo controllo regionale.

Art. 14 – Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)

1. È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L'applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
2. Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
 - a) dal soggetto concedente;
 - b) dagli uffici regionali;
 - c) dal giudice con sentenza;
 - d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
 - e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
3. Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.
4. Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
5. In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.
6. Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.
7. In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
8. Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

9. In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
10. Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28.

Art. 15 – Revoche

1. Le agevolazioni sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte al Soggetto Beneficiario, dalla Regione nei casi previsti dall'articolo 9 del Regolamento Regionale.
2. Nel corso dell'intera procedura per la concessione delle agevolazioni, dalla data di presentazione dell'istanza di accesso e fino alla data di concessione definitiva del contributo, è vietato il subentro di una nuova Società anche a seguito di acquisizione, fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, oltre che la cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati. Le predette operazioni sono vietate anche se effettuate in misura parziale.
Le suddette operazioni possono essere effettuate solo successivamente alla concessione definitiva delle agevolazioni. Nel caso in cui si intendano effettuare le suddette operazioni nel corso dei successivi cinque anni dalla data di concessione definitiva delle agevolazioni, è necessario ottenere l'autorizzazione della Regione.
3. Sono revocate totalmente le agevolazioni corrispondenti all'investimento per cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a. per i beni oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, da Puglia Sviluppo S.p.A. e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;
 - b. sia variata, senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, la localizzazione dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista. Le agevolazioni sono, altresì, interamente revocate anche in caso di delocalizzazione così come definita al precedente articolo 5, comma 2 e comma 3 del medesimo articolo. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto;
 - c. non siano rispettate le condizioni di ammissibilità definite dal Regolamento regionale e dal presente Avviso per la presentazione delle istanze di accesso fino alla data di erogazione finale del contributo;
 - d. non siano rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie;
 - e. non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
 - f. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;
 - g. non sia stata osservata la "clausola sociale" (di cui all'articolo 17 del presente Avviso) prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
 - h. siano apportati mezzi finanziari esenti da qualunque aiuto pubblico in misura inferiore a quella necessaria alla copertura degli investimenti previsti, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 10 del Regolamento regionale;
 - i. non sia rispettato l'obbligo del mantenimento e dell'incremento occupazionale nell'esercizio a regime e per n. 3 esercizi solari successivi;
 - j. non siano rispettate le normative edilizie e urbanistiche oggetto dell'intervento;



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- k. sia modificato, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione della "Classificazione delle attività economiche ATECO 2007" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato;
 - l. qualora nel corso dell'intera procedura per la concessione delle agevolazioni, dalla data di presentazione dell'istanza di accesso e fino alla data di concessione definitiva del contributo, subentri una nuova Società a seguito di acquisizione, fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
 - m. il Soggetto Beneficiario non trasmetta alla Regione, nei termini indicati dalla stessa, la documentazione finale comprovante l'effettuazione delle spese sostenute e pagate nonché la relazione di cui al precedente art. 13, comma 4;
 - n. il Soggetto Beneficiario non consenta, nei modi e nei termini previsti dal Disciplinare i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di investimento agevolato;
 - o. il Soggetto Beneficiario abbia gravemente violato specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - p. gli investimenti non vengano ultimati entro il termine previsto dal Disciplinare e da eventuali proroghe autorizzate;
 - q. il Soggetto Beneficiario realizzi interamente l'investimento oggetto di agevolazione con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano".
4. I Soggetti Beneficiari accettano di essere inclusi nell'elenco dei beneficiari, nel quale sono pubblicati altresì la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse. In caso di rifiuto da parte dei Soggetti Beneficiari, gli stessi saranno considerati rinziatari dell'agevolazione, che pertanto verrà revocata.
5. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a., b., f., g., o. del comma 3.
6. Le agevolazioni sono revocate parzialmente al Soggetto Beneficiario al verificarsi anche di una sola delle condizioni sottoelencate:
- a) qualora gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dalle immobilizzazioni del beneficiario e dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento; per le PMI il termine suddetto è di cinque anni in relazione alle opere murarie e assimilate e ai beni immateriali agevolati e di tre anni per i restanti investimenti. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile;
 - b) qualora il programma non venga ultimato entro i previsti termini;
 - c) qualora la violazione della "clausola sociale" comporti la revoca parziale delle agevolazioni (art. 14 comma 3).
 - d) qualora, a partire dal quarto anno dopo l'esercizio a regime e, comunque, a partire dal quarto anno successivo all'esercizio a regime e fino al quinto anno successivo alla data di completamento dell'investimento, l'impresa beneficiaria, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca il livello occupazionale in misura superiore al 10 per cento, il beneficio è revocato in misura proporzionale a tale riduzione;
 - e) limitatamente agli importi di cui al precedente art. 8 comma 3 qualora non risultino realizzate le attività o rispettate le condizioni previste per la concessione delle premialità, limitatamente alla quota incrementale come prevista.
7. Nell'ipotesi sub a) del precedente comma 6, la revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso; a tal fine, il Soggetto Beneficiario comunica tempestivamente alla Regione l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine.

Qualora detta distrazione venga rilevata nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente comunicazione, la revoca è comunque parziale ma



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine comporti il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.

8. Nell'ipotesi sub b) del precedente comma 6, la revoca delle agevolazioni è commisurata all'ammontare delle agevolazioni corrispondenti agli investimenti non realizzati entro i termini previsti e sempre che i minori investimenti non determinino il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, tanto che, nel caso, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.
9. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procederà alla rideterminazione del contributo concedibile e le maggiori agevolazioni eventualmente erogate verranno detratte dalla prima erogazione utile, ovvero recuperate. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca parziale è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto.

Art. 16 – Variazioni al programma approvato

1. Come indicato nell'art. 7 comma 2 del Regolamento regionale e s.m.i., il programma di investimenti ammesso alle agevolazioni, salve cause di forza maggiore, non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi.
2. Non sono considerate modifiche e variazioni soggette ad autorizzazione:
 - modifiche dell'identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;
 - sostituzioni o modifiche di macchinari ed attrezzature, che non alterano la funzionalità dei beni di investimento;
 - con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.
3. Le variazioni riguardanti il programma di investimenti ammesso e non rientranti nelle casistiche di cui al comma precedente vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
4. Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

Art. 17 – Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
 REGIONE PUGLIA
 Dipartimento Sviluppo economico
 Sezione Competitività – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese.
 Corso S. Sonnino, 177 – 70121 Bari
 Responsabile del procedimento: Ermanno De Filippis.

Art. 18 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) e del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27/04/2016, la Regione Puglia informa che i dati forniti e richiesti dal presente Avviso e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso, la Regione si avvale del supporto operativo di Puglia Sviluppo S.p.A., che interviene in qualità di Responsabile del trattamento per la gestione delle attività connesse alla disamina della domanda di ammissione alle agevolazioni. Le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le finalità suddette. Per dare corso a quanto dichiarato, i dati potranno essere utilizzati dai dipendenti della Regione Puglia, nonché di Puglia Sviluppo, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento e comunicati ad altri enti terzi, che prendono parte ai processi operativi, o in ottemperanza a specifici obblighi di legge.

**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

**Ministero Sviluppo Economico****REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

2. Laddove l'impresa proponente risultasse beneficiaria del finanziamento, le informazioni riferite all'impresa, relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sul sito internet www.sistema.puglia.it, sul sito istituzionale della Regione Puglia – sezione Amministrazione Trasparente e sul portale del POR Puglia 2014-2020 in ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", dalla normativa comunitaria (Reg. UE 1303/2013), nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.).
3. Per avere maggiore chiarezza di quanto riferito nonché per conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.196/2003 (Testo Unico – Codice Privacy) ci si potrà rivolgere a: Regione Puglia, Corso Sonnino, 177 – 70121 Bari.
4. Al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), le imprese beneficiarie si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia.

PER INFORMAZIONI:

Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo economico
Sezione Competitività – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
Corso Sonnino, 177, 70121 Bari.

PEC: piaturismo.regione@pec.rupar.puglia.it; piaturismo.pugliasviluppo@pec.rupar.puglia.it .

Siti internet: www.regione.puglia.it ; www.sistema.puglia.it ; www.pugliasviluppo.eu.

I moduli e gli allegati del presente Avviso sono resi disponibili sul sito www.sistema.puglia.it.

Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi

Concorsi

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE 6 aprile 2022, n. 399

Avviso pubblico per l'acquisizione di candidature per componenti esperti esterni delle Commissioni esaminatrici per n. 209 posti di cat. D indetto con determinazione del dirigente della Sezione Personale del 28 gennaio 2022, n. 69. Approvazione Elenco dei candidati ammessi per il profilo professionale "Specialista dei rapporti con i media, Giornalista Pubblico" e fissazione della data per l'estrazione pubblica.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

Visto l'art. 18 del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

Visto il DPCM del 24 aprile 2020 concernente "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)";

Vista la D.G.R. 952 del 25 giugno 2020 intitolata: "Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022". Approvazione piano assunzionale anno 2020";

Vista la D.G.R. 2172 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952-Modifiche e integrazioni".

Vista la determinazione del 28 gennaio 2022, n. 69 del Dirigente della Sezione Personale avente ad oggetto "Concorsi pubblici per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali indetti con Determinazione dirigenziale n. 1250/2021 e n. 1371/2021 – Indizione avviso pubblico per l'acquisizione di candidature per componenti esperti esterni delle Commissioni esaminatrici."

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1576 del 30 settembre 2021 di affidamento dell'incarico di direzione *ad interim* della Sezione Personale al dott. Nicola Paladino.

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 6 del 25 gennaio 2022, con la quale è stato conferito al dott. Pietro Lucca l'incarico di dirigente responsabile del Servizio Contenzioso del Personale.

Vista la mail del 22 febbraio 2022, con la quale il dirigente della Sezione Personale ha delegato in qualità di dirigente del Servizio Contenzioso del Personale, dott. Pietro Lucca, a completare il procedimento istruttorio.

Vista la seguente relazione istruttoria della P.O. Reclutamento, confermata dal dirigente del Servizio Contenzioso del Personale.

Premesso che:

Con determinazione n. 213 del 23/02/2022, il dirigente della sezione personale, tra l'altro, ha dato atto della conclusione dell'istruttoria relativa all'avviso pubblico per l'acquisizione di candidature per componenti esperti esterni delle Commissioni esaminatrici di n.26 concorsi indetti con determinazione del 28 gennaio 2022, n. 69 del Dirigente della Sezione Personale.

Con l'atto citato è stato, inoltre, sospeso, a seguito dell'indizione del nuovo bando per il profilo di "specialista dei rapporti con i media, giornalista pubblico", l'istruttoria per l'approvazione degli elenchi dei candidati, quali componenti della commissione esaminatrice del predetto bando n. 23.

Attesa la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto bando n. 23, e precisamente in data 24/03/2022, occorre procedere all'istruttoria per l'approvazione degli elenchi dei candidati, quali componenti della commissione esaminatrice del predetto bando n. 23.

Alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature del citato avviso, fissata per il giorno 11 febbraio 2022, all'indirizzo pec del Servizio Reclutamento sono pervenute n. 144 istanze di cui 15 per il bando in questione.

In base alla specifica competenza nelle materie oggetto dell'avviso pubblico per il bando di "specialista dei rapporti con i media, giornalista pubblico", riscontrata dai *curricula* di studio e professionali trasmessi in allegato alle istanze, un candidato non risulta in possesso dei requisiti richiesti, n. 14 candidati risultano in possesso dei requisiti richiesti e sono risultati ammissibili come di seguito ripartiti:

- n. 9 - dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- n. 5 - iscritti agli albi professionali.

Per quanto sopra, si procede all'approvazione dell'elenco dei n. 14 candidati ammessi al sorteggio per la nomina a componente esterno della commissione per il profilo professionale "specialista dei rapporti con i media, giornalista pubblico", allegato A) al presente atto, parte integrante dello stesso, in cui si riporta l'elenco dei candidati ripartiti tra dipendenti della P.A. e iscritti all'albo professionale, al fine di procedere all'estrazione pubblica, secondo le modalità e la procedura previste dall'art. 3 dell'avviso pubblico indetto con determinazione del Dirigente della Sezione Personale n. 69/2022.

Occorre, inoltre, escludere dal sorteggio il candidato (*omissis*), professionista, non ammesso per mancanza dei requisiti.

Si precisa che i candidati già estratti per un altro profilo specifico dei bandi indetti con determinazione n. 1250 del 19 novembre 2021 e n. 1371 del 15 dicembre 2021, non potranno essere nominati nella commissione di concorso oggetto del presente provvedimento e, pertanto, in caso di estrazione, si procederà a nominare il candidato successivo, secondo l'ordine di sorteggio.

Nel caso in cui tutti i candidati sorteggiati, risultassero già estratti per altri profili, al fine di garantire l'adeguata composizione della commissione esaminatrice per ogni bando di concorso, si procederà, in ogni caso, alla nomina del primo estratto.

L'estrazione pubblica è fissata per il giorno 11 aprile 2022, alle ore 10,00, della stessa sarà data comunicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia alla Sezione "Concorsi/Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali", tre giorni prima.

A causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 gli interessati potranno assistere ai lavori in diretta streaming, accedendo al link: <https://stream.lifefizecloud.com/extension/14060830/8d224e37-89d0-4d68-b865-4e7b9b34be4b>.

VERIFICA AI SENSI DEL D. lgs 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione del presente atto all'albo on line, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di dare atto della conclusione dell'istruttoria relativa dell'indizione del nuovo bando per il profilo di "specialista dei rapporti con i media, giornalista pubblico", n. 23, per l'acquisizione di candidature per componenti esperti esterni della Commissione esaminatrice del bando di concorso indetto con determinazione del Dirigente della Sezione Personale n. 64 del 27/01/2022;
2. di approvare l'elenco dei n. 14 candidati ammessi al sorteggio per la nomina a componente esterno della commissione per il profilo professionale "specialista dei rapporti con i media, giornalista pubblico", allegato A) al presente atto parte integrante dello stesso, in cui si riporta l'elenco dei candidati ripartiti tra dipendenti della P.A. e iscritti all'albo professionale, al fine di procedere all'estrazione pubblica, secondo le modalità e la procedura previste dall'art. 3 dell'avviso pubblico indetto con determinazione del Dirigente della Sezione Personale n. 69/2022;
3. di escludere dal sorteggio il candidato (*omissis*), professionista, non ammesso per mancanza dei requisiti;
4. di stabilire che i candidati già estratti per un altro profilo specifico, dei bandi indetti con determinazione n. 1250 del 19 novembre 2021 e n. 1371 del 15 dicembre 2021, non potranno essere nominati nella commissione di concorso oggetto del presente provvedimento e, pertanto, in caso di estrazione, si procederà a nominare il candidato successivo, secondo l'ordine di sorteggio. Nel caso in cui tutti i candidati sorteggiati, risultassero già estratti per altri profili, al fine di garantire l'adeguata composizione della commissione esaminatrice per ogni bando di concorso, si procederà, in ogni caso, alla nomina del primo estratto;
5. di stabilire, altresì, che l'estrazione pubblica è fissata per il giorno 11 aprile 2022, alle ore 10,00 e della stessa sarà data comunicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia alla Sezione "Concorsi/ Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali", tre giorni prima. A causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 gli interessati potranno assistere ai lavori in diretta streaming, accedendo al link: <https://stream.lifefizecloud.com/extension/14060830/8d224e37-89d0-4d68-b865-4e7b9b34be4b>.
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato, come sopra specificati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia alla sezione "Concorsi/ Bandi e Avvisi regionali".

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'albo *on line* della Sezione Personale;
- sarà pubblicato su Noi PA e sul portale SSD (Self Service Dipendenti) al seguente link: <https://presenze.regione.puglia.it/ssd/PERS>
- è unicamente formato con mezzi informatici, firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene”;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore al Personale e Organizzazione;
- adottato in un unico originale è composto da n. 5 facciate, con n. 1 allegato.

dott. Nicola PALADINO

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE PERSONALE****ALLEGATO A – PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA dei Rapporti con i Media, Giornalista Pubblico**

ELENCO DIRIGENTI PA

N. prog.	Cognome e Nome
1	NICASSIO MARIA
2	MASTRANGELO DOMENICO
3	LUCHENA GIOVANNI
4	NAVACH CATERINA
5	ALOIA COSIMO
6	POSITANO NUNZIA
7	RAPONI MASSIMO
8	FARINACCI GIOVANNI
9	LAURI CRISTIANA

ELENCO PROFESSIONISTI

N. prog.	Cognome e Nome
1	BUFO GIUSEPPE
2	GIOVE ADDOLORATA
3	SPANO DANILO
4	ELIA PASQUALE
5	GIORGIO FILIPPO

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 4 aprile 2022 , n. 111

Concorso pubblico per esami per l'ammissione di n. 226 medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2021-2024. Rettifica della Determinazione dirigenziale n. 83 del 16 marzo 2022 ed approvazione della nuova graduatoria regionale di merito. - C.U.P. B34C21000020001.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art.18 del D.Lgs 196/03 " Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28 ottobre 2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7 marzo 2022 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario responsabile P.O., confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente relazione.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368, disciplina, al Titolo IV, Capo I, la Formazione Specifica in Medicina Generale, prevedendo che per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di Medicina Generale nell'ambito del S.S.N, è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale, rilasciato a seguito della frequenza del relativo Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, della durata di tre anni organizzato dalle Regioni e alle Province Autonome;
- il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 definisce i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di Formazione Specifica in Medicina Generale;
- la Regione Puglia, in attuazione della richiamata normativa con Determinazione Dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 302 del 9 novembre 2021 (pubblicata nel B.U.R.P. n° 143 Supplemento del 18/11/2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie IV Speciale – Concorsi ed Esami n. 98, del 10 dicembre 2021) ha indetto pubblico concorso per l'ammissione di n. 226 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2021-2024, approvando il relativo bando;
- in particolare la citata Determinazione n. 302/2021 ha specificato che n. 155 borse sono finanziate con risorse a valere sul Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata, giusta Intesa Rep. Atti n. 152/CSR del 04.08.2021, come integrata con Intesa Rep. Atti n. 203/CSR del 21.10.2021, e n. 71 borse aggiuntive sono finanziate con risorse assegnate con D.M. Salute del 2 novembre 2021, in conformità alle previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), Missione 6, Componente C2, Investimento 2.2: "Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario".
- il Ministero della Salute, con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^

Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 98, del 10 dicembre 2021, ha poi fissato per il 23 febbraio 2022 la data del Concorso per l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale.

Rilevato che:

- entro il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso (10 gennaio 2022), sono state correttamente acquisite sulla piattaforma telematica n. 385 (trecentottantacinque) domande;
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 26 del 09 febbraio 2022 è stata disposta l'ammissione di n. 385 candidati al concorso in esame;
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. n. 27 del 09 febbraio 2022 è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso;
- in data 23 febbraio 2022, presso il Nuovo Padiglione della Fiera del Levante, ha avuto luogo la prova del concorso per l'ammissione al C.F.S.M.G. delle Regione Puglia 2021/2024;
- a conclusione dei lavori, il segretario della Commissione selettiva del concorso, con nota prot. AOO-183-4058 del 2 marzo 2022, ha trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. la graduatoria di merito, unitamente ai verbali ed agli atti concorsuali;
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 83 del 16 marzo 2022 - pubblicata nel B.U.R.P. n. 32 – suppl. del 21.03.2022 - è stata pertanto approvata, ai sensi dell'art. 11, co. 4, del bando di riferimento, la graduatoria regionale dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso per l'ammissione al C.F.S.M.G. 2021/2024.

Considerato che:

- la competente Struttura regionale ha consentito a tutti i partecipanti alla prova scritta di visualizzare il proprio modulo risposte ed il relativo correttore, anche al fine comunicare eventuali errori materiali della graduatoria, in conformità ai contenuti dell'art. 11, co. 7, del bando di riferimento;
- con PEC acquisite al protocollo della competente Struttura regionale, prot. AOO_183-0005217 e prot. AOO_183-0005231 entrambe del 24.03.2022, rispettivamente i dott.ri Nicolino Alessandro Ruotolo e Chiara Chiriatti hanno segnalato un disallineamento tra la votazione riportata nella citata Determinazione Dirigenziale n. 83 del 16 marzo 2022 di approvazione della graduatoria regionale di merito e quella risultante dalla correzione effettuata dagli stessi a seguito della pubblicazione sulla piattaforma elettronica "Sistema Puglia" del proprio modulo delle risposte e del relativo correttore;
- la Commissione esaminatrice nella seduta del 29 marzo 2022 ha riscontrato un errore materiale di trascrizione dei punteggi dei citati candidati, atteso che per il dott. Nicolino Alessandro Ruotolo è stato riportato il punteggio di 56 in luogo del punteggio di 59 e per la dott.ssa Chiara Chiriatti è stato riportato il punteggio di 53 in luogo del punteggio di 55.

Pertanto, con il presente schema di provvedimento si propone di:

- Prendere atto delle determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 29 marzo 2022, rettificando, conseguentemente, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta – in allegato sub "A" alla determinazione dirigenziale n. 83 del 16 marzo - nella parte in cui viene attribuito alla dott.ssa Chiara Chiriatti il punteggio di 53, in luogo del punteggio di 55 e nella parte in cui viene attribuito al dott. Nicolino Alessandro Ruotolo il punteggio di 56, in luogo del punteggio di 59;
- Procedere conseguentemente, sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice e delle autodichiarazioni rese dai candidati in sede di presentazione della domanda di partecipazione e, comunque, fatto salvo l'esito delle verifiche in ordine alla veridicità delle autodichiarazioni medesime, ad una nuova approvazione della graduatoria regionale di merito recante i nominativi dei candidati che hanno superato la prova scritta del citato concorso, in allegato sub "A" al presente schema di provvedimento, di n. 6 (sei) pagine, quale sua parte integrante e sostanziale - che sostituisce integralmente l'allegato "A" precedentemente approvato con Determinazione dirigenziale n. 83 del 16 marzo 2022;

- Dare atto che i candidati di cui alla citata graduatoria sono ammessi al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2021/2024 nei limiti del contingente fissato dall'art. 1 del bando di riferimento;
- Dare atto altresì che i n. 226 medici ammessi al C.F.S.M.G. della Regione Puglia 2021/2024 risultano assegnatari di borse di studio finanziate sia con risorse a valere sul Fondo Sanitario Nazionale, sia con risorse di cui Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.); in particolare:
 - n. 155 borse di studio sono finanziate in via ordinaria, con risorse a valere sul Fondo Sanitario Nazionale, giusta Intesa Rep. Atti n. 152/CSR del 04.08.2021, come integrata con Intesa Rep. Atti n. 203/CSR del 21.10.2021;
 - n. 71 borse di studio finanziate risultano finanziate con risorse assegnate con D.M. Salute del 2 novembre 2021, in conformità alle previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), Missione 6, Componente C2, Investimento 2.2: "Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario";
- Disporre la pubblicazione del presente schema di provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.13 del 12.04.1994;
- Disporre l'affissione della graduatoria di merito presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi ed odontoiatri della Regione.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS n. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

Il Dirigente della Sezione
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- Letta la proposta formulata e sottoscritta dal funzionario Responsabile P.O. e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.;
- Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

D E T E R M I N A

- Di prendere atto delle determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 29 marzo 2022, rettificando, conseguentemente, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta – in allegato sub “A” alla determinazione dirigenziale n. 83 del 16 marzo - nella parte in cui viene attribuito alla dott.ssa Chiara Chiriatti il punteggio di 53, in luogo del punteggio di 55 e nella parte in cui viene attribuito al dott. Nicolino Alessandro Ruotolo il punteggio di 56, in luogo del punteggio di 59;
- Di procedere conseguentemente, sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice e delle autodichiarazioni rese dai candidati in sede di presentazione della domanda di partecipazione e, comunque, fatto salvo l'esito delle verifiche in ordine alla veridicità delle autodichiarazioni medesime, ad una nuova approvazione della graduatoria regionale di merito recante i nominativi dei candidati che hanno superato la prova scritta del citato concorso, in allegato sub “A” al presente provvedimento, di n. 6 (sei) pagine, quale sua parte integrante e sostanziale - che sostituisce integralmente l'allegato “A” precedentemente approvato con Determinazione dirigenziale n. 83 del 16 marzo 2022;
- Di dare atto che i candidati di cui alla citata graduatoria sono ammessi al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2021/2024 nei limiti del contingente fissato dall'art. 1 del bando di riferimento;
- Di dare atto altresì che i n. 226 medici ammessi al C.F.S.M.G. della Regione Puglia 2021/2024 risultano assegnatari di borse di studio finanziate sia con risorse a valere sul Fondo Sanitario Nazionale, sia con risorse di cui Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.); in particolare:
 - n. 155 borse di studio sono finanziate in via ordinaria, con risorse a valere sul Fondo Sanitario Nazionale, giusta Intesa Rep. Atti n. 152/CSR del 04.08.2021, come integrata con Intesa Rep. Atti n. 203/CSR del 21.10.2021;
 - n. 71 borse di studio finanziate risultano finanziate con risorse assegnate con D.M. Salute del 2 novembre 2021, in conformità alle previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), Missione 6, Componente C2, Investimento 2.2: “Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario”;
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.13 del 12.04.1994;
- Di disporre l'affissione della graduatoria di merito presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi ed odontoiatri della Regione.

Il presente provvedimento:

- a) è formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale
- c) sarà pubblicato all'albo telematico della Regione Puglia;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- e) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- f) composto da n. 12 (dodici) facciate è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione

(Mauro Nicastro)

Graduatoria di merito del Concorso per l'ammisione al C.F.S.M.G. della Regione Puglia 2021/2024

posizione	Punteggio	CANDIDATO	DATA DI NASCITA	ESITO
1	82,00	SPILOTRO ANGELO	23/04/1996	AMMESSO
2	82,00	SCOPECE VALERINA	24/07/1989	AMMESSO
3	82,00	SARCINA VALERIA	15/05/1989	AMMESSO
4	80,00	BARBUTO NICOLA	22/07/1996	AMMESSO
5	80,00	PAVONCELLI SIMONA	01/11/1993	AMMESSO
6	79,00	FORCINITI ANDREA ROMANO	06/06/1996	AMMESSO
7	79,00	MARTINI PIETRO	16/04/1996	AMMESSO
8	79,00	AVANTAGGIATO MASSIMILIANO	04/01/1995	AMMESSO
9	78,00	PETRARA GIOVANNI	26/06/1995	AMMESSO
10	78,00	SCURO OSVALDO	09/02/1985	AMMESSO
11	77,00	CAPACCHIONE ALESSANDRA	24/03/1996	AMMESSO
12	77,00	STASI CATERINA	15/03/1990	AMMESSO
13	76,00	BARBIERI GIOVANNI ANTONIO	05/10/1996	AMMESSO
14	76,00	CACUCCILO ROXANA	21/12/1993	AMMESSO
15	76,00	VITALE VALERINA	16/09/1992	AMMESSO
16	75,00	RIBEZZI GIULIA	08/06/1993	AMMESSO
17	75,00	NOBILI SILVANO	22/04/1992	AMMESSO
18	75,00	ACQUAVIVA MARICA	19/04/1991	AMMESSO
19	74,00	MASI MARCO	30/11/1995	AMMESSO
20	74,00	BRUNO STEFANO	03/10/1993	AMMESSO
21	73,00	RUSSO FRANCESCA	27/10/1995	AMMESSO
22	73,00	D'ERRICO VALERIANO	04/05/1995	AMMESSO
23	73,00	GIULIANI VINCENZO	24/04/1994	AMMESSO
24	73,00	TRAGNI DANIELE	18/02/1993	AMMESSO
25	73,00	MICCHETTI FRANCESCA	20/10/1986	AMMESSO
26	72,00	FIORE LUCIA ANGELA	29/12/1992	AMMESSO
27	71,00	LOMONACO DOMENICO	31/10/1996	AMMESSO
28	71,00	POPOLIZIO PIERPAOLO	26/06/1987	AMMESSO
29	70,00	RONZANO MICHELE	20/06/1996	AMMESSO
30	70,00	TUCCI MARIA LUIGIA	11/05/1995	AMMESSO
31	69,00	CIACCIA DAFNE	10/02/1995	AMMESSO
32	69,00	CAVALLO MARCO	08/11/1992	AMMESSO
33	69,00	BRATTOLI GIANCARLO	28/02/1987	AMMESSO
34	69,00	OLIVIERI ANTONELLA	10/02/1987	AMMESSO
35	68,00	SALVEMINI GIANPIERO	17/12/1995	AMMESSO
36	68,00	VITULANO LUIGI	17/02/1995	AMMESSO
37	68,00	DISTANTE ANTONIO	24/04/1994	AMMESSO
38	68,00	PIZZINO MARCO COSIMO	18/04/1993	AMMESSO
39	68,00	RAVANELLI CARMELA	29/04/1991	AMMESSO
40	67,00	PASCALI LUISA	26/04/1994	AMMESSO
41	67,00	FIORETTI VALERINA	13/09/1992	AMMESSO
42	67,00	LA CARA ADRIANO	18/07/1990	AMMESSO
43	67,00	SCHENA SARA	21/01/1989	AMMESSO
44	67,00	MANNI SILVIA	12/10/1985	AMMESSO
45	67,00	BOCCACCIO VINCENZO	09/06/1978	AMMESSO
46	66,00	LOIODICE ADRIANA	20/03/1996	AMMESSO
47	66,00	SPERTI ROSALIA	18/07/1994	AMMESSO
48	66,00	NUZZO VALERIA	30/01/1993	AMMESSO
49	66,00	PERSANO NICOLA ALESSANDRO	30/07/1992	AMMESSO

Graduatoria di merito del Concorso per l'ammisione al C.F.S.M.G. della Regione Puglia 2021/2024

50	66,00	BOMBINI GIAMPIERO	21/01/1992	AMMESSO
51	66,00	ERCOLINO MATTEO	13/01/1991	AMMESSO
52	66,00	PELLEGRINO BARBARA	04/08/1985	AMMESSO
53	65,00	PERRONE ANTONELLA SONIA	29/10/1994	AMMESSO
54	65,00	PALMISANO MATTEO	19/08/1994	AMMESSO
55	65,00	GATTO ALESSIA	11/08/1994	AMMESSO
56	65,00	ROMANELLI FABIOLA	18/06/1994	AMMESSO
57	65,00	RIZZO COSIMO	17/06/1994	AMMESSO
58	65,00	MARULLI DAVIDE	03/03/1994	AMMESSO
59	65,00	FERRARA CARLOTTA	02/09/1993	AMMESSO
60	65,00	AMMOSCATO CLAUDIA LEONARDA	17/06/1993	AMMESSO
61	65,00	BOCCASSINI VITANGELO	17/09/1992	AMMESSO
62	65,00	LATORRE CATALDO	04/04/1989	AMMESSO
63	64,00	MARRONE NICOLA	09/08/1995	AMMESSO
64	64,00	TRONO ALESSANDRO	23/02/1995	AMMESSO
65	64,00	BARBAROSSA SIMONE	19/02/1994	AMMESSO
66	64,00	LUCE FRANCESCO SALVATORE	31/03/1993	AMMESSO
67	64,00	DE PAOLA GIANFRANCO	20/09/1987	AMMESSO
68	63,00	CHIANURA ALESSIA	17/10/1996	AMMESSO
69	63,00	MUSCA FRANCESCA	04/10/1993	AMMESSO
70	63,00	GUGLIELMI GIUSEPPE	14/09/1993	AMMESSO
71	63,00	LAPICCIRELLA STEFANIA	29/02/1988	AMMESSO
72	63,00	PISCOPIELLO STEFANO	13/11/1985	AMMESSO
73	63,00	BECHI ANNALISA	12/11/1984	AMMESSO
74	63,00	CAPOGROSSO FLORENZO	31/03/1984	AMMESSO
75	63,00	MANZI ALESSANDRA	14/12/1982	AMMESSO
76	63,00	FRASCARIA MARZINO	29/09/1975	AMMESSO
77	62,00	RINALDI DESIRE'	27/11/1996	AMMESSO
78	62,00	MILETI CRISTIANA	21/11/1996	AMMESSO
79	62,00	COMPAGNONE ANNAMARIA	06/12/1995	AMMESSO
80	62,00	LASTELLA VIRGINIA	05/10/1995	AMMESSO
81	62,00	SPINELLI FRANCESCO	07/11/1993	AMMESSO
82	62,00	AGOSTINACCHIO COSMO	08/06/1993	AMMESSO
83	62,00	DALENA GIOVANNI	07/04/1973	AMMESSO
84	61,00	MINCUZZI GIORGIA	26/10/1996	AMMESSO
85	61,00	ZAPPALA' DANILO	05/03/1996	AMMESSO
86	61,00	DI GIORGIO STEFANO	15/01/1994	AMMESSO
87	61,00	RUTA GIORGIA	11/12/1993	AMMESSO
88	61,00	LOSURDO DARIA	11/09/1987	AMMESSO
89	61,00	FERRARA CHIARA	14/12/1983	AMMESSO
90	61,00	PETRUZZELLI SILVIA	09/09/1975	AMMESSO
91	60,00	POTENTE CARMEN	05/02/1995	AMMESSO
92	60,00	MERLA NICHOLAS	27/05/1994	AMMESSO
93	60,00	QUARTA SIMONA	21/05/1994	AMMESSO
94	60,00	PESCE VALENTINA	14/02/1994	AMMESSO
95	60,00	CORDINI CHIARA LIANKA	16/07/1992	AMMESSO
96	60,00	SEMERARO MAURA	03/04/1989	AMMESSO
97	60,00	BEGIONI NICOLO'	17/08/1987	AMMESSO
98	60,00	POLITO FRANCESCO	21/10/1985	AMMESSO
99	60,00	SCALIGINA MORENA	27/02/1982	AMMESSO

Graduatoria di merito del Concorso per l'ammissione al C.F.S.M.G. della Regione Puglia 2021/2024

100	60,00	DE NICOLA ANNA	13/01/1980	AMMESSO
101	60,00	POLLINA VITO	27/08/1976	AMMESSO
102	59,00	PICCOLO MAURO	25/04/1996	AMMESSO
103	59,00	MAIORANO FRANCESCO	08/04/1995	AMMESSO
104	59,00	MONTE GIOVANNI	03/06/1994	AMMESSO
105	59,00	BLEVE GRAZIANO	08/09/1993	AMMESSO
106	59,00	PICCINNO EUGENIA	21/03/1993	AMMESSO
107	59,00	LOMBARDI MICHELA	30/07/1991	AMMESSO
108	59,00	PICCARRETA ROBERTA	12/01/1991	AMMESSO
109	59,00	RUOTOLO NICOLINO ALESSANDRO	02/10/1987	AMMESSO
110	59,00	LENOCI ANTONIO	12/06/1981	AMMESSO
111	58,00	CISTERNINO GIANLUCA	01/06/1996	AMMESSO
112	58,00	SILVESTRIS TERESA	02/10/1995	AMMESSO
113	58,00	RIZZO FRANCESCO	11/06/1995	AMMESSO
114	58,00	MONTANARO VINCENZO	23/03/1993	AMMESSO
115	58,00	PEDICO VIRGINIA	15/06/1991	AMMESSO
116	58,00	CAMPOBASSO MARIA GRAZIA	26/08/1988	AMMESSO
117	58,00	GRASSI MARIA CRISTINA	06/11/1983	AMMESSO
118	58,00	FRANCAVILLA DARIO	08/04/1976	AMMESSO
119	58,00	D'ALOIA LINDA	30/03/1974	AMMESSO
120	57,00	CARADONNA ROBERTA	26/01/1996	AMMESSO
121	57,00	LUBERTO MARIAGIULIA	13/05/1995	AMMESSO
122	57,00	TARANTINO FABIO	18/04/1992	AMMESSO
123	57,00	RUGGIERO GAETANO	15/02/1992	AMMESSO
124	57,00	MIUCCI GIUSEPPE	14/02/1992	AMMESSO
125	57,00	SPINA DOMENICO	06/08/1991	AMMESSO
126	57,00	ARCARO VINCENZO	26/06/1991	AMMESSO
127	57,00	GNONI ONOFRIO MATTIA	03/07/1990	AMMESSO
128	57,00	DE FRANCESCO GIULIA	22/04/1988	AMMESSO
129	57,00	DENITTIS NAZARIO	30/06/1980	AMMESSO
130	57,00	QUARTO RAFFAELE	01/03/1979	AMMESSO
131	57,00	FRIGERIO LUCA	13/07/1977	AMMESSO
132	57,00	PACILLI MARIO	31/05/1976	AMMESSO
133	56,00	MUSA CHIARA	27/05/1995	AMMESSO
134	56,00	RUBINO ARIANNA	02/06/1994	AMMESSO
135	56,00	COVIELLO FRANCESCO ELIOS	12/01/1994	AMMESSO
136	56,00	GENTILE GIULIO	10/12/1993	AMMESSO
137	56,00	STEFANIZZI MARCO	03/08/1992	AMMESSO
138	56,00	FIGIELLA RUGGIERO ANTONIO	11/09/1991	AMMESSO
139	56,00	MAZZEO VALENTINA	27/05/1990	AMMESSO
140	56,00	GRANDOLFO NATALE EUGENIO	16/08/1988	AMMESSO
141	56,00	ORLANDO FRANCESCO	15/04/1986	AMMESSO
142	56,00	POZHARITSKAIA ELIZAVETA	25/11/1983	AMMESSO
143	56,00	CANNONE FLAVIA	04/03/1975	AMMESSO
144	55,00	SCARCELLA PAOLO	09/08/1995	AMMESSO
145	55,00	MICCOLIS LIANA	23/05/1994	AMMESSO
146	55,00	SINISCALCO GIOVANNA	23/08/1993	AMMESSO
147	55,00	MINAFRA MARIANNA	13/10/1991	AMMESSO
148	55,00	BALDASSARRE FEDERICA	06/07/1990	AMMESSO
149	55,00	LAVORO VALENTINA	31/01/1989	AMMESSO

Graduatoria di merito del Concorso per l'ammisione al C.F.S.M.G. della Regione Puglia 2021/2024



150	55,00	RUSSO ALESSIO	13/06/1987	AMMESSO
151	55,00	CHIRIATTI CHIARA	15/10/1986	AMMESSO
152	55,00	ALEMANNANO ADELE	14/05/1986	AMMESSO
153	55,00	SAVELIEVA IRINA	25/05/1971	AMMESSO
154	54,00	TEDESCO GABRIELE	08/04/1995	AMMESSO
155	54,00	DE CRISTOFARO AULISA MICHELE	15/02/1995	AMMESSO
156	54,00	CUCCI ANDREA SANTE	28/08/1992	AMMESSO
157	54,00	PELLEGRINO ROBERTA	10/04/1991	AMMESSO
158	54,00	PECCARISI DAVIDE	17/02/1990	AMMESSO
159	54,00	MASTROROSA MARINELLA	16/07/1985	AMMESSO
160	54,00	FRISENDA CHIARA	15/03/1984	AMMESSO
161	54,00	CAMPO BARBARA	04/07/1982	AMMESSO
162	53,00	PIZZOLORUSSO FRANCESCO	12/02/1997	AMMESSO
163	53,00	GARGANO ANGELA	21/01/1997	AMMESSO
164	53,00	SARACINO MORENA	04/05/1994	AMMESSO
165	53,00	CONTALDO ELENA	22/02/1993	AMMESSO
166	53,00	DI MILO GIANLUCA	12/02/1993	AMMESSO
167	53,00	BISCOTTI CONCETTA	11/11/1992	AMMESSO
168	53,00	PICCOLANTONIO MARILISA	11/03/1992	AMMESSO
169	53,00	ANGELINI ALICE	05/03/1992	AMMESSO
170	53,00	QUARANTA LUIGI	26/04/1989	AMMESSO
171	53,00	STERLICCHIO BRIGIDA	23/08/1987	AMMESSO
172	53,00	FORNARELLI FARA	26/03/1984	AMMESSO
173	53,00	CAPPUCCI GIUSEPPE	24/04/1982	AMMESSO
174	53,00	CATALDI FRANCESCHINA	01/06/1976	AMMESSO
175	52,00	LORUSSO MARINELLA	06/02/1994	AMMESSO
176	52,00	TRAVERSA FRANCESCO	10/08/1993	AMMESSO
177	52,00	SARDONE GIULIO	22/11/1992	AMMESSO
178	52,00	ROSSANO ANNA	29/03/1991	AMMESSO
179	52,00	LOMBARDI DANIELA TIZIANA	20/05/1978	AMMESSO
180	51,00	PANARESE BENEDETTA	29/09/1994	AMMESSO
181	51,00	MIMMO VINCENZO FEDERICO	06/03/1991	AMMESSO
182	51,00	MOTOLA EMANUELE	03/11/1990	AMMESSO
183	51,00	VIVOLI FEDERICA	19/04/1989	AMMESSO
184	51,00	MINERVA NICOLA	09/09/1987	AMMESSO
185	51,00	DIOGUARDI ANTONIO	07/11/1980	AMMESSO
186	51,00	BRATTOLI GIUSEPPE CARMINE	16/07/1979	AMMESSO
187	51,00	PANNARALE GIUSEPPE	24/07/1977	AMMESSO
188	51,00	IANNETTI AURELIA	17/04/1974	AMMESSO
189	51,00	D'APRILE MASSIMO	16/05/1972	AMMESSO
190	50,00	GIANNUZZI SILVIO	26/03/1995	AMMESSO
191	50,00	COVINO VIRGINIA	09/09/1994	AMMESSO
192	50,00	PRUSCIANO FRANCESCA ROMANA	06/08/1990	AMMESSO
193	50,00	ANNACONDIA DARIO	22/09/1989	AMMESSO
194	50,00	GERARDI RAFFAELE	05/02/1988	AMMESSO
195	50,00	CILIBERTI LIBERO	23/03/1987	AMMESSO
196	50,00	TANZI ANNA	19/07/1984	AMMESSO
197	50,00	GRITTANI FRANCESCO	08/01/1983	AMMESSO
198	50,00	VARRESE FRANCESCO	17/12/1980	AMMESSO
199	50,00	TIENE MARIA ELENA	16/06/1973	AMMESSO

Graduatoria di merito del Concorso per l'ammissione al C.F.S.M.G. della Regione Puglia 2021/2024

200	49,00	TOTA GIANFRANCO	09/03/1993	AMMESSO
201	49,00	ARMENGOL FEDERICA	07/02/1990	AMMESSO
202	49,00	RUSSO GIOVANNI	06/09/1978	AMMESSO
203	49,00	MATTIA STEFANIA	20/04/1974	AMMESSO
204	48,00	LACASELLA ALESSANDRO	07/09/1993	AMMESSO
205	48,00	DE BLASI MARIA ROBERTA	04/10/1990	AMMESSO
206	48,00	MAZZOTTA STEFANO	10/06/1987	AMMESSO
207	48,00	SERRATI ANTONELLA	29/04/1984	AMMESSO
208	48,00	D'AGOSTINO LUCIA STEFANIA	10/01/1982	AMMESSO
209	47,00	DE RUSSIS ELENA	22/05/1993	AMMESSO
210	47,00	GUERRA STERPETA	30/06/1991	AMMESSO
211	47,00	TULLO GIUSEPPE	06/07/1989	AMMESSO
212	47,00	PEZZINO GIUSEPPE	15/03/1982	AMMESSO
213	47,00	CANNOLETTA CLAUDIA	22/03/1980	AMMESSO
214	46,00	DE MOLFETTA FEDERICA MARIA	04/09/1990	AMMESSO
215	46,00	BALDASSARRE FRANCESCO PAOLO	23/03/1989	AMMESSO
216	46,00	MAJDALANI CATRINA	21/02/1989	AMMESSO
217	46,00	BALESTRA VALENTINA	26/12/1985	AMMESSO
218	46,00	MILO MICHELE	07/05/1984	AMMESSO
219	46,00	PACCIONE LUCIANA	20/09/1983	AMMESSO
220	46,00	GUIDETTI ALESSANDRA	12/12/1974	AMMESSO
221	45,00	FANELLI DAVIDE	04/09/1994	AMMESSO
222	45,00	GIANNOTTA EDOARDO	21/10/1992	AMMESSO
223	45,00	ADONE EVOHE	17/07/1991	AMMESSO
224	45,00	D'AGOSTINO FAUSTO	21/07/1985	AMMESSO
225	45,00	GEMMA ISABELLA	25/01/1985	AMMESSO
226	45,00	GIANCANE MIRKO	29/09/1977	AMMESSO
227	44,00	DE LUCA CASIMIRO	13/02/1995	IDONEO
228	44,00	PELLEGRINO GIULIA	10/04/1991	IDONEO
229	44,00	BUONVINO PETRA	12/01/1988	IDONEO
230	44,00	ISDRAELE-ROMANO ANNA MARIA	21/03/1985	IDONEO
231	44,00	CIURLIA FRANCESCA	03/07/1981	IDONEO
232	44,00	LEGA FRANCESCO	27/07/1977	IDONEO
233	44,00	COCUZZI GIULIANA	31/03/1976	IDONEO
234	43,00	ANTONACI ALESSIO	08/12/1995	IDONEO
235	43,00	FRASSO ALESSANDRA	24/05/1995	IDONEO
236	43,00	INGLETTO ANNALISA	03/08/1988	IDONEO
237	43,00	MARRONE ANDREA MARIA	15/09/1987	IDONEO
238	43,00	PIZZULLI CRISTINA	24/07/1985	IDONEO
239	43,00	GERARDI ASSUNTA MARIA TERESA	28/03/1983	IDONEO
240	42,00	DI CESARE ANTONELLA	13/04/1990	IDONEO
241	42,00	VISCONTI MARCO	26/03/1988	IDONEO
242	42,00	GRUPPUSO IVANA	22/02/1987	IDONEO
243	42,00	IACURSO ERIKA ANTONELLA MARIA	07/12/1985	IDONEO
244	42,00	PALMISANO BARBARA	08/11/1978	IDONEO
245	41,00	CISARIA GIOVANNI	29/10/1995	IDONEO
246	41,00	CALABRESE LUCA	15/07/1994	IDONEO
247	41,00	LEO SANTO	13/02/1978	IDONEO
248	41,00	VALVANO GIUSEPPE	20/01/1978	IDONEO
249	40,00	LOPS TERESA MARIA MARGHERITA	10/06/1970	IDONEO

Graduatoria di merito del Concorso per l'ammisione al C.F.S.M.G. della Regione Puglia 2021/2024

250	39,00	GIANNOTTA CARLA	21/10/1992	IDONEO
251	39,00	FORTUNATO MARIA CRISTINA	02/05/1983	IDONEO
252	38,00	MAGGIO LUIGIMARIA	14/10/1993	IDONEO
253	37,00	SALERNI ADELAIDE	08/11/1976	IDONEO
254	36,00	TOMA ALESSANDRO	14/09/1984	IDONEO
255	36,00	MIGLIETTA BENEDETTA	01/12/1979	IDONEO
256	35,00	IODICE AMEDEO ANTONIO	11/05/1987	IDONEO
257	35,00	MAURO DAVIDE	14/07/1981	IDONEO
258	35,00	SIGNORILE MARCELLO	12/08/1978	IDONEO
259	33,00	CIAURRO GIANMARCO	13/11/1995	IDONEO
260	32,00	BIANCO LUIGI	18/08/1988	IDONEO
261	32,00	MASCIOTTO ANNA	11/10/1978	IDONEO
262	29,00	DE VITTI LUCIA	26/06/1975	IDONEO
263	21,00	TERLIZZI EDOARDO MARIA	25/06/1986	IDONEO
264	2,00	RUSSO GIUSEPPE	09/09/1971	IDONEO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: <http://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)